

LE ISTITUZIONI  
DEL DIRITTO CIVILE  
DELL'  
IMPERADOR GIUSTINIANO  
TRADOTTE, E DICHIARATE  
CON BREVI NOTE

D A

DONATANTONIO DE MARINIS.

T O M O II.



N A P O L I MDCCXCIII.  
NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

*Con autorità de' Superiori.*



**INSTITUTIONUM  
S E U  
ELEMENTORUM  
D. JUSTINIANI  
Sacratissimi Principis  
LIBER III.**

---

**DELLE ISTITUZIONI  
O V V E R O  
DEGLI ELEMENTI  
DELL' IMPER. GIUSTINIANO  
Principe Sacratissimo  
LIBRO III.**

## INSTITUTIONUM JURIS.

D. JUSTINIANI  
LIBER TERTIUS.

## TITULUS I.

*De hereditatibus, quæ ab intestato deferuntur.*

**I**NTESTATUS DECEDIT; QUI AUT OMNINO TESTAMENTUM NON FECIT, AUT NON JURE FECIT, AUT ID, QUOD FECERAT, RUPTUM IRRITUMVE FACTUM EST, AUT SI EX EO NEMO HERES EXITERIT.

1. INTESTATORUM AUTEM HEREDITATES EX LEGE DUODECIM TABULARUM PRIMUM AD SUOS HERIDES PERTINENT.

2. SUI AUTEM HERIDES EXISTIMANTUR (UT SUPRADIXIMUS) QUI IN POTESTATE MORIENTIS FUERINT: VELUTI FILIUS FILIAVE, NEPOS NEPΤΙSVE EX FILIO, PRONEPOS PRONEPΤΙSVE EX NEPOTE EX FILIO NATO PROGNATUS PROGNATAVE. NEC INTEREST, UTRUM NATURALES SINT LIBERI, AN ADOPTIVI. QUIBUS CONUMERARI NECESSÆ EST ETIAM EOS, QUI EX LEGITIMIS QUIDAM NUPTIIS, VEL MATRIMONIIS NON SUNT PROGENITI, CURIIS TAMEN CIVITATUM DATI, SECUNDUM DIVALUM CONSTITUTIONUM, QUÆ SUPER HIS POSITÆ SUNT, TENOREM, BE-

re-

(a) Qua' testamenti dicansi rotti, ed irriti, si esplose nel titolo XVII. dell' antecedente libro.

(b)

3

DELLE ISTITUZIONI DEL DIRITTO  
DELL' IMPERADOR GIUSTINIANO

**L I B R O T E R Z O.**

**T I T O L O I.**

*Dell'eredità, che si deferiscono ab intestato.*

**M**uore intestato colui, che o non fece affatto testamento, o nol fece secondo il disposto delle leggi, o fattolo, divenne rotto, irrito (*a*), ovvero deserto.

1. L'eredità di chi muore intestato per la legge delle dodici tavole si appartengono in primo luogo a' suoi eredi.

2. Si reputano suoi eredi, siccome sopra è detto (*b*), coloro, che sienfi ritrovati sotto la potestà del testatore in tempo della di lui morte, come il figlio, la figlia, il nipote, la nipote per parte di figlio, il pronipote, la pronipote generata dal nipote procreato dal figlio. Nè importa, se i figli naturali sieno, ovvero adottivi. Debbonsi a questi unire anche coloro, che sebbene nati da illegittime nozze, acquistano non pertanto, secondo le Costituzioni (*c*) degl' Imperadori, i diritti di suoi eredi coll' esser donati alle Cu-

A 2 rie

(*b*) *Lib. II. tit. 19. §. 2.*

(*c*) *L. 3. C. 4. G. de nat. lib.*

redum suorum jura nanciscuntur . Nec non eos , quos nostræ amplexæ sunt Constitutiones , per quas iussimus , ut si quis malierem in suo contubernio copulaverit , non ab initio affectione maritali , eam tamen , cum qua poterat habere conjugium , & ex ea liberos sustulerit ; postea vero affectione procedente , etiam nuptialia instrumenta cum ea fecerit , & filios vel filias habuerit : non solum eos liberos , quam post dotem editi sunt , justos , & in potestate patris esse ; sed etiam anteriores , qui & iis , qui postea nati sunt , occasionem legitimi nominis prestiterunt . Quod obtinere consuimus , & si non progeniti fuerint post dotale instrumentum consecutum liberi , vel etiam nati ab hac luce fuerint substratti . Ita demum tamen nepos neptisve , pronepos proneptisve suorum heredum numero sunt , si precedens persona desierit in potestate parentis esse ; sive morte id acciderit , sive alia ratione , veluti emancipatione . Nam si per id tempus , quo quis moritur , filius in potestate ejus sit , nepos ex eo , suus heres esse non potest . Idque & in ceteris deinceps liberorum personis dictum esse intelligimus . Posthumi quoque , qui si vivo parente nati essent , in potestate ejus futuri forent , sui heredes sunt .

3. Sui autem heredes fiunt etiam ignorantes ,  
& li-

rie delle Città. E quelli ancora compresi nelle nostre Costituzioni (a), colle quali stabilimmo, che , se taluno abbia convissuto con qualche donna , tale però da poterla torre in moglie ; dal principio senza affezion di marito ; ed abbia con essa procreati figli : indi poi , avanzandosi tra loro l' affetto , abbia con lei formati gl' istruimenti nuzziali , ed abbia procreati altri figli , sieno sotto la potestà paterna , e si reputino legittimi non solo que' , che nacquero dopo la costituzion della dote , ma quelli ancora , che vennero prima alla luce , e che diedero occasione di un legittimo nome a' secondi . Il che volemmo , che avesse luogo anche quando dopo la formazion degl' istruimenti dotali non sieno stati generati altri figli , o generati , se ne sieno morti . Il nipote poi , la nipote , il pronipote , la pronipote allora si contano tra' suoi eredi , quando la persona , che li precede fiasi esentata dalla potestà paterna , o per morte , o per altra cagione , come , per esempio , in forza dell' emancipazione . Imperciocchè se taluno in tempo di sua morte abbia ancora suo figlio sotto la patria potestà , il di lui nipote non può certamente dirsi suo erede ; il che s' intenda detto ezian-dio degli altri discendenti . Anche que' postumi , che , se nati fossero vivente il padre , farebbero stati sottoposti alla di lui potestà , sono suoi eredi .

3. Or può taluno divenir suo erede anche

A 3 sen-

(a) L. 10. G. 11. C. cod. Nov. 74. G. 86., c. 8.

6 Institut. Juris lib.III. tit. I.

¶ licet furiosi sint , heredes possunt existere : quia quibus ex causis , ignorantibus nobis acquiritur , ex his causis ¶ furiosis acquireti potest . Et statim a morte parentis quasi continuatur dominium ; ¶ ideo nec tutoris auctoritate opus est pupillis , quum etiam ignorantibus acquiratur suis heredibus hereditas ; nec curatoris assensu acquiritur furioso , sed ipso jure .

4. Interdum autem licet in potestate parentis mortis tempore suus heres non fuerit , tamen suus heres parenti efficitur : veluti si ab hostibus quis reversus fuerit post mortem patris sui . Jus enim postliminii hoc facit .

5. Per contrarium autem hoc evenit , ut licet quis in familia defuncti sit mortis tempore , tamen suus heres non fiat : veluti si post mortem suam pater judicatus perduellionis reus , ac per hoc memoria ejus damnata fuit : suum enim heredem habere non potest , quum fiscus ei succedat ; sed potest dici ipso quidem jure suum heredem esse , sed desinere .

6. Quum filius filiave , ¶ ex altero filio ne-  
pos neptisve existunt , pariter ad hereditatem avi

viii-

senza saperlo , e sebbene matto , può non per tanto succedere ; giacchè per gli stessi motivi , onde senza nostra scienza a noi si acquista , può acquistarsi benanche a' forsennati . E succedendo il suo erede subito dopo la morte del padre , s' intende continuato il dominio ; e perciò nè i pupilli han bisogno dell' autorità del tutore , acquistandosi a' suoi eredi l' eredità , ancorchè nol sappiano ; nè al matto si acquista col consenso del curatore , ma per disposizione di legge .

4. Suol talvolta accadere , che , quantunque taluno non sia in potestà del padre in tempo , che questi sen muore , pure a lui diventi suo erede , come nel caso , che sia egli ritornato da mano de' nimici , dopo la morte del genitore : essendo questo un effetto del diritto di *postliminio* .

5. Ed all' opposto avviene talora , che , sebbene alcuno sia nella famiglia del defunto in tempo della di lui morte , pure non divenga suo erede ; come quando il padre , dopo esser morto , sia stato giudicato reo di lesa Maeftà , e la di lui memoria condannata , giacchè non può egli aver suoi eredi , succedendogli il fisco : può però dirci , che per disposizione di diritto il figlio sia divenuto suo erede , ma che abbia dipoi lasciato di esserlo , da che il padre fu condannato .

6. Quando vi sieno un figlio , una figlia , ed un nipote , o una nipote procreati da un altro figlio , sono ugualmente chiamati all'

vocantur : nec qui gradu proximior est , ulteriorum excludit . *Equum enim esse videtur , nepotes neptesque in patris sui locum succedere . Parvi ratione & si nepos neptisve sit ex filio , & ex nepote pronepos proneptisve , simul vocantur . Et quia placuit nepotes neptesve , item proneptes proneptesve in parentis sui locum succedere , conveniens esse visum est , non in capita , sed in stirpes hereditatem dividi , ut filius partem dimidiam hereditatis habeat , & ex altero filio duo pluresve nepotes alteram dimidiam . Item si ex duobus filiis nepotes neptesve existant , ex altero unus forte aut duo , ex altero tres aut quatuor , ad unum aut duos dimidia pars pertineat , ad tres vel ad quatuor altera dimidia .*

7. *Quym autem queritur , an quis suus heres existere possit , eo tempore querendum est , quo certum est aliquem sine testamento deceisse : quod accidit & destituto testamento . Hac ratione , si filius exheredatus fuerit , & extraneus heres institutus , & filio mortuo , postea certum fuerit heredem institutum ex testamento non fieri heredem , aut quia noluit esse heres , aut quia non potuit , nepos aro suus heres existet : quia quo-*  
tem-

(a) Dicesi dividersi l' eredità *in capita* , allorchè se ne fanno tante porzioni , quante son le persone , che vi debbon succedere ; *in stirpes* poi , quando concorrendo alla suc-

eredità dell' avo , nè 'l più prossimo in grado esclude il più remoto : imperciocchè sembra pur giusto , che i nipoti , le nipoti succedano in luogo del defunto lor padre . Per la stessa ragione se vi sieno nipoti *ex filio* , e pronipoti *ex nepote* , vengono insieme chiamati a succedere . E perchè piacque , che i nipoti , le nipoti , i pronipoti ; le pronipoti succedessero in luogo del di loro padre , perciò sembrò convenevole , che in simili casi l' eredità si dividesse in *capita* , e non già *in stirpes* (a) in modo , che il figlio consegua una metà della eredità , e l' altra si dia a' nipoti dall' altro figlio procreati . Parimenti se vi sieno nipoti di due figli , ma un di questi ne abbia procreati uno , o due , l' altro tre , o quattro , a' primi , ancorchè meno numerosi , si dee una metà dell' eredità , appartenendosi l' altra a' secondi .

7. Quando si domanda se qualcuno possa esser suo erede , dee domandarsi nel tempo , in cui fuor di dubbio taluno sia morto senza testamento , o con testamento sì , ma destituito di eredi . Perciò se 'l figlio sia stato diredato , ed istituito erede un estraneo , e morto indi il figlio si sappia di certo , che l' erede istituito non divenga erede , o perchè non volle , o perchè non potett' esserlo , il nipote procreato da quel figlio diverrà suo erede all' avo ; giacchè in quel

successione due rami , ancorchè un di essi contenga più persone dell' altro , pure tra essi ugualmente l' eredità si ripartisce 1. 2. C. *de suis* , & *leg. her.*

10 Institut. Juris lib. III. tit. I.  
tempore certum est intestatum dececessisse patrem familias, salus invenitur nepos: & hoc certum est.

8. Et licet post mortem avi natus sit, tamen aeo vivo conceptus, mortuo patre ejus, posteaque deserto avi testamento, suus heres efficitur. Plane si & conceptus & natus fuerit post mortem avi, mortuo patre suo, desertoque postea avi testamento, suus heres aeo non existet, quia nullo jure cognationis patrem sui patris attigit. Sed nec ille est inter liberos avi, quem filius emancipatus adoptavit. Hi autem, quum non sint sui, quantum ad hereditatem, liberi, neque bonorum possessionem petere possunt, quasi proximi cognati. Hac de suis heredibus.

9. Emancipati autem liberi jure civili nihil juris habent; neque enim sui heredes sunt, qui in potestate parentis esse desierunt, neque ulla alio jure per legem duodecim tabularum vocantur. Sed Praetor naturali aequitate motus dat eis bonorum possessionem Unde liberi, perinde ac si in potestate parentis tempore mortis fuissent; sive soli sint, sive cum suis heredibus concurrant. Itaque duobus liberis existentibus, emancipato uno, & eo qui tempore mortis in potestate fuerit, sa-

quel tempo, in cui il padre di famiglia morì intestato, il solo nipote si ritrovava esistente: il che è certissimo.

8. E quantunque tal nipote sia nato dopo la morte dell'avo, pure se fu concepito mentr' egli vivea, morto indi il di lui padre, e rimasto deserto il testamento dell'avo, diventa egli suo erede. Per altro se'l nipote sia stato concepito, e sia nato dopo la morte dell'avo, ancorchè muoja il di lui padre, e'l testamento dell'avo sia deserto, pure non diverrà suo erede all'avo, perchè nessuna parentela a lui lo strinse giammai. Ma ne anche quegli, che il figlio emancipato adottò, si anhovera tra' discendenti dell'avo. Or costoro non considerandosi come suoi discendenti riguardo alla eredità, non possono domandare neppure il possesso de' beni, come prossimi congiunti. E ciò basti intorno a' suoi eredi.

9. I figli emancipati per legge civile non hanno alcun diritto; giacchè non sono suoi eredi coloro, che lasciarono d'esser sottoposti alla potestà del defunto; nè dalla legge delle dodici tavole vengon per altro diritto chiamati a succedere. Ma il Pretore mosso dall' equità naturale dà loro il possesso de' beni *Unde liberi*, quasicchè in tempo della morte del padre fossero stati in di lui potestà; o che sien soli, o che concorrano insieme co' suoi eredi. Essendovi dunque due figli, de' quali un solo sia emancipato, il non emancipato per

ne quidem *is*, qui in potestate fuit, solus jure ci-  
vili heres est, & solus *suis* heres: sed quum  
emancipatus beneficio Prætoris in partem admit-  
titur, evenit, ut *suis* heres pro parte heres fiat.

16. At hi, qui emancipati a parente in ado-  
ptiōnē, se dederunt, non admittuntur ad bona  
naturalis patris quasi liberi: si modo, quum *is*  
moreretur, in adoptiva familia fuerint. Nam  
vivo eo emancipati ab adoptivo patre, perinde  
admittuntur ad bona naturalis patris, ac si  
emancipati ab ipso essent, nec unquam in adopti-  
va familia fuissent. Et convenienter, quod ad  
adoptivum patrem pertinet, extraneorum loco esse  
incipiunt. Post mortem vero naturalis patris,  
emancipati ab adoptivo patre, & quantum ad  
hunc adoptivum patrem pertinet, aequē extraneo-  
rum loco sunt: & quantum ad naturalis patris  
bona pertinet, nihilo magis liberorum gradum  
transcendentur. Quod ideo sic placuit, quia iniquum  
erat, esse in potestate patris adoptivi, ad quos  
bona naturalis patris pertineant, utrum ad libe-  
ros ejus, an ad agnatos.

11. Minus ergo juris habent adoptivi filii,  
quam naturales: namque naturales emancipati be-  
neficio Prætoris gradum liberorum retinent, licet  
jure civili perdant; adoptivi vero emancipati &  
jure civili perdunt gradum liberorum, & a Pre-  
tore non admittuntur: & recte. Naturalia enim  
jura civilis ratio perimere non potest & nec quia  
desinunt sui heredes esse, possunt desinere filii  
filiae.

per diritto civile succede , ed è il solo suo erede : ma , ammesso l'emancipato per beneficio del Pretore in parte dell' eredità , avviene , che il suo erede ne diventa anch' egli erede di parte .

10. Ma coloro , ch'emancipati dal padre naturale si fecero adottare , non gli posson succedere , come figli ; se però in tempo , che morì , si ritrovarono nella famiglia adottiva . Giacchè , se in di lui vita furon dal padre adottivo emancipati , posson succedergli , come se fossero stati da lui stesso emancipati , nè mai passati nella famiglia adottiva : e riguardo al padre adottivo , cominciano essi a considerarsi com' estranei . Gli emancipati poi dal padre adottivo dopo la morte del padre naturale rispetto al primo si considerano com' estranei , nè riguardo al secondo acquistano il grado di figli . E ciò fu così stabilito , perchè era troppo ingiusto , che dipendesse dall' arbitrio del padre adottivo il far ricadere i beni del padre naturale o a' di lui figli , oppure a' di lui congiunti .

11. Han dunque minor diritto i figli adottivi de' naturali : giacchè questi ritengono per beneficio del Pretore il grado di figli , sebbene lo perdano per diritto civile . Ma gli adottivi emancipati perdono per diritto civile il grado di figli , e dal Pretore non sono ammessi , e con giustizia : giacchè la ragion civile non può distruggere i diritti naturali : nè perchè lascian d' esser suoi eredi , possono anche lasciar d' essere figli , o nipoti .

I. fi.

14. Institut. Juris lib. III. tit. I.

filiavō, aut nepotes neptesve esse. Adoptivi vero emancipati extraneorum loco incipiunt esse: quia jus nomenque filii filiaeque, quod per adoptionem consequuti sunt, alia civili ratione, id est, emancipatione, perdunt.

12. Eadem hæc obſervantur & in ea bonorum possessione, quam contra tabulas testamenti parentis liberis præteritis, id est, neque heredibus institutis, neque, ut oportet, exhereditatis, Praetor pollicetur. Nam eos quidem, qui in potestate mortis tempore fuerint, & emancipatos, vocat Praetor ad eandem bonorum possessionem: eos vero, qui in adoptiva familia fuerint per hoc tempus, quo naturalis parens moreretur, repellit. Item adoptivos liberos emancipatos ab adoptivo patre, sicut nec ab intestato, ita longe minus contra tabulas testamenti ad bona ejus admittit: quia desinunt in numero liberorum ejus esse.

13. Admonendi tamen sumus, eos, qui in adoptiva familia sunt, quive post mortem naturalis parentis ab adoptivo patre emancipati fuerint, intestato parente naturali mortuo, licet ea parte edicti, qua liberi ad bonorum possessionem vocantur, non admittantur, alia tamen parte vocari, scilicet qua cognati defuncti vocantur. Ex qua parte ita admittuntur, si neque sui heredes liberi, neque emancipati obſtent, neque agnatus quidem ullus interveniat. Ante enim Praetor liberos

vix.

I figli adottivi all' incontro emancipati incominciano ad esser estranei ; perciocchè il diritto , e l' nome di figlio , o di figlia , che conseguirono per l' adozione , lo perdono per un' altra via civile ; ch' è l' emancipazione .

12. Questo istesso si osserva anche in quel possesso de' beni , che il Pretore centro al testamento del padre promette a' figli *preteriti* , cioè nè istituiti eredi , nè , come fa d' uopo , diredati ; giacchè il Pretore chiama al medesimo possesso de' beni tanto i suoi eredi , che gli emancipati , e ne respinge que' , che in tempo della morte del di loro padre naturale siensi ritrovati nella famiglia adottiva . Parimenti il Pretore , siccome non ammette alla successione *ab intestato* i figli adottivi emancipati ; così tanto meno li chiama contro al disposto del di lui testamento a' di lui beni , a cagion che colla emancipazione lascian di più annoverarsi tra' di lui figli .

13. E' non però d' avvertirsi , che i figli , i quali si ritrovano nella famiglia adottiva , o pure gli emancipati dal padre adottivo dopo la morte del padre naturale , sebbene , morto costui senza testamento , non sieno ammessi a succedergli in quella parte dell' editto , in cui vengon chiamati i figli al possesso de' beni , pure lo sono in quell' altra parte , onde vengon chiamati a succedere i congiunti del morto . Allora però costoro sieno ammessi così nell' Editto , quando non vi sieno nè suoi eredi , nè figli emancipati , nè agnati

ti

vocat tam suos heredes , quam emancipatos , deinde legitimos heredes , tertio proximos cognatos .

14. Sed ea omnia antiquitati quidem placuerunt : aliquam autem emendationem a nostra Constitutione acceperunt , quam super iis personis composimus , quae a patribus suis naturalibus in adoptionem aliis dantur . Invenimus etenim nonnullos casus , in quibus filii & naturalium parentum successionem propter adoptionem amittebant , & adoptione facile per emancipationem soluta , ad neutrius patris successionem vocabantur . Hoc solidito more corrigentes Constitutionem scripsimus , per quam definimus , quando parens naturalis filium suum adoptandum alii dederit , integrâ omnia iura ita servari , atque si in patris naturalis potestate permanisset , nec penitus adoptio fuisset subsequuta : nisi in hoc tantummodo casu , ut possit ab intestato ad patris adoptivi venire successionem . Testamento autem ab eo facto , neque jure civili , neque Prætorio , ex hereditate ejus aliquid persequi potest , neque contra tabulas bonorum possessione agnita , neque in officiosis querela instituta : quum nec necessitas patri adoptivo

ti : giacchè il Pretore prima chiama i figli tanto suoi eredi , che emancipati , indi gli eredi legittimi , ed in terzo luogo i prossimi congiunti .

14. Or il fin quì detto piacque agli antichi : ma ricevè qualche correzione colla nostra Costituzione (a) emanata intorno a' figli , che da' padri naturali si danno altrui in adozione . Imperciocchè ritrovammo non pochi casi , in cui i figli perdeano la successione naturale per l'adozione , e sciolta anche questa facilmente per la emancipazione , rimanean poi privi della successione di ambedue i genitori . Noi dunque correggendo ciò al solito , stabilimmo , che se il padre naturale dia altrui suo figlio in adozione , i diritti di costui rimangano intatti , ed illesi non altrimen- ti , che se restato fosse sotto la di lui po- testà , nè giammai fosse seguita l'adozione , tranne il solo caso , in cui il figlio può *ab intestato* succedere al padre adottivo . Ma se costui abbia fatto testamento , il figlio adottivo nè per diritto civile , nè per pretorio può conseguir checchesia dalla di lui eredità , nè col domandar il possesso de' beni *contra tabulas* , nè coll'istituir la querela d' *inofficio-* so ; giacchè il padre adottivo non è tenuto

*Tom. II.*

B

nè

(a) *L. penult. C. de adopt.*

imponatur, vel heredem eum instituere, vel exheredatum eum facere, utpote nullo vinculo naturali copulatum: neque si ex Sabiniano Senatusconsulto ex tribus maribus fuerit adoptatus. Nam & in ejusmodi casu, neque quarta ei servatur, neque ulla actio ad ejus persequitionem ei competit. Nostra autem Constitutione exceptus est is, quem parens naturalis adoptandum suscepit. Utroque enim jure tam naturali, quam legitimo in hanc personam concurrente, pristina jura tali adoptioni servamus: quemadmodum si paterfamilias sese dederit adrogandum. Quae specialiter & singulatim ex prefatae Constitutionis tenore possunt colligi.

15. Item vetustas ex masculis progenitos plus diligens, solos nepotes vel neptes, qui queve ex virili sexu descendunt, ad suorum vocabat successionem, & jure agnatorum eos anteponebat s nepotes autem, qui ex filiabus nati sunt, & pronepotes ex neptibus, cognatorum loco commixtrans, post agnatorum lineam eos vocabat tam in avi, vel proavi materni, quam in avia & vel proavia sive paterna, sive materna successionem. Divi autem Principes non passi sunt talen contra na-

(a) Gli Interpetri nel tempo stesso, in cui convengono circa l' oscurità del contenuto nel Senatoconsulto Sabiniano, congetturano da questo passo delle *Istitutioni*, che in esso, tra l' altre cose, dovea forse contenersi, che chi adottava un di tre figli altrui, dovea rimanergli la quarta parte di tutt' i suoi beni, ugualmente, che, per la

nè ad istituirlo erede , nè ad espressamente direddarlo , perchè a' lui non è congiunto con le-game alcuno naturale ; ne anche nel ca-so , che sia stato adottato *ex tribus mari-bus* (a) , a tenor del Senatoconsulto Sabiniano : giacchè in tali circostanze la legge nè gli riserva la quarta , nè gli dà verun' azio-ne a poterla conseguire . Fu però eccettuato colla nostra Costituzione quel figlio , che l' istesso padre naturale si abbia adottato : per-chè concorrendo in tal caso in costui e' l' di-ritto naturale , e' l' civile , serbiamo a so-migliante adozione gli antichi diritti del pa-ri , che se un padre di famiglia siasi fatto arrogare . Cose tutte , che con maggior pre-cisione rilevansi dalla suddetta Costituzione .

15. Parimenti gli antichi amando più i discendenti da' maschi , chiamavano alla suc-cessione i soli nipoti , o le nipoti provenien-ti dal sesso maschile , e li preferivano per di-ritto di agnazione ; i nipoti poi , ed i pro-nipoti discendenti da' femmine , annoveran-doli tra' cognati , li chiamavano dopo gli agnati tanto nella successione dell' avolo , o bisavolo materno , che in quella dell' avola , o bisavola materna , o paterna , che fosse . Ma gl' Imperadori non lasciarono senza con-

B 2 ve-

la Costituzione dell' Imperadore *Antonino* , dovea rima-nerfi all' impubere arrogato . Se ciò è vero , non merita questo luogo correzione , nè , in vece di *tribus maribus* , deesi coll' *Alciato 4. parerg. 3.* riporre *tribus manibus* , o con *Revardo* , c. 6. de *suec. prud. tribus emancipa-tionibus* :

naturam injuriam sine competenti emendatione relinquere: sed quum nepotis, & pronepotis nomen commune sit utrisque, tam qui ex masculis, quam qui ex feminis descendunt, ideo eundem gradum, & ordinem successionis eis donaverunt. Sed ut amplius aliquid sit eis, qui non solum naturae, sed etiam veteris juris suffragiis muniuntur, portionem nepotum, vel neptum, vel deinceps (de quibus supra diximus) paulo minuendam esse existimaverunt, ut minus tertia parte acciperent, quam mater eorum, vel avia fuerat acceptura, vel pater eorum, vel avus paternus, sive maternus, quando femina mortua sit, cujus de beatitudine agitur: iisque (licet soli sint) adeuntibus, agnatos minime vocabant. Et quemadmodum lex duodecim tabularum, filio mortuo, nepotes vel neptes, pronepotes vel proneptes in locum patris sui ad successionem avi sui vocat; ita & Principalis dispositio in locum matris sue, vel aviae, eos cum jam designata partis tertie, deminutione vocat. Sed Nos, quum adhuc dubitatio maneret inter agnatos, & memoratos nepotes, quartam partem substantiae defuncti agnatis sibi vindicantibus ex cuiusdam Constitutionis auctoritate,

me-

Venevol' emenda un simil torto fatto alla natura ; ma perchè il nome di nipote , e pronipote è comune tanto a discendenti da maschi, che dalle femmine, dettero perciò ad amendue il medesimo grado, e l'ordine stesso in succedere (a). Ma perchè aveffero qualche cosa dippiù coloro, ch' eran favoriti non solo dalla natura , ma dall' antico diritto benanche , stimarono , che dovesse diminuirsi un poco la porzione de' nipoti , o delle nipoti , e degli altri discendenti, di cui si è ragionato di sopra , in modo , che venissero a ricevere meno della terza parte di quello , che avrebbe ricevuto la di loro madre , od avola ; il loro padre , od avolo paterno , o materno , nel caso , che trattisi dell' eredità di donna defunta : ed accettando essi l' eredità , ancorchè fossero soli , pure non eran chiamati gli agnati . E siccome la legge delle dodici tavole , morto il figlio , chiama alla successione dell' avolo i nipoti , le nipoti , i pronipoti , le pronipoti , in luogo del di loro padre , così la Costituzione de' Principi sudetti chiama quelli alla successione col riferito sminuimento della terza parte , in luogo della lor madre , od avola . Ma Noi , essendo ancora rimasta qualche dubbiezza tra gli agnati , ed i riferiti nipoti , pretendendo quelli la quaranta parte della eredità in vigor della medesima

(a) *L. 4. C. Theod. de leg. her.*

memoratam quidem Constitutionem a nostro Codice segregavimus, neque inseri eam ex Theodosiano Codice in eo concessimus. Nostra autem Constitutione promulgata, toti juri ejus derogatum est: Et sanximus talibus nepotibus ex filia, vel pronepotibus ex nepte, vel deinceps, superstitibus, agnatos nullam partem mortui successionis sibi vindicare: ne bi, qui ex transversa linea veniunt, potiores iis habeantur qui recto jure descendunt. Quam Constitutionem nostram obtinere secundum sui vigorem et tempora, Et nunc sanximus: ita tamen ut quemadmodum inter filios Et nepotes ex filio, antiquitas statuit, non in capita, sed in stirpes dividit hereditatem: similiter nos inter filios, Et nepotes ex filia distributionem fieri jubeamus, vel inter omnes nepotes Et neptes, Et inter pronepotes Et proneptes, Et alias deinceps personas: ut utraque progenies, matris vel patris, avie vel avi portionem sine ulla diminutione consequatur: ut si forte unus vel duo ex una parte, ex altera tres aut quatuor existent, unus aut duo dimidiam, alteri tres aut quatuor alteram dimidiam hereditatis habeant.

TI-

(a) In vece di *cujusdam*, deesi leggere *eiusdem*: ed in tal guisa s' intenderà che tal Costituzione sia la stessa, che sopra si è accennata cioè la *I.4. C. Theod. de leg. ber.*

Costituzione (a), separammo la riferita Costituzione dal nostro Codice , nè permettemmo , che fosse in esso dal Codice Teodosiano trasportata . Ma colla nostra Costituzione (b) promulgata dipoi interamente le derogammo , e stabilimmo , ch' effendovi nipoti *ex filia* , pronipoti *ex nepote* , o altri discendenti per via di femmine , gli agnati nulla poffan pretendere dalla eredità del defunto ; acciocchè i congiunti trasversali non vengano a' discendenti per linea retta preferiti . Qual Costituzione vogliamo , che anche oggi esattamente si osservi in modo però , che , siccome anticamente tra' figli , ed i nipoti *ex filio* l' eredità divideasi non già *in capita* , ma *in stirpes* , così Noi ordiniamo , che tra' figli , ed i nipoti *ex filia* , o tra tutt' i nipoti , le nipoti , i pronipoti , le pronipoti , ed altri discendenti , l' eredità anche in simil guisa si distribuisca , affinchè tanto la discendenza del padre , che della madre consegua senza diminuzione alcuna la porzione dell' avolo , o dell' avola , ed effendovi una , o due persone da una parte , e due , o tre da un'altra , le prime si abbiano una metà della eredità , l' altra metà le seconde .

## T I T U L U S II.

## De legitima agnatorum successione.

**S**I nemo suus heres , vel eorum , quos inter suos heredes Prator , vel Constitutiones vocant , existat , qui successionem quoquo modo amplectatur ; tunc ex lege duodecim tabularum ad agnatum proximum pertinet hereditas .

1. Sunt autem agnati ( ut primo quoque libro tradidimus) cognati per virilis sexus personas cognatione conjuncti , quasi a patre cognati . Itaque ex eodem patre nati fratres , agnati sibi sunt , qui & consanguinei vocantur : nec requiritur , an etiam eandem matrem habuerint . Item patruus fratri filio , & invicem is illi agnatus est . Eodem numero sunt fratres patruelis , id est , qui ex duabus fratribus procreati sunt , qui etiam consobrini vocantur . Qua ratione etiam ad plures gradus agnationis pervenire poterimus . Ii etiam , qui post mortem patris nascuntur , jura consanguinitatis nanciscuntur . Non tamen omnibus simul agnatis dat lex hereditatem ; sed iis , qui tunc proximiores gradu sunt , quum certum esse cœperit , aliquem intestatum defessisse .

2. Per adoptionem quoque agnationis jus consistit : veluti inter filios naturales , & eos , quos pater eorum adoptavit . Nec dubium est , quin

sm-

T I T O L O II.

*Della legittima successione degli agnati.*

**S**E non vi sieno suoi eredi , o persone dal Pretore , o dalle Costituzioni tra' suoi eredi chiamate , che in qualunque modo succedano , allora l' eredità per legge delle dodici tavole si appartiene al più prossimo agnato .

1. I congiunti per via di maschi , siccome dicemmo ancora nel primo libro , diconsi agnati *quasi a patre cognati* . I fratelli dunque nati dal medesimo padre , i quali chiamansi anche consanguinei , sono agnati tra loro ; nè si ricerca se abbiano anche avuta la medesima madre . Similmente il zio paterno , e l' figlio del fratello son tra loro reciprocamente agnati . Nel medesimo numero sono ancora i fratelli *patrueli* , cioè i figli di due fratelli germani , i quali chiamansi anche *confobrini* . E con questo sistema potremo benanche arrivare a comprendere gli ulteriori gradi dell'agnazione . Anche que' , che nascono dopo la morte del padre , acquistano i diritti di consanguinità . Però non a tutti gli agnati unitamente la legge dà l' eredità ; ma a que' , che son più prossimi in grado nel tempo , in cui sia cominciato ad esser certo , che taluno se ne sia morto intestato .

2. Anche per mezzo dell' adozione contraesi l' agnazione , come tra' figli naturali , e que' , che il di loro padre adottò . Nè vi è dubbio ,  
che

*impropriæ consanguinei appellantur. Item si quis ex ceteris agnatis (tuis) veluti frater, aut patruus, aut denique is, qui longiore gradu est, adoptaverit aliquem, agnatus inter suos heredes esse non dubitatur.*

3. Ceterum inter masculos quidem agnationis jure hereditas, etiam si longissimo gradu sint, ultra citroque capititur. Quod ad feminas vero attinet, ita placebat, ut ipsæ consanguinitatis jure tantum capiant hereditatem, si sorores sint: ulterius non capiant. Masculi autem ad earum hereditates, etiam si longissimo gradu sint, admittantur. Quia de causa fratris tui, aut patrui tui filia, vel amita tua hereditas ad te pertinebat: tua vero ad illas non pertinebat. Quod ideo ita constitutum erat, quia commodius videbatur ita iūra constitui, ut plerumque hereditates ad masculos confluenter. Sed quia sane iniquum erat, in universum eas quasi extraneas repellere; Prætor eas ad bonorum possessionem admittit ea parte, qua proximitatis nomine bonorum possessionem pollicetur, ex qua parte ita scilicet admittuntur, si neque agnatus ullus, neque proximior cognatus interveniat. Et hæc quidem lex duodecim tabularum nullo modo introduxit: sed simplicitatem legibus amicam amplexa, simili modo omnes agnatos, sive masculos, sive feminas, cujuscumque gradus, ad similitudinem suorum invicem

ad

che costoro impropriamente si chiamino consanguinei. Similmente se qualcuno degli agnati , come il fratello , il zio paterno , o altri di grado più distante abbia adottata qualche persona , non vi ha dubbio , che sia agnato tra' suoi eredi .

3. Del resto tra' maschi l' eredità per diritto di agnazione scambievolmente si deferisce , ancorchè sieno tra loro in lontanissimo grado . Riguardo poi alle femmine soleansi queste far succedere per diritto di consanguinità solo quando fossero sorelle al defunto , escludendole affatto , se di grado ulteriore : i maschi all'incontro ammetteansi alla successione delle donne , ancorchè fosse tra loro parentela larghissima ; onde avveniva , che l' eredità della figlia di tuo fratello , di tuo zio paterno , o della tua zia paterna a te si apparteneva , ma la tua non già a loro . Il che fu così stabilito , perchè sembrava più utile allo Stato il far , che l' eredità andassero per lo più a ricadere ne' maschi . Ma perchè era ingiusto l'escludere generalmente dalla successione le donne a guisa di estranee ; il Pretore le ammette al possesso de' beni in quella parte dell' Editto , in cui lo promette a' prossimi congiunti , se però non vi sia nè alcuno agnato , nè alcun cognato più prossimo . Ciò non fu già introdotto dalla legge delle dodici tavole , la quale , seguendo la semplicità naturale ben confacente alle leggi , chiamava alla successione scambievolmente tutti gli agnati maschi , o femmine di qualunque grado a somiglianza

de'

ad successionem vocabat. Media autem jurisprudentia, quæ erat quidem lege duodecim tabularum junior, Imperiali autem dispositione anterior, subtilitate quadam excogitata, præfatam differentiam inducebat, & penitus eas a successione agnitorum repellebat, omni alia successione incognita; donec Prætores paulatim asperitatem juris civilis corrigentes, sive quod deerat, impletentes, humano proposito, alium ordinem suis Edictis ad diderunt: & cognationis linea proximitatis nomine introducta, per bonorum possessionem eas adjurabant, & pollicebantur his bonorum possessionem, quæ Unde cognati appellatur. Nos vero, legem duodecim tabularum sequentes, & ejus vestigia in hac parte conservantes, laudamus quidem Prætores suæ humanitatis, non tamen eos in plenum huic cause mederi invenimus. Quare etenim uno eodemque gradu naturali concurren-te, & agnationis titulis, tam in masculis, quam in feminis æqua lance constitutis, masculis quidem dabatur ad successionem venire omnium agnitorum; ex agnatis autem mulieribus nulli penitus, nisi soli sorori, ad agnitorum successionem patebat aditus? Ideo Nos in plenum omnia reducentes, & ad jus duodecim tabularum eandem dispositionem exæquantes, nostra Constitutione sancimus omnes legitimas personas, id est,

per

de' suoi eredi : ma dalla Giurisprudenza de' tempi di mezzo meno antica di quella , ma anteriore alle Costituzioni de' Principi , la quale per certa sottigliezza a questa differenza dava luogo , e tenea totalmente lontane le donne dal succedere agli agnati ; sconosciuta ogni altra successione ; finchè i Pretori , correggendo a poco a poco il rigore del diritto civile , o sia supplendo a ciò , che mancava ; con umana intenzione ordinarono diversamente la successione ne' loro Editti , ed avendo introdotta a succedere la linea de' cognati per diritto di prossimità , ajutarono le donne col possesso de' beni , promettendolo loro in quella parte dell' editto , che incomincia *unde cognati* . Or Noi seguendo l' orme della legge delle dodici tavole , e da essa su questo articolo non dipartendoci , lodiamo i Pretori della loro umanità , ma ci accorgiamo non pertanto di non aver efsi all' intutto al suddetto sconcerto rimediato . Imperciocchè per qual motivo , concorrendo l' istesso grado di parentela , e'l nome stesso di agnato e' ne' maschi , e nelle femmine , i maschi potean succedere a tutti gli agnati , e delle femmine agnate poi le sole sorelle erano ammesse alla successione degli agnati ? Per la qual cosa Noi livellando tutto sul disposto della legge delle dodici tavole su questo punto colla nostra Costituzione (a) stabiliamo , che tutte le persone legittime , i discendenti cioè

(a) *L. penult. C. de' leg. ber.*

30 Institut. Juris lib. III. tit. II.  
per virilem sexum descendentes sive masculini generis , sive feminini sint , simili modo ad jura successionis legitima ab intestato vocari , secundum sui gradus prerogativam : nec ideo excludendas , quia consanguinitatis jura , sicut germanæ , non habent .

4. Hoc etiam addendum nostræ Constitutioni existimavimus , ut transferatur unus tantummodo gradus a jure cognationis in legitimam successionem ; ut non solum fratri filius & filia secundum quod jam definitivimus ad successionem patris vocentur , sed etiam germanæ consanguineæ , vel sororis uterinæ filius & filia soli , & non deinceps personæ una cum his ad jura avunculi sui perveniant : & mortuo eo , qui patruus quidem est suis fratri filiis , avunculus autem sororis sua soboli , simili modo ab utroque latere succedant , tanquam si omnes ex masculis descendentes , legitimo jure veniant , scilicet ubi frater & soror superstites non sunt . His etenim personis precedentibus , & successionem admittentibus , ceteri gradus remanent penitus semoti , videlicet hereditate non in stirpes , sed in capita dividenda .

5. Si plures sint gradus agnatorum , aperte lex duodecim tabularum proximum vocat . Itaque si verbi gratia sint defuncti frater , & alterius fratri filius , aut patruus : frater potior habetur . Et quamvis singulari numero usa lex duo-

de-

cioè da maschi di qualunque sesso , sieno della stessa guisa chiamati alla successione legittima *ab intestato* secondo la prerogativa del grado , e che non si debbano escludere per non avere il diritto di consanguinità , come le sorelle germane .

4. Stimammo anche di aggiungere alla nostra Costituzione , che un solo grado dal diritto di cognazione passasse nell' ordine della successione legittima ; di modocchè non solo i figli del fratello , secondo lo già stabilito , succedano al di loro zio paterno ; ma benanche , i soli figli , però , non già gli altri discendenti e della sorella consanguinea , e della uterina , insiem co' primi pervengano alla successione del di loro zio materno : e morto costui , ch' è zio paterno a' figli di suo fratello , materno a que' di sua sorella , se gli succeda dall' uno , e dall' altro lato nella stessa guisa , che se , essendo tutti discendenti da maschi , venissero all' eredità chiamati per diritto legittimo ; se però il defunto non abbia rimasti fratelli , o sorelle superstiti . Giacchè essendovi simili persone , e volendo succedere , gli altri gradi rimangono affatto esclusi , e l' eredità dee tra loro dividersi non già *in stirpes* , ma sì bene *in capita* .

5. Se vi fieno più gradi di agnati , la legge delle dodici tavole chiama espressamente il più prossimo . Sicchè se , per esempio , il defunto abbia rimasto un fratello , e 'l figlio di un altro fratello , o un zio paterno , il fratello sarà preferito . E quantunque la legge

pre-

decim tabularum proximum vocet; tamen dubium non est, quin, si plures sint ejusdem gradus, omnes admittantur. Nam & proprio proximus ex pluribus gradibus intelligitur: & tamen non dum est, quin licet unus sit gradus agnatorum, pertineat ad eos hereditas.

6. Proximus autem, si quidem nullo testamento facto quisquam deceperit, per hoc tempus requiritur, quo mortuus est is, cuius de hereditate queritur. Quod si facto testamento quisquam deceperit per hoc tempus requiritur quo certum esse coepit, nullum ex testamento heredem existitum: tunc enim proprio quisque intestatus decesse intelligitur. Quod quidem aliquando longo tempore declaratur. In quo spatio temporis sacer accidit, ut proximiore mortuo proximus esse incipiat, qui moriente testatore non erat proximus.

7. Placebat autem in eo genere percipiendarum hereditatum successionem non esse: id est, ut quamvis proximus, qui secundum ea, que diximus, vocatur ad hereditatem, aut spreverit hereditatem, aut antequam adeat, deceperit: nibilio magis, legitimo jure sequentes admittantur. Quod iterum Praetores imperfecto jure corrigentes, non in totum sine adminiculo relinquebant: sed ex cognatorum ordine eos vocabant, utpote agna-

bio-

predetta usando del numero singolare chiami il più prossimo , pur' è fuor di dubbio , che ove siensi più agnati dello stesso grado , vengano tutti ammessi a succedere . Imperciocchè la parola *prossimo* presuppone più gradi : e pur' egli è certo , ch' essendovi un solo grado di agnati , a questo si appartenga l' eredità .

6.. Nelle successioni *ab intestato* si riguarda nell' agnato la prossimità nel tempo della morte di colui , della cui eredità si quisitiona . Che se taluno sia morto con testamento , la prossimità si riguarda nel tempo , in cui abbia incominciato ad esser certo , ch' egli non avrà in vigor di quello alcun' erede ; perchè allora propriamente s' intende , che se ne sia morto intestato . Or per fissare un tale articolo di prossimità , suole talvolta correre del tempo non breve , nel decorso del quale spesso avviene , che morto il più prossimo agnato , incominci indi ad esser prossimo chi nel tempo della morte del testatore tale non era .

7. Or per diritto antico in simili specie di successioni , ancorchè il prossimo agnato , cui , secondo il fin qui detto , si appartiene l' eredità , l' avesse sprezzata ; o , prima di adirla , se ne fosse morto , pure coloro , che gli venivano dappresso , non eran per diritto legittimo ammessi a succedere . Il che correggendo di bel nuovo i Pretori , sebbene imperfettamente , non gli rimaneano pertanto all' intutto privi di ajuto , ma gli chiamavano nell' ordine

*tionis jure eis recluso. Sed Nōs nihil perfectissimo juri deesse cupientes, nostra Constitutione (quam de jure patronatus, humanitate suggestore, protulimus) sancimus successionem in agnatorum hereditatibus non esse eis denegandam: quum satis absurdum erat, quod cognatis a Prætore apertum est, hoc agnatis esse reclusum; maxime quum in onere quidem tutelarum & primo gradu deficiente, sequens succedit, & quod in onere obtinebat, non erat in lucro permisum.*

8. *Ad legitimam successionem nihilominus vocatur etiam parens, qui contracta fiducia filium vel filiam, nepotem vel neptem, ac deinceps emancipat, quod ex nostra Constitutione omnino inducitur, ut emancipationes liberorum semper videantur quasi contracta fiducia fieri, quum apud veteres non aliter hoc obtinebat, nisi specialiter contracta fiducia parens manumisisset.*

## TI-

(a) Sebbene di questa Costituzione Giustiniano faccia parola in più luoghi delle Istitutioni, manca non pertanto nel Codice. Il benefizio però in essa fatto agli agnati, oggi è di nessuno uso, dapoichè colla Nov. 118. c. 4. fu tolta ogni differenza, che tra gli agnati, ed i cognati per lo innanzi passava.

(b) *L. ult. C. de emanc. lib.*

(c) Diceasi emancipazione fiduciaria quella, in cui vi era il patto di fiducia, cioè quel patto, che il padre, nel ven-

de' cognati , quasicchè il diritto dell' agnazione fosse per loro precluso . Ma Noi desiderosì di perfezionar interamente un tal diritto ; colla Costituzione (a) per nostra umanità promulgata sul diritto di patronato , stabiliamo , che loro non debba negarsi la successione all' eredità degli agnati , essendo pur troppo assurdo , che la via dal Pretore apert' a' cognati , sia chiusa agli agnati , soprattutto perchè nel peso della tutela in mancanza del primo grado degli agnati , succede il secondo , e qualche così avea luogo nel peso , non si osservava parimenti nel lucro .

8. E' nulladimeno chiamato alla successione legittima anche il padre , che fiduciariamente emancipa (b) i suoi figli , nipoti , o altri discendenti ; il che per necessità conseguenza deriva dalla nostra Costituzione (c) , con cui ordinammo , che tutte l' emancipazioni de' figli intendansi fiduciariamente fatte , quandochè presso gli antichi non era fiduciaria l'emancipazione , se il padre espressamente non lo pattuiva .

C 2 TI-

vendere i propri figli per emanciparli , apponea nel contratto , ed in vigor del quale chi li comperava , era tenuto a rivenderglieli . Ciò s' introdusse perchè , dovendosi la emancipazione mandare ad effetto per mezzo di tre finite vendite , e manomissioni , l' ultimo a manomettere il figlio fosse stato il padre , e non già l' estraneo compratore ad oggetto , che a lui , e non a questi i diritti di patrono sul figlio appartenuti si fossero . Vedi sopra lib. I. tit. 12. §. 6.

## T I T U L U S III.

## De Senatusconsulto Tertulliano.

**I** Ex duodecim tabularum ita strioto iure utebatur, & præponebat masculorum progeniem; & eos, qui per feminini sexus necessitudinem sibi junguntur, adeo expellebat, ut ne quidem inter matrem, & filium filiarumque ultro citroque hereditatis capiendo jus daret: nisi quod Praetores ex proximitate cognatorum eas personas ad successionem, bonorum possessione Unde cognati accommodata, vocabant.

**I.** Sed bæ juris angustie postea emendatae sunt. Et primum quidem Divus Claudius matri, ad solatum liberorum amissorum, legitimam eorum detulit hereditatem.

**2.** Postea autem Senatusconsulto Tertulliano, quod Divi Hadriani temporibus factum est, plenissime de tristi successione matri, non etiam avie, deferenda cautum est, ut ingenua trium liberorum jus habens, libertina quatuor, ad bona filiorum filiarumque admittatur intestato mortuorum, licet in potestate parentis sit: ut scilicet quum alieno juri subjecta est, iussu ejus audeat hereditatem cuius juri subjecta est.

## 3. Pra-

(a) Vedi sotto al tit. X. §. 2.

(b) Vedi Svet. in Claud. c. 29.

(c) La donna ingenua, partorendo tre fiate, e la libertina quattro, acquistavano rispettivamente il *jus trium*, vel

T I T O L O III.

*Del Senatoconsulto Tertulliano.*

**L**A legge delle dodici tavole era sì rigida nel preferire nelle successioni i discendenti da maschi, e nel tenerne lontani i congiunti per via di femmine, che neppur la madre, ed i figli ammetteva a scambievolmente succedersi: se non che i Pretori chiamavano a succedere simili persone, come profimi cognati, adattando loro il possesso de' beni *Unde cognati* (a).

1. Questo rigore però fu dipoi emendato: e Claudio il primo (b) volle, che, in consuolo de' perduti figli, la legittima eredità di costoro si appartenesse alla madre.

2. Ma dipoi col Senatoconsulto Tertulliano formato ne' tempi di Adriano, intorno alla luttuosa successione de' figli da deferirsi alla madre, e non già all'avola, si stabilì, che la madre ingenua avente il diritto di tre, e la libertina di quattro figli (c), fossero ammesse alla successione de' loro figli, o figlie morte *ab intestato*, ancorchè sieno in potestà del genitore; nel qual caso debbono adir l'eredità per comando di quello, alla di cui potestà vivono sottoposte.

C 3 3. Si

*vel quatuor liberorum*, diritto, che tra gli altri vantaggi apportava alle donne anche quello della successione a' beni de' loro figli morti *ab intestato*, di cui si fa menzione in questo paragrafo.

3. Praferuntur autem matri liberi defuncti, qui sui sunt, quive suorum loco sunt, sive primi gradus, sive ulterioris. Sed & filia sue mortua filius, vel filia præponitur ex Constitutionibus matri defuncta, id est, avia sue. Pater vero utriusque, non etiam avus & proavus matri anteponitur, scilicet quum inter eos solos de hereditate agitur. Frater autem consanguineus tam filii, quam filiae excludebat matrem; soror autem consanguinea pariter cum matre admittetur. Sed si fuerant frater & soror consanguinei, & mater liberis onerata, frater quidem matrem excludebat, communis autem erat hereditas ex æquis partibus fratribus, & sororibus.

4. Sed nos Constitutione, quam in Codice nostro nomine decorato posuimus, matri subvenendum esse existimavimus: respicientes ad naturam, & puerperium, & periculum, & sepe mortem ex hoc casu matribus illatam. Ideoque impium esse credidimus, casum fortuitum in ejus admitti detrimentum: si enim ingenua ter, vel libertina quater non peperit, immerito defraudabatur successione suorum liberorum. Quid enim pec-

ca-

(a) L. 4. C. ad Senat. Orfico l. 11. C. de suis, & legit. l. 3., & penult. C. Thod. de leg. her.

(b) Crede il Cujacio nelle sue note ad Ulpiano tit. ult. §. ult. che in vece di onerata debba leggersi bonorata; giacchè sebbene i figli sien per altro di peso alle madri, pure riguardo al Senatoconsulto Tersulliano, di cui

3. Son preferiti alla madre nella successione i figli del defunto , o che sieno suoi eredi , o che stiano in luogo di essi , o di primo , o di ulterior grado che sieno . Ma i figli ancora di sua figlia già morta vengon per le Costituzioni (a) anteposte alla madre della defunta, cioè all'avola loro . Il padre poi , ma non già l'avolo , o'l bisavolo è preferito alla madre , quando però tra loro due soltanto si contrasti della eredità . Il fratello consanguineo così del figlio , che della figlia defunta escludea la madre ; la sorella consanguinea poi era pàrimenti ammessa insiem con lei . Ma se vi erano fratelli , e sorelle consanguinee , e la madre carica di figli (b) , i fratelli escludeano senza dubbio la madre ; ma l'eredità doveasi ugualmente tra loro , e le sorelle dividere .

4. Ma Noi colla nostra Costituzione (c) stimammo di dover sovvenire in simili circostanze alle madri , avendo riguardo sì alla natura , che a' dolori del parto , al periglio , ed alla morte , a cui fuole questo spesse fiate condurle . Credemmo perciò un'empietà , che un'accidente cagionasse loro danno , privandosi esse prima irragionevolmente della eredità de' loro figli , la ingenua , se non ne aveffe partoriti tre , e la libertina quattro : giacchè in che

C 4

mai

cui qui si ragiona , non sono loro , che di giovamento , e vantaggio . Avvalora tra l' altro una tal congettura la version di Teofilo , il quale traduce questo luogo così :

(c) L. 2. C. de jur. lib.

cavit, si non plures, sed paucos peperit? Et dedimus jus legitimum plenum matribus sive ingenuis, sive libertinis & si non ter enixa fuerint vel quater, sed eum tantum vel eam, qui queve morte intercepti sunt, ut sic vocentur in liberorum suorum legitimam successionem.

5. Sed quum antea Constitutiones jura legitima successionis perscrutantes partim matrem adjuvabant, partim eam prægravabant, nec in solidum eam vocabant, sed in quibusdam casibus tertiam ei partem abstrahentes, certis legitimis dabant personis, in aliis autem contrarium faciebant: Nobis visum est recta & simplici via matrem omnibus personis legitimis anteponi, & sine ulla diminutione filiorum suorum successionem accipere: excepta fratri & sororis persona (sive consanguinei sint, sive sola cognationis jura habentes): ut quemadmodum eam toti alii ordini legitimo præposuimus, ita omnes fratres & sorores, sive legitimi sint, sive non, ad capiendas hereditates simul vocemus: ita tamen, ut si quidem sole sorores agnatae vel cognatae, & mater defuncta vel defuncta supersint; dimidiā quidem mater, alteram vero dimidiā partem omnes sorores habeant. Si vero matre superflite & fratre, vel fratribus solis, vel etiam cum sororibus, sive legitima, sive sola cognationis jura babentibus,

iv-

mai colparono se pochi , e non molti figli partorirono ? Diemmo perciò alle madri il pieno legittimo diritto di succedere a' loro figli , ancorchè , se ingenua non avesse partorito tre volte , e se libertina quattro , ma avesse procreato quello , o quella soltanto , che se ne sia morta .

5. Ma perchè le antecedenti Costituzioni (a) , circ' a' diritti delle successioni legittime , in parte soccorreano la madre , in parte l' aggravavano ; nè la chiamavano all' intera successione , ma in taluni casi togliendole la terza parte , la davano a talune persone legittime , in altri poi faceano il rovescio : ci sembrò , che la madre dovesse anteporsi a tutte le persone legittime , e ricevere senza sminuimento alcuno l'eredità de' propri figli , tranne il fratello , o la sorella del defunto , o che sieno pressi consanguinei , o che abbiano i soli diritti della cognazione : di modocchè , siccome preferimmo lei ad ogni altr' ordine legittimo di persone , così tutt' i fratelli , e le sorelle sieno , o no legittimi , vogliamo che insiem con essa succedano , in guisa però , che se'l defunto rimanga superstiti sorelle agnate , o cognate , e la madre , l'eredità debba dividersi ugualmente tra loro . Se poi taluno sen muoja intestato lasciando superstiti la madre , uno , o più fratelli , ed anche sorelle ; o che queste abbiano i diritti legittimi , o solo quelli del-

la

(a) L. 1. 2. & penult. C. Thod. de legit. ber.

42 *Institut. Juris lib. III. tit. IV.*  
intestatus quis vel intestata moriatur , in capita  
distribuatur ejus hereditas .

6. Sed quemadmodum Nos matribus prospexi-  
mus , ita eas oportet suæ soboli consulere : scitu-  
ris eis , quod si tutores liberis non petierint , vel  
in locum remor . vel excusati , intra annum pete-  
re neglexerint , ab eorum impuberum morientium  
successione merito repellentur .

7. Licet autem vulgo quasiitus sit filius , filia-  
ve , potest tamen ad bona ejus mater ex Tertul-  
iano Senatusconsulto admitti .

## T I T U L U S IV.

### *De Senatusconsulto Orficiano .*

**P**Er contrarium autem liberi ad bona matrum  
intestatarum admittuntur ex Senatusconsulto  
Orficiano , quod Orficio , & Rufo Consulibus  
effectum est , Divi Marci temporibus , & data  
est tam filio , quam filiae legitima hereditas ,  
etiam si alieno juri subjecti sunt , & præferuntur  
consanguineis , & agnatis defunctæ matris .

1. Sed quum ex hoc Senatusconsulto nepotes , &  
neptes ad avie successionem legitimo jure non vo-  
carentur ; postea hoc Constitutionibus Principalibus  
emen-

la cognazione , l' eredità si debba tra essi di-  
videre *in capita* .

6. Or siccome abbiam Noi provveduto al-  
le madri , così bisogna , ch' esse pensino all' in-  
tereſſe de' propri figli : e perciò se non ab-  
bian per loro domandati i tutori , o se , effen-  
done ſtato alcuno rimosſo dalla tutela , o ef-  
fendofine ſcuſato , non abbiano tra lo ſpazio  
di un anno curato di chiederne un altro , ſo-  
no esse ragionevolmente eſcluse dalla ſucceſſio-  
ne de' figli , che muojano impuberi .

7. Or febbene il figlio , o la figlia ſia ſpu-  
ria , pure la madre può eſſere ammessa a ſuc-  
cederle per lo Senatoconsulſto Tertulliano .

## T I T O L O IV.

### *Del Senatoconsulſto Orficiano .*

I figli all' oppoſto ſuccedono alle di loro ma-  
dri morte *ab intestato* in vigor del Senato-  
consulſto Orficiano fatto ſotto a' Confoli Orfi-  
ciano , e Rufo ne' tempi di Marco Antonino ,  
col quale ſi diè a' figli l' eredità legittima  
della madre , ancorchè ſieno ſottopoſti al di-  
ritto altrui , facendoli preferiti pur' anche a'  
di lei cognati , e confanguinei .

1. Ma non eſſendo da queſto Senatoconsulſto  
chiamati alla ſucceſſion dell'avola i nipoti ,  
le nipoti per diritto legittimo , ſi correffe ,  
ciò dipoi colle Coſtituzioni de' Principi (a) ,  
chia-

(a) *L. 4. C. Theod. de leg. her.*

44 Institut. Jur. lib. III. tit. IV.

emendarum est , ut ad similitudinem filiorum familiarumque & nepotes & neptes vocentur .

2. Sciendum autem est bujusmodi successiones , quæ ex Tertulliano , & Orficiano Senatusconsultis deferuntur , capitis deminutione non perimi , propter illam regulam , qua novæ hereditates legitime capitis deminutione non pereunt , sed ille sola , quæ ex lege duodecim tabularum deferuntur .

3. Novissime sciendum est , etiam illos liberos , qui vulgo quæsiti sunt , ad matris hereditatem ex hoc Senatusconsulto admitti .

4. Si ex pluribus legitimis hereditibus quidam omiserint hereditatem , vel morte , vel alia causa impediti fuerint , quo minus adeant , reliquis , qui adierint , accrescit illorum portio : & licet ante decefferint , ad heredes tamen eorum petinet .

TI-

(a) S' intende della minima ; giacchè la massima , o la media facendo perdere o la libertà , o la cittadinanza fa perdere puranche il diritto della successione : di fatti

UL-

*Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. IV.* 45  
chiamando i nipoti , le nipoti a somiglianza  
de' figli e delle figlie .

2. Or dee sapersi , che tali successioni , le  
quali deferisconsi in vigor de' Senatoconsulti  
Tertulliano , ed Orficiano non vengon di-  
frutte dalla mutazion di stato (a) per la re-  
gola di diritto , che dalle nuove legittime ere-  
dità non si decade colla mutazion di stato ,  
ma da quelle soltanto , che deferisconsi per  
legge delle dodici tavole .

3. Nè deesi in ultimo luogo ignorare che  
anche i figli spurj sono ammessi all' ere-  
dità della madre in forza di questo Senato-  
consulto .

4. Se tra più legittimi eredi , taluni abbia-  
no trascurato di adir l' eredità , o pure la  
morte , od altra cagione gli abbia impediti ,  
la porzion de' medesimi si accresce a coloro ,  
che l' abbiano adita ; e sebbene se ne sien  
morti prima dell' accrescimento , pure que-  
sto andrà in benefizio de' loro eredi .

## TI.

Ulpiano a questo proposito nella *I. i. ff. ad Senat. Ter-*  
*tull. & Orf.* dice : *Capitis minutu SALVO STATU*  
*contingens, liberis nibil nocet.*

## T I T U L U S V.

*De successione cognatorum.*

**P**ost suos heredes, eosque, quos inter suos heredes Praetor, & Constitutiones vocant, & post legitimos (quo numero sunt agnati, & ii, quos in locum agnatorum tam supradicta Senatus consulta, quam nostra erexit Constitutio) proximos cognatos Praetor vocat.

I. Qua parte naturalis cognatio spectatur: nam agnati capite deminuti, quique ex his progeniti sunt, ex lege duodecim tabularum inter legitimos non habentur, sed a Praetore tertio ordine vocantur, exceptis solis tantummodo fratre & sorore emancipatis, non etiam liberis eorum, quos lex Anastasiana cum fratribus integri juris constitutis, vocat quidem ad legitimam fratris hereditatem, sive sororis; non aquis tamen partibus, sed cum aliqua deminutione, quam facile est ex ipsius Constitutionis verbis colligere. Aliis vero

(a) *L. penult. §. 1. C. de leg. her.*

(b) Di questa Costituzione sebbene si faccia parola nella l. 4. C. de leg. tut. non si vede fratanto registrat nel

T I T O L O V.

*Della succession de' cognati.*

**D**opo i suoi eredi , e que' , che'l Pretore ,  
o le Costituzioni chiamano tra'medesimi ,  
e dopo gli eredi legittimi , tra' quali si annove-  
rano tanto gli agnati , quanto coloro , cui i  
suddetti Senatoconsulti , e la nostra Costituzio-  
ne (a) diede il luogo di agnati , il Pretore  
chiama alla successione i più prossimi cognati .

1. Nella qual parte dell' editto , si confide-  
ra la cognazione naturale : imperiocchè gli  
agnati , che abbian sofferta mutazion di sta-  
to , ed i loro discendenti dalla legge delle do-  
dici tavole non sono annoverati tra gli ere-  
di legittimi , ma dal Pretore vengono in ter-  
zo luogo chiamati ; eccettuatine i soli fratel-  
li , o sorelle emancipate , non già i di lo-  
ro figli , che la legge di Anastasio (b)   
chiama insiem co' fratelli non emancipati alla  
legittima eredità del fratello , o della sorella  
defunta , sebbene non in porzioni uguali , mà  
con qualche sminuimento , che può dalla stes-  
sa Costituzione facilmente rilevarsi . Agli altri  
agna .

nel Codice ; forse perchè contenendo essa un privilegio  
pe' figli emancipati , avendo Giustiniano nella *I. ult.*  
*C. de leg. her.* uguagliata la condizione di essi a quella  
de' suoi eredi , non era più necessaria .

verò agnatis inferioris gradus , licet capit is de minutionem passi non sunt , tamen anteponit eos & procul dubio cognatis .

2. Eos etiam , qui per feminini sexus personas ex transverso cognatione junguntur , tertio gradu proximitatis nomine Praetor ad successionem vocat .

3. Liberi quoque , qui in adoptiva familia sunt , ad naturalium parentum hereditatem hoc eodem gradu vocantur .

4. Vulgo quæsitos , nullos habere agnatos ma wifelum est : quum agnatio a patre fit , cognatio a matre , bi autem nullum patrem habere intelligentur . Eadem ratione ne inter se quidem possunt videri consanguinei esse ; quia consanguinitatis jus species est agnationis . Tantum erga cognati sunt sibi , sicut & matri cognati sunt . Itaque omnibus istis ex ea parte competit bonarum possessio , qua proximitatis nomine cognati vocantur .

5. Hoc loco & illud necessario admonendi sumus , agnationis quidem iure admitti aliquem ad hereditatem , et si decimo gradu sit , sive de lege duodecim tabularum queramus , sive de edito , quo Praetor legitimis heredibus daturum se bonorum possessionem pollicetur . Proximitatis vero

*non*

(a) Suol quì farsi una quistione , se cioè quel decimo grado debba prendersi rassettivamente , o esemplificativamente . Ma non avendo Giustiniano introdotto un nuovo diritto per riguardo agli agnati , ed essendo questi per diritto antico chiamati a succedere in infinitum , sic-

agnati di grado più rimoto , ancorchè non abbiano offerta mutazion di stato , il Pretore antepone i già detti fratelli , o sorelle emancipate , e molto più senza dubbio le antepone a' cognati.

2. Chiam' ancora il Pretore alla successione in terzo luogo tra' prossimi cognati que' , che ci sono per mezzo di donne trasversalmente congiunti .

3. Anche i figli esistenti nella famiglia adottiva , son chiamati alla eredità de' loro genitori naturali in questo medesimo grado .

4. Egli è pur chiaro , che i figli spurj non abbiano agnati : giacchè procedendo l' agnazione dal padre , la cognazion dalla madre , costoro dalla legge si reputa come se non avessero padre . Per la stessa ragione i figli spurj di una stessa madre non posson tra loro dirsi consanguinei , perchè la consanguinità è anche una specie di agnazione . Sono essi dunque tra loro soltanto cognati , come cognati sono alla madre ; sicchè a tutti loro compete il possesso de' beni in vigor di quella parte dell' Editto , in cui son chiamati i prossimi cognati .

5. Dobbiamo qui anche avvertire , che l'agnato ancorchè di decimo grado (a) è ammesso a succedere , o che si risguardi la legge delle dodici tavole , o l' Editto del pretore in quella parte , in cui promette di dare il possesso de' beni a' legittimi eredi . I prossimi congiunti

*Tom. II.*

D

poi

ficeome si spiega Ulpiano nella l. 2. ff. de suis & leg. sembra , che l' espressione decimo gradu debba esemplificativamente prendersi , e non già tassativamente quasiechè l' agnato di undecimo , o di altro susseguente grado non potess' essere ammesso a succedere .

50 Institut. Juris lib. III. tit. VI.  
nomine iis solis Praetor promittit bonorum posses-  
sionem, qui usque ad sextum gradum cognatio-  
nis sunt; & ex septimo a sobrino sobrinaque nati-  
natæve.

## T I T U L U S VI.

### De gradibus cognationum

Hoc loco necessarium est exponere, quemadmo-  
dum gradus cognationis numerentur. Qua-  
re in primis admonendi sumus, cognationem a-  
liam supra numerari, aliam infra, aliam ex  
transverso, quæ etiam a latere dicitur. Superior  
cognatio est parentum, inferior liberorum, ex tran-  
verso fratrum sororumve, & eorum qui queæ ex  
his generantur: & convenienter patrui, amitæ,  
avunculi, materteræ. Et superior quidem, & in-  
ferior cognatio a primo gradu incipit; at ea,  
quæ ex transverso numerantur, à secundo.

1. Primo gradu est supra pater, mater, in-  
fra filius, filia.

2. Secundo gradu supra avus, avia; infra ne-  
pos, neptis; ex transverso frater, soror.

3. Tertio gradu supra proavus, proavia; in-  
fra

(a) Sarebbe questo il luogo opportuno da esporre i  
cambiamenti, che in materia di successioni fece all'anti-  
co Diritto la rinomata Novella 118, di Giustiniano, la  
quale togliendo via quel principio, che avea sino allora  
regolato l'ordine delle successioni, ne introdusse un al-  
tro dipendente all'intutto dalla semplicità naturale, e  
più

poi son dal pretore ammessi al possesso de' beni  
fino al sesto grado ; e fino al settimo i soli  
figli del fratello, o sorella consobrina (a).

## T I T O L O VI.

### *De' gradi della parentela.*

**B**isogna, che quì si esponga la maniera di contare i gradi della cognazione. Laonde si dee primieramente avvertire, che la cognazione o è superiore, o inferiore, o trasversale, che dicesi anche laterale. La prima contiene gli ascendenti; la seconda i discendenti; la terza i fratelli, le sorelle, e i figli di costoro; e similmente anche il zio, la zia paterna, il zio, la zia materna. La superiore, e l' inferiore incominciano dal primo grado; la trasversale poi dal secondo.

1. Nel primo grado della cognazione superiore vi è il padre, la madre; in quello della inferiore il figlio, la figlia.

2. Nel secondo grado della superiore vi è l' avolo, l' avola; in quello della inferiore il nipote, la nipote; in quello della trasversale il fratello, la sorella.

3. Nel terzo grado della superiore vi è il bisavolo, la bisavola; in quello della inferio-

D 2 re

più confacente all'uomo, che al cittadino, intendo dire l'amore. Ma ritrovandosi questa *Novella* spiegata quacchè da tutt' i Commentatori delle *Istituzioni*, e specialmente da *Vinnio*, il quale colla solita sua precisione la pose nel più semplice, ed agevole aspetto, quindi è ch' io mi dispenso del farne qui una esatta esposizione.

fra pronepos, proneptis; ex transverso fratri sororisque filius, filia: & convenienter patruus, amita, avunculus, matertera. Patruus est frater patris, qui Graece πατράδελφος appellatur. Avunculus est frater matris, qui Graece μητράδελφος dicitur. Et uterque promiscue Deos appellatur. Amita est patris soror, que Graece πατράδελφη appellatur. Matertera vero matris soror, que Graece μητράδελφη dicitur, & uterque promiscue Dea appellatur.

4. Quarto gradu supra abavus, abavia; infra abnepos, abneptis; ex transverso fratri sororisque nepos neptisve: & convenienter patruus magnus, amita magna, idest, avi frater & soror; item avunculus magnus, & matertera magna, idest, avie frater & soror; consobrina, idest, qui quaeve ex sororibus, aut fratribus procreantur. Sed quidam recte consobrinos eos proprie dici putant, qui ex duabus sororibus progenerantur, quasi consororinos: eos vero, qui ex duabus fratribus progenerantur, proprie fratres patruellos vocari. Si autem ex duabus fratribus filio nascuntur, fratores patruellos appellari. At eos, qui ex fratre, & sorore progenerantur, amitinos proprie dici putant. Aspi-  
te tuæ filii consobrinum te appettant & tu illas amitinos.

5. Quinto gradu supra atavus, atavia; infra atnepos, atneptis; ex transverso fratri sororisque pre-

re il pronipote, la pronipote; in quello della trasversale il figlio, o la figlia del fratello, o della sorella, ed uniformemente il zio, la zia paterna, il zio, la zia materna. Dicesi *patruo* il fratello del padre, da' Greci chiamato *πατράδελφος*: *avunculo* poi il fratello della madre, che in Greco appellasi *μητράδελφος*, e l'uno, e l'altro con un nome comune anche Greco dicesi *Σειος*. Per *amita* s'intende la sorella del padre detta da' Greci *πατράδελφη*; per *materteria* la sorella della madre detta in Greco *μητράδελφη*, e l'una, e l'altra dicesi con nome ad ambe due comune *Σεια*.

4. Nel quarto grado della cognazione superiore vi è l'arcavolo, l'arcavola; in quello della inferiore il terzo, la terza nipote; in quello della trasversale il nipote, la nipote del fratello, o della sorella; e similmente il fratello, e la sorella dell'avolo, il fratello, e la sorella dell'avola, il consobrino, la consobrina, cioè coloro, che nati sono da fratelli, o sorelle. Ma taluni giustamente credono, che i figli di due sorelle debbano propriamente dirsi consobrini quasi *consororini*; e che i figli di due fratelli debban dirsi fratelli *patrueli*, e le figlie sorelle *patrueli*. Ma i figli di fratello, e sorella stimano, che debban dirsi *amitini*. I figli della tua zia paterna chiameranno consobrino; tu poi chiamerai loro *amitini*.

5. Nella cognazione superiore al quinto grado si contano il bisarcavolo, la bisarcavola; nella inferiore il quarto, la quarta nipote; nella trasversale il pronipote, la pronipote

pronepos, proneptis:  $\mathcal{O}$  convenienter propinquus, proxima, id est, proavi frater  $\mathcal{O}$  soror,  $\mathcal{O}$  proavunculus,  $\mathcal{O}$  promatertera, id est, probatice frater,  $\mathcal{O}$  soror. Item fratri patruelis, vel sutoris patruelis, consobrini  $\mathcal{O}$  consobrinae, antistitii,  $\mathcal{O}$  amitiae filius filia: proprius ~~sobrinus~~<sup>(a)</sup>, proprius sobrina. Hi sunt patrui magni, matrui magnae, avunculi magni, materterae magnae filius, filia.

6. Tento gradu supra tritatus; tritadia; infra trinepos, trineptis; ex transverso fratri, sororisque abnepos, abneptis:  $\mathcal{O}$  convenienter abpatruus, abamita, id est, abavi frater,  $\mathcal{O}$  soror, abavunculus, abmatertera, id est, abavia frater,  $\mathcal{O}$  soror; item propatru, proamita, proavunculi, promatertera filius, filia. item proprius sobrino sobrinave filius filia; item sobrini, sobrina, id est, qui quare ex fratribus vel sorribus patruelibus, vel consobrinis, vel amitias progenerantur.

7. Hactenus ostendisse sufficiat, quemadmodum gradus cognationis numerentur. Namque ex his palam est intelligere, quemadmodum ulteriores quoque gradus numerare debeamus: quippe semper generata persona gradum adjicit, ut longe fa-

(a) Le parole del testo *item proprius sobrino, sobrinave filius, filia* par, che se ne debban rimuovere, siccome crede anche Vinnio. Giacchè o che i figli del più vicino cugino sieno i nipoti consobrini, o gl' istessi cu-

del fratello , e della sorella ; ed uniformemente il fratello , la sorella del bisavolo , il fratello , la sorella della bisavola : il figlio parimenti , la figlia del fratello patruale , della sorella patruale , del consobrino , della consobrina , dell' amitino , e dell' amitina ; il più vicino cugino , la più vicina cugina : questi sono il figlio , la figlia del fratello , della sorella dell' avolo , del fratello , della sorella dell' avola .

6. Nel festo grado nella cognazione superiore vi è il quintavolo , la quintavola ; nella inferiore il quinto , la quinta nipote ; nella trasversale il terzo , la terza nipote del fratello , e della sorella ; e similmente il fratello , la sorella dell' arcavolo , o dell' arcavola ; parimenti il figlio , la figlia del fratello , della sorella del bisavolo , o della bisavola ; il figlio , la figlia del più vicino cugino , della più vicina cugina (a) : inoltre il nipote , la nipote del consobrino , della consobrina ; ed anche i consobrini , le consobrine , quelli , o quelle cioè , che son generati da fratelli , o sorelle patrueli , consobrine , o amitine .

7. Basti l' aver fin qui mostrato come si contino i gradi della cognazione ; giacchè può chiaramente da' già detti rilevarsi come debbansi gli ulteriori gradi numerare ; aggiungendo sempre un grado la persona generata ; di modoc-

D 4 che

cugini , facendosi di amendue in seguito espressa menzione , sembra , che le parole anzidette sieno all'intutto sufficie.

facilius sit respondere, quoto quisque gradu sit, quam propria cognationis appellatione quemquam denotare.

8. *Agnationis quoque gradus eodem modo numerantur.*

9. Sed quum magis veritas oculata fide, quam per aures animis hominum infigatur; ideo necessarium duximus post narrationem graduum, eos etiam presenti libro inscribi, quatenus possint & auribus, & oculorum inspectione adolescentes perfectissimam graduum doctrinam adipisci.

## T I T U L U S VII.

### *De servili cognatione.*

**I**llud certum est, ad serviles cognationes itam partem Edicti, qua proximitatis nomine bonorum possessio promittitur, non pertinere: nam nec illa antiqua lege talis cognatio computabatur. Sed nostra Constitutione, quam pro jure patronatus fecimus (quod jus usque ad nostra tempora fatis obscurum, atque nube plenum, & undique confusum fuerat.) & boc humanitate suggestente con-

cess-

(a) Ecco la più semplice regola da contar facilmente i gradi di qualunque cognazione: *tot sunt cognationis gradus, quot personae cognatorum sunt, una dempta.* La numerazion però delle persone nella cognatione superiore, ed inferiore dee farsi in modo, che incomincian-  
dosi da colui, della cui parentela si cerca, si arrivi al primo stipe de della cognatione: nella traversale poi va

chè riesce più facile il dire in che grado di parentela taluno a Noi sia congiunto, che il dare a un tal grado il nome adattato (a).

8. Anche i gradi dell'agnazione si contano nella stessa maniera.

9. Ma rimanendo nella mente più imprese le verità percepite cogli occhi, che colle orecchie; perciò credemmo opportuno, dopo di avere esposti finora i gradi, di farli anche imprimer nel presente libro affinchè i giovanetti e coll'udito, e coll'oculare ispezione acquistar possano de'medesimi una compita notizia (b).

## T I T O L O VII.

### *Della cognazion servile.*

**E**gli è fuor di dubbio, che quella parte dell'Editto, che promette a' prossimi cognati il possesso de' beni, non si appartiene alla cognazione servile, giacchè niun' antica legge ebbe riguardo a simili parentele. Ma colla nostra Costituzione (c) emanata intorno al diritto di patronato, che fino a' nostri tempi fu involto tra non poche tenebre, e confusione, per nostra umanità venimmo ancora

a con-

va diversamente l'affare, giacchè incominciandosi la numerazione sudetta da un de' congiunti, della cui parentela si tratta, si dee arrivare al comune stipite, ed indi di bel nuovo calare all' altro congiunto.

(b) Questo titolo è preso di pianta dalla *l. i. ff. de grad. & aff.* E chi ne desidera una più compita notizia, può riscontrare il Giureconsulto Paolo nella *l. ult. ff. ead.*

(c) Vedi sopra la nota al lib. 3. tit. 2. §. 7.

cessimus, ut si quis in servi constitutus confor-  
tio, liberum vel liberos habuerit, sive ex libe-  
ra, sive ex servilis conditionis muliere: vel con-  
tra serva mulier ex libero vel servo habuerit li-  
beros cuiuscumque sexus, & ad libertatem his  
pervenientibus, ii, qui ex servi ventre nati  
sunt, libertatem meruerint, vel, dum mulieres li-  
berae erant, ipsi in servitute eos habuerint, &  
postea ad libertatem peruerent, ut hi omnes ad  
successionem patris vel matris veniant, patronatus  
jure in hac parte sopito. Hos enim liberos non  
solum in suorum parentum successionem, sed etiam  
alterum in alterius successionem mutuam vocavi-  
mus, ex illa lege specialiter eos vocamus, sive  
soli inveniantur, qui in servitute nati, & po-  
stea manumissi sunt, sive una cum aliis, qui post  
libertatem parentum concepti sunt, sive ex eodem  
patre, sive ex eadem matre, sive ex aliis nupiis,  
ad similitudinem eorum, qui ex justis nupiis  
procreati sunt.

1. Repetitis itaque omnibus, quæ jam tradi-  
dimus, appareat non semper eos, qui parente gra-  
dum cognitionis obtinent, pariter vocari; eoque  
amplius, ne eum quidem, qui proximior sit co-  
gnatus, semper potiorem esse. Quum enim prima  
causa sit suorum heredum, & eorum, quos in-  
ter suos heredes enumeravimus, appareat, prone-  
potem vel abnepotem defuncti potiorem esse, quam  
fratrem, aut patrem, matremque defuncti: quum a-

lio-

a concedere , che se un servo abbia avuti figli da donna libera , o serv' anch'essa ; ed al contrario se una serva abbia avuti figli di qualunque sesso da un uomo libero , o servo anch'esso , e giungendo i genitori alla libertà , la conseguano anche i figli nati dal ventre servile , o se mentre le donne erano libere , sieno essi stati in servitù , ma indi sien divenuti liberi , questi figli tutti succedano al padre , o alla madre , sopito su questo punto il diritto di patronato . Imperciocchè Noi chiamammo ta' figli non solo alla successione de' loro genitori , ma benanche alla scambievol successione tra loro in forza specialmente di quella legge , o che vi sieno soli i figli nati in servitù , e dipoi manomesse , o che ve ne sieno degli altri concepiti dopo avere i genitori ottenuta la libertà ; o che abbiano essi lo stesso padre , o che abbiano la stessa madre , o che sieno stati procreati in costanza di altre nozze , il tutto a somiglianza de' figli nati di legittimo matrimonio .

1. Da ciò , che abbiam detto finora apparecce , che non sempre que' , che sono in ugual grado congiunti , vengono ugualmente chiamati a succedere ; e dippiù che nè anche il più prossimo cognato è sempre agli altri preferito . Imperciocchè essendo nella successione il primo luogo riserbato a' suoi eredi , ed a coloro , che tra essi numerammo , egli è manifesto , che il pronipote , il terzo nipote del defunto anteponesi al fratello , al padre , o alla madre del defunto stesso : quandochè per altro riguardo il pa-

gre,

Si oqui pater quidem, & mater, ut supra quoque tradidimus, primum gradum cognationis obtineant, frater vero secundum, pronepos autem tertio gradu sit cognationis, & abnepos quarto. Nec interest, in potestate morientis fuerit, an non, quod vel emancipatus, vel ex emancipato, aut ex feminino sexu propagatus est. Amotis quoque suis heredibus, & quos inter suos heredes vocari dicimus, agnatus, qui integrum jus habet agnationis, etiam si longissimo gradu sit, plerumque potior habetur, quam proximior cognatus. Nam patrui nepos vel pronepos avunculo vel materterè præfertur. Toties igitur dicimus, aut potiorem haberi eum, qui proximiorem gradum cognationis obtinet; aut pariter vocari eos, qui cognati sunt, quoties neque suorum heredum, quique inter suos heredes sunt, neque agnationis jure aliquis præferri debeat, secundum ea, quæ tradidimus: exceptis fratre & sorore emancipatis, qui ad successionem fratrum vel sororum vocantur: qui etsi capite diminuti sunt, tamen præferuntur ceteris ulterioris gradus agnatis.

dre , e la madre , come di sopra dicemmo , sieno nel primo grado della cognazione , il fratello nel secondo , il pronipote nel terzo , e' i terzo nipote nel quarto : nè importa se fiasi , o no ritrovato sotto la potestà del defunto nel tempo di sua morte , se sia emancipato , o se nato sia da genitore emancipato , o pur da femmine . Posti anche da banda i suoi eredi , e quelli , che tra' suoi eredi dicemmo annoverarsi , l'agnato , che abbia conservato intero il diritto dell' agnazione , ancorchè sia in lontanissimo grado congiunto , tuttavia è preferito al più prossimo cognato : così il nipote , o pronipote del zio paterno del defunto , è preferito al di lui zio , o zia materna . Allora dunque dee preferirsi il più prossimo cognato , o debbono unitamente chiamars' i congiunti in ugual grado , quante volte non vi sieno in mezzo nè agnati , nè suoi eredi , o chi tra' i numero di costoro contammo ; eccettuatine il fratello , e la sorella emancipati , i quali vengon chiamati alla succession de' loro fratelli , o sorelle , ed i quali , ancorchè abbian sofferta mutazion di stato , pure son preferiti a tutti gli altri agnati di grado ulteriore .

## T I T U L U S V I I I .

*De successione libertorum.*

**N**unc de libertorum bonis videamus. Olim itaque licebat liberto patronum suum impune testamento præterire: nam ita demum lex duodecim tabularum ad hereditatem liberti vocabat patronum, si intestatus mortuus esset libertus, herede suo nullo relicto. Itaque intestato mortuo liberto, si is suum heredem reliquisset, patronon nihil in bonis ejus juris erat. Et si quidem ex naturalibus liberis aliquem suum heredem reliquisset, nulla videbatur querela. Si vero adoptivus filius fuisse aperte iniquum erat, nihil juris patrono superesse.

I. Qua de causa postea Praetoris Edicto hec juris iniquitas emendata est: sive enim faciebat testamentum libertus, jubebatur ita testari, ut patrono partem dimidiata bonorum suorum relinquaret; & si aut nihil, aut minus parte dimidia reliquerat, dabatur patrono contra tabulas testamenti partis dimidiæ bonorum possessio. Sive intestatus moriebatur, suo herede relicto filio adoptivo, dabatur aequo patrono contra hunc suum heredem partis dimidiæ bonorum possessio. Prodesse autem liberto solebant ad excludendum pa-

tro-

T I T O L O VIII.

*Della succession de' liberti.*

VEnghiamo ora a parlare della succession de' liberti. Poteano per lo passato costoro preferire impunemente nel loro testamento il patrono; giacchè allora finalmente la legge delle dodici tavole lo chiamava alla succession del liberto, quando costui sen fosse morto senza testamento, e senz'aver lasciato erede alcuno. Sicchè se'l liberto se ne moriva intestato lasciando il suo erede, il patrono non avea alcun diritto su de' di lui beni. E se'l liberto rimanea la sua eredità a qualcheduno de' suoi figli naturali, al parronno non competea querela contro al di lui testamento; come però gli competea, se lasciata l'avesse ad un figlio adottivo, essendo cosa ingiusta, che in simil caso al patrono niente si appartenesse della eredità del liberto.

I. Per la qual cosa coll' Editto del Pretore si emendò dipoi una tale ingiustizia. Imperciocchè o il liberto facea testamento, e dovea lasciare al patrono la metà della eredità, e se non gliela rimanea, si dav'a costui contro al testamento il possesso della metà de' beni: o moriva intestato, rimanendo la sua eredità ad un figlio adottivo, e si dava similmente al patrono avverso di questo suo erede il possesso della metà de' beni. Or soleano giovare al liberto, per escludere dalla sua successione il patrono, i figli na-

tronum naturales liberi , non solum quos in po-  
testate mortis tempore habebat , sed etiam eman-  
cipati , & in adoptionem dati : si modo ex ali-  
qua parte scripti heredes erant , aut prateriti  
contra tabulas bonorum possessionem ex edicto Præ-  
torio petierant . Nam exhereditati nullo modo re-  
pellebant patronum .

2. Postea vero lege Papia adauita sunt iuræ  
patronorum , qui locupletiores libertos habebant .  
Cautum est enim , ut ex bonis ejus , qui sester-  
tium centum millium patrimonium reliquerat , &  
pauciores , quam tres libertos habebat ( sive is te-  
stamento factio , sive intestatus mortuus erat ) vi-  
rilibus pars patrono deberetur . Itaque quum unum  
quidem filium filiamve heredem reliquerat liber-  
tus , perinde pars dimidia debebatur patrono , ac  
si is sine ullo filio filiae intestatus decessisset :  
quum vero duos duasve heredes reliquerat , tertia  
pars debebatur patrono : si tres reliquerat , repel-  
lebatur patronus .

3. Sed nostra Constitutio ( quam pro omni na-  
zione , Greca lingua compendioso tractatu habito  
composuimus ) ita hujusmodi causam definit ,  
ut , si quidem libertus vel liberta minores cente-  
nariis sint , id est , minus centum aureis habeant  
sub-

(a) Ragionevolmente sull'autorità di Teofilo , in ve-  
ce d' *intestatus* han quì gl' Interpetri rimesso *testatus* :  
giacché se il liberto moriva senza testamento , e senza  
figli , così per legge delle dodici tavole , che per l' E-  
ditto del Pretore , gli succedeva interamente , e non nel-  
la

naturali, non solo que', che ritrovati si fossero sotto la di lui potestà nel tempo di sua morte, ma ancora gli emancipati, e quelli dati altrui in adozione, purchè fossero stati scritti eredi in qualche parte, ovvero, preteriti nel testamento, domandato avessero il possesso de' beni; giacchè i figli espressamente diredati non escludeano il patrono.

2. Ma dipoi colla legge Papia si accrebbero i diritti de' patroni, che aveano i liberti più ricchi: giacchè fu in essa stabilito, che ne'beni di quel liberto, il quale rimasto avesse un patrimonio di cento-mila festerzj, e meno di tre figli, o che se ne fosse morto con testamento, o senza, si appartenesse la parte virile al patrono: sicchè, se il liberto avea lasciato un figlio, o una figlia erede, spettava al patrono la metà del modo stesso, che se quegli morto se ne fosse con testamento (*a*), e senz'aver rimasto alcun figlio; se due figli eredi, gli si apparteneva la terza parte: ma se i figli eran tre, veniva il patrono interamente escluso.

3. Or la nostra Costituzione (*b*), che componemmo in Greco per ogni Nazione, diffinì un simile articolo nella seguente maniera: se il patrimonio del liberto, o della liberta non arrivi a cento aurei (inter-

*Tom. II.*

E

pe-

la metà de' beni, il patrono.

(*b*) Questa Costituzione non si ravvisa nel Codice; ma *Cujacio 20. obs. 34.* ce l'ha interamente restituita dal libro de' *Basilici*.

*substantiam (sic enim legis Papiae summam interpretati sumus , ut pro mille festeriiis unus aureas computetur) nullum locum habeat patronus in eorum successione : si tamen testamentum fecerint . Sin autem intestati dececerint , nullo liberorum reliquo , tunc patronatus jus , quod erat ex lege duodecim tabularum , integrum reservavit . Quum vero majores centenariis sint , si heredes vel bonorum possessores liberos habeant , sive unum , sive plures , cuiuscunque sexus vel gradus ; ad eos successiones parentum deduximus , patronis omnibus modis una cum sua progenie semotis . Sin autem sine liberis dececerint , si quidem intestati , ad omnem hereditatem patronos patronasque vocavimus : si vero testamentum quidem fecerint , patronos autem aut patronas præterierint ; quum nullos liberos haberent , vel habentes eos exheredaverint , vel mater , sive avus maternus eos præterierint , ita quod non possint argui inefficacia eorum testamenta ; tunc ex nostra Constitutione per bonorum possessionem contra tabulas , non dimidiem , ut antea , sed tertiam partem bonorum liberti consequantur , vel quod deest , eis ex Constitutione nostra repleatur , si quando minus tercia parte bonorum suorum libertus vel liberta eis reliquerit : ita sine onere , ut nec liberis liberti*

li-

(a) La preterizione della madre , dell'avelo , e degli altri ascendi materni vale lo stesso , che la direzazione

petrammo così la somma della legge Papia , computando ogni mille festerzj per un'aureo ) il patrono non abbia diritto a succedervi ; se però sieno morti con testamento : giacchè se sieno morti intestati , nè abbiano rimasti figli , gli si serbò l' intero diritto di patronato , che gli davan le leggi delle dodici tavole . Ascendendo poi il di loro patrimonio a più di cento aurei , se abbiano figli in istato di poter succedere , o di domandare il possesso de' beni , o che sia uno , o che sieno più , di qualunque sesso , o grado sieno , stabilimmo , che dovevessero questi succedere a' loro genitori , esclusine affatto i patroni co' loro figli . Nel caso poi che sieno morti senza figli , se intestati , chiamammo alla successione della intera di loro eredità il patrono , la patrona : se poi con testamento , ed abbian questi preteriti , quandochè non aveano figli , o se gli aveano , erano stati da lui diseredati , o pure come madre , od avolo materno (a) preteriti , senza potersi perciò attaccare come inofficiosi i di loro testamenti ; in simili rincontri colla nostra Costituzione stabilimmo , che a' patroni per mezzo del possesso de' beni *contra tabulas* si dia non già la metà , ma la terza parte dell' eredità de' liberti ; e se questi abbiano loro rimasto meno della terza parte , si debba ad essi il supplemento a tenor di altra nostra Costituzione (b):

E 2 ma

ne del padre . §. ult. sup. de exhb. liber.

(b) L. 30. C. de inoff. test.

*libertæve ex ea parte legata vel fideicomissa præstentur, sed ad coheredes eorum hoc onus redundet. Multis aliis casibus a Nobis in præfata Constitutione congregatis, quos necessarios esse ad hujusmodi dispositionem juris perspeximus, ut tam patroni patronæque, qudm liberi eorum, necnon qui ex transverso latere veniunt, usque ad quintum gradum, ad successionem libertorum libertarum-ve vocentur, sicut ex ea Constitutione intelligendum est. Et si ejusdem patroni vel patronæ, vel duorum duarumque, pluriumve liberi sint, qui proximior est, ad liberti vel libertæ vocetur suc-cessionem, & in capita non in stirpes dividatur successio: eodem modo & in eis, qui ex trans-verso latere veniunt, servando. Pene enim con-sonantia jura ingenuitatis, & libertinitatis in suc-cessionibus fecimus.*

4. Sed hæc de iis libertinis bodie dicenda sunt, qui in civitatem Romanam pervenerunt, quum nec sint alii liberti, simul & Dedititiis, & Latinis sublati, quum Latinorum legitime successiones nul-læ penitus erant, quia licet ut liberi vitam suam peragebant, attamen ipso ultimo spiritu simul animam, atque libertatem amittebant, & quasi ser-vorum, ita bona eorum, jure quodammodo peculii, ex lege Junia Norbana manumissores detinebant. Po-stea vero Senatusconsulto Largiano cautum fuerat, ut liberi manumissoris non nominatim exheredati  
fa-

ma una tal porzione debb' andare esente da ogni peso in maniera, che nemmeno i legati, o i fedecommissi fatti da' liberti su di essa a favor de' propri figli, debban prestarsi, ma debba tutto il carico di essi ridondare in danno degli altri coeredi. Si raccolsero anche da Noi nella predetta Costituzione molti altri casi, che crederemo necessarj all' ordinata disposizion di quest' articolo di diritto, e chiamammo in essa alla succession de' liberti, delle liberte così i patroni, le patroni, che i loro discendenti, ed anche i collaterali fino al quinto grado. Che se vi sieno più discendenti dello stesso patrono, o patrona, o di due, o di più altri, il più prossimo succede al libero, alla liberta, e l' eredità si divide *in capita*, e non già *in stirpes*; il che si osserva anche ne' collaterali: avendo Noi in materia di successioni quasicchè uguagliati tra loro i diritti degl' ingenui, e de' libertini.

4. Ma somiglianti cose debbono oggi dirsi di que' libertini, che pervennero alla cittadinanza Romana, per non effervine altra specie, essendo stati nello stesso tempo aboliti i liberti deditizj, ed i Latini, a' quali ultimi per altro ne anche poteasi succedere, perchè sebbene viveano come liberi, pur coll' ultimo respiro perdeano e vita, e libertà, ed i loro beni non altrimenti, che que' de' servi, quasi per diritto di peculio, a tenor della legge Giulia Norbana, si apparteneano a' loro manomessori. Ma dipoi col Senatoconsulto Largiano si stabilì, che i figli del manomessore non diredati da

70 Institut. Juris lib. III. tit. VIII.  
facti, extraneis heredibus eorum in bonis Latinorum præponerentur. Quibus etiam supervenit Divi Trajani Edictum, quod eundem hominem, si invito vel ignorantie patrono ad civitatem Romanam venire ex beneficio Principis festinarat, faciebat quidem vivum civem Romanum, Latinum vero morientem. Sed nostra Constitutione propter hujusmodi conditionum vices, & alias difficultates, cum ipsis Latinis etiam legem Juniam, & Senatusconsultum Largianum, & Edictum Divi Trajani, in perpetuum deleri censuimus; ut omnes liberti civitate Romana fruantur, & mirabili modo quibusdam adjectionibus ipsas vias, que in Latinitatem ducebant, ad civitatem Romanam capiendam transposuimus.

TI-

(a) *L. unic. C. de latin. liber. toll.*

(b) Così del Senatoconsulto Largiano, che dell' Edicto

lui espressamente , preferiti fossero agli eredi estranei nella succession de' beni de' liberti Latini . A queste leggi tenne anche dietro l'Editto di Trajano , con cui si ordinò , che se un libero Latino pervenuto fosse alla cittadinanza Romana per beneficio del Principe , senza volere , o scienza del patrono , vivesse da cittadino Romano , ma morisse da libero Latino . Ma per le vicende di tali differenti condizioni , e per altre difficoltà , stimammo di abolir con una nostra Costituzione (a) insieme co' liberti Latini la legge Giunia , il Senato-consulto Largiano , e l' Editto di Trajano , affinchè tutti gli uomini liberi godano ugualmente della Romana cittadinanza , ed in una maniera maravigliosa con certe aggiunzioni ci riuscì di trasportare a vie di acquistare la cittadinanza Romana quelle stesse , che prima non conduceano , che alla cittadinanza Latina (b) .

**T I T U L U S IX.***De adsignatione libertorum.*

**I**N summa, quod ad bona libertorum attinet, admonendi sumus, censuisse Senatum, ut quamvis ad omnes patroni liberos, qui ejusdem gradus sunt, æqualiter bona liberorum pertineant; tamen licere parenti uni ex liberis adsignare libertum, ut post mortem ejus solus is, patronus habeatur, cui adsignatus est: & ceteri liberi, qui ipsi quoque ad eadem bona, nulla adsignatione interveniente, pariter admitterentur, nihil juris in his bonis habeant: sed ita denum pristinum jus recipiant, si is, cui adsignatus est, decesserit nullis liberis relictis.

1. Nec tantum libertum, sed etiam libertam, & non tantum filio nepotive, sed etiam filiae nepotive adsignare permittitur.

2. Datur autem hæc adsignandi facultas ei, qui duos pluresve liberos in potestate habebit, ut eis, quos in potestate habet, adsignare libertum libertamve liceat. Unde quærebatur, si eum, cui adsignavit, postea emancipaverit, num evanescat ad-

(a) Il Senatoconsulto, con cui fu concesso a' patroni di potere assegnare a taluno de' propri figli, in exclusion degli altri, un liberto, si fece sotto al Consolato di *P. Suillo Rufo*, e di *P. Ostorio Scapula*; i quali, se cre-

T I T O L O IX.

*Dell' assegnazion de' liberti.*

**I**N somma , per quelchè riguarda i beni de' liberti , è d'avvertirsi , che il Senato fu di sentimento , che , quantunque i beni stessi ugualmente appartengansi a tutt'i figli del patrono dell' istesso grado , pure possa il padre assegnare ad un sol de' suoi figli il liberto in modo , che dopo la sua morte quegli solo ne sia reputato patrono , cui dal padre sia stato assegnato ; e gli altri figli , che , se non vi fosse stato l' assegnamento particolare , farebbero stati ugualmente ammessi alla successione de' beni medesimi , non vi abbiano alcun diritto ; ma allora finalmente ce lo riacquistino , quando l'assegnatario morto se ne sia senza figli (a) .

1. E' permesso di assegnare tanto il liberto , che la liberta ; nè solamente al figlio , o al nipote , ma benanche alla figlia , alla nipote .

2. Or tal facoltà di assegnare , si concede a colui , che avrà due , o più figli sotto la patria potestà , acciochè gli sia permesso di assegnare a costoro il liberto , o la liberta . Ond'è che si quistionava , se , essendosi assegnato il liberto ad un figlio , che sia sì indi emancipato , svanisca l' af-

crediamo al *Panvinio ne' Fasti Consolari* , giunsero ad esser Consoli suffetti nell' anno festo dell' Impero di *Tiberio Claudio* . Chi desidera di leggerne le originali espressioni , può riscontrare la *I. i. ff. b. t.* ove dal Giureconsulto *Ulpiano* vien quello fedelmente rapportato .

74 Institut. Jur. lib. III. tit. X.  
adsignatio? sed placuit evanescere. Quod & Juliano, & aliis plerisque visum est.

3. Nec interest, an testamento quis adsignet  
an sine testamento, sed etiam quibuscumque ver-  
bis patronis hoc permittitur facere ex ipso Sena-  
tusconsulto, quod Claudianis temporibus factum  
est, Suillo Rufo, & Ostorio Scapula Consulibus.

## T I T U L U S X.

### De bonorum possessionibus.

**J**us bonorum possessionis introductum est a Prae-  
tore, emendandi veteris juris gratia. Nec so-  
lum in intestatorum hereditatibus vetus jus eo  
modo Praetor emendavit, sicut supra dictum est;  
sed in eorum quoque, qui testamento facto decesse-  
rint. Nam si alienus posthumus heres fuerit in-  
stitutus; quamvis hereditatem jure civili adire  
non poterat, quum institutio non valebat; honora-  
rio tamen jure bonorum possessor efficiebatur,  
videlicet, quum a Praetore adjuvabatur: sed & is  
a nostra Constitutione hodie recte heres institui-  
tur, quasi & jure civili non incognitus. Alio-  
quando

(a) Con questo §. non vuol già darci ad intendere Triboniano, che l'assegnazion de' liberti può farla quegli, che abbia due, o più figli; e che non può aver luogo, quando taluno non abbia, che un figlio solo: è que-

l'assegnamento colla emancipazione : e piacque , che svanisse ; essendo anche così sembrato a Giuliano , e ad altri Giureconsulti (a).

4. Nè importa , se taluno assegna il libero nel testamento , o senza di esso , essendo anche lecito a' patroni di farlo con qualunque espressione in forza dell' istesso Senatoconsulto fatto ne' tempi di Claudio sotto al Consolato di Suillo Rufo , e di Ostorio Scapula .

## T I T O L O X.

### *Del possesso de' beni .*

IL diritto del possesso de' beni fu introdotto dal Pretore per emendare l' antico diritto. Nè solamente nell' eredità di chi sia morto intestato il Pretore così lo correffe , siccome di sopra si è detto , ma in quelle ancora di chi morto sen fosse con testamento . Giacchè se fosse stato istituito erede il postumo alieno , quantunque costui per diritto civile non potesse adire l' eredità , non essendo valevole l' istituzione , pure per diritto onorario diveniva possessore de' beni , quando er' ajutato dal Pretore . Ma anche il postumo alieno oggidì dopo la nostra Costituzione (b) può benissimo istituirsì erede , perchè si considera nel diritto civile come persona non ignota . Talvolta però il

Pre-

questo troppo chiaro per non meritare una spiega ; ma vuol sì bene farci comprendere , che può l' assegnazione seguire solo in benefizio de' figli sottoposti alla patria potestà , esclusine affatto gli emancipati .

(b) Manca questa Costituzione nel Codice .

quando tamen neque emendandi, neque impugnandi veteris juris, sed magis confirmandi gratia Prætor pollicetur bonorum possessionem. Nam illis quoque, qui recte testamento facto heredes instituti sunt, dat secundum tabulas bonorum possessionem. Item ab intestato suos heredes, & agnatos ad bonorum possessionem vocat. Sed & remota quoque bonorum possessione, ad eos pertinet hereditas jure civili. Quos autem solus vocat Prætor ad hereditatem, heredes quidem ipso jure non fiunt, nam Prætor heredem facere non potest: per legem enim tantum, vel similem juris constitutionem heredes fiunt, veluti per Senatus consulta, & Constitutiones Principales: sed quum eis Prætor dat bonorum possessionem, loco heredum constituuntur, & vocantur bonorum possessores. Adhuc autem & alios complures gradus Prætor fecit in bonorum possessionibus dandis, dum id agebat, ne quis sine successore moreretur. Nam angustissimis finibus constitutus per legem duodecim tabularum jus percipiendarum hereditatum, Prætor ex bono & aequo dilatavit.

3. Sunt autem bonorum possessiones ex testamento quidem hæ. Prima, quæ præteritis liberis datur, vocaturque Contra tabulas. Secunda, quam omnibus jure scriptis heredibus Prætor pollicetur, ideoque vocatur Secundum tabulas. Et quum

Pretore promette il possesso de' beni nè per emendare, nè per impugnare il diritto antico, ma piuttosto per vie meglio confermarlo. Imperciocchè anche a coloro, che sieno stati istituiti eredi in un testamento legittimamente fatto, il Pretore dà il possesso de' beni *secundum tabulas*. Chiama parimenti il Pretore al possesso de' beni i suoi eredi, e gli agnati *ab intestato*: ma anche senza il possesso de' beni per diritto civile si appartiene a costoro l' eredità. Or que', che il solo Pretore chiama alla successione, non diventano eredi *ipso jure*, non potendo quegli far divenire alcuno erede, per essere tal facoltà riserbata soltanto alle leggi, ed a simili costituzioni di diritto, a' Senatoconsulti, ed agli stabilimenti de' Principi: ma quando il Pretore dà loro il possesso de' beni, vengon messi in luogo degli eredi, e diconsi possessori de' beni. Stabilì ancora il Pretore molti altri ordini nel dare il possesso de' beni, mentre trattava di far, che nessuno morisse senza successore. Imperciocchè, seguendo l' equità naturale, allargò egli quel diritto di percepir l' eredità, che, per legge delle dodici tavole, era tra angustissimi confini ristretto.

I. I possessori de' beni, che si deferiscono *ex testamento* son questi: in primo luogo quello, il quale si dà a' figli preteriti, e dicesi *contra tabulas*; in secondo luogo quello, che il Pretore promette a tutti gli eredi legittimamente scritti nel testamento, e perciò dicesi

*se.*

quum de testatis prius loquutus est, ad intestatos transitum fecit. Et primo loco suis heredibus, & iis, qui ex edicto Prætoris inter suos heredes connumerantur, dat bonorum possessionem, quæ vocatur Unde liberi. Secundo, legitimis heredibus. Tertio, decem personis, quas extraneo manumissori præferebat. Sunt autem decem persone hæc: pater, mater, avus, avia, tam paterni, quam materni; item filius, filia, nepos, neptis, tam ex filio, quam ex filia; frater, soror, consanguinei, vel uterini. Quarto, cognatis proximis. Quinto Tanquam ex familia. Sexto, patrono patronaque, liberisque eorum, & parentibus. Septimo, viro & uxori. Octavo, cognatis manumissoris.

2. Sed eas quidem Præatoria introduxit jurisdic<sup>tio</sup>: a Nobis tamen nihil incuriosum pretermis<sup>s</sup>sum est, sed nostris Constitutionibus omnia corrigentes, Contra tabulas quidem, & Secundum tabulas bonorum possessiones admisimus, utpote necessarias constitutas: nec non ab intestato unde li-

(a) Per famiglia del patrono s' intendono forse i di lui agnati: giacchè rilevandosi dalla l. 3. §. utique ff. de suis & leg. e dalla l. 17. ff. de bon. libert. ch' eran quelli ammessi alla successione de' liberti, non pat verisimile, che in questo luogo delle *Istitutioni*, non si parli affatto di loro. Nè, al dir di Vinnio, vale l'oppor-

por-

*secundum tabulas.* Ed avendo il Pretore prima parlato di chi moriva con testamento , passò indi agli intestati : ed in primo luogo dà il possesso de' beni , che diceasi *unde liberi* a' suoi eredi , ed a quelli , che nel di lui editto tra' suoi eredi si numerano . In secondo luogo agli eredi legittimi . In terzo alle dieci persone , ch' egli preferiva al manomeffore estraneo , le quali sono le seguenti cioè , il padre , la madre , l' avolo , e l' avola materni , e paterni ; il figlio , la figlia , il nipote , la nipote o che discenda da maschio , o da femmina , il fratello , la sorella , consanguinei , o uterini che sieno . In quarto luogo a' prossimi cognati . In quinto a que' , che son come della famiglia del patrono (a) . In sesto al patrono stesso , ed alla patrona , ed a' di loro figli , o genitori . In settimo al marito , ed alla moglie reciprocamente tra loro . In ottavo luogo finalmente a' cognati del manomeffore .

2. Questi furono i possessi de' beni introdotti dal diritto pretorio : or Noi correggendo il tutto colla solit' accuratezza nelle nostre Costituzioni , ammettemmo come necessarj i possessi de' beni *contra tabulas* , e *secundum tabulas* , e quel-

porre , che ammettendosi questa spiega , verrebbe così a sconvolgersi l' ordine della successione pretoria tocante i liberti , col vedersi prima chiamata la famiglia del patrono , ed indi lui stesso : imperciocchè , avendo *Triboniano* avuto in mira di toglier via i possessi de' beni riguardanti i liberti , non dee far meraviglia , se non curò di qui numerarli col dovuto lor ordine .

liberi, & unde legitimi bonorum possessiones. Quae autem in Pratoris edito quinto loco posita fuerat, id est, unde decem personæ, eam proposito, & compendioso sermone supervacuam ostendimus. Quum enim prefata bonorum possessio decem personas præponebat extraneo manumissori, nostra Constitutio, quam de emancipatione liberorum fecimus, omnibus parentibus, eisdemque manumissionibus contracta fiducia manumissionem facere dedit: ut ipsa manumissio eorum hoc in se habeat privilegium, & supervacua fiat supradicta bonorum possessio. Sublata igitur prædicta quinta bonorum possessione, in gradum ejus sextam antea bonorum possessionem induximus: & quintam fecimus, quam Prator proximis cognatis pollicetur. Quumque antea fuerat septimo loco bonorum possessio tamquam ex familia, & octavo unde patroni, patronæque liberi, & parentes eorum; utramque per Constitutionem nostram, quam de jure patronatus fecimus, penitus evacuavimus. Quum enim ad similitudinem successionis ingenuorum, libertinorum successiones posuimus, quas usque ad quintum gradum tantuminodo coarctavimus, ut sit aliqua inter ingenuos & libertinos differentia sufficit eis tam contra tabulas bonorum possessio, quam unde legitimi, & unde cognati, ex quibus possunt sua jura vindicare, omni scrupulasi-

date

(a) *L. ult. C. de eman. lib.*

e quelli ab intestato detti *unde liberi*, ed *unde legitimi*. Ma quello, che nell' Editto del Pretore era situato in quinto luogo, e che incominciava *unde decem personæ*, Noi lo dimostrammo inutile: imperciocchè preferendo esso all' estraneo manomeffore le dieci persone ivi comprese, la nostra Costituzione (a) intorno alla emancipazion de' figli, diede la facoltà di manomettere a tutti i genitori, ed agli stessi manomessori, precedente però il contratto fiduciario in modo, che la stessa di loro manomessione contenesse in se tal privilegio, e fosse inutile il suddetto possesso de' beni. Tolta dunque di mezzo questa quinta specie di possesso de' beni, passammo in suo luogo quella, che prima era la festa, e facemmo divenir quinta quella, che il Pretore promette a' prossimi congiunti. Ed essendo da prima situato in settimo luogo il possesso de' beni detto *tanquam ex familia*, ed in ottavo quello *unde patroni, patronaque, liberi, & parentes eorum*, colla nostra Costituzione (a) emanata intorno al diritto di patronato, l' uno, e l' altro all' intutto abolimmo. Giacchè avendo livellate a somiglianza delle successioni degl' ingenui quelle de' libertini, coll' averle solamente ristrette sino al quinto grado, perchè vi fosse tra le une, e le altre qualche differenza, basta loro e' il possesso de' beni *contra tabulas*, e quello *unde legitimi*, & *unde cognati*, in vigor de' quali possono revindicare i loro diritti, sciol-

Tom. II.

F ta

(b) Vedi sopra la noterella al lib. 3. tit. 1. §. 7.

tate, & inextricabili errore istarum duarum bonorum possessionum resoluto. Aliam vero bonorum possessionem, quæ unde vir & uxor appellatur, & non loco inter veteres bonorum possessiones posita fuerat, & in suo vigore servavimus, & altiore loco, id est, sexto eam posuimus: decima quoque bonorum possessione, quæ erat unde cognati manumissoris, propter causas enumeratas merito sublata, ut sex tantummodo bonorum possessiones ordinariae permaneant, suo vigore pollentes.

3. *Septima eas sequuta, quam optima ratione Praetores introduxerunt.* Novissime enim promittitur editio iis etiam bonorum possesso, quibus ut detur, lege, vel Senatusconsulto, vel Constitutione comprehensum est: quam neque bonorum possessionibus, quæ ab intestato veniunt, neque iis, quæ ex testamento sunt, Praetor stabili jure connumeravit; sed quasi ultimum & extraordinarium auxilium (prout res exigit) accommodavit, scilicet iis, qui ex legibus, Senatusconsultis, Constitutionibusve Principum, ex novo jure, vel ex testamento, vel ab intestato veniunt.

4. *Quum igitur plures species successionum Praetor introduxisset, easque per ordinem disposuisisset, & in unaquaque specie successionis sape plures extent dispari gradu personæ, ne actiones creditorum differ-*  
rent.

ta all' intutto ogni sottigliezza , ed imbroglia , che accompagnava queste due specie di possessi de' beni . L' altro possesso poi detto *unde vir & uxor* , ch' era il nono nell' ordine tra gli antichi possessi de' beni , lo lasciammo nel suo vigore , e lo situammo in un luogo anteriore a quello , che prima occupava , cioè nel sexto : ed essendo stato per li motivi già detti ragionevolmente abolito il possesso de' beni , che diceasi *unde cognati manumissoris* , al presente non contiamo più , che sei specie ordinarie di possessi de' beni , le quali sono nel pieno loro vigore .

3. Dopo questi possessi de' beni ne viene il settimo , introdotto dal Pretore per un ragionevole motivo : giacchè nell' Editto si promette in ultimo luogo il possesso de' beni a coloro , cui viene ordinato , che si dia da qualche legge , Senatoconsulto , o Costituzione ; possesso , che non fu dal Pretore fermamente annoverato nè tra que' , che si deferiscono *ab intestato* , nè tra que' , che si danno *ex testamento* , ma come un estremo , e straordinario ajuto fu da lui a tenor della bisogna dispensato a chi per diritto novello venisse o in forza di testamento , o *ab intestato* chiamato a succedere dalle leggi , da' Senatoconsulti , o dalle Costituzioni de' Principi .

4. Avendo dunque il Pretore introdotte più specie di successioni , ed avendole ordinatamente disposte , essendovi spesse fiate in ciascuna di esse più persone di disugual grado , affinchè le azioni de' creditori non fossero soggette a dil-

rentur, sed haberent, quos convenienter, & non facile in possessionem bonorum defuncti mitterentur, & eo modo sibi consulerent; ideo pretendae bonorum possessioni certum tempus præfinivit. Liberis itaque & parentibus, tam naturalibus, quam adoptivis in petenda bonorum possessione anni spatium, ceteris autem (agnatis, vel cognatis) centum dierum dedit.

5. Et si intra hoc tempus aliquis bonorum possessionem non petierit, ejusdem gradus personis accrescit; vel si nullus sit, deinceps ceteris bonorum possessionem perinde ex successorio editio pollicetur, ac si is, qui præcedebat, ex eo numero non esset. Si quis itaque delatam sibi bonorum possessionem repudiaverit, non quoisque tempus bonorum possessioni præfinitum excederit; expectatur, sed statim ceteri ex eodem editio admittuntur.

6. In petenda autem bonorum possessione dies utiles singuli considerantur.

7. Sed bene anteriores Principes & huic causa providerunt, ne quis pro petenda bonorum possessione curet: sed quocunque modo admitteritis eam indicium, intra statuta tempora, ostenderit, plenum habeat earum beneficium.

zioni , ma subito ritrovassero chi convenire ; ed affinchè non fossero essi facilmente messi in possesso de' beni , ed in tal maniera a' loro stessi provvedessero , stabili egli perciò un certo tempo a potersi domandare il possesso de' beni . Prefisse adunque lo spazio di un anno pe' figli , e pe' genitori sì naturali , che adottivi ; e per gli altri agnati , o cognati , che fossero , lo spazio di giorni cento .

5. E se fra 'l tempo già detto , non siasi domandato il possesso de' beni , va questo ad accrescergli in beneficio delle persone del medesimo grado ; in mancanza delle quali l' Editto vi chiama gli altri del grado prossimo seguente , come se quegli , che precedea , più non vi fusse . Se taluno adunque abbia rifiutato il possesso de' beni a lui spettante , non si aspetta fino a che termini il tempo prefisso a poterlo domandare , ma sono gli altri subito ammessi in vigor del medesimo Editto .

6. Or nel domandare il possesso de' beni , si considerano soltanto i giorni utili .

7. Ma i nostri Antecessori saviamente provvidero (a) anche a questo , acciocchè non si duri molta fatica nel domandare il possesso de' beni , ma in qualunque modo si dimostri di aver , ne' tempi però determinati , dato segno di accettarlo , altro non vi si richieggia per conseguirne il pieno beneficio .

## T I T. U L U S XI.

## De acquisitione per adrogationem.

**E**st & alterius generis per universitatem successio, quæ neque lege duodecim tabularum, neque Pratoris edicto, sed eo jure, quod consensu receptum est, introducta est.

1. Ecce enim quum paterfamilias sese in adrogationem dat, omnes res ejus corporales & incorporeas, quæque ei debita sunt, adrogatori antea quidem pleno jure acquirebantur, exceptis iis, quæ per capitis diminutionem pereunt, quales sunt operarum obligationes, & jus agnationis. Usus etenim & ususfructus, licet his antea connumerabantur, attamen capitis deminutione minima eos tolli prohibuit nostra Constitutio.

2. Nunc autem Nos eandem acquisitionem, quæ per adrogationem fiebat, coarctavimus ad similitudin-

(a) Le opere solite a promettersi da' liberti a' patroni son dal Giureconsulto Ulpiano nella l.9. ff. de oper. lib. divise in *officiali*, e *fabrili*: *officiali* chiamavansi quelle, che il libero per effetto di suo dovere senza interesse prestava al patrono: così la promessa di amministrare i di lui affari, d' istruirne i figli, o di viaggiar con lui in lontani paesi è promessa di *opere officiali*: *fabrili* poi dicevansi quelle, che consistano in qualche arti-

T I T O L O XI.

*Dell' acquisto per mezzo dell' arrogazione.*

**V**I è anche un' altra maniera di universalmente succedere, la quale non è stata introdotta nè dalla legge delle dodici tavole , nè dall' Editto del Pretore , ma dalla consuetudine .

1. Imperciocchè quando un padre di famiglia si faccia arrogare , tutte le sue cose corporali , ed incorporali , e quelle , che a lui si debbono , per lo addietro passavano nel pieno diritto dell' arrogatore , toltenne quelle , che perdonisi colla mutazion di stato , quali sono le obligazioni delle opere (*a*) , e'l diritto dell' agnazione . Giacchè l' uso , e l'usofrutto , sebbene annoveravansi prima in questa classe , pure per la nostra Costituzione (*b*) non si possono perdere colla minima mutazione di stato .

2. Or Noi restringenimo a somiglianza de' padri naturali quell' acquisto , che faceasi per

F 4 mez-

artificio : così se il liberto dipintore , medico , o fabbricatore promettea al patrono di dipingere , fabbricare per lui , o di medicarlo , eran queste *opere fabrili* . Qui per opere s' intendono certamente le *officiali* , giacchè queste perdeansi colla mutazion di stato , al contrario delle *fabrili* , che , non ostante , la mutazione di stato , dal patrono si riteneano . Veggasi la cennata *l. 9. ff.*  
*de oper. lib.*

(b) *L. penult. C. de usufr.*

*tudinem naturalium parentum. Nihil enim aliud, nisi tantummodo ususfructus, tam naturalibus parentibus, quam adoptivis per filios familiarum acquiritur in iis rebus, quæ extrinsecus filiis obveniunt, dominio eis integro servato. Mortuo autem filio adrogato in adoptiva familia, etiam dominium rerum ejus ad adrogatorem pertransit, nisi superfint aliae personæ, quæ ex Constitutione nostra patrem in iis, quæ acquiri non possunt, antecedant.*

3. *Sed ex diverso, pro eo, quod is debuit, qui se in adoptionem dedit, ipso quidem jure adrogator non tenetur, sed nomine filii conveniatur: & si noluerit eum defendere, permittitur creditoribus per competentes nostros Magistratus, bona, quæ ejus cum usufructu futura fuissent, si se alieno juri non subjecisset, possidere, & legitimimo modo ea disponere.*

TI-

(a) Le persone qui accennate, le quali preferiscono al padre, sono i figli, e i fratelli del defunto. Questo pre-

mezzo dell' arrogazione. Imperciocchè niente altro si acquista a' genitori così naturali, che adottivi per mezzo de' figli di famiglia, che l' usofrutto di quello, che a costoro perviene da estranei, riserbatone a loro intero il dominio. Morto poi il figlio arrogato nella famiglia adottiva, anche il dominio delle di lui robe passa nell' arrogatore, purchè però non vi fieno altre persone, le quali per la nostra Costituzione (*a*) sien preferite al padre in ciò, che ad esso non si può acquistare.

3. Ma al contrario per i debiti dell' arrogato non è per diritto stretto tenuto l' arrogatore, ma può esser convenuto a nome del figlio; e se non voglia difenderlo, si permette a' creditori di mettersi in possesso per mezzo de' nostri competenti Magistrati, e di legittimamente disporre di quei beni, che insiem coll' usofrutto sarebbero stati dell' arrogato, se non si fosse soggettato al diritto altrui.

TI.

preferimento poi ha luogo in tutto quello, di cui al padre non si acquista, che'l sole usofrutto. Vedi la *l. XI. C. comm. de succ.*

## T I T U L U S XII.

*De eo, cui libertatis causa bona addicuntur.*

**A**ccepit novus casus successionis ex Constitutione Divi Marci. Nam si ii, qui libertatem acceperunt a domino in testamento, ex quo non aditur hereditas, velint bona sibi addici libertatum conservandarum causa, audiuntur.

**T.** Et ita D. Marci rescripto ad Pompilium Rufum continetur. Verba rescripti ita se habent. Si Verginio Valenti, qui testamento suo libertatem quibusdam adscripsit, nemine successore ab intestato existente, in ea causa bona ejus esse cœperunt, ut venire debeant; is, cuius de ea re notio est, aditus, rationem desiderii tui habebit, ut libertatum, tam earum, quæ directo, quam earum, quæ per speciem fideicommissi relictæ sunt, tuendarum gratia addicantur tibi, si idonee creditoribus caveris de solido, quod cuique debetur, solvendo. Et ii quidem, quibus directo libertas data est, perinde liberi erunt, ac si hereditas adita esset. Hi autem, quos heres manumittere rogatus est, a te libertatem consequentur: ita autem, ut si non alia conditione velis tibi bona addici, quam

T I T O L O XII.

*Di colui , al quale si aggiudicano i beni  
a cagion della libertà .*

**S**I aggiunse alle innanzi dette , colla Costituzione dell' Imperador Marco , una nuova maniera di succedere . Imperciocchè se que' , che ricevettero dal padrone la libertà nel testamento , perchè l' eredità non viene adita , domandino per loro l' aggiudicazion de' beni per conservar le libertà , sono ascoltati .

i. E così rescrisse l' Imperador Marco a Pompilio Rufo : eccone le originali espressioni . Se non vi sia , chi succeda ab intestato a Virginio Valente , che nel suo testamento die-de a taluni la libertà , onde i di lui beni incomincino ad essere nelle circostanze di doversi vendere ; portandoti tu da colui , al quale appartieni di simili casi l' ispezione , terrà egli conto del tuo desiderio , col far , che i beni a te si aggiudichino a motivo di difendere le libertà lasciate sì direttamente , che fedecommissariamente ; purchè però darai idonea cautela di pagare a' creditori tutto ciò , che lor dee l' eredità . Or quelli , cui si è data direttamente la libertà , diverranno in tal caso liberi nella stessa guisa , che se l' eredità si fosse adita . Quelli poi , che l' erede è stato pregato nel testamento di manomettere , riceveranno da te la libertà : di modo , che se tu non vogli , che ti si aggiudi-

quam ut ii etiam, qui directo libertatem aecperunt, tui liberti fiant. Nam huic etiam voluntati tuæ, si ii, quorum de statu agitur, consentiant, auctoritatem nostram accommodamus. Et ne hujus rëscriptionis nostræ emolumentum alia ratione irritum fiat, si fiscus bona agnoscere voluerit, & ii, qui rebus nostris attendunt, sciant commodo pecuniario præfrendam esse libertatis causam, & ita bona cogenda, ut libertas iis salva sit, qui eam adipisci potuerunt, ac si hereditas ex testamento adita esset.

2. *Hoc rescripto subrentum est & libertatis, & defunctis, ne bona eorum a creditoribus possideantur, & veneant. Certe, si fuerint bac de causa bona addicta, cessat bonorum venditio: existit enim defuncti defensor, & quidem idoneus, qui de solidi creditoribus carvet.*

3. *In primis hoc rescriptum toties locum habet, quoties testamento libertates datae sunt. Quid ergo si quis intestatus decedens, codicillis libertates dederit, neque adita sit ab intestato hereditas, an favor Constitutionis debebit locum habere? Certe si intestatus deceperit, & codicilis dederit libertatem, competere eam, nemini dubium est.*

4. *Tunc*

dichino i beni , se non che colla condizione di dover divenire tuoi liberti anche coloro , cui fu data direttamente la libertà , tel concediamo : avvalorando benanche Noi colla nostra autorità questo tuo volere , purchè vi consentano coloro , del di cui stato si tratta . Ed affinchè il vantaggio derivante da questo nostro Rescritto , non vada per altro verso a vuoto , se il Fisco voglia esso succedere a' beni vacanti , sappiano pure quei , che han cura de' nostri beni , ch' è preferibile ad un pecuniario vantaggio il favor della libertà ; per cui , dovendo il Fisco succedere , dee si regolare la cosa in maniera da restar salva la libertà a chi potè acquistarla , della stessa maniera , che se l' eredità si fosse adita dall' erede testamentario .

2. Con questo Rescritto si soccorse ed alle libertà , ed a' defunti , acciocchè i loro beni non si posseggano , nè si vendano da' creditori . Ed al certo se siensi per questo motivo aggiudicat' i beni , più non si possono dopo vendere , imperciocchè vi è chi difende il defunto , e chi lo difende idoneamente coll' aver cautelati i creditori per gl' interi lor crediti .

3. Ha primieramente luogo questo Rescritto sempre che siensi date le libertà nel testamento . Che dee dunque dirsi se taluno morendo senza testamento , abbia date le libertà ne' codicilli , nè l' eredità sia stata adita *ab intestato* ? dovrà il favor del Rescritto avere anche luogo ? Ed egli è fuor di dubbio , che debb' averlo in simili circostanze .

4. Tunc Constitutioni locum esse , verba ostendunt , quum nemo successor ab intestato existat . Ergo quandiu incertum erit , utrum existat , an non , cessabit Constitutio . Si vero certum esse cœperit , neminem existere , tunc erit Constitutioni locus .

5. Si is , qui in integrum restitui potest , abstinuerit hereditate ; an , quamvis potest in integrum restitui , possit admitti Constitutio , & bonorum addic<sup>t</sup>io fieri ? Quid ergo si post additionem libertatum conservandarum causa factam in integrum sit restitutus ? Utique non erit dicendum , revocari libertates , quia semel competierunt .

6. Hæc Constitutio libertatum tuendarum causa introducta est . Ergo si libertates nullæ sint date , cessat Constitutio . Quid ergo , si vivus dederit libertates , vel mortis causa , & ne de hoc queratur , utrum in fraudem creditorum , an non factum sit , idcirco velint sibi addici bona , an audiendi sint ? Et magis est , ut audiri debant , et si deficiant verba Constitutionis .

7. Sed quum multas divisiones ejusmodi Constitutioni deesse perspeximus , lata est a Nobis plenissima Constitutio , in qua multæ species collatae sunt

(a) Veggasi la 7. 4. ff. de fideic. libert. ond' è preso di pianta questo paragrafo .

4. Le parole del Rescritto danno a divedere, che allora esso ha luogo, quando non vi sia alcuno, che succeda *ab intestato*. Finchè dunque si starà sull'incertezza, se vi sia, o nò, rimarrà sospeso il Rescritto: quando poi incomincerà a sapersi di certo; che non vi sia alcuno, allor' avrà luogo.

5. Essendosi astenuto dalla eredità taluno, cui si accorda la restituzione *in integrum*, dee, nonostante, che possa dipoi esser restituito *in integrum*, ammettersi il Rescritto, e farsi l'aggiudicazione de' beni? Certamente, che sì (a). Che dunque dovrà poi risolversi, se dopo seguita l'aggiudicazione a motivo di conservar le libertà, sia quegli restituito *in integrum*? Non dovranno certamente rivocarsi le libertà, giacchè una volta competerono a servirsi.

6. Questa Costituzione s'introdusse per difendere le libertà: se dunque non se ne sieno date, vien' essa a cessare. Che dovrà dunque dirsi se taluno in vita, o in morte abbia data la libertà a più servi i quali, perchè non si venga a dibattere se ciò siasi, o nò fatto in frode de' creditori, domandino per se l'aggiudicazione de' beni? Debbono piuttosto ascoltarfi, benchè la Costituzione fino a questo caso non si estenda.

7. Ma, avendo Noi osservato, che in simile Costituzione mancavano molte divisioni, promulgammo perciò la nostra compitissima (b) nella quale s'inserirono varj casi, onde si rese

(a) *L. ult. C. de res. man.*

96 Institut. Juris lib. III. tit. XIII.  
sum, quibus jus hujusmodi successionis plenissimum est effectum, quas ex ipsius lectione Constitutionis potest quis cognoscere.

## T I T U L U S XIII.

De successionibus sublatis, quæ fiebant per bonorum venditiones, & ex Senatusconsulto Claudiano.

**E**rat ante predictam successionem olim & alio per universitatem successiones, quatis fuerat honorum emptio, quæ de bonis debitoris vendidis per multas ambages fuerat introducta, & tunc locum habebat, quando judicia ordinaria in usu fuerant. Sed quum extraordinariis judiciis posteritas usa est, ideo cum ipsis ordinariis judiciis etiam honorum venditiones expiraverunt, & tantummodo creditoribus datur officio judicis bona possidere, & prout utile eis visum est, ea disponere: quod ex latioribus Digestorum libris per seclusius apparebit.

I. Erat & ex Senatusconsulto Claudiano misericibilis per universitatem acquisitio: quum libera

(a) Così questo titolo, che l' antecedente oggi è di nessun uso: anzi riguardo al Rescritto dell' Imperador Marco, par che sin da' tempi dello stesso Giustiniano fosse incominciato ad andare in disuso, dacchè colla Novella

*Delle Istituz. del dirit. lib.III. tit.XIII.* 97  
refe pienissimo un somigliante diritto di suc-  
cessione ; siccome può ciascun rilevare dalla  
lettura della Costituzione medesima (a).

## T I T O L O XIII.

*Delle abolite maniere di succedere per mezzo  
della vendita de' beni , e del Senato-  
consulto Claudio .*

Oltre alla già detta universal maniera di succedere , ve n'erano anticamente delle altre , come la compera de' beni , che mediante molti rigiri s'introdusse nel caso , che si dovessero vendere i beni del debitore , la quale allora avea luogo , quando usavans' i giudizj ordinarij : ma da che s'introdussero gli extraordinarij , insiem con quelli finiron pur anche le vendite de' beni , e soltanto si accorda oggi giorno a' creditori *ex officio judicis* il possesso , e la facoltà di disporre de' beni del debitore secondo , che torni loro più conto : il che con maggior distinzione apparirà da libri più ampi de' Digesti (b) .

i. Vi era benanche in forza del Senatoconsul-to Claudio una miserabile maniera di universalmente acquistare , quando una donna li-

*Tom.II.*

G

bera

*vella* i. si prescrisse , che , ripudiandosi dall' erede l'eredità , i legatarij , anzi i servi stessi , cui si fosse data nel testamento la libertà , potessero adirla .

(b) Veggasi il titolo *de reb. aut. jud. poss.*

98 *Institut. Juris lib. III. tit. XIV.*  
q̄ mulier servili amore bacchata , ipsam liberā  
tatem per Senatusconsultum amitterebat , & cum  
libertate substantiam . Quod indignum nostris tem-  
poribus esse existimantes , & a nostra Civitate  
deleri , & non inseri nostris Digestis concessimus ,

## T I T U L U S XIV.

### *De obligationibus ,*

**N**unc transeamus ad obligationes . Obligatio  
est juris vinculum , quo necessitate adstrin-  
gimur alicujus rei solvendæ secundum nostræ Ci-  
vitatis jura .

I. Omnia autem obligationum summa divi-  
sio in duo genera deducitur : namque aut civi-  
les sunt , aut Prætoriae . Civiles sunt , quæ aut  
le =

(a) Del Senatoconsulto Claudio fa menzione Tacito negli *Annali lib. 12. cap. 53.* allorchè scrive così: *inter quæ refertur ad patres de pena seminarum, quæ servis coniungerentur: statuiturque, ut ignaro domino ad id prolapsa, in servitute; si consensisset, pro liberta haberetur.* Ma un tal Senatoconsulto fu da Giustiniano totalmente abolito colla l. un. C. de Senat. Claud. zoll,

(b) Tre sono i principali oggetti della Giureprudenza, le persone , le cose , e le azioni , Delle persone si trattò dal titolo terzo sino alla fine del primo libro ; delle cose poi s' incominciò a ragionare dal primo titolo del secondo libro ; e poichè sotto nome di cose van compresi non solo i diritti in rem , ma ancora quelli ad rem , che con altro nome diconsi obbligazioni , così è , ch' essendosi ragionato sinora del dominio , e delle ma-  
nie =

bera, per essersi avvilita ad amare un servo ; perdeia in vigor di quello la libertà , ed insiem con essa le proprie sostanze : il che avendolo creduto indegno de' nostri tempi, concedemmo che si abolisse , e che non s' inserisse ne' nostri Digesti (a).

## T I T O L O XIV.

### *Delle obbligazioni.*

**P**AFFIAMO ora alle obbligazioni (b) . L' obbligazione è un legame di diritto , dal quale siamo necessariamente astretti a pagar qualche cosa , secondo gli stabilimenti della nostra Città .

1. Or tutte le obbligazioni generalmente dividonsi in civili , e pretorie : civili son quelle,

G 2 che

nieri di acquistarla , di presente si passa alle obbligazioni , le quali formeranno l' oggetto del rimanente di questo libro , e di porzione del susseguente , non incominciandosi la spiega della teoria delle azioni , che nel sexto titolo del quarto libro . S' ingannano dunque a partito coloro , che seguendo le tracce di Teofilo , e di Accurso , credono , che qui s' incomincia il trattato delle azioni : giacchè , sebbene le obbligazioni formino il principal fondamento delle azioni , sono non pertanto cose incorporali , e tra queste non men , che l' eredità , le servitù , e l' uso frutto son da Triboniano annoverate , ove parlando Egli della divisione delle cose corporali , ed incorporali , scrive così : *incorporales sunt , que tangi non possunt , qualia sunt ea , que in jure consistunt , sicut hereditas , ususfructus , usus , & obligationes quo modo contractae . Vid. sup. lib. II. tit. II.*

100 Institut. Juris lib. III. tit. XLV.  
legibus constitutæ , aut certo jure civili compre-  
henditæ sunt . Prætoriae sunt , quas Prætor ex sua  
jurisdictione constituit , quæ etiam honorariae va-  
cantur .

2. Sequens divisio in quatuor species dividitur . Aut enim ex contractu , aut quasi ex con-  
tractu sunt , aut ex maleficio , aut quasi ex male-  
ficio . Prius est , ut de iis , quæ ex contractu  
sunt , dispiciamus . Harum æque quatuor sunt  
species . Aut enim re contrahuntur , aut verbis ,  
aut literis , aut consensu : de quibus singulis  
dispiciamus .

## T I T U L U S XV.

### Quibus modis re contrahitur obligatio .

**R**E contrahitur obligatio , veluti mutui da-  
tione . Mutui autem datio in iis rebus  
consistit , que pondere , numero , mensura con-  
stant , veluti vino , oleo , frumento , pecunia nu-  
merata , ære , argento , auro ; quas res aut nu-  
merando , aut metiendo , aut adpendendo in hoc  
damus , ut accipientium fiant . Et quoniam no-  
bis non eadem res , sed aliæ ejusdem naturæ &  
qualitatis redunduntur , inde etiam mutuum appel-  
latum est : quia ita a me tibi datur , ut ex meo  
tuum

*Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. XIV.* 101  
che o furono stabilite dalle leggi , o approvate da altra parte del gius civile ; pretorie poi le altre , che l' Pretore stabilì colla sua giurisdizione , le quali diconsi ancora onorarie .

2. Si dividono secondariamente le obbligazioni in quattro specie , giacchè dipendono o da contratto , o da quasi contratto , o da delitto , o da quasi delitto . Or fa d'uopo parlar prima di quelle , che derivano da contratto , le quali anche si ripartiscono in quattro specie , imperciocchè si contraggono o mediante le cose , o le parole , o la scritta , o il consenso : delle quali tutte venghiamo distintamente a ragionare .

## T I T O L O XV.

### *In quali maniere contraesi l' obbligazione reale .*

**S**I contrae l' obbligazione reale col dare a mutuo . Il mutuo poi ha luogo in ciò , che costa di numero , peso , e misura , come l' olio , il vino , il frumento , il danaro contenente , il bronzo , l' argento , l' oro ; le quali cose tutte o numerando , o misurando , o pesando le diamo altrui ad oggetto , che divengano di chi le riceve . E perchè non ci si debbono restituire le medesime cose , ma altre della stessa natura , e qualità , perciò anche un tal contratto fu detto mutuo ; giacchè quelle dame ti si danno in modo , che da mie , diventi-

G 3 no

102 *Institut. Juris lib. III. tit. XV.*  
rum fiat: Et ex eo contractu nascitur actio, que vocatur certi conditio.

1. Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur, daturque agenti contra eum propter repetitionem condititia actio. Nam perinde ei condici potest, si apparet eum dare oportere<sup>a</sup>, ac si mutuum accepisset. Unde pupillus, si ei sine tutoris auctoritate indebitum per errorem datum est, non tenebitur indebiti conditione, non magis, quam mutuisatione. Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere; quum is, qui solvendi animo dat, magis voluerit negotium distractare, quam contrahere.

2. Item is, cui res aliqua utenda datur, id est, commodatur, re obligatur, Et tenetur commodati actione. Sed is ab eo, qui mutuum accepit, longe distat: namque non ita res datur, ut ejus fiat, Et ob id de ea re ipsa restituenda tenetur. Et is quidem, qui mutuum accepit, si quolibet fortuito casu amiserit, quod accepit,

ve-

(a) Non è questa la vera etimologia del mutuo, ma una Stoica derivazione del Giureconsulto Paolo nella l. 2. ff. de reb. cred. ugualmente, che quelle dello stesso Paolo nella l. 1. ff. de acqu. poss. e nella l. 3. ff. de dam.

no tue (a) : e da questo contratto nasce l' azione detta *condictio certi* (b) .

1. Quegli ancora , che si ricevè somma non dovutagli , da chi pagò per errore , rimane realmente obbligato ; ed a colui , che contro di esso agisca per ripeterla , si accorda la condizion dell' indebito . Giacchè può egli esser convenuto , se apparisca di dover restituire , ugualmente , che se avesse ricevuto il mutuo : ond' è , chē il pupillo , se gli si è paga- ta per errore somma a lui non dovuta , senza l' autorità del tutore , venendo dipoi convenuto colla condizzion dell' indebito , non farà altri- menti tenuto a restituirla , di qualche farebbe , se l' avesse ricevuta a mutuo . Ma sembra , che tale obbligazione non dipenda da contratto , giacchè chi dà con intenzion di pagare , lun- gi dal contrarre , par , che voglia piuttosto disciogliersi .

2. Similmente colui , al quale si dà qual- che cosa perchè se ne serva , cioè in prestito , rimane realmente obbligato , ed è tenuto coll' azion di *commodato* . Ma questi è di gran lun- ga diverso da chi ricevette il mutuo ; giac- chè nel prestito non si da la cosa in modo , che diventi di chi la riceve , ond' è , che deesi restituire tal quale . Or quegli , ch' ebbe la cosa a mutuo , se per qualunque caso fortui-

G 4 to ,

dam. infect. di Ulpianò nella l. t. ff. de novat. e di varj altri Giureconsulti in mille luoghi delle Pandette .

(b) Cosa s'intenda per condizione , si rileva dal §. 15. del tit. VI. del IV. libro .

veluti incendio, ruina, naufragio, aut latronum, hostiumve incursu, nibilominus obligatus remanet. At is, qui utendum accepit, sane quidem exactam diligentiam custodiendæ rei præstare jubetur, nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam suis rebus adhibere solitus est, si modo alius diligentior poterat eam rem custodire; sed propter majorem vim, majoresve casus non tenetur, si modo non ipsius culpa is casus intervenerit. Alioqui si id, quod tibi commodatum est domi, peregre tecum ferre malueris, & vel incursu hostium prædonumve, vel naufragio amiseris, dubium non est, quin de restituenda ea re tenearis. Commodata autem res tunc proprie intelligitur, si nulla mercede accepta, vel constituta, res tibi utenda data est; alioqui mercede interveniente, locatus tibi usus rei videtur. Gratum enim debet esse commodatum.

3. Præterea & is, apud quem res aliqua depositi, re obligatur, teneturque actione depositi, quia & ipse de ea re, quam accepit, restituenda tenetur. Sed is ex eo solo tenetur, si quid dolo commiserit; culpæ autem nomine, id est, desidiae ac negligentiae, non tenetur. Itaque securus est, qui parum diligenter custoditam rem furto amiserit: quia qui negligenti amico rem

to , come per incendio , ruina , naufragio , scorrerie de' ladroni , o de' nemici l' abbia perduta , rimane nonostante obbligato : ma chi l' ebbe in prestanza , è tenuto , egli è vero , ad usare nella custodia di essa un' esatta diligenza , non bastando , che nel conservarla si diporti come suol far nelle proprie cose , se potea più diligentemente custodirla ; ma non è tenuto a ciò , che avviene per forza superiore , o per casi fortuiti , purchè non sieno per sua colpa addivenuti . Altrimenti se , per esempio , ciò , che ti è stato imprestato per servirtene in casa , tu l' abbi voluto portarteco in lontani paesi , e l' abbi perduto , o per essere inciampato ne' ladri , o tra' nemici , o per naufragio , egli è fuor di dubbio , che tu sii tenuto a restituirlo . Allora poi si dice propriamente data qualch' cosa in prestito , quando senza determinazione , o ricezion di mercede ti si dà , affinchè tu te ne serva ; altrimenti intervenendovi mercede , l' uso della cosa ti s' intende affittato : dacchè il prestito esser dee totalmente gratuito .

3. Inoltre anche il depositario rimane realmente obbligato , ed è tenuto coll' azion di deposito , perchè anch' egli dee restituire quella stessa cosa , che ricevette . E' però il depositario tenuto solo per frode , non già per colpa , cioè per pigrizia , o negligenza . Sicchè è sicuro di non dover restituire il deposito , se per averlo con poca diligenza custodito , gli sia stato involato ; perchè colui , che ad uno spensierato amico dà qualche cosa a custodire , dee

106 Institut. Juris lib. III. tit. XV.  
custodiendam tradit, non ei, sed sue facilitati id  
imputare debet.

4. Creditor quoque, qui pignus accepit, re  
obligatur, quia & ipse de ea re, quam acce-  
pit, restituenda tenetur actione pignoratitia. Sed  
quia pignus utriusque gratia datur, & debito-  
ris, quo magis pecunia ei credatur, & credi-  
toris, quo magis ei in tuto sit creditum; pla-  
cuit sufficere, si ad eam rem custodiendam exa-  
ctam diligentiam adhibeat: quam si præstiterit,  
& aliquo fortuito casu rem amiserit, securum  
esse, nec impediri creditum petere.

## T I T U L U S XVI.

### *De verborum obligationibus.*

**V**erbis obligatio contrahitur ex interrogatio-  
ne & responsione, quum quid dari fierive  
nobis stipulamur: ex qua duæ profiscuntur actiones,  
tam condic̄tio certi, si certa sit stipulatio,  
quam ex stipulatu, si incerta sit: quaē hoc nou-  
mine

(a) Quando la stipula si aggiiri su di certe determina-  
te cose, della cui qualità, e quantità non possa in con-  
to alcuno dubitarsi, per esserū il tutto chiaramente in  
essa spiegato, diceſi certa, come nel caſo, che taluno  
si abbia fatto promettere, per cagion d' esempio, il  
fon-

*Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. XV. 107*  
deciò imputare non a lui , ma alla sua facilezza .

4. Anche il creditore , che ha ricevuto il pegno rimane realmente obbligato , perchè anch' egli è tenuto a restituire in forza dell' azion pignoratizia ciò , che si abbia ricevuto. Ma perchè il pegno si dà per fare un beneficio e al debitore , ritrovando con ciò più facilmente chi gli dia il danaro , e al creditore , essendo col pegno più sicuro il suo credito ; quindi è , che piacque bastare se 'l creditore nel custodirlo adoperasse una esatta diligenza , la quale se ve l' abbia usata , e 'l pegno tuttavolta siasi per avventura disperso , piacque ancora , che non gli si potesse perciò nè recar molestia , nè impedire la domanda del credito .

## T I T O L O XVI.

### *Delle obbligazioni verbali .*

**S**i contrae verbalmente l' obbligazione colla domanda , e risposta , quando ci facciamo promettere , che ci si darà , o ci si farà qualche cosa : dal che nascono due azioni , la condizione *certi* , se la stipula sia certa , l' azione *ex stipulatu* se sia incerta (a) : or la

sti-

fondo Tusculano , il servo Stico , dieci moggia di ottimo grano Africano , od altro simile . Ma quando dalla stipula con precisione non si rilevi o la qualità , o la quantità delle cose in essa dedotte , chiamasi incerta , come quando taluno si abbia fatto promettere dieci mog-

gia

108 *Institut. Juris lib.III. tit.XVI.*  
*mīne inde utitur , quod stipulum apud veteres*  
*fīrmum appellabatur , forte a stipite descendens .*

1. *In hac olim talia verba tradita fuerunt .*  
Spondes? spondeo . Promittis? promitto . Fidepromittis? fidepromitto . Fidejubes? fidejubeo . Dabis? dabo . Facies? faciam . Utrum autem Latina , an Graeca , vel qualibet alia lingua stipulatio concipiatur , nihil interest , scilicet si uterque stipulantum intellectum ejus linguae babeat . Nec necesse est eadem lingua utrumque uti , sed sufficit congruenter ad interrogata respondere . Quin etiam duo Graeci Latina lingua obligationem contrahere possunt . Sed haec solemnia verba olim quidem in usu fuerunt : postea autem Leonina Constitutio lata est , que solemnitate verborum sublata , sensum & consonantem intellectum ab utraque parte solum desiderat , quibuscumque tandem verbis expressum .

2. *Omnis stipulatio aut pure , aut in diem , aut sub conditione fit . Pure , veluti , quinque aureos dare spondes? idque confessim peti potest . In diem , quum adjecto die , quo pecunia solvantur .*

gia di buono grano Africano , il fondo , il servo . Il motivo poi , onde la voce buono a differenza della voce ottimo rende incerta la stipula , non ostante che siasi in essa determinata la quantità del grano , ce lo additta Ulpiano nella l. 75. ff. de verb. oblig. ove scrive così : boni appellatio non est certa rei significativa , quum id quod

*Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. XVI. 109*  
stipula ha questo nome a cagion della sua fermezza, perciocchè gli antichi in vece di *dir firmum* diceano *stipulum*, derivandolo forse dalla voce *stipite*.

1. Nelle stipule faceasi anticamente uso delle seguenti espressioni. *Spondes?* *spondeo.* *Promittis?* *promitto.* *Fidepromittis?* *fidepromitto.* *Fidejubes?* *fidejubeo.* *Dabis?* *dabo.* *Facies?* *faciam.* Niente importa poi se la stipula si concepisca nella Greca, nella Latina, o in qualunque altra lingua, purchè amendue i stipulanti la intendano: nè fa d'uopo, che adoperino amendue lo stesso linguaggio, ma basta, il rispondere conformemente alle domande: che anzi due Greci posson benissimo contrarre obbligazione in lingua Latina. Or ta' solenni parole furono un tempo in uso nella stipula; ma per la Costituzion da Leone (a) successivamente promulgata, la quale le abolì, per la validità della stipula altro al presente non si richiede, che il concorde pensiero de' contraenti, comunque espresso.

2. Ogni stipula può farsi o puramente, o *in diem*, o sotto condizione: puramente, quando si dica: *prometti di darmi cinque aurei?* e in tal caso la promessa può subito domandarsi. *In diem*, quando si aggiunga alla stipula il

tem-

*quod bono melius est, ipsum quoque bonum fit: at quum optimum quis stipulatur, id stipulari intelligitur, cuius bonitas principalem gradum bonitatis habet. quæ res efficit, ut ea appellatio certi significativa sit.* Veggasi puranche la l. 74. ff. ead.

(a) L. 10. C. b. r.

110 *Institut. Juris lib. III. tit. XVI.*

*tur, stipulatio fit: veluti, decem aureos pri-  
mis Calendis Martiis dare spondes? id autem  
quod in diem stipulamur, statim quidem debe-  
tur, sed peti prius, quam dies venerit, non po-  
test. Ac ne eo quidem ipso die, in quem stipu-  
latio facta est, peti potest; quia totus is dies  
arbitrio solventis tribui debet. Neque enim cer-  
tum est eo die, in quem promissum est, datum  
non esse, prius quam is præterierit;*

3. *At si ita stipuleris, decem aureos annuos,  
quoad vivam, dare spondes? & pure facta obli-  
gatio intelligitur, & perpetuatur; quia ad tem-  
pus non potest deberi: sed heres petendo, parti  
exceptione submovebitur.*

4. *Sub conditione stipulatio fit quum in ali-  
quem casum differtur obligatio: ut, si aliquid fa-  
ctum fuerit, vel non fuerit, committatur stipu-  
lio, veluti, si Titius Consul fuerit factus,  
quinque aureos dare spondes? si quis ita sti-  
puletur, si in Capitolium non ascendero, dare  
spondes? perinde erit, ac si stipulatus esset, quum  
moreretur, sibi dari. Ex conditionali stipulatio-  
ne tantum spes est debitum iri, eamque ipsam spem  
in heredem transmittimus, si prius quam condi-  
cio exstet, mors nobis contigerit.*

5. *Loca etiam inseri stipulationi solent, velu-  
ti*

tempo , in cui si dee fare il pagamento , co-  
me se si dica : *prometti di darmi dieci aurei  
nelle prime Calende di Marzo ?* Quelchè però  
in tal modo si stipula , si dee per altro im-  
mediatamente ; ma non può ripetersi prima ,  
che giunga il dì stabilito ; anzi nemmeno in  
questo può domandarsi , giacchè per intero  
un tal dì si concede all' arbitrio di chi dee  
pagare , non potendosi fermamente afferire  
di non essersi adempito alla promessa nel gior-  
no prefisso , se prima questo interamente passato  
non sia .

3. Ma se tu stipuli così : *prometti di darmi  
annui aurei dieci , finchè Io viva ?* l' obbliga-  
zione s' intende puramente contratta , e  
colla continuazione ; imperciocchè il tempo  
non estingue gli obblighi : ma l' erede nel do-  
mandarli , farà allontanato colla eccezion del  
patto .

4. Si fa sotto condizione la stipula , quan-  
do l' adempimento dell' obbligazione si trasfe-  
risce dopo qualche avvenimento , come per esem-  
pio , *se Tizio sarà fatto Console , prometti di  
darmi cinque aurei ?* Se però taluno stipuli  
così , *se non salirò nel Campidoglio prometti di  
darmi ?* varrà lo stesso , che se avesse stipulato  
di darsegli dopo la sua morte . Dalla stipula  
condizionale altro non forse , se non che la  
speranza di potercisi un giorno dovere ciò ,  
che si è stipulato ; e questa stessa Noi trasmet-  
tiamo a' nostri eredi , se la morte ci colga  
prima dell' avveramento della condizione .

5. Sogliono nelle stipule inserirsi puranche  
i luo-

*ri : Carthagini dare spondes? Quæ stipulatio;*  
*licet pure fieri videatur , tamen re ipsa habet*  
*tempus adjectum , quo promissor utatur ad pecu-*  
*niam Carthagini dandam . Et ideo si quis Ro-*  
*mæ ita stipuletur , hodie Carthagini dare spon-*  
*des? inutilis erit stipulatio , quum impossibilis sit*  
*retoPromise .*

6. *Conditiones , quæ ad præsens vel præteri-*  
*tum tempus referuntur , aut statim infirmant obli-*  
*gationem , aut omnino non differunt , veluti , si*  
*Titius Consul fuit ; vel , si Mævius vivit , dare*  
*spondes? Nam si ea ita non sunt , nihil valet*  
*stipulatio: sin autem ita se habent , statim va-*  
*let . Quæ enim per rerum naturam sunt certa ,*  
*non morantur obligationem , licet apud nos incer-*  
*ta sint .*

7. *Non solum res in stipulatum deduci pos-*  
*funt , sed etiam facta , ut si stipulemur aliquid*  
*fieri , vel non fieri : & in bujusmodi stipulatio-*  
*nibus optimum erit pœnam subjicere , ne quanti-*  
*tas stipulationis in incerto sit , ac necesse sit*  
*actori probare , quod ejus interfit . Itaque si quis ,*  
*ut fiat aliquid , stipuletur , ita adjici pœna de-*  
*bet , Si ita factum non erit , tunc pœnæ no-*  
*mine decem aureos dare spondes? sed si qua-*  
*dam fieri , quedam non fieri , una eademque con-*  
*ceptione stipuletur quis , clausula bujusmodi erit*  
*adiicienda , si adversus ea factum erit , five*  
*quid ita factum non fuerit , tunc pœnæ nomi-*  
*ne decem aureos dare spondes?*

i luoghi , come : *prometti di darmi in Cartagine?* stipula , che sebbene sembri pura , ciò non ostante contiene implicitamente il tempo , ch' è quello appunto , di cui ha bisogno il debitore per consegnare il danaro in Cartagine . E perciò se taluno stando in Roma stipuli così : *prometti di darmi oggi in Cartagine?* la stipula sarà inutile , per l' impossibilità della promessa .

6. Le condizioni , che si riferiscono o al passato , o al presente , rendono o inutile , o pura l' obbligazione , come se si dica : *se Tizio fu Console , o pure se Mevio è vivente , prometti di darmi?* Imperciocchè se tali cose non sono vere , la stipula è nulla ; se vere , la stipula è immediatamente valevole ; giacchè quello , che naturalmente è certo , sebbene per noi sia dubbio , tuttavolta non trattiene l' obbligazione .

7. Si posson dedurre in stipula non solo le cose , ma i fatti ancora , come se stipuliamo di farsi , o non farsi taluna cosa ; ed a simili stipule sarà di bene soggiungervi la pena , acciocchè non sia incerta la quantità della stipula . Sicchè se taluno stipuli di farsi qualche cosa , dee soggiunger la pena nel modo , che segue : *se non si farà così , prometti di darmi dieci aurei a titolo di pena?* Ma se taluno in uno stesso periodo stipuli di farsi alcune cose , e di non farsene altre , dovrà nella stipula aggiungersi la clausola così : *se si attenterà contro di quanto si è detto , o se non si farà così , prometti in tal caso di darmi per pena dieci aurei?*

## T I T U L U S XVII.

## De duobus reis stipulandi &amp; promittendi.

**E**T stipulandi & promittendi duo pluresve rei fieri possunt. Stipulandi ita, si post omnium interrogationem promissor respondeat, Spondeo: ut puta cum duobus separatis stipulantibus ita promissor respondeat. Utrique vestrum dare spondeo. Nam si prius Titio spondonterit, deinde alio interrogante spondeat, alia atque alia erit obligatio, nec creduntur duo rei stipulandi esse. Duo pluresve res promittendi ita sunt: Mævi, decem aureos dare spondes? & Sei, eosdem decem aureos dare spondes? si respondeant singuli separatis, Spondeo.

1. Ex hujusmodi obligationibus, & stipulationibus solidum singulis debetur, & promittentes singuli in solidum tenentur. In utraque tamen obligatione una res vertitur, & vel alter debitum accipiendo, vel alter solvendo, omnium  
pe-

(a) Il vocabolo *reus* dipende dalla voce *res* prefata in significato di lite; e gli Antichi con esso dinotavano ambedue i litiganti. Veggasi Festo nelle voci *reus*, e *confessari*. E sebbene un tal vocabolo sia stato dall' usanza consecrato a significar propriamente quel litigante, da cui si ripete, perchè di lui si tratta principalmente in giudizio, come quegli, al quale solo sovrasta il periglio del-

T I T O L O XVII.

*Di due creditori, e debitori in solido.*

POsson benissimo due o più persone di venire e creditori, e debitori in solido (a): creditori se dopo la domanda di tutti, colui, che promette risponda *spondeo*; come nel caso, che a due separatamente stipulanti risponda così: *ad amendue Voi prometto di dare*. Giacchè se abbia promesso prima a Tizio, indi all'altro stipulante, diversa farà l' obbligazione, nè quelli si reputano esser due creditori in solido. Divengono poi due, o più, debitori in solido, se dicendosi loro: *Mevio prometti di darmi dieci aurei? e tu, Sejo, prometti di darmi gli stessi dieci aurei?* risponda ciascuno separatamente: *prometto*.

1. Per effetto di simili obbligazioni, e stipule si dee la cosa per intera a ciascuno de' stipulanti; e di coloro, che promettono ciascuno rimane obbligato in solido. Nell'una, e nell'altra obbligazione però di una sola cosa si tratta; ed o che uno degli stipulanti si riceva il debito, o uno di que'

H 2 che

della condanna, non è però, che in talune materie non si adoperi puranche a designare l'attore, com'è per l'appunto nella presente, e in altre consimili. Si dirà dunque il creditore reo *stipulandi, credendi, satis accipiendi*; colla stessa proprietà, colla quale il debitore si appella reo *promittendi, debendi, satisdandi &c.* Sì veggia la l. 1. ff. de duob. reis stip. vel promitt.

116 Institut. Juris lib. III. tit. XVIII.  
permit obligationem, & omnes liberat.

2. Ex duobus reis promittendi, alius pure;  
alius in diem, vel sub conditione obligari pos-  
test: nec impedimento erit dies aut conditio, quo  
minus ab eo, qui pure obligatus est, petatur.

## T I T U L U S X V I I I .

### De stipulatione servorum.

**S**ervus ex persona domini jus stipulandi ha-  
bet. Sed & hereditas in plerisque persone  
defuncti vicem sustinet. Ideoque quod servus he-  
reditarius ante aditam hereditatem stipulatur,  
acquirit hereditati, ac per hoc etiam heredi po-  
stea facto acquiritur.

1. Sive autem domino, sive sibi, sive conser-  
vo suo, sive impersonaliter servus stipuletur,  
domino acquirit. Idem juris est & in liberis,  
qui in potestate patris sunt, ex quibus causis  
acquirere possunt.

2. Sed quum factum in stipulatione continetur,  
omnimodo persona stipulantis continetur,

ve-

(a) I servi, perchè privi della Cittadinanza Romana,  
non aveano il diritto di stipulare, che unicamente appar-  
teneasi a' soli Cittadini: ma per la speditezza maggiore  
de' contratti, piacque agli antichi di fingere, che i ser-  
vi nell'atto di fare le stipule, imprestassero la persona  
ci-

*Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. XVIII.* 117  
che promettono il paghi , distrugge l' obbligo , e libera tutti .

2. Di due debitori in solido può benissima uno obbligarsene puramente , e l' altro *in diem* , o sotto condizione ; ne 'l prefiggimento del tempo , o la condizione faran d' ostacolo a poter domandare il debito da colui , che si è puramente obbligato .

## T I T O L O XVIII.

### *Della stipula de' servi .*

**I**L servo ha il diritto di stipulare dalla persona del Padrone (a) . Ma anche l' eredità in molti casi sostiene le veci del defunto . E perciò quel , che il servo ereditario si stipula prima di adirsi l' eredità , all' eredità medesima si acquista , e per essa all' erede .

1. O che poi il servo stipuli per lo padrone , o per se , o per un suo conservo , o impersonalmente (b) , sempre acquista per lo padrone . Lo stesso diritto ha luogo ne' figli , che sono sotto la patria potestà in que' casi , ne' quali acquistano al padre .

2. Ma quando si deduce nella stipula un fatto , vien compresa in essa soltanto la per-

H 3 sa-

civile da' loro padroni . E così menaronsi avanti per mezzo di una finzione que' contratti , che per sotrigliezza di diritto non farebbero stati valevoli .

(b) Si stipula impersonalmente , allorchè non si determina la persona , cui si debba il pagamento , come si indica : *centum dare spondes ?*

118 *Institut. Jur. lib. III. tit. XIX.*  
*veluti si servus stipuletur, ut sibi ire agere liceat; ipse enim tantum prohiberi non debet, non etiam dominus ejus.*

3. *Servus communis stipulando unicuique dominorum pro portione dominii acquirit, nisi ius suu unius eorum, aut nominatim alicui eorum stipulatus est: tunc enim soli ei acquiritur. Quod servus communis stipulatur, si alteri ex dominis acquiri non potest, solidum alteri acquiritur, veluti si res, quam dari stipulatus est, unius domini sit.*

## T I T U L U S XIX.

### *De divisione stipulationum.*

**S**Tipulationum aliae sunt judiciales, aliae praetoriae, aliae conventionales, aliae communes, tam praetoriae, quam judiciales.

1. *Judiciales sunt duntaxat, quae a mero Judicis officio proficiuntur, veluti de dolo cautio, vel de persequendo servo, qui in fuga est, restituendove pretio.*

2. *Prætoriae sunt, quae a mero Prætoris officio proficiuntur, veluti damni infecti, vel legatorum. Prætorias autem stipulationes sic exaudiri oportet, ut in his etiam continantur Aedilitia, nam & haec a jurisdictione Prætoris veniunt.*

3. *Conventionales sunt, quae ex conventione utrius-*

(a) Veggasi la nota al tit. III. del II. libro.

(b) La voce *prætoris* dee togliersi, secondo i migliori Inter-

*Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. XIX.* . 119  
fona dello stipulante ; come se 'l servo si stia  
puli la servitù dell' *itinere*, dell' *atto* (*a*) per l'  
altrui fondo ; giacchè egli solo può esercitarla,  
non già il padrone .

3. Il servo comune stipulando acquista a  
ciascun suo padrone a proporzion del dominio,  
purchè non abbia stipulato o per comando,  
o espressamente in beneficio di un solo di essi.  
Ciò , che il servo comune stipula , se non  
può acquistarsi ad un de' due suoi padroni , si  
acquista per intero all' altro , come quando la  
cosa , che si abbia fatto promettere , sia di un  
di loro .

## T I T O L O XIX.

### *Della division delle Stipule.*

**D**Elle stipule altre son giudiziali , altre  
pretorie , altre convenzionali , ed altre  
comuni , sì pretorie , che giudiziali .

1. Le giudiziali son quelle , che dipenden-  
no dal solo officio del giudice , come farebbe  
la cauzione *de dolo* , o *de persequendo servo* ,  
che si ritrova in fuga , o *de restituendo pretio*.

2. Le pretorie son quelle , che traggono la  
loro origine dal solo officio del pretore , co-  
me le stipule *damni infecti* , o pure *legatorum*.  
Le stipule pretorie poi bisogna intenderle sì ,  
che comprendano l' edilizie ancora , giacchè an-  
che queste dipendono dalla giuridizion del pre-  
tore (*b*) .

3. Le convenzionali son quelle , che si fan-  
terpreti , e situarsi in suo luogo con *Teofilo* , la voce *Aedi-*  
*lium* . *Vid. Vinnium ad b. 1.*

*ntriusque patris concipiuntur, hoc est, neque jussu judicis, neque jussu Praetoris, sed ex conventione contrabentium, quarum totidem genera sunt, quot (pene dixerim) rerum contrahendarum.*

*4. Communes sunt, veluti rem salvam fore pupillo (nam & Praetor jubet rem salvam fore pupillo, caveri, & interdum judex, si aliter hæc res expediri non potest) vel de rato stipulatio.*

## T I T U L U S XX.

### *De inutilibus stipulationibus.*

**O**mnis res, quæ dominio nostro subjicitur, in stipulationem deduci potest, sive illa mobilis sit, sive soli.

*1. At si quis rem, quæ in rerum natura non est, aut esse non potest, dari stipulatus fuerit, veluti Stichum, qui mortuus sit, quem vivere credebat; aut Hyppocentaurum, qui esse non posset, inutilis erit stipulatio.*

*2. Idem juris est, si rem sacram, aut religiosam, quam humani juris esse credebat; vel reno publicam, quæ usibus populi perpetuo exposita sit, ut forum, vel theatrum; vel liberum hominem, quem servum esse credebat; vel cuius commercium non habuerit; vel rem suam dari quis stipuletur. Nec in pendentri erit stipulatio ob id, quod publica res in privatum deduci, & ex libero servus fieri potest, & commercium adi-*

*Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. XIX.* 121  
no in seguito di convenzione passata fra l'una, e l'altra parte ; cioè nè per comando del giudice , nè del pretore , ma per accordo de' contraenti ; e di esse son tante le specie , quante , fui per dirlo , son le cose , che possono cadere in contratto .

4. Le comuni poi son , per esempio ; la stipula *rem pupillo salvam fore* ( solendola ordinare talvolta il pretore , e talvolta il giudice , se altrimenti non può spedirsi il giudizio ) o pur la stipula *de rato* .

## T I T O L O XX.

### *Delle stipule inutili .*

**O**gni cosa , ch' esser può sottoposta al nostro dominio mobile , o stabile che sia , può dedursi in stipula .

1. Ma se taluno abbia promesso di dare ciò , che non è , o non può essere in natura , come a eagion d'esempio , il servo Stico , di già morto , e da lui creduto vivente , o un centauro animale impossibile , la stipula farà inutile .

2. L' istesso diritto ha luogo quando taluno si faccia promettere una cosa sacra , o religiosa , da lui creduta di umano diritto ; o una cosa pubblica continuamente esposta agli usi del popolo , come il foro , il teatro ; o un uomo libero da lui creduto servo ; o ciò , di cui non abbia commercio , o la roba sua propria . Nè in simili rincontri la stipula si reputerà fospesa sul riflesso , che col decorso del tempo le cose pubbliche possan divenir private , l'uomo libero , servo , lo stipulante possa del-

*adipisci stipulator potest, & res sua stipulatoris esse desinere potest, sed protinus inutilis est. Item contra, licet initio utiliter res in stipulatum deducta sit, si tamen postea in aliquam eorum causam, de quibus supra dictum est, sine facto promissoris devenerit, extinguitur stipulatio. At nec statim ab initio talis stipulatio valebit, Lucium Titium, quem servus erit, dare spondes? & similia. Quae enim natura sui dominio nostro exempta sunt, in obligationem deduci nullo modo possunt.*

3. Si quis alium daturum, facturumve quid promiserit, non obligabitur, veluti si spondeat, Titum quinque aureos daturum. Quod si effeturum se, ut Titus daret, sponderit, obligatur.

4. Si quis alii, quam ei, cuius juri subjectus sit, stipuletur, nihil agit. Plane solutio etiam in extraneam personam conferri potest, veluti si quis ita stipuletur, mihi, aut Sejo dare spondes? ut obligatio quidem stipulatori acquiratur, solvi tamen Sejo, etiam invito eo, recte possit, ut liberatio ipso jure contingat, sed ille adversus Sejum habeat mandati actionem. Quod si quis sibi, & alii, cuius juri subjectus non sit, dari decem aureos stipulatus est, valet quidem

della cosa stipulata acquistare il commercio , e la cosa propria dello stipulante possa finir d' esser tale ; ma è immediatamente inutile . Similmente all' opposto accade , che quantunque siasi dal principio utilmente contratta la stipula , pure si estingue , se la cosa stipulata incorra indi in alcuna di quelle circostanze , di cui si è discorso di sopra , senza colpa di chi ha promesso . Ma nè anche sarebbe dal principio valida la seguente stipula , *prometti di darmi Lucio Tizio , quando farà servo ?* od altra simile . Non potendo noi in verun modo dedurre in stipula ciò , che di sua natura è fuori del nostro dominio .

3. Se alcuno abbia promesso , che un terzo darà , o farà qualche cosa , come per esempio , che Tizio darà cinque aurei , non rimane obbligato : resta però tenuto , se abbia promesso di fare in modo , che Tizio gli dia .

4. Se taluno stipuli in prò di qualunque persona , all' infuori di quella , al di cui diritto sia sottoposto , fa un atto inutile , e vano . Il pagamento però nascente dalla stipula può delegarsi ad un terzo , come se si dica : *prometti di dare a me , o a Sejo ?* dacchè in simil modo , l' obbligazione si acquista allo stipulante , ma si può non pertanto anche contra sua voglia , legittimamente pagare al terzo , e far così sortire la liberazion del debitore ; competendo però allo stipulante contro di Sejo , l' azion del mandato . Che se taluno abbia fatto promettere dieci aurei a se , o ad un altro , alla cui potestà non sia sottoposto ,

la

dem stipulatio : sed utrum totum debeatur stipulatori , quod in stipulationem deductum est , an vero pars dimidia , dubitatum est : sed placuit , non plus , quam dimidiā partem ei acquiri . Ei vero , qui juri tuo subjectus est , si stipulatus sis , tibi acquiris : quia vox tua tanquam filii sit , sicuti & filii vox tanquam tua intelligitur in iis rebus , quae tibi acquiri possunt .

5. Praeterea inutilis est stipulatio , si quis ad ea , quae interrogatus fuerit , non respondeat : veluti si quis decem aureos a te dari stipuletur , tu quinque promittas , vel contra : aut si ille pure stipuletur , tu sub conditione promittas , vel contra ; si modo scilicet id exprimas , id est , si cui sub conditione , vel in diem stipulanti tu respondeas , Præsenti die spondeo . Nam si hoc solum respondeas , Promitto , breviter videris in eandem diem , vel conditionem spondisse . Neque enim necesse est in respondendo eadem omissa peti , quae stipulator exprefferit .

6. Item inutilis est stipulatio , si vel ab eo stipuleris , qui tuo juri subjectus est , vel si is a te stipuletur . Sed servus quidem non solum domino suo obligari non potest , sed ne quidem ulli aliis : filii vero familiarum aliis obligari possunt .

7. Mutum neque stipulari , neque promittere posse , patet est . Quod & in surdo receptum est :

la stipula farà valevole. Si è dubitato però se in questo caso si debba allo stipulante l' intera somma dedotta nella stipula , o la metà ; ma piacque , che non se gliene acquistasse più della metà . Se tu poi abbi stipulato in favor di chi è soggetto alla tua potestà , acquisti a te stesso ; giacchè tu , e il figlio , siete considerati come una sola persona , in quello però , che si può a te acquistare .

5. E' inoltre anche inutile la stipula , se un contraente non risponda conformemente alle domande come nel caso , che taluno si stipuli da te dieci aurei , e tu gliene prometta cinque , od all' opposto ; o pure se quegli stipuli puramente , e tu risponda sotto condizione , od al contrario : ciò però s' intende quante volte tu espressamente a colui , che stipula sotto condizione , o *in diem* , risponda : *prometto di dare nel giorno d' oggi* : giacchè rispondendo semplicemente , *prometto* , sembra , che tu abbi tacitamente accettato il prefiggimento del tempo , o la condizione : non essendo necessario , che nel rispondere si ripeta da parola a parola ciò , che lo stipulante nel domandare abbia detto .

6. E' parimenti inutile la stipula , se tu ti abbi fatto promettere una cosa da chi è sottoposto al tuo diritto , o questi da te . Or il servo non può obbligarsi nè col padrone , nè con altri ; ma i figli di famiglia possono obbligarli cogli altri .

7. Egli è fuor di dubbio , che il muto non possa né stipulare , né promettere . Il che si è

am-

*est, quia & is, qui stipulatur, verba promittentis, & is, qui promittit, verba stipulantis audire debet: unde apparet non de eo nos loqui, qui tardius exaudit, sed de eo, qui omnino non audit.*

8. *Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intelligit, quod agit.*

9. *Pupillus omne negotium recte gerit: ita tamen, ut ubi tutoris auctoritas necessaria sit, adhibeatur tutor, veluti si ipse obligetur: nam aliam sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate potest. Sed quod diximus de pupillis, utique de iis verum est, qui jam habent aliquem intellectum: nam infans, & qui infantiae proximus est, non multum a furioso distant, quia bujusmodi etatis pupilli nullum habent intellectum. Sed in proximis infantiae, propter utilitatem eorum, benignior juris interpretatio facta est, ut idem juris habeant, quod pubertati proximi. Sed qui in potestate parentis est impubes, ne auctore quidem patre obligatur.*

10. *Si impossibilis conditio obligationibus adiuncta-*

(a) Il pupillo, contraendo, acquista per se, non già per tutore, e nelle stipule in suo beneficio, può benissimo senza l'autorità di costui, utilmente ricevere l'obbligazione di un terzo: ond'è, ch'ebbe in mira il suo maggior vantaggio quello stabilimento, che rese valevole la sua obbligazione, quando avvalorata venisse dall'intervento del tutore; dacchè altrimenti nessuno avrebbe con lui contrattato. Ma il pupille, o'l figlio di famiglia impubere sottoposti alla potestà del padre, non ri-  
sen-

ammesso ancora ne' fordini, perciocchè chi stipula, e chi promette debbon l'un l'altro sentire le scambievoli loro parole. Dal che apparisce, che noi qui non parliamo di chi tardi sente, ma di chi affatto non ode.

8. Il matto non può far contratto alcuno, perchè non intende ciò, che opera.

9. Il pupillo può fare qualunque contratto, purchè v'intervenga l'autorità del tutore, dov'è necessaria, come nel caso, che rimanga obbligato; giacchè può egli obbligare altri a sé, anche senza di quella. Ciò, che però si è detto de' pupilli s'intende di quelli, che hanno qualche capacità. Imperciocchè l'infante, e chi all'infanzia è vicino non sono molto dissimili da' matti, non avendo i pupilli in tal' età veruna intelligenza. Ma rispetto a' prossimi all'infanzia per loro maggior vantaggio si è benignamente interpretata la legge con dare ad essi lo stesso diritto de' pupilli prossimi alla pubertà. L'impubere poi, che sia sotto la potestà del genitore, nemmeno coll'autorità di costui può valevolmente obbligarli (*a*).

10. Inutile è la stipula, cui siasi apposta una

sentono vantaggio alcuno da' contratti, che fanno, rindondando il tutto in favor del proprio genitore, e per conseguente non torna loro conto il poter restare obbligati coll'intervento del padre. Diversa è dunque la ragion del tutore da quella del padre; e quindi non dee recar meraviglia, se *Tribonianus* in questo paragrafo, seguendo il Giureconsulto *Gajo* nella *l. ult. ff. de V.O.* afferma non esser lecito all'impubere coll'autorità del padre, ciò, ch'è permesso al pupillo coll'autorità del tutore.

128 *Institut. Juris lib. III. tit. XX.*  
ciatur, nihil valet stipulatio. Impossibilis autem conditio habetur, cui natura impedimento est, quo minus existat: veluti si quis ita dixerit, Si digito cœlum attigero, dare spondes? At si ita stipuletur, Si digito cœlum non attigero, dare spondes? pure facta obligatio intelligitur, ideoque statim peti potest.

II. Item verborum obligatio inter absentes concepta, inutilis est. Sed quum hoc materiam litium contentiosis hominibus præstabat, forte post tempus tales allegationes opponentibus, & non præsentes fuisse, vel se, vel adversarios suos, contendentibus: ideo nostra Constitutio propter celeritatem dirimendarum litium introducta est, quam ad Cœsarienses Advocatos scripsimus: per quam disposuimus tales scripturas, quæ præsto esse partes indicant, omnino esse credendas, nisi is, qui talibus utitur improbis allegationibus, manifestissimis probationibus vel per scripturam, vel per testes idoneos adprobaverit, toto eo die quo conficiebatur instrumentum, sese vel adversarium suum in aliis locis fuisse.

12. Post mortem suam dari sibi nemo stipulari poterat, non magis, quam post ejus mortem a quo

(a) Non solo quella condizione, alla di cui esistenza la natura ripugna, si dice impossibile, ma quell'ancora, ch'è contraria alle leggi, o a' buoni costumi, giacchè al dir di Papiniano, que facta ledunt pietatem, exstimationem, verecundiam nostram, & ut generaliter dixerim, que contra bonos mores sunt, nec facere nos posse credendum est. l. 15. ff. de condit. instis. Di qui è dun-

una condizione impossibile. Si reputa poi impossibile (a) quella condizione, alla di cui esistenza la natura ripugna, come se si dica: *prometti di darmi, se toccherò il Cielo col dito?* Ma se taluno stipuli così: *se non toccherò il Cielo col dito, prometti di darmi*, la stipula in tal caso s'intende puramente fatta, e si può immediatamente domandar la promessa.

11. E' parimenti inutile la stipula tra gli assenti. Ma dando ciò motivo di liti agli uomini contenziosi, i quali, dopo aver promesso, opponeano di non essere stati, o essi, o i loro avversari presenti alla stipula, stabilimmo perciò colla nostra Costituzione (b) emanata per lo disbrigo delle liti, e diretta agli Avvocati di Cesarea, che le scritture, da cui rilevasi essere stati i contraenti presenti alla stipula, si debban credere veridiche, se però chi oppone l'assenza, non abbia con argomenti irrefragabili provato per mezzo di scritture, o di testimoni idonei, che in tutto quel giorno, in cui si fece l'istromento, o egli, o l' suo avversario era in luoghi diversi da quello, ove si fece la stipula.

12. Nessuno per diritto antico potea stipularsi qualche cosa dopo la morte sua, o dek

Tom.II.

I

pro-

dunque, che i Giureconsulti annoverano sotto la stessa classe e le stipule, cui siensi apposte condizioni contrarie alle leggi, o a buoni costumi, e quelle, che in se contengono condizioni fisicamente impossibili. Veggansi le leggi 26. 27. 35. 61. & 137. ff. de V. O.

(b) L. 11. C. de contrah. stip.

*a quo stipulabatur. At nec is , qui in alicujus potestate est , post mortem ejus stipulari poterat , quia patris vel domini voce loqui videretur . Sed & si quis ita stipuletur , Pridie quam moriar , vel pridie quam morieris , dare spondes ? inutilis erat stipulatio . Sed quum , ut jam dictum est , ex consensu contrahentium stipulationes valeant , placuit Nobis etiam in hunc juris articulum necessariam inducere emendationem , ut , sive post mortem , sive pridie quam moriatur stipulator , sive promissor , stipulatio concepta sit , stipulatio valeat .*

*13. Item si quis ita stipulatus erat , Si navis cras ex Asia venerit , hodie dare spondes ? inutilis erat stipulatio , quia præpostere concepta est . Sed quum Leo inclytæ recordationis in dotibus eamdem stipulationem , quæ præpostera nuncupatur , non esse rejiciendam existimaverit , Nobis placuit , & huic perfectum robur accommodare , ut non solum in dotibus , sed etiam in omnibus valeat hujusmodi conceptio stipulationis .*

*14. Ita autem stipulatio concepta , veluti , si Titius dicat , quum moriar dare spondes ? vel quum*

(a) La ragione ond' erano anticamente inutili le stipule , il di cui adempimento si trasferiva al giorno prima , o dopo la morte di uno de' contraenti , si dee ripetere dal sistema dell' antica Giureprudenza , la quale avea fissato il principio , che le azioni , e le obbligazioni , che incominciate non fossero dal defunto , o contro al

promettente ; nè chi era in potestà di qualcheduno , stipular si potea dopo la morte di costui , perchè sembrava , ch' egli non parlasse , che colla voce del padre , o del padrone . Ma se taluno stipuli così , *prometti di darmi il giorno prima della mia, o pur della tua morte?* la stipula sarà inutile . Or ricevendo le stipule , come si è detto di sopra , la loro fermezza dal consenso de' contraenti , piacque a Noi di correggere quest' articolo stabilendo (a) che fossero quelle valevoli , ancorchè concepite in modo da dover sortire il loro effetto , o 'l giorno prima , o dopo la morte così di chi stipula , che di chi promette .

13. Parimenti , se taluno stipulava così , *se domani verrà la nave dall' Asia , prometti di darmi oggi ?* la stipula era inutile , perchè concepita al rovescio . Ma avendo l' Imperador Leone di nobile ricordanza stimato di ammetter simili stipule , cui si dà il nome di *prepostere* , in materia di doti , piacque a Noi di accordar loro una totale fermezza non solo in quella , ma benanche in tutte l' altre materie (b) .

14. La stipula concepita ne' seguenti termini , *quando morirò , o pure , quando morirai promet-*

al defunto , non potessero incominciar neppure dall' erede , o contro all' erede . Ma avendo Giustiniano prima colla suddetta *l. un. C. ut art. ab hered.* totalmente abolito l' anzidetto principio , non rimane oggi luogo a dubitare della legale loro fermezza .

(b) *L. 25. C. de testam.*

132 *Institut. Juris lib. III. tit. XX.*  
quum morieris? & apud veteres utilis erat, &  
nunc valet.

15. Item post mortem alterius recte stipula-  
mūr.

16. Si scriptum in instrumento fuerit, promi-  
sisse aliquem, perinde habetur, atque si interro-  
gatione præcedente responsum sit.

17. Quoties plures res una stipulatione com-  
prehenduntur, si quidem promissor simpliciter  
respondeat, Dare spondeo; propter omnes tenetur.  
Si vero unam ex his, vel quasdam daturum se  
spoponderit, obligatio in iis, pro quibus spopon-  
derit, contrahitur. Ex pluribus enim stipulatio-  
nibus, una, vel quedam videntur esse perfecta:  
singulas enim res stipulari, & ad singulas respon-  
dere debemus.

18. Alteri stipulari, ut supra dictum est, ne-  
mo potest. Inventæ enim sunt hujusmodi stipula-  
tiones vel obligationes ad hoc, ut unusquisque  
acquirat sibi, quod sua interest: ceterum si alii  
detur, nihil interest stipulatoris. Plane si quis  
velit hoc facere, pœnam stipulari conveniet; ut  
nisi ita factum sit, ut est comprehensum, com-  
mittatur pœna stipulatio etiam ei, cuius nihil  
interest. Pœnam enim quum stipulatur quis, non  
illud inspicitur, quod intersit ejus, sed que sit  
quantitas in conditione stipulationis. Ergo si quis  
ista stipuletur, Titio dari? nihil agit; sed si  
ad-

*Delle Istituz. del dirit. lib.III. tit.XX. 133*  
metti di darmi ? presso gli antichi era utile ;  
ed anche oggi ha il suo vigore .

15. Stipuliamo puranche valévolmente dopo  
la morte dì un terzo .

16. Se trovasi scritto nell' istromento , che  
taluno abbia promesso , val lo stesso , che se ,  
precedente la domanda , siasi affermativamente  
risposto .

17. Quante volte in una stipula vengan  
comprese più cose , se colui , che promette  
semplicemente risponda , *prometto di dare* ,  
sarà tenuto per tutte . Se poi siasi impegnato  
di darne una , o alcune tra loro , si contrae  
l'obbligazione sol per quelle , che abbia promesse .  
Imperciocchè di più stipule una , o alcuna dì  
esse sembrano di esser perfette , dovendoci Noi  
stipulare ciascuna cosa , ed a ciascuna cosa  
rispondere .

18. Siccome si è detto di sopra , niuno può  
stipulare in beneficio altrui , essendosi le stipu-  
le , e le obbligazioni inventate perchè ciascu-  
no acquisti per se ciò , che gli torna più con-  
to . Del resto se si stipuli , che si dia ad un  
altro , ciò non interessa lo stipulante . Or , se  
taluno voglia ciò fare , converrà , che stipuli  
benanche la pena , alla quale , non eseguendosi  
il contenuto della stipula , si dia luogo anche in  
beneficio di colui , cui niente importa giac-  
chè , aggiuntasi la pena alla stipula , non si  
riguarda se vi abbia , o nò interesse , ma qual sia  
la somma compresa nella condizion della stipula .  
Se taluno adunque stipuli così , *prometti di da-*  
*re a Tizio ? fa un' atto vano ; ma se vi ag-*

134      *Institut. Juris lib. III. tit. XX.*  
adjecerit pœnam , Nisi dederis , tot aureos dare  
spondes ? tunc committitur stipulatio .

19. Sed & si quis stipuletur alii , quum eius  
interesset , placuit stipulationem valere . Nam se  
is , qui pupilli tutelam administrare cœperit ,  
cesserit administrationem contotori suo , & stipu-  
letur rem pupilli salvam fore ; quoniam interest  
stipulatoris fieri , quod stipulatus est , quum obli-  
gatus futurus sit pupillo , si male res gesserit ,  
tenet obligatio . Ergo et si quis procuratori suo  
dari stipulatus sit , habebit vires stipulatio .  
Et si creditori suo quis stipulatus sit , quod sua  
interest , ne forte vel pœna committatur , vel pra-  
dia distrahabantur , quæ pignori data erant , valet  
stipulatio .

20. Versa vice , qui alium facturum promisit ,  
videtur in ea esse causa , ut non teneatur , nisi  
pœnam ipse promiserit .

21. Item nemo rem suam futuram , in eum  
casum , quo sua sit , utiliter stipulatur .

22. Si de alia re stipulator senserit , de alia  
promissor , perinde nulla contrahitur obligatio ,  
ac si ad interrogatum , responsum non esset : ve-  
tuti , si hominem Stichum a te quis stipulatus fue-  
rit ,

giunga la pena dicendo, *se non li darai, prometti di darmi tanti aurei?* allora si dà luogo alla stipula.

19. Ma se taluno stipuli in beneficio altrui, essendovi benanche del suo interesse, la stipula è valida. Imperciocchè se chi abbia incominciato ad amministrare la tutela di un pupillo, ne abbia dipoi ceduta l'amministrazione al suo compagno, e si abbia fatto da lui promettere, che gl'interessi del pupillo saran sempre salvi in sua mano, perchè in tal caso rileva allo stipulante, che si faccia quanto si è promesso, dacchè egli farà per esserne responsabile, se quegli male amministri, l'obbligazione è valevole. Dunque anche quando taluno faccia promettere in beneficio del suo procuratore, la stipula è valevole: come valevole ancora si reputa, se taluno stipuli in prò del suo creditore ciò, che influisca al suo interesse a far cioè, che non si dia luogo alla pena, o che non si distraggano i fondi pegnorati.

20. All'opposto, chi promise, che un'altro farà, par che non rimanga obbligato, purchè non abbia promessa la pena.

21. E' parimenti inutile la stipula, con cui taluno si faccia promettere una cosa, che dovrà esser sua, quando sua diverrà.

22. Se nel contrarsi la stipula, di una cosa abbia inteso parlar lo stipulante, di un altro chi promette, non si contrae tra loro veruna obbligazione, ugualmente, che se non si fosse risposto alla domanda; come nel caso, che avendosi taluno da te stipulato il servo Stico,

136      *Institut. Juris lib. III. tit. XX.*  
rit, tu de Pamphilo senseris, quem Stichum vo-  
tari credideris.

23. Quod turpi ex causa promissum est, velu-  
ti, si quis homicidium, vel sacrilegium se factu-  
rum promittat, non valet.

24. Quum quis sub aliqua conditione stipulatus  
fuerit, licet ante conditionem decesserit, postea  
existente conditione, heres ejus agere potest. Idem  
est & ex promissoris parte.

25. Qui hoc anno, aut hoc mense dari stipu-  
latus est, nisi omnibus partibus anni, vel mensis  
præteritis, non recte petet. Si fundum dari sti-  
puleris, vel hominem, non poteris continuo age-  
re, nisi tantum spatium præteriorit, quo tradic-  
tio fieri possit.

TI-

*Delle Istituz. del dirit. lib.III. tit.XX. 137*  
tu abbi inteso parlar di Panfilo', creduto da  
te chiamarsi Stico.

23. La promessa fatt' altrui per turpe cagione, come quella di commettere un omicidio, o un sacrilegio, non vale.

24. Quando taluno abbia stipulato sotto qualche condizione, ancorchè se ne sia morto prima dell'avveramento di essa, avverandosi nondimeno dopo, il di lui erede potrà benissimo agire. L'istesso vaglia per colui, che promette.

25. Chi si ha fatto prometter qualche cosa in certo anno, in certo mese, non potrà domandarla, se non sien trascorsi tutt' i mesi dell'anno, tutt' i giorni del mese. Se poi ti abbi fatto promettere un fondo, o un uomo, non potrai agire immediatamente, se prima non sia passato tanto di tempo, che abbia potuto seguirne la consegna.

TI.

## T I T U L U S XXI.

*De fidejussoribus.*

**P**ro eo, qui promittit, solent alii obligari, qui fidejussores appellantur: quos homines accipere solent, dum curant, ut diligentius sibi caustum sit.

1. In omnibus autem obligationibus adsumi possunt, id est, sive re, sive verbis, sive literis, sive consensu contractae fuerint. Ac nec illud quidem interest, utrum civitis, an naturalis sit obligatio, cui adjicitur fidejussor: adeo quidem, ut pro servo quoque obligetur, sive extranetus sit, qui fidejussorem a servo accipiat, sive ipse dominus in id, quod sibi naturaliter debetur.

2. Fidejussor non tantum ipse obligatur, sed etiam heredem relinquit obligatum.

3. Fidejussor  $\ominus$  præcedere obligationem,  $\ominus$  sequi potest.

4. Si plures sint fidejussores, quotquot erunt numero, singuli in solidum tenentur. Itaque liberum est creditor, a quo velit solidum petere. Sed ex epistola D. Hadriani compellitur, creditor

(a) Si limiti questa regola generale colla l. 2. C. ne fidejuss. vel mandat. dot. dent., nella quale prescrivesi, che sia di niun vigore la malleveria, che, per la restituzion della dote, si esigge dalla parte del marito, o di altri, che per lui la riceveno. Lo stesso par, che debba

T I T O L O XXI.

*De' mallevadorei.*

**P**er colui, che promette sogliono obbligarfi altri ancora detti mallevadorei, che si ricevono per cautela maggiore de' crediti.

1. Or a tutte le obbligazioni reali, verbali, letterali, o consensuali che sieno, può accoppiarsi il mallevadore (*a*). Nè importa se l'obbligazione sia naturale, o civile, restando il mallevadore obbligato, anche per un servo; o che sia un' estraneo chi si riceve la malleveria, o che sia lo stesso padrone per ciò, che il servo gli va naturalmente dovendo.

2. Gli obblighi contratti da'mallevadorei, non finiscono in loro, ma passano benanche agli credi.

3. Il mallevadore può precedere, e susseguire l' obbligazione.

4. Se sieno più mallevadorei, per quanti essi sieno, sempre ciascun di loro è tenuto in solido; sicchè è nell' arbitrio del creditore di ripetere da chi voglia l' intero suo credito. Per lo Rescritto però di Adriano il creditore vien costretto a domandare partita-

men-

ta dirsi della sicurtà, che un Socio dasse all' altro, di non ingannarlo; di quella, che desse l' arbitro, di ben giudicare, e di altre simili; giacchè la natura di tali obbligazioni rende inonesta, e disdicevole la malleveria.

*dor a singulis , qui modo solvendo sunt litis contestatae tempore , partes petere . Ideoque si quis ex fidejussoribus eo tempore solvendo non sit , hoc ceteros onerat . Sed si ab uno fidejussore creditor totum consequitus fuerit , hujus solius detrimentum erit , si is , pro quo fidejussit , solvendo non sit : Et sibi imputare debet , quem pertuerit juvari ex epistola D. Hadriani , et desiderare , ut pro parte in se detur actio .*

5. *Fidejussores ita obligari non possunt , ne plus debeant , quam debet is , pro quo obligantur . Nam eorum obligatio accessio est principalis obligationis : nec plus in accessione potest esse , quam in principali re . At ex diverso , ut minus debeant , obligari possunt . Itaque si reus decem aureos promiserit , fidejussor in quinque recte obligatur : contra vero obligari non potest . Item si ille*

(b) Che 'l mallevadore non possa obbligarsi in somma maggiore di quella , che promette il reo principale , non può richiamarsi in dubbio : suole però dubitarsi , se , difendosi egli obbligato per somma maggiore , l' obbligazione contratta sia interamente nulla , o restringer si debba a ciò , che ha promesso il principale obbligato . Non convennero tra loro su di questo punto gl' Interpetri , difendendo taluni la nullità dell' obbligazione , tra' quali il Vinnio , ed altri sostenendo , che dovesse restringersi : e lo stesso Cujacio , dopo d' essersi appigliato al primo sen-

mente il suo credito da tutt' i mallevadoni , che possan però pagare nel tempo della contestazion della lite . E perciò se qualcuno di essi in quel tempo non sia in istato di pagare la sua rata , questa si accresce di peso agli altri . Ma se il creditore da uno de' mallevadoni abbia conseguito l' intero suo credito , il danno sarà soltanto di costui , se quegli , per cui si diede la malleveria , pagar non possa , dovendolo imputare a se stesso , ché avendo potuto giovarsi della Costituzion di Adriano , e far , che l' azione si fosse contro a se diretta solamente in parte , pur non lo fece .

5. I mallevadoni non possono obbligarsi in modo , che debbano più di colui , pel quale si obbligano : giacchè , essendo la loro obbligazione un' accessio dell' obbligo principale , nommai nell' accessoria può esservi più , ché nella cosa principale . Posson però al contrario i mallevadoni obbligarli sì , che debbano meno . Sicchè se il reo abbia promessi dieci aurei , può il mallevadore obbligarli per cinque , ma non per somma maggiore (a) . Parimenti se 'l

reo

sentimento , non esistò poi guarì a lasciarlo per appigliarsi al secondo , il quale sembra , che più si uniformi a' principj del diritto . Giacchè prescindendo dal generale assioma , utile per inutile non vitiatur , vi è dippiù , ch' essendo la malleveria una stipula , e la natura delle stipule tale , che chi promette venti a taluno , che abbia stipulato dieci , lungi dal restar disobbligato dal tutto , rimane anzi obbligato per la somma minore , perch' lo stesso debba osservarsi nelle malleverie . Nè si opponga la l. 8. §. 7. ff. de fidejuss. giacchè ivi quell' om-

*nino*

*Si ille pure promiserit, fidejussor sub conditione  
promittere potest: contra vero non potest. Non  
solum autem in quantitate, sed etiam in tempo-  
re minus aut plus intelligitur. Plus est enim  
statim aliquid dare, minus est, post tempus da-  
re.*

*6. Si quid autem fidejussor pro reo solverit,  
ejus recuperandi causa habet cum eo mandati ju-  
dicium.*

*7. Grace etiam fidejussor ita accipitur, τη  
εμη πιστει πελευω εχω. Sed ο si dixerit Σελω,  
sive βαλονχι, sed ο φημι, pro eo erit, ac se  
dixerit, λεγω.*

*8. In stipulationibus fidejussorum sciendum est  
hoc generaliter accipi, ut quodcunque scriptum  
sit quasi actum, videatur etiam actum. Ideoque  
constat, si quis scripsisset se fidejussisse, videri  
omnia solemniter acta.*

## TI.

*nino non obligari di Ulpiano non importa il disobbligo totale del mallevadore; ma il restringimento dell'obbligazione, siccome fu inteso dagli Interpreti de' Basilici,  
è qua-*

reο abbia promesso puramente , il mallevadore può promettere sotto condizione , ma non già al contrario . Il più , e'l meno poi ha riguardo non solo alla quantità , ma benanche al tempo ; imperciocchè più è il dare subito , meno il dare dopo qualche tempo .

6. Se 'l mallevadore abbia pagato per lo reο principale , per recuperare il suo , gli compete l'azion di *mandato* .

7. Può benanche il mallevadore riceversi in Greco linguaggio così , *τη εμη πιστη κελευω , λεγω* : ma se fiasi detto *θελω* , o *θελομαι* , ed anche *φημι* , torna allo stesso , che se si fosse detto *λεγω* .

8. Nelle stipule de' mallevadore dee tenerfi per regola generale , che ciò , che si scrive per quasi fatto , per fatto si reputa . E perciò se taluno abbia scritto d' aver mallevato , egli è fuor di dubbio , che 'l tutto si crede solennemente compito .

## TI.

i quali per chiarezza maggiore in vece di *omnino non* , scrissero *ovùs ολως* , cioè *non omnino* : il che toglie ogni equivoco .

**T I T U L U S XXII.***De literarum obligationibus.*

**O**lim scriptura fiebat obligatio, quæ nominibus fieri dicebatur, que nomina hodie non sunt in usu. Plene si quis debere se scripserit, quod sibi numeratum non est, de pecunia minime numerata, post multum temporis exceptionem opponere non potest: hoc enim sepissime constitutum est. Sic fit, ut & hodie, dum queri non potest, scriptura obligetur; & ex ea nascatur condicō, cessante scilicet verborum obligatione. Multum autem tempus in hac exceptione antea quidem ex Principalibus Constitutionibus usque ad quinquennium procedebat. Sed ne creditores diutius possint suis pecuniis forsitan defraudari, per Constitutionem nostram tempus coarctatum est, ut ultra biennii metas bujusmodi exceptio minime extendatur.

**TI-**

(a) Soleano i creditorì anticamente per sicurezza de' proprij crediti, scrivere in presenza de' debitori i di loro nomi ne' libri del dare, e dell'avere. Or questi libri, che poi si disusarono per l'invenzione delle scritte avvalorate dalla sottoscrizione de' contraenti, presentati in giudizio, eran bastanti a provare il credito. Veggasi Cicerone *pro Rosc. Comed.* c. 1. & 2.

(b) Que-

T I T O L O XXII.

*Delle obbligazioni letterali.*

**D**iceansi anticamente obbligazioni letterali quelle , che dipendeano dal registro de' nomi de' debitori , che teneasi da' creditori , il quale al presente è andato in disuso (a) . Al certo se taluno abbia scritto di dover quel danaro , che non gli sia stato effettivamente contatto , dopo qualche tempo non può opporre l' eccezione *de pecunia minime numerata* , essendo stato ciò frequentemente così stabilito. In tal modo avviene , che anche oggi , mentre il debitore non può laginarsi , resta obbligato colla scritta , dalla quale ne nasce la condizione , cessando intanto l' obbligazione verbale. Il tempo a potere opporre questa eccezione per le Costituzioni degl' Imperadori si estendea fino a un quinquennio ; ma perchè i creditori non venissero per lungo tempo defraudati del proprio danaro , lo restringemmo nella nostra Costituzione ad un biennio (b) .

*Tom. II.*

K

TI.

(b) Questa prescrizion di tempo però stabilita da Giustiniiano non corre nè pe' minori , nè per que' maggiori , cui fu vietato di opporla da una legittima assenza ; giacchè costoro , non ostante che sia trascorso il biennio , posson benissimo giovarsi della restituzione *in integrum* , giusta il prescritto nella suddetta Costituzione , ch' è la l. 14. C. *de non num. pac.*

## T I T U L U S XXIII.

*De obligationibus ex consensu.*

**C**onsensu fiunt obligationes in emptionibus, venditionibus, locationibus, conductionibus, societatibus, mandatis. Ideo autem istis modis obligatio dicitur consensu contrabi, quia neque scriptura, neque praesentia omnimodo opus est: at nec dari quicquam necesse est, ut substantiam capiat obligatio, sed sufficit, eos, qui negotia gerunt, consentire: unde inter absentes quoque talia negotia contrabuntur, veluti per epistolam, vel per nuntium. Item in his contractibus alter alteri obligatur in id, quod alterum alteri ex bono & aequo prestare oportet, quam alioqui in verborum obligationibus aliis stipuletur, aliis promittat.

## T I T U L U S XXIV.

*De emptione & venditione.*

**E**mptio & venditio contrahitur, simul atque de pretio convenerit, quamvis nondum premium numeratum sit, ac ne arrha quidem data fuerit: nam quod arrha nomine datur, argumentum est emptionis & venditionis contracte. Sed hoc quidem de emptionibus & venditionibus, que

T I T O L O XXIII.

*Delle obbligazioni consensuali.*

**C**Ontraggersi col consenso le obbligazioni nelle compere, nelle vendite, nelle locazioni, nelle conduzioni, nelle società, ne'mandati. Or si dice, che in tali maniere contraesi l'obbligazion col consenso, perchè non ci è bisogno nè della scritta, nè della presenza de' contraenti; nè fa d'uopo darsi qualche cosa, perchè sia valevole l'obbligazione, ma basta, che i contraenti consentano; ond'è, che tra gli assenti ancora posson farsi simili contratti per mezzo di lettere, o di messi. Parimenti in tali contratti un contraente rimane all'altro obbligato in tutto ciò, che l'uno all'altro dee prestare secondo i dettami della buona fede, quandochè nelle obbligazioni verbali si dee solo quello, che uno stipula, e l'altro promette.

T I T O L O XXIV.

*Della compera, e vendita.*

**L**A compera, e vendita si contrae nell'istante, che si è convenuto del prezzo, quantunque non siasi ancora pagato, nè siasi data caparra: perciocchè quello, che si dà sotto nome di caparra è un segno della compera, e vendita di già contratta. Ma que-

K 2 sto

quæ sive scriptura consistunt, obtinere oportet nam nihil a Nobis in hujusmodi emptionibus & venditionibus innovatum est. In iis autem, quæ scriptura conficiuntur, non aliter perfectam esse venditionem & emptionem constitui mus, nisi & instrumenta emptionis fuerint conscripta, vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahentibus autem subscripta: & si per tabellionem fiunt, nisi & completiones acceperint, & fuerint partibus absoluta. Donec enim aliquid deest ex his, & penitentia locus est, & potest emptor yet venditor sine pena recedere ab emptione & venditione. Ita tamen impune eis recedere concedimus, nisi jam arrbaruna nomine aliquid fuerit datum: hoc enim subsequitur, sive in scriptis, sive fine scriptis venditio celebrata est, is, qui recusat adimp'ere contractum, si quidem est emptor, perdit quid dedit; si vero venditor, duplum restituere compellitur, licet super arrbis nihil expressum sit.

I. Pretium autem constitui oportet: nam nulla emptio sine pretio esse potest. Sed & certum esse pretium debet, alioqui, si inter aliquos ita convenerit, ut quanti Titius rem estimaverit, tanti sit empta; inter veteres satis abundaeque hoc dubitabatur, constaretne venditio; an non. Sed nostra Decisio ita hoc consti-

quit,

sto ha luogo nelle compere , e vendite , che hanno la loro fermezza anche senza scrittura , niuna innovazione effendosi da Noi fatta riguardo ad esse . Ma in quelle , che per la di loro validità han bisogno della scrittura , stabiliamo , che non si debbano reputare perfezionate , se l' istromento della compera non siasi scritto di propria mano de' contraenti ; e se scritto di carattere altrui , non siasi da contraenti stessi sottoscritto ; o pure , facendosi per mezzo di pubblico notajo , se prima non abbia ricevuti tutti gli ademplimenti , e non sia stato compito in tutte le sue parti . Giacchè fino a quando manca alcuna delle cose già dette , e si dà luogo al pentimento , e può il comperatore , o il venditore impunemente ricederne . Noi però allora permettiamo ciò , qualora non siasi data caparra ; giacchè altrimenti , o colla scrittura , o senza , la vendita s' intende già fatta , e chi ricusa di adempire , se è comperatore , perde la caparra , se venditore vien costretto a restituire il doppio , ancorchè niente siasi intorno ad essa espressamente convenuto .

1. Bisogna poi stabilire il prezzo ; giacchè non può esservi compera senza prezzo . Ma dee il prezzo esser benanche certo ; altrimenti , se siasi convenuto , che una cosa s' intenda comperata per quanto Tizio l' apprezzerà , tra gli antichi abbastanza si dubitava , se tal vendita fosse , o no valevole . Ma con una delle nostre Decisioni (a) stabilimmo , che

K 3

quan-

(a) *L. ult. C. de empr. vendit.*

tuit, ut quoties sic composita sit venditio, quanti ille aestimaverit, sub hac conditione staret contractus: ut, si quidem ille, qui nominatus est, pretium definierit, tunc omnimodo secundum ejus aestimationem & pretium persolvatur, & res tradatur, & venditio ad effectum perducatur: emptore quidem exempto actione, venditore ex vendito agente. Sin autem ille, qui nominatus est, vel noluerit, vel non potuerit pretium definire, tunc pro nibilo esse venditionem, quasi nullo predicto statuto. Quod jus, quum in venditionibus Nobis placuerit, non est absurdum, in locationibus & in conductionibus trahere.

2. Item pretium in numerata pecunia consistere debet. Nam in ceteris rebus, an pretium esse posset, valde queretur: veluti an homo, aut fundus, aut toga alterius rei pretium esse posset. Et Sabinus & Cassius etiam in alia re putabant pretium posse consistere; unde illud est, quod vulgo dicebatur, permutatione rerum emptionem & venditionem contrahi, eamque speciem emptioris & venditionis vetustissimam esse. Argumentoque utebantur Graeco Poeta Homero, qui aliquam par-

(a) Se si dubitò tra' gli antichi della validità di quel  
contratto, nel quale il prezzo della cosa venduta si fosse rimesso all'arbitrio di un terzo; non fu però giammai richiamata in dubbio l'invalidità dell'altro, in cui si fosse quello rimasto in arbitrio di uno de' contraenti.  
E con ragione: poichè altrimenti il dovere, o non dovere

quante volte siasi fatta la vendita per il prezzo , che determinerà Tizio , tal contratto valevole reputar si debba ; in modo però , che se questi l'abbia stabilito , si paghi in tutto , e per tutto secondo il di lui stabilimento , segua la consegna , e la vendita si porti ad effetto ; competendo perciò al comperatore l'azione *ex empto* , al venditore l'azione *ex vendito* . Ma se poi quegli non abbia voluto , o potuto diffinirlo , allora la vendita debbasi stimar nulla , quasicchè non si fosse stabilito prezzo . Qual diritto avendo (a) Noi ammesso nelle vendite , non è fuor di proposito di adattarlo benanche alle locazioni , e conduzioni .

2. Dee similmente il prezzo consistere in danaro contante : giacchè fortemente siquistava , se potesse il prezzo consistere in altre cose , come a dire , se un uomò , un fondo , una toga potess' esser prezzo di un'altra cosa . Sabino , e Cassio credeano , che potesse il prezzo consistere anche in cose diverse dal danaro , ond' ebbe origine il detto volgare , che la compera , e vendita contraesi colla permutazion delle cose ; e che questa specie di compera , e vendita sia ben antica : e si servivano per argomento del Greco poeta Omero , il qua-

K 4 le

vere il prezzo , e'l doverlo in una somma , o in un'altra , sarebbe dipeso dal volere del venditore , o del comperatore ; e siccome nessuno suol ne' propri affari guardar con occhio indifferente , così un di loro rimasto ne sarebbe sicuramente aggravato . Veggasi la l. 7. e 35. §. 1. ff. de contr. empt. vendit.

152. *Institut. Juris lib. III. tit. XXIV.*  
partem exercitus Achivorum vinum sibi compa-  
rasse ait, permutatis quibusdam rebus, his ver-  
bis:

Νηνς δ' εκ Λημενοιο παρεσταται οιουν αγουσται.  
Ενθευ αρ' οινιζουτο παρηκομοωντες Αχαιοι.  
Αλλοι μεν χαλκω, αλλοι δ' αιθωνι σιδηρω,  
Αλλοι δε ρινοις, αλλοι δ' αυτοισι βοεστιν,  
Αλλοι δ' αιδραποδεστι.

Diversæ scholæ auctores contra sentiebant, aliud  
que esse existimabant permutationem rerum, aliud  
emptionem & venditionem: alioqui non posse rem  
expediri, permutatis rebus, que videatur res  
venisse, & que pretii nomine data esse: nam  
utramque videri & venisse, & pretii nomine da-  
tam esse, rationem non pati. Sed Proculi senten-  
zia dicentis permutationem propriam esse Speciem  
contractus a venditione separatam, merito præva-  
luit; quum & ipse aliis Homericis versibus ad-  
juvabatur, & validioribus rationibus argumen-  
tabatur. Quod & anteriores Divi Principes ad-  
misserunt, & in nostris Digestis latius signifi-  
catur.

3. Quam autem emptio & venditio contraddic-  
tit (quod effici dicimus, simul atque de pretio con-  
sideratur, quum sine scriptura res agitur) periculum  
rei vendita statim ad emptorem pertinet, tametsi  
adhuc ea res emptori tradita non sit. Itaque se-  
bo-

(a) Giacchè altra volta sotto il titolo delle donazio-  
ni, nel rincntro di taluni versi di Omero, mi valsi  
del-

le dice , che parte dell' esercito de' Greci si comperò il vino , con aver date in iscambio talune altre cose , con quest' espressioni :

*Barche da Lemno vennero di vino .*

*or quindi dunque*

*I ben chiamati Acbei il vin compravano ,*

*Altri con armi , altri con negro ferro ,*

*Quali con cuoja , qua' co' bovi i stessi ,*

*Altri con schiavi . . . . . (a) .*

Ma gli Autori di scuola diversa , oppinavano diversamente , e credeano la permutazione esser ben differente dalla compera , e vendita ; altrimenti non pòtersi discernere quale delle permutate fosse la cosa venduta , e quale il prezzo : non essendo ragionevole il credere , che l' una , e l' altra s' intenda e venduta , e data per prezzo . Ma giustamente prevalse il sentimento di Proculo , che la permuta fosse una specie particolare di contratto distinta dalla vendita ; giacchè anch' egli veniva assistito da altri versi di Omero , e da più forti ragioni . Il che fu pure ammesso da' nostri Antecessori (b) e più a disteso spiegato ne' nostri Digesti .

3. Or contratta la compera , e vendita ( il che , quando non vi sia scrittura , avviene tosto , che siasi convenuto del prezzo ) la cosa venduta da quel momento resta a danno , e rischio del comperatore , ancorchè non gli si sia pur anche consegnata . Sicchè se il ser-

della versione del Salvini , ho stimato di far qui lo stesso .

(b) *L. penult. C. de rer. perm.*

bomo mortuus sit , vel aliqua parte corporis la-  
fus fuerit ; aut ades totæ , vel aliqua ex parte  
incendio consumptæ fuerint : aut fundus vi flui-  
minis totus , vel aliqua ex parte ablatus sit , sive  
etiam inundatione aqua , aut arboribus turbine de-  
jettis longe minor , aut deterior esse coepit , empro-  
vis damnum est : cui necesse est , licet rem non  
fuerit nactus , pretium solvere . Quicquid enim  
sine dolo & culpa venditoris accidit , in eo ven-  
ditor securus est . Sed & si post emptionem fun-  
do aliquid per alluvionem acceperit , ad empto-  
ris commodum pertinet : nam & commodum ejus  
esse debet , cuius periculum est . Quod si fugerit  
bomo , qui venit , aut subreptus fuerit , ita ut  
neque datus , neque culpa venditoris interveneat ,  
animadvertisendum erit , an custodiam ejus usque  
ad traditionem venditor suscepere . Sane enim si  
suscepere , ad ipsius periculum is casus pertinet:  
si non suscepere , securus est . Idem & in cete-  
ris animalibus , ceterisque rebus intelligimus .  
Utique tamen vindicationem rei , & condictionem  
exhibere debebit emptori : quia sane qui nondum  
rem emptori tradidit , adhuc ipse dominus est .  
Idem etiam est de furti , & damni injuria actio-  
ne .

4. Emptio tam sub conditione , quam pure cov-  
trabi potest . Sub conditione , veluti , Si Stichus  
in-

servo sia morto , o pur sia stato offeso in qualche parte del corpo ; se la casa tutta , o in parte sia stata consumata da incendio ; se 'l fondo dalla violenza del fiume tutto , o in parte sia stato portato via , o se sia di gran lunga diminuito , o deteriorato per qualchè alluvione , o per essere stati abbattuti a terra gli alberi da turbine impetuoso ; il danno è sempre del comperatore , il quale , comecchè non abbia acquistata la cosa vendutagli , dee non ostante pagarne il prezzo . Imperciocchè il venditore non è certamente tenuto a quelchè avvenne senza suo dolo , o colpa . Ma se anche dopo la compera , per effetto dell'alluvione , siasi al fondo aggiunta qualche porzione , andrà in beneficio del comperatore : dacchè il vantaggio esser dee di colui , che risente il periglio . Che se fuggito sia , o sia stato involato il servo venduto , senza dolo , o colpa del venditore , dovrà distinguersi , se questi si sia , o nò incaricato della custodia sino al punto della consegna : giacchè nel primo caso farà tenuto , ma non già nel secondo . Il che s' intenda anche detto de' restanti animali , e di ogni altra cosa . Dovrà non pertanto il venditore in simili casi cedere al comperatore l' azion di revindica , e la condizzone , perchè certamente chi non ha pur anche consegnata la cosa venduta , seguita ad efferne il padrone . Lo stesso vale ancora per l' azion di furto , e per quella *damni injuria* .

4. La compera può contrarsi , e sotto condizione , e puramente : sotto condizione , se si di .

*intra certam diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tot.*

5. *Loca sacra, vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam fructu quis sciens emit. Que tamen si pro profanis, vel privatis deceptus a venditore quis emerit, babebit actionem ex emplo, quod non habere ei liceat, ut consequatur, quod sua interest eum decepsum non esse. Idem juris est, si hominem liberum pro servu emerit.*

## T I T U L U S XXV.

### *De locazione & conductione.*

**L**ocatio & conductio proxima est emptioni & venditioni, iisdemque juris regulis consistit. Nam ut emptio & venditio ita contrahitur, si de pretio convenerit; sic & locatio & conductio ita contrabi intelligitur, si merces constituta sit & com-

(a) Siccome talvolta dall'avveramento di qualche condizione, suol dipendere la perfezion della vendita, così dallo stesso talune altre fiate ne suol dipendere lo scoglimento: come, per esempio, nel caso, che in essa si convenga, che, dispiacendo la cosa al compratore tra certo tempo, gli sia permesso di renderla; che, restituendosi dal venditore, o dal di lui erede il prezzo ricevuto, tra certo tempo, o pure indeterminatamente, gli sia lecito di ripigliarsela; ed in altri simili. Tra queste convenzioni però due sono le più rinomate, e che meritarono d'essere

*Delle Istituz. del dirit. lib.III. tit.XXV. 157*  
si dica, Se il servo Stico ti piacerà tra certo  
tempo, ti rimarrà comperato per tanto (a).

5. E' inutile la compera de' luoghi sacri, religiosi, o pubblici, come'l foro, o la basilica, purchè non se ne ignori la qualità; giacchè se'l comperatore ingannato dal venditore, l'abbia comperati per privati, o profani, avrà l'azione *ex empto* per conseguire ciò, che gli abbia cagionato d'interesse l'inganno predetto, non potendogli ritenere: l'istesso de' dirsi, se siasi comperato per servo un uomo libero.

## T I T O L O XXV.

### *Della locazione, e conduzione.*

**L**A locazione, e conduzione molto si acosta alla compera, e vendita, e poglia sulle stesse regole legali; imperciocchè siccome questa allora s'intende contratta, quando siasi convenuto del prezzo, così quella contratta anche s'intende, sempre che siasi fta-

d'essere spiegate in due distinti titoli delle Pandette, cioè la *legge commiforia*, e l'*addizione in diem*. Dice si apposta nel contratto di vendita la *legge commiforia*, qualora siasi in esso stabilito, che non pagandosi dal comperatore il prezzo tra un determinato tempo, s'intenda risoluta la vendita: l'*addizione in diem* poi, se siasi nel contratto così contenuto il venditore: *ille fundus centum esto tibi emptus, nisi quis intra Calendas Januarias proximas meliorem conditionem fecerit, quo res a domino abeat l. 2. ff. de leg. comm. l. 1. ff. de in diem addit.*

158 *Institut. Juris lib. III. tit. XXV.*  
¶ competit locatori quidem locati actio , conductori vero conducti .

1. Et quæ supra diximus , si alieno arbitrio pretium permisum fuerit , eadem ¶ de locatio- ne ¶ conductione dicta esse intelligimus , si alieno arbitrio merces permissa fuerit . Quia de cau- sa si fulloni polienda curandave , aut sarcinatori sarcienda vestimenta quis dederit , nulla statim mercede constituta , sed postea tantum daturus , quantum inter eos convenerit ; non propriæ locatio ¶ conductio contrarii intelligitur , sed eo nomin- ne actio præscriptis verbis datur .

2. Præterea , sicut vulgo querebatur , an per- mutatis rebus emptio ¶ venditio contraberetur ; ita queri solebat de locatione ¶ conductione , si forte rem aliquam utendam sive fruendam tibi eligatis dederit , ¶ invicem & te utendam sive fruendam aliam rem acceperit . Et placuit non esse locationem ¶ conductionem , sed proprium genus contractus . Veluti si quum unum bovem quis haberet , ¶ vicinus ejus unum , placuerit inter eos , ut per denos dies invicem boves com-

mo-

(a) A coloro , che doveano agire in forza di contratti nominati , non facea d' uopo di esporre al giudice prolissamente il fatto , bastando di nominare soltanto il contratto , donde forgerà la loro azione ; ma ne' contratti innominati doveasi necessariamente narrare fil filo il fatto .

stabilita la mercede: e al locatore compete l'azione *locati*, al conduttore quella *conducti*.

1. Ciò, che di sopra si è detto intorno alla compera, e vendita, nel caso, che'l prezzo siási rimesso all' arbitrio di un terzo, s'intenda anche detto della locazione, e conduzione, se la mercede all' arbitrio di un terzo rimessa si sia. Per cui se taluno abbia date al purgatore le sue vesti a ripulirle, o al rappezzatore per risarcirle senza stabilire allora la mercede, ma per poi pagare quanto sarà per convenirsi tra loro, non s'intende propriamente contratta tra costoro la locazione, e conduzione; ma si accorda bensì ad ambedue per tal motivo l'azione *prescriptis verbis* (a).

2. Inoltre siccome soleansi comunemente disputare, se s'intendesse contratta la compera, e vendita colla permutazion delle cose, lo stesso parimenti quistionavasi della locazione, e conduzione, se per avventura alcuno ti abbia data qualchè cosa a godere, e tu gliene abbia data un' altra per lo stesso oggetto. E piacque che non si dovesse reputare locazione, e conduzione, ma un contratto particolare: nella stessa guisa, che se taluno avendo un bue, ed il suo vicino avendone un altro, si sia tra loro convenuto d' imprestar-

fatto, perchè il Pretore venisse in chiaro dell' occorso tra' contraenti: e come soleansi da Giureconsulti prescrivere in simili casi certe formole alle azioni, che ne derivavano; così fu, che le azioni tutte dipendenti da contratti innominati, ricevettero il nome di azioni *prescriptis verbis*.

modarent, ut opus facerent, & apud alterum  
alterius bos perierit: neque locati, neque condu-  
cti, neque commodati competit actio: quia non  
fuit commodatum gratuitum: verum præscriptis  
verbis agendum est.

3. Adeo autem aliquam familiaritatem inter  
se videntur habere emptio & venditio, item loca-  
tio & conductio, ut in quibusdam causis que-  
ri soleat, usrum emprio & venditio contrahatur,  
an locatio & conductio: ut ecce de prædiis, que  
perpetuo quibusdam fruenda traduntur, id est,  
ut quamdiu pensio sive redditus pro his domino  
præstetur, neque ipsi conductori, neque heredi  
ejus, cuius conductor, heresve ejus id pradium  
vendiderit, aut donaverit, aut dotis nomine der  
erit, aliove quocunque modo alienaverit, aufer-  
re liceat. Sed talis contractus, quia inter veter-  
es dubitabatur, & a quibusdam locatio, a qui-  
busdam venditio existimabatur, leges Zenoniana-  
lata est, que emphyteusos contractus propriam  
statuit naturam, neque ad locationem, neque ad  
venditionem inclinantem, sed suis pactionibus ful-  
ciendam: Et si quidem aliquid pactum fuerit,  
hoc ita obtinere, ac si naturalis esset contractus:

fin

(a) Non potendo i padroni de' poderi inculti trovar  
facilmente conduttori, s' inventò la maniera di dare in  
per-

starfegli vicendevolmente ogni dieci giorni per compiere un lavoro , e'l bue di uno se ne sia morto presso dell' altro , non compete in tal caso nè l' azione *locati* , nè quella *conducti* , nè l' azion *commodati* , perchè l' imprestito tra loro non fu gratuito ; ma deesi agire coll' azione *prescriptis verbis* .

3. Or sembra , che la compera , e la vendita abbia colla locazione , e conduzione affinità sì grande , che in certi casi suol questionarsi se s' intenda contratta la prima , o pure la seconda , come accade ne' poderi , che si danno altrui a godere perpetuamente colla legge , che fino a quando si paghi al padrone l'annua pensione , non si possano i fondi medesimi togliere , nè allo stesso conduttore , nè al di lui erede , nè ad altri , cui il conduttore medesimo , o'l di lui erede l' abbia venduti , donati , dati in dote , o in qualunque altro modo alienati . Ma perchè un tal contratto da taluni tra gli antichi credeasi locazione , da taluni altri vendita , perciò Zeno fissò con legge la propria natura del contratto di *enfiteusi* (a) in modo , che non piegando nè verso la locazione , nè verso la vendita , sostenuuto venisse dalle proprie leggi ; e volle , che i patti in esso apposti avessero do- vuto aver luogo , come in ogni altro contrat-

Tom.II.

L

to.

perpetuo queste sorte di fondi , per coltivarli , farvi piantagioni , o in altra guisa migliorarli , come lo dimostra la parola stessa *enfiteusi* .

sin autem nihil de periculo rei fuerit pactum, tunc si quidem totius rei interitus accesserit, ad dominum super hoc redundare periculum. Sin autem particularis, ad emphyteuticarum hujusmodi damnum venire. Quo jure utimur.

4. Item queritur, si cum aurifice Titius con-  
venerit, ut is ex auro suo certi ponderis, certae-  
que formæ anulos ei faceret; & acciperet, verbi  
gratia, decem aureos, utrum emptio & vendi-  
tio, an locatio & conductio contrahiri videatur.  
Cassius ait, materiae quidem emptionem & ven-  
ditionem contrahiri, opera autem locationem &  
conductionem. Sed placuit tantum emptionem &  
venditionem contrahiri. Quod si suum aurum Ti-  
tius dederit, mercede pro opera constituta, du-  
biu[m] non est, quin locatio & conductio sit.

5. Conductio autem omnia secundum legem  
conductionis facere debet; & si quid in lego  
prætermisum fuerit, id ex bono & aquo præsta-  
re. Qui pro usu aut vestimentarum, aut argen-  
ti, aut juventi, mercedem aut dedit, aut pro-  
misit, ab eo custodia talis desideratur, qualens  
diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibebet.  
Quam si præstiterit, & aliquo casu fortuito eata  
rem amiserit, de restituenda ea non tenetur.

### 6. Mor.

(a) Il danno ragionato nella cosa ricevuta dal nemico  
del titolare, dee benanche cedere a suo vantaggio,  
qua-

to . Se poi niente convenuto si sia circa al periglio della cosa , allora se questa perisca tutta , il danno volle , che andasse a carico del diretto padrone , se in parte , a carico dell' *enfiteuta* : del qual diritto facciamo uso al presente .

4. Similmente si domanda , se avendo Tizio convenuto coll' orefice , di dovergli coll' oro suo formare anelli di certo peso , e fattezza , e di prendersi perciò dieci aurei , a cagion di esempio , s' intenda contratta compera e vendita , o locazione e conduzione . Casi-  
fio riguardo alla materia affermò contrarsi la compera , e vendita , rispetto all' opera poi la locazione , e conduzione . Ma piacque , che s' intendesse contratta solo la compera , e ven-  
dita . Che se Tizio abbia dato il suo oro , stabilita la mercede per l' opera , è fuor di dubbio , che questa sia locazione e conduzione .

5. Il fittajuolo dee tutto fare secondo le leggi della conduzione , e se qualche cosa siasi in esse tralasciata , deesi supplire secondo i prin-  
cipj dell' equità , e buona fede . Quegli , che per l' uso delle vesti , dell' argento , e del giumento diede , o promise la mercede , dee nel custodir-  
li adoperar quella diligenza , che ufa ne' pro-  
prj affari un accortissimo padre di famiglia : che se ce l' abbia adoperata , e l' abbia non  
ostante per un avvenimento fortuito perduti , non farà egli tenuto a restituirli (a) .

L 2

6. Mor-

qualora per di lui colpa sorta sia l' inimicizia . Se dunque taluno , per vendicarsi di un torto recatogli dal colono ,

re-

6. Monstro conductore intra tempora conductio-  
nis, heres ejus eodem jure in conductione succe-  
dit.

## T I T U L U S XXVI.

## De societate.

**S**ocietatem coire solemus aut totorum bonorum, quam Graeci specialiter νοινωνιαν appellant; aut unius alicujus negotiationis, veluti mancipiorum vendendorum emendorumque, aut olei, aut vini, aut frumenti emendi vendendique.

1. Et quidem si nihil de partibus lucri & damni nominatim convenerit, aequales scilicet partes & in lucro & in damno spectantur. Quod si expressæ fuerint partes, haec servari debent. Nec enim unquam dubium fuit, quin valeat conventio, si duo inter se pacti sint, ut ad unum quidem due partes & lucri & damni pertineant, ad alium tertia.

2. De illa sane conventione quæsumum est, si Titius & Sejus inter se pacti sint, ut ad Titium

recida gli alberi ne' poderi, ch'egli tiene in affitto, farà quelli fuor di dubbio tenuto alla rifazione de' danni in benefizio del proprietario l. 25. §. 4. ff. loc. & cond. A qual proposito è osservabile l' esempio recato nella l. 66. ff. solut. marr. in cui domandato il Giureconsul Muzio se la perdita de' beni dotali di Licinia moglie di Gracco, cagionata dalla sedizione di suo marito, dovesse cedere in di lei danno, francamente rispose, che se le doveano quelli rifare su i beni di Gracco, per es-  
sere

6. Morto il conduttore , durante il tempo dell'affitto , succedevi il di lui erede cogl' istessi diritti.

## T I T O L O XXVI.

### *Della società.*

**S**Ogliamo Noi formar società o universale di tutt'i beni, la quale da Greci dicesi propriamente *kolouwia*; o particolare di qualche negoziato soltanto , come del comperare , o vendere gli schiavi , il vino , l'olio , o il frumento .

1. Se non siasi fatta espressa convenzione circa le rate del lucro , e del danno , s'intende , ch'esser debbano tra loro uguali . Che se sien si apertamente stabilite , queste , e non altre , debbono osservarsi ; non essendosi mai dubitato della validità di quella convenzione , con cui siasi tra due pattuito , che ad un di essi si appartengano due parti del lucro , e del danno , ed all' altro la terza .

2. Si domandò bensì della fermezza di quella convenzione , con cui siasi tra Tizio , e

L 3

Se-

fere egli stato l' infelice autore della sedizione , *quia Gracchi culpa ea seditio facta esset* . Ma se all'inimicizia non abbia data causa la cattiva condotta del fittuario , ma sia derivata da non colpevoli ragioni , come dall'aver egli fatta in giudizio testimonianza della verità , non par giusto , che sia perciò responsabile delle conseguenze di un' inimicizia , alla quale non diede in conto alcuno motivo .

tium lucri due partes pertineant, damni tercia; ad Sejum due partes damni, lucri tercia: an rata debeat haberri conventio. Quintus Mutius contra naturam societatis talēm pactionem esse existimavit, & ob id non esse ratam habendam. Servius Sulpitius, cuius sententia prævaluit, contra sensit, quia sæpe quorundam ita pretiosa est opera in societate, ut eos iuslum sit conditione meliore in societatem admitti. Nam & ita cori posse societatem non dubitatur, ut alter pecuniam conferat, alter non conferat, & tamen lucrum inter eos commune sit, quia sæpe opera alicujus pro pecunia valet. Et adeo contra Quinti Mutii sententiam obtinuit, ut illud quoque constiterit posse convenire, ut quis lucri partem ferat, de danno non teneatur: quod & ipsum Servius convenienter sibi fieri existimavit. Quod tamen ita intelligi oportet, ut si in alia re lucrum, in alia damnum illatum sit, compensatione facta, solum quod superest, intelligatur lucro esse.

3. Illud expeditum est, si in una causa pars fuerit expressa, veluti in solo lucro vel in solo danno, in altero vero omissa; in eo quoque, quod prætermissum est, eandem partem servari.

4. Manet autem societas eo usque, donec in eodem consensu perseveraverint. At quum aliquis renunciaverit societati, solvitur societas. Sed plac-

Sejo stabilito , che l' primo aver debba due parti di lucro , ed una di danno ; e l' secondo due di danno , ed una di lucro . Quinto Muzio credè tal patto contrario alla natura della società , e quindi da non reputarsi valevole . Servio Sulpizio all' opposto , il di cui sentimento prevalse , fu di opinione contraria , perchè l' industria di taluni suoi esser sovente si pregevole nella società , che non sia lontano dal giusto l' ammetterli ad una più vantaggiosa partecipazione . Imperciocchè non si dubita , che possa farsi una società tale , che altri vi contribuisca il danaro , ed altri non ve ne contribuisca , e ciò non ostante il lucro sia comune , perchè spesso l' industria altrui si agguaglia al danaro . E l' uso prevalse a segno contro al sentimento di Muzio , che restò anche per deciso il potersi convenire , che sia taluno a porzione dell' utile , senza esser tenuto al danno : il che Servio crede non disconveniente della sua opinione . Ciò però dee intendersi in modo , che se in un affare della società si guadagni , in un altro si perda , si stima guadagno solo ciò che , fatta la compensazione , sopravanza .

3. Quelch' è certo però si è , che spiegatasi la parte del solo lucro , o del solo danno , e tralasciata l' opposta , deesi in ciò , che si è tralasciato serbar parte uguale a quella , che ritrovasi espressamente stabilita .

4. Or la società è in piedi , finchè i soci persistano nella medesima volontà : che se alcuno vi abbia rinunziato , la società si disciolte.

ne si quis callide in hoc renunciaverit societati, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si totorum bonorum socius, quem ab aliquo heres esset relictus, in hoc renunciaverit societati ut hereditatem solus lucrifaceret; cogitur hoc lucrum communicare. Si quid vero aliud lucrificiat, quod non captaverit, ad ipsum solum pertinet. Ei vero, cui renunciatum est, quicquid omnino post renunciatam societatem acquiritur, soli conceditur.

**F<sup>e</sup> 5.** Solvitur adhuc societas etiam morte socii, quia qui societatem contrahit, certam personam sibi eligit: sed & si consensu plurium societas contrata sit, morte unius socii solvitur, et se plures superferunt; nisi in coeunda societate aliter convenierit.

**6.** Item si alicuius rei contracta societas sit, & suus negotio impositus est, finitur societas.

**7.** Publicacione quoque distrahi societatem manifestum est; scilicet si universa bona socii publicetur: nam quem in ejus locum alius succedit, pro mortuo habetur.

**8. Item.**

(a) Colui, che rinunzia alla società con disegno di mala fede, nell'atto, che disobbliga gli altri da sé non disobbliga se degli altri: ma quegli, che se ne ritira fuor di tempo, oltre al non rimanere disobbligato co' soci, è tenuto ancora dippiù alla rifazione de' danni, ed interessi, che la sua rinunzia avrà cagionato. Per giudi-

glie. Ma se ciò siasi frodolentemente fatto per profittar solo di qualchè lucro futuro, come se il socio universale, essendo stato da taluno istituito erede, abbia rinunziato alla società ad oggetto di guadagnar solo l'eredità, vien costretto a comunicar questo lucro co' socj. Se poi guadagni altra cosa, che non abbia avuto maliziosamente in mira nel tempo della rinunzia, farà tutta sua. Quegli poi, cui fu rinunziato, acquista a se solo quanto mai gli perviene dopo la rinunzia (a).

5. Si discioglie ancora la società colla morte del socio; giacchè chi contrae società, si elegge una certa persona: ed ancorchè siasi la società contratta col consenso di più, pure colla morte di un solo si discioglie riguardo a tutti, comechè più altri ne sopravvivano, purchè non siasi nella formazion di essa diversamente convenuto.

6. Parimenti, se la società non riguardi, che un sol negoziato, ed a questo siasi di già dato compimento, vien' essa con ciò a finire.

7. Finisce ancora la società, se tutt' i beni di un socio rimangano confiscati; giacchè succedendo un' altro in suo luogo, si reputa come morto.

#### 8. Si

dicare poi dell'improprietà del tempo della rinunzia, non deesi aver riguardo al vantaggio di un solo de' socj, ma a quello dell' intera società, giacchè al dir del Giureconsulto, non id, quod privatim interest unius ex sociis servari solet, sed quod societatis expedit. Veglasi lib. I. 66. ff. pro soc.

8. Item si quis ex sociis mole debiti prægravatus, bonis suis cesserit, & ideo propter publica aut privata debita substantia ejus veneat, solvitur societas. Sed hoc casu, si adhuc consentiant in societatem, nova videtur incipere societas.

9. Socius socio utrum eō nomine tantum tenetur pro socio actione, si quid dolo commis-  
xit, sicut is, qui deponi apud se passus est; an etiam culpæ, id est, desidia atque negligentia nomine, quæsum est: prævaluit tamen, etiam culpe nomine teneri eum. Culpa autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est. Sufficit enim talem diligentiam communibus rebus adhibere socium, qualem suis rebus adhibere solet, Nam qui parum diligentem socium sibi assumit, de se queri, sibique hoc imputare debet.

## T I T U L U S XXVII.

### De mandato.

**M**andatum contrahitur quinque modis: sive sua tantum gratia aliquis tibi mandet, sive sua & tua, sive aliena tantum, sive sua & aliena, sive tua & aliena. At si tua tantum gratia mandatum sit, supervacuum est mandatum, & ob id nulla ex eo obligatio, nec mandati inter vos actio nascitur.

1. Mandantis tantum gratia intervenit manda-

8. Si discioglie similmente la società, se alcun de' socj aggravato da debiti abbia ceduti i suoi beni a' creditori sì, che si vendano per la soddisfazion de' debiti pubblici, e privati. Ma in tal caso, se consentano ancora gli altri socj, sembra, che incominci una nuova società.

9. Si dubitò se un socio<sup>o</sup>, coll' azion *pro socio*, sia tenuto all' altro non solo di ciò, che avvenne per suo dolo, com' è nel depositario; ma anche di ciò, che accadde per sua colpa, cioè, per sua negligenza, ed infingardaggine. E piacque, che fosse tenuto anche per la colpa, la quale per altro non deesi regolare colla più esatta diligenza, bastando, ch' egli adoperi negli affari comuni quell' accortezza, che suole adoperar ne' propri: giacchè chi si sceglie un socio poco accorto, deesi lagnar di se stesso, ed a se stesso imputarlo.

## T I T O L O XXVII.

### *Del mandato.*

IL mandato si contrae in cinque maniere, o che taluno t' incarichi di qualche cosa sol per suo; o per suo, e tuo; o per altrui; o per suo, ed altrui; o per tuo, ed altrui riguardo. Ma se l' incarico ti si sia dato solo a riguardo tuo, è inutile, e perciò nè obbligazione alcuna, nè azion di mandato tra voi ne nasce.

1. Il mandato a solo riguardo del mandante

te

*datum: veluti si quis tibi mandet, ut negotia ejus gereres, vel ut fundum ei emeres, vel ut pro eo sponderes.*

*2. Tua gratia & mandantis: veluti si mandet tibi, ut pecuniam sub usuris crederes ei, qui in rem ipsius mutuaretur; aut si, volente te agere cum eo ex fidejussoria causa, mandet tibi, ut cum reo agas, periculo mandantis; vel ut ipsius periculo stipuleris ab eo, quem tibi deleget in id, quod tibi debuerat.*

*3. Alienā autem tantum causa intervenit mandatum: veluti si tibi aliquis mandet, ut Titii negotia gereres, vel ut Titio fundum emeres, vel ut pro Titio sponderes.*

*4. Sua & aliena: veluti si de communibus suis & Titii negotiis gerendis tibi mandet, vel ut sibi & Titio fundum emeres, vel ut pro reo & Titio sponderes.*

*5. Tua & aliena: veluti si tibi mandet, ut Titio sub usuris crederes: quia si sine usuris pecuniam crederes, aliena tantum gratia intercedit mandatum.*

*6. Tua tantum gratia intervenit mandatum: veluti si tibi mandet, ut pecunias tuas in emptiōnes potius prediorum colloces, quam fœneres; vel ex diverso, ut pecunias tuas fœneres potias, quam in emptione prediorum colloces. Eius generis mandatum, magis consilium, quam mandatum est, & ob id non est obligatorium: quia nemo ex consilio mandati obligatur, etiam si non expedit ei, cum mandabatur; quoniam liberum cui-*

te è quando taluno ti commetta di amministrargl'i suoi affari, di comperargli un fondo, o di mallevar per lui.

2. A riguardo tuo, e del mandante, se questi t'incarichi di dar danaro ad usura a chi poi lo mutui in suo prò; o se, volendo tu agir contro a lui come mallevadore, ti preghi di agir prima a suo rischio contro al principale obbligato; o pure di stipularci anche a suo rischio quel, che egli ti dee, da colui, che a tal oggetto ti deleghi.

3. Interviene il mandato sol per riguardo altri, quando alcuno ti commetta di far gli affari di Tizio, di comperargli un fondo, o di mallevar per lui.

4. Per suo, ed altri riguardo, quando alcuno t'incarichi di far gli affari, ch'egli ha comuni con Tizio, o di comperare a se, ed a Tizio un fondo, o di mallevar per ambedue loro.

5. Per tuo, ed altri riguardo se ti commetta di dar danaro ad usura a Tizio; giacchè dandosi senza usure, il mandato intercede solo a riguardo altri.

6. Interviene finalmente per solo tuo riguardo il mandato, se taluno t'incarichi d'impiegare il tuo danaro piuttosto nella compera de' territorj, che di darlo ad usura; od al contrario. Il mandato di simil fatta merita più il nome di consiglio, che di mandato, e perciò non è obbligatorio, dacchè niuno per consiglio, che dia, resta tenuto di mandato, ancorchè non sia stato espedito al mandatario;

essen-

cuique sit apud se explorare , an sibi expediat consilium . Itaque si otiosam pecuniam domi te habentem hortatus fuerit aliquis , ut rem aliquam emeres , vel eam crederes ; quamvis non expediat eam tibi emissę , vel credidisse , non tamen tibi mandati tenetur . Et adeo hęc ita sunt , ut quę situm sit , an mandati teneatur , qui mandavit tibi , ut pecuniam Titio fenerares ? Sed obtinuit Sabini sententia , obligatorium esse in hoc casu mandatum , quia non aliter Titio credidisses , quam si tibi mandatum esset .

7. Illud quoque mandatum non est obligatorium , quod contra bonos mores est : veluti si Titius de furto , aut de damno faciendo , aut de injuria facienda mandet tibi : licet enim p̄nām istius facti nomine pr̄stiteris , non tamen ullam habes adversum Titium actionem .

8. Is qui exequitur mandatum , non debet excedere fines mandati : ut ecce , si quis usque ad centum aureos mandaverit tibi , ut fundum eme-  
res ,

(a) Triboniano dopo aver detto , ch' esortandoti taluno a dare in prestanza il tuo danaro ozioso , non rimane perciò con te obbligato coll' azion di mandato , soggiunge , che se talun altro t' incarichi di darlo ad usura a Tizio , rimane obbligato . Altro è dunque il persuadere altri con termini generali , altro il persuaderlo ( giacchè in senso di persuadere deesi prendere quel mandavit , altrimenti sarebbei Triboniano mostrato dimen-  
tico )

essendo in libertà di ciascuno , l'esaminar tra se , se gli giovi , o no il consiglio . Sicchè se , avendo tu danaro ozioso , ti abbia qualcheduno esortato a farne una compera , o a darlo in prestanza , ancorchè nè l'uno , nè l'altro ti torni conto , pure quegli non rimane a te obbligato coll'azion di mandato . Ed è ciò tanto vero , che si domandò se rimanesse tenuto coll'azion di mandato chi ti commise di dar danaro ad usura a Tizio : ma ebbe luogo in ciò il sentimento di Sabino , il quale credette , che il mandato fosse in tal caso obbligatorio , perchè tu non avresti a Tizio dato il danaro , se non ti fosse stato incaricato (a) .

7. Anche il mandato contro a' buoni costumi non è obbligatorio , come se Tizio ti commetta di rubare , o di recar altrui danno , od ingiuria ; e sebbene tu ne abbi pagata la pena , pur non ti compete azione alcuna avverso di Tizio .

8. Chi esegue il mandato , non dee oltrepassarne i limiti . Così , se alcuno ti abbia commesso di comperargli un fondo , o di mal-

le-

tico di ciò , che avea di sopra detto nel §. 5.) colla determinazione di certa persona . Il primo è un mero consiglio , che rimane all' arbitrio di chi lo riceve la scelta della persona , cui dare il danaro ; ond'è , che se lo dia a taluno meno idoneo , deesi lagnar di se stesso , ed a se stesso imputarlo : il secondo all' opposto piacque , che avesse la forza di vero mandato , giacchè in tal caso sulla fede di chi consiglia si dà a taluno in prestanza il danaro , che altrimenti dato non gli si farebbe .

res, vel ut pro Titio sponderes: neque pluris emere debes, neque in ampliorem pecuniam fidejubere; alioqui non habebis cum eo mandati actionem, adeo quidem, ut *Sabino* & *Cassio* placuerit, etiam si usque ad centum aureos cum eo agere volueris, inutiliter te acturum. Sed diverse scholæ autores recte usque ad centum aureos te acturum existimant: quæ sententia sane benignior est. Quod si minoris emeris, habebis scilicet cum eo mandati actionem, quoniam qui mandat, ut sibi centum aureorum fundus emetur, is utique mandasse intelligitur, ut minoris, si possit, emeretur.

9. Recte quoque mandatum contractum, si dum adhuc integra res sit, revocatum fuerit, evanescit.

10. Item si adhuc integro mandato, mors alterutrius interveniat, id est, vel ejus qui mandaverit, vel illius, qui mandatum suscepit,

*solt-*

(a) La ragione, onde quegli il quale eccedendo i limiti del mandato compri per prezzo maggiore di quello, che gli sia stato prefisso, non ha col mandato l'azion di ripetere l'intera spesa, facilmente s'intende: ma non già così il motivo, onde *Sabino*, e *Cassio* credettero, che non potesse in tal rincontro il procuratore agire nemmeno per la consecuzion della somma nel mandato compresa. Poggiarono essi forse la loro oppinione sul principio, che debbonsi gelosamente custodire i confini del mandato; che chi li trasgredisce, lungi dall'averlo

*in*

levar per Tizio fino alla somma di cento aurei , non dei nè comperare a maggior prezzo , nè mallevar per somma maggiore ; altrimenti non avrai col mandante l'azion di mandato : a segno che Sabino , e Cassio credettero inutile in tal caso l'agire , ancorchè pe' soli cento aurei . Ma Autori di scuola diversa pensano , che tu possa rettamente agire sino a' cento aurei : sentimento , che per altro è più benigno (a) . Che se tu avrai comperato il fondo per meno , ti si accorda l'azion di mandato , giacchè chi commette altrui di comperargli un fondo per cento aurei , si suppone di avergli pure commesso , che glielo comperasse benanche per prezzo minore , se fosse possibile .

9. Anche il mandato rettamente contratto , se siasi rivocato , essendo ancora nel primiero stato le cose , svanisce .

10. Si scioglie parimenti il mandato se , ritrovandosi ancora le cose nello stato primiero , succeda la morte del mandante , o del

Tom. II.

M

proc-

in parte eseguito , atiud quid fecisse videtur ; e che siccome non compete in tal caso l'azione al mandante avverso al procuratore , così non è giusto , che al procuratore si accordi avverso al mandante . Qualunque però sieno stati i motivi del loro pensare , prevalse in ciò l'oppinione di Procolo , il quale seguendo i dettami dell'equità naturale , stimò , che si dovesse al procuratore accordar l'azione contro al mandante sino alla somma nel mandato prefissa , giacchè nella somma maggioreggiava benanche la minore fuor di dubbio compresa . Vengansi le l. 3. e 4. ff. mandat. vel. contr.

108. Institut. Jur. lib. III. tit. XXVII.  
solum mandatum. Sed utilitatis causa receptum  
est, si eo mortuo, qui tibi mandaverat, tu igno-  
ratus eum decessisse, exequuntus fueris mandatum;  
posse te agere mandati actione: alioqui justa &  
probabilis ignorantia tibi damnum afferret. Et  
huius simile est, quod placuit, si debitores, ma-  
numissio dispensatore Titii, per ignorantiam liber-  
to solverint, liberari eos, quum alioqui stricta  
juri ratione non possent liberari, quia alii sol-  
vissent, quam cui solvere debuerint.

11. Mandatum non suscipere, cui liberum  
est: susceptum autem consummandum est, aut  
quam primum renunciandum, ut per semetipsum,  
aut per alium, tandem rem mandator exequatur.  
Nam nisi ita renuncietur, ut integra causa man-  
datori reservetur eamdem rem explicandi, nihil  
minus mandati actio locum habet, nisi justa cau-  
sa intercesserit, aut non renunciandi, aut intem-  
pestive renunciandi.

12. Mandatum & in diem differri, & sub  
conditione fieri potest.

13. In summa sciendum est mandatum, nisi  
gratuitem sit, in aliam formam negotii cadere.  
Nam mercede constituta, incipit locatio & con-  
ductio esse. Et ut generaliter dicamus, quibus  
casibus sine mercede suscepto officio, mandati sive  
depositi contrahitur negotium, iis casibus inter-  
ve-

*Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. XXVII.* 189  
procuratore . equità si è al presente ricevuto , che se morto cohū , che ti diè la commessa , tu ignorandolo l' abbi eseguita , possi agir coll' azion di mandato ; altrimenti ti apporterebbe danno una giusta , e probabile ignoranza . E simile a questo è l' altro caso in cui piacue , che rimanessero liberati que' debitòri i quali , manomesso il soprantendente alle rendite di Tizio , abbiano per ignoranza pagato al liberto ; non potendo per altro restar liberati per rigor di diritto , avendo ad altri pagato , che a chi si dovea .

11. Ognuno può non accettar il mandato ; ma accettato che l' abbia dee eseguirlo ; o al più presto rinunziare , affinchè il mandante , o egli stesso , o per mezzo d' altri l' esegua . Giacchè se non si rinunzi in modo , che possa liberamente il mandante spedir lo stesso affare , avrà non pertanto luogo l' azion di mandato , purchè non siavi stato giusto motivo o di non rinunziare , o di rinunziare fuor di tempo .

12. Il mandato si può e trasferire dopo qualche tempo , e far sotto condizione .

13. Deesi in somma sapere , che l' mandato , se non è gratuito , prende la forma di altro contratto ; giacchè , se si costituisce mercè , incomincia ad essere locazione , e conduzione . E per dirlo in generale in tutti que' casi , in cui accettandosi l' incarico senza mercè s' intende contratto o l' mandato , o l' deposito , in quelli stessi , intervenendovi merce-

M 2 de,

veniente mercede locatio & conductio intelligitur contrabi. Et ideo si fulloni polienda curandave quis dederit vestimenta, aut sarcinatori sarcienda, nulla mercede constituta neque promissa, mandati competit actio.

### TITULUS XXVIII.

*De obligationibus, que quasi ex contractu  
nascentur.*

**P**ost genera contractuum enumerata, dispiciamus etiam de iis obligacionibus, que quidem non proprie nasci ex contractu intelliguntur, sed tamen, quia non ex maleficio substantiam capiunt, quasi ex contractu nasci videntur.

I. Igitur quum quis negotia absentis gesserit, ultro citroque inser eos nascentur actiones, que appellantur negotiorum gestorum; sed domino quidem rei gesta adversus eum, qui gessit, directa competit actio, negotiorum autem gestori contraria; quas ex nullo contractu proprie nasci, manifestum est: quippe ita nascuntur istae actiones, si sine mandato quisque alienis negotiis gerendis se obtulerit, en qua causa is, quorum negotia gesta fuerint, etiam ignorantibus obligandur. Idque utilitatis causa receptum est, ne absentium qui subita fastinatione coacti, nulli demandata negotiorum suorum administratione, per regre profecti effent, desererentur negotia; qua-

sa-

*Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. XXVII.* 191  
de, s'intende contratta la locazione, e con-  
duzione. E quindi, se taluno abbia date a  
pulire, o governar le vesti al purgatore, o a  
risarcirle al rappezzatore, senza stabilimento  
o promessa di mercede, compete a costoro l'  
azion di mandato.

## T I T O L O XXVIII.

*Delle obbligazioni, che nascono da' quasi contratti.*

**D**OPO di aver fin qui numerate le specie de' costratti, consideriamo anche quelle obbligazioni, che impropriamente s'intendono nate da' costratti, ma come non derivano da delitto, così par, che nascano da' quasi contratti.

1. Se dunque taluno abbia trattati gli affari di un assente, nascono tra loro scambievolmente le azioni dette *negotiorum gestorum*, di cui la diretta compete al padron degli affari contro a chi ne prese la cura, la contraria poi si accorda a costui *inverso* di quello: quali azioni è pur chiaro, che non dipendono da alcun costratto; giacchè nascono, quando alcuno senza commessa, siasi volontariamente impegnato a trattare gli affari altrui, ond'è, che quelli, i di cui negozj sienisi disimpegnati, ancorchè senza lor saputa, rimangono obbligati. E ciò si ammise per lo vantaggio di non far rimanere derelitti gli affari di coloro, che costretti da repentina premura, partiti fossero per lontani paesi senza darne ad altri l'incarico del disimpegno, giacchè nessuno certamente

M 3 ne

sane nemo curaturus esset, si de eo, quod quia impendisset, nullam habiturus esset actionem. Sic autem is, qui utiliter gestit negotia, dominum habet obligatum negotiorum gestorum, ita & contra iste quoque tenetur, ut administrationis reddat rationem. Quo casu ad exactissimum quisque diligentiam compellitur reddere rationem: nec sufficit talenm diligentiam adhibere, qualem suis rebus adhibere solet, si modo alius diligentior eo commodius administraturus esset negotia.

2. Tutores quoque, qui tutela iudicio teneantur, non proprie ex contractu obligati esse intelliguntur, nullum enim negotium inter tutorem & pupillam contrahitur; sed quia sane non ex manifesto tenentur, quasi ex contractu, teneri videntur. Hoc autem casu mutua sunt actiones. Non tantum enim pupillus cum tutele habet tutela actionem; sed & contra tutor cum pupillo habet contrariam tutelam, si vel impenderit aliquid in rem pupilli, vel pro eo fuerit obligatus, aut rem suam creditoribus ejus obligaverit.

3. Item si inter aliquos communis res sit sine societate, veluti quod pariter eis legatis donatae esset; & alter eorum alteri ideo teneatur communis dividendo iudicio, quod solus fructus ex ea re perceperit, aut quod socius ejus solus in eam rem necessarias impensas fecerit; non intelligitur ex contractu proprie obligatus esse, quippe nihil inter se contraherunt; sed quia ex

ma-

ne avrebbe presa cura , se non gli si fosse accordata l' azione per le spese a tal' oggetto erogate. Or siccome a colui , che utilmente trattò gli affari di alcuno , rimane questi obbligato coll' azione *negotiorum gestorum* , così all' opposto è tenuto quegli ancora a render conto della sua amministrazione fino all' esattissima diligenza ; non bastando l' avercela adoperata simile a quella , che suole usare ne' propri affari , se altri più accorto li avrebbe con maggior vantaggio amministrati .

2. Anche i tutori , i quali son tenuti col giudizio di tutela s' intendono obbligati impropriamente in vigor di contratto , giacchè niuno ne passa tra' l' tutore , e l' pupillo ; ma perchè non son tenuti per delitto , sembra perciò , che restino obbligati per quasi contratto. In questo caso poi le azioni sono scambievoli : dacchè non solo il pupillo ha l' azion di tutela avverso al tutore ; ma il tutore ancora ha l' azion contraria di tutela avverso al pupillo , se abbia speso in di lui vantaggio , o pur se abbia per lui obbligato se , o la sua roba .

3. Similmente se una cosa sia comune a più persone , fuori però di società , come se sia stata loro unitamente donata o legata ; ed una di esse sia tenuta al socio col giudizio *communi dividendo* , o per averne *sola possessio* i frutti , o per aver fatte sola le spese necessarie per quella ; non rimane obbligato in forza di contratto , perchè tra loro non ne passa niente ; ma perciò non è tenuta per delitto , per-

194. *Institut. Juris lib. III. tit. XXVII.*  
maleficio non tenetur, quasi ex contractu teneri  
videtur.

4. Idem juris est de eo, qui cōbere di fami-  
lie cōscurde iudicio ex his causis obligatus est.

5. Heres quoque legatorum nomine non proprio  
ex contractu obligatus intelligitar: neque enim  
cum herede, neque cum defuncto ullum nego-  
cium legatarius gessisse proprio dici potest: Et tan-  
tem quia ex maleficio non est obligatus, quasi  
ex contractu debere intelligitar.

6. Item is, cui quis per errorem non debitum  
fakit, quasi ex contractu debere videtur. Adeo  
enim non intelligitur proprio ex contractu obliga-  
tus esse, ut si certioram rationem sequamur, ma-  
gis, ut supra diximus, ex distractu, quam ex  
contractu possit dici obligatus esse. Nam qui sol-  
vendis animo pecuniam dat, in hoc dare videtur,  
ut distractus positus negotium, quam contrahens.  
Sed tamen perinde is, qui accipit, obligatur,  
ac si mutuum ei daretur; Et ideo condicione  
conatur.

7. Ex quibusdam tamen causis repeti non po-  
test, quod per errorem non debitum solutum sit:  
sic namque definierunt veteres, ex quibus causis  
infectando lis crescit, ex iis causis non debitum  
solutum repeti non posse, veluti ex lege Aquilia  
item

Delle Istituz. del dirit. lib. III. tit. XXVIII. 195  
perciò, che rimanga obbligata per quasi con-  
tratto.

4. L'istesso diritto vale per colui, che per  
le stesse cagioni è obbligato al coerede col giu-  
dizio *familiae ericiscundæ*.

5. Anche l'erede pe' legati non s'intende  
de' obbligato propriamente in forza di con-  
tratto; giacchè il legatario nè coll'erede, né  
col defonto può propriamente dirsi di aver  
avuto affare alcuno; e pure perchè non è  
obbligato per delitto, perciò si considera,  
che il suo debito forga da quasi contratto.

6. Similmente quegli, al quale pagò taluno  
per errore ciò, che non doveva, sembra,  
che ne rimanga debitore per quasi contratto.  
Anzi a segno non s'intende propriamente ob-  
bligato per contratto, che come accennammo  
di sopra, può dirsi obbligato piuttosto *ex distra-  
ctu*, che *ex contractu*. Giacchè chi dà il da-  
naro con intenzion di pagare, sembra, che lo  
dia per disciogliere piuttosto, che per fare il  
contratto. Ma pure chi lo riceve è obbliga-  
to nella guisa appunto, che se gli si desse  
a mutuo, e rimane perciò tenuto colla con-  
dizione.

7. Avvi non pertanto delle cagioni, per  
cui non si può ripetere ciò, che per errore  
fiasi indebitamente pagato: giacchè determina-  
ron gli antichi, che i pagamenti indebitamen-  
te fatti per que' motivi, per cui la lite cresce col-  
la negativa del reo, non posson ripetersi; come  
appunto ne' pagamenti fatti per la legge Aqui-  
lia,

item ex legato. Quod veteres quidem in iis legatis locum habere voluerunt, que certa constituta, per damnationem cuique legata fuerant. Nostra autem Constitutione, quum unam naturam omnibus legatis & fideicommissis induxit, bujusmodi augmentum in omnibus legatis & fideicommissis extendi voluit: sed non omnibus legatariis hoc prabuit, sed tantummodo in iis legatis & fideicommissis, quae sacrosanctis Ecclesiis, & ceteris venerabilibus locis, quae religionis, vel pietatis intuitu honorantur, relicta sunt; quae si indebita solvantur, non repetantur.

## TI-

(a) In talune azioni se il reo convenuto negasse il suo debito, veniva condannato al pagamento del doppio: così nell' azion de *danno dato* dipendente dalla legge *Aquilia*; in quella di deposito miserabile; e nell'altra finalmente de' legati rimasti per riguardo o di religione, o di pietà. Vegasi il §. 26. *infr. de act.* Or in queste azioni appunto ritrova la sua eccezione la regola stabilita nel paragrafo antecedente circa la ripetitione di ciò, che siasi indoverosamente pagato: giacchè se per una delle tre suddette cause siasi pagato ciò, che

lia, e in forza di legato (a). Gli antichi però volsero, che ciò s'intendesse di que' legati che fossero stati rimasti *per damnationem*: ma avendo i legati, ed i fedecommissi in forza della nostra Costituzione (b) acquistata una natura, quindi è che un simile stabilimento si estende a tutt' i legati e fedecommissi, ma non già a tutt' i legatari; producendo solo il suo effetto ne' legati, e fedecommissi rimasti alle Chiese, e ad altri venerabili luoghi, a quali, ancorchè indebitamente quelli si paghino, pure non posson ripetersi.

TI.

che non si dovea, non può dipoi ripetersi, quasicchè pagato siasi *in vim transactionis* per allontanare il periglio di pagare il doppio, in cui colla negativa poteasi facilmente incorrere. Si dee puranche escludere simile eccezione a pagamenti tutti fatti *passe nomine*, o pur per altri motivi, che ci danno bensì la facoltà di ritenere, ma non già quella di ripetere. Veggansi le l. 33. 42. e 51. ff. de condict. indeb.

(b) L. 2. C. commun. de leg.

**T I T U L U S XXIX.**

*Per quas personas nobis obligatio acquiritur.*

**E**xpositis generibus obligationum, que ex contractu vel quasi ex contractu nascuntur, adsonendi sumus acquiri nobis non solum per nosmetipos, sed per eas quoque personas, que in nostra potestate sunt, veluti per seruos & filios nostros: ut tamen, quod per servos nostros nobis acquiritur, totum nostrum fias, quod autem per liberos, quos in potestate habemus, ex obligatione fuerit acquisitum, hec dividatur secundum imaginem rerum proprietatis & ususfructus, quam nostra decrevit Constitutione: ut quod ab actione commodum perveniat, hujus usumfructum quidem habeat pater, proprietas autem filio servetur, scilicet patre actionem mouente secundum novella nostra Constitutionis divisionem.

1. Item per liberos homines, & alienos seruos, quos bona fide possidemus, acquiritur nobis: sed tantum ex duabus causis, id est, si quid ex operis suis, vel ex re nostra acquirant.

2. Per eum quoque servum, in quo usumfructum vel usum habemus, similiter ex duabus istis causis nobis acquiritur.

3. Com-

(a) L. 6. C. de bon. que lib.

(b) L. uts. C. eod.

(c) Per mezzo de servi, in cui non abbiamo, che il semplice, e nudo uso, non possiamo altrimenti acquistare, che usando delle opere loro nelle nostre cose l. 14.

T I T O L O XXIX.

Per mezzo di quali persone a noi si acquista l'obbligazione.

E sposte le specie delle obbligazioni nascen-  
ti da' contratti, o da' quasi contratti, desisi avvertire, che a noi si acquista non solo per mezzo di noi stessi, ma di coloro benanché, che sono in nostra potestà, come i servi, ed i figli nostri: colla spiega però, che gli acquisti de' servi tutti nostri diventano; quelli poi de' figli si dividono, a tenor della nostra Costituzione (a) in proprietà, ed in uso-frutto; affinchè del vantaggio, che si ritrae dall'azione acquistata dal figlio, l'uso-frutto sia del padre, la proprietà del figlio stesso; intentando però il padre l'azione secondo il prescritto della novella nostra Costituzione (b).

1. Sono anche nostri gli acquisti degli uomini liberi, e de' servi altrui, che possediamo in buona fede; solo quelli però, ch'essi fanno mediante l'opera loro, o le nostre cose.

2. In questi due stesse casi si acquista anche a noi per mezzo di quel servo, sul quale abbiamo l'uso-frutto, o l'uso (c).

3. Egli

27. & 21. ff. de zfu & habit. Non deasi dunque attribuire all'usuario tutto ciò, che si appartenne all'uso-fruttuario; e quindi avvertisce bene Accursio, che debbonsi toglier dal testo le parole vel usus, anche perché mancanti ne' Codici antichi.

3. Communem servum pro dominica parte dominis acquirere certum est; excepto eo, quod nominatim unius stipulando, aut per traditionem accipiendo, illi soli acquirit, veluti quem ita stipulatur. Titio domino meo spondes? Sed si domini unius iussu servus fuerit stipulatus, licet antea dubitabatur, tamen post nostram Decisionem res expedita est, ut illi tantum acquirat, qui hoc ei facere jussit, ut supra dictum est.

## TITULUS XXX.

## Quibus modis tollitur obligatio.

**T**ollitur autem omnis obligatio solutione ejus, quod debetur; vel se quis, consentiente creditore, aliud pro alio solverit. Nec interest, quis solvatur, utrum ipse, qui debet, an aliis pro eo: liberatur enim ex alio solvente, sive sciente, sive ignorantie debitore, vel invito eo solutione fiat. Item si reus solverit, etiam si, qui pro eo intervenierunt, liberantur. Idem ex contrario contingit, si fidejussor solverit: non enim ipse solus liberatur, sed etiam res.

## I. Item

(a) *L. ult. C. per quas pers. nob. moqu. obl.*

(b) Comechè molte sieno le maniere, onde annullar si possono gli obblighi già contratti, ed altre di esse li distruggano ipso jure, altre poi ope exceptionis; vel

Pre-

3. Egli è certo, che il servo comune acquista a' suoi padroni a proporzion della parte, che su di lui rappresentano; eccettocchè se espressamente stipuli, o riceva la consegna per un solo di essi, come se stipuli così, *permitti a Tizio mio padrone?* Che se il servo abbia stipulato per comando di un solo de' suoi padroni, prima si dubitava, ma dopo la nostra Costituzione (a) è fuor di dubbio, che acquisti a quel solo, per di cui comando abbia stipulato, come di sopra si è detto.

### T I T O L O - XXX.

#### *In quali maniere si toglie l'obbligazione.*

**S**I toglie qualunque obbligazione (b) col pagamento di ciò, che si dee; o di altra cosa in sua vece, se vi consenta il creditore. Nè importa il veder chi paghi, se cioè colui stesso, che dee, o altri in sua vece, giacchè rimane il debitore liberato, anche quando altri paghi per lui, ancorchè nol sappia, o nol voglia. Parimenti se l'eo principale abbia pagato, rimangono liberati i suoi mallevadòri. Lo stesso in contrario avviene ne' pagamenti de' mallevadòri, i quali, pagando, disobbligano non solo loro stessi, ma i rei principali ancora.

#### i. Si

*Prætoris;* qui non pertanto *Tr̄iboniano* non fa menzione, che delle prime: nè le numera tutte, ma le sole quattro più celebri, cioè, il pagamento, l'accettazione, la novazione, ed il dissenso scambievole de' contraenti.

1. Item per acceptilationem tollitur obligatio. Est autem acceptatio, imaginaria solutio. Quod enim ex verborum obligatione Titio debetur, id si velit Titius remittere, poterit sic fieri, ne patiatur haec verba debitorem dicere, Quod ego tibi promisi, habesne acceptum? & Titius respondeat, Habeo. Sed & Graec potest acceptatio fieri: dummodo sic fiat, ut Latinis verbis solet exigi, εχεις λαβων δημορπια τοσα; εχω λαβων. Quo genere, ut diximus, tantum ea solvuntur obligationes, qua ex verbis consistunt, non etiam cetera. Consentaneum enim vi sum est, verbis factam obligationem, aliis posse verbis dissolvi. Sed & id, quod alia ex causa debetur, potest in stipulationem deduci, & per acceptilationem dissolvi. Sicut autem quod debetur, pro parte raffe solvitur, ita in parte debiti acceptatio fieri potest.

2. Est autem prodita stipulatio, qua vulgo Aquiliana appellatur, per quam contingit, ut omnium rerum obligatio in stipulationem ducatur, & ea per acceptilationem tollatur. Stipulatio enim Aquiliana renovat omnes obligationes, & à Gallo Aquilio ita composita est: Quicquid te mihi ex quacumque causa dare facere oportet, oportebitve, praesens in diemps, aut sub conditione, quarumcumque rerum mihi tecum actio est, quæque adversus te petitio, vel adversus te persequutio est, eritve; quodve tu meum habes, tenes, possides, delove ma-

1. Si toglie parimenti l' obbligazione per mezzo dell' accettazione. L' accettazione poi altro non è, 'ché un finto pagamento: imperocchè se Tizio voglia rilasciare ciò, che gli si dee per obbligazion verbale, può far dire al suo debitore così, *quelche ti promisi l'hai per ricevuto?* ed egli rispondere, *l' ho per ricevuto.* Ma in Greco ancora può farsi l' accettazione, purchè si faccia, come si suole in Latino, cioè *εχεις λαβων δηναρια τοσα;* *εχεις λαβων.* Or si sciolgono in questa guisa, come abbiam detto, le sole obbligazioni verbali, non già le altre: giacchè la sola obbligazione contratta con parole parve convenevole, che per via di parole potesse disciogliersi. Ma puranche ciò, che si dee per altra cagione, può dedursi in stipula, ed indi disciogliersi coll' accettazione. Or siccome il debito può volgarmente in parte soddisfarsi, così anche in parte di esso può farsi l' accettazione.

2. Or ci si è tramandata una stipula, che volgarmente chiamasi Aquiliana, per mezzo di cui può qualunque obbligazione dedursi in stipula, ed indi togliersi coll' accettazione; giacchè rinnova essa tutte le obbligazioni, e fa composta da Aquilio Gallo così, *per qualunque cosa, che tu devi, o doveresti dare, o fare in mio benefizio per qualsivoglia cagione, al presente, dopo certo tempo, o sotto condizione; e per tutte quelle cose, per le quali mi competrà o farà per competermi contro di te l' azione, la revindica, o la persecuzione; e per quello, che tu hai, tieni, e possiedi del mio, o che con-*

Tom. II.

N

dola

lo fecisti , quomodo possideas ; quanti quoque earum rerum res erit , tantam pecuniam dare stipulatus est Aulus Agerius , spon- dit Numerius Nigidius . Quod Numerius Ni- gidius Aulo Agerio sponpondit , id haberet- ne a se acceptum Numerius Nigidius Aulum Agerium rogavit , Aulus Agerius Numerio Nigidio acceptum fecit .

3. Præterea novatione tollitur obligatio , velu- si si id , quod tibi Sejus debebat , a Tito dari stipulatus sis . Nam interventu novæ personæ no- va nascitur obligatio , & prima tollitur , transla- ta in posteriorem : adeo , ut interdum licet po- sterior stipulatio inutilis sit , tamen prima nova- tionis juro tollatur , veluti si id , quod tu Ti- zio debes , a pupillo sine tutoris auctoritate sto- pulatus fuerit : quo casu res amittitur ; nam & prior debitor liberatur , & posterior obligatio nulla est . Non idem juris est , si a servo quis- fuerit stipulatus : nam tunc prior perinde obli- gatus manet , ac si postea nullus stipulatus fuisset . Sed si eadem persona sit , & qua postea sto- puleris , ita denum novatio fit , si quid in po- steriore stipulacione novi sit : forte si conditio , aut dies , aut fidejussor adjiciatur , aut detra- batur . Quod autem diximus , si conditio adjiciatur , novationem fieri , sic intelligi aportet , ut ita dicamus factam novationem , si conditio extiterit : alioqui si defecerit , durat prior obli- gatio . Sed quum hoc quidem inter veteres cap-

810-

ma lo ti cooperasti per non possede; per quel-  
lo, che valerà ciascuna delle sue cose, Aulo Egerio si ha stipulato certa somma d'oro,  
e Numerio Nigidio glie l' ha promessa. Domande  
ad Numerio Nigidio ad Aulo Egerio se quelchè  
gli promise, lo tenesse da lui per ricevuto; ed  
Aulo Egerio rispose di averlo per ricevuto.

3. Si toglie inoltre l' obbligazione colla no-  
vazione, come, se quelchè ti dovea Sejo, te  
l' abbi stipulato da Tizio. Imperciocchè coll'  
intervento di una nuova persona nasce una  
nuova obbligazione, e la prima trasferita nel-  
la seconda, distruggesi: a segnoccchè talvolta,  
ancorchè la seconda stipula sia inutile, pure  
per diritto di novazione s' intende sciolta la  
prima obbligazione, come se Tizio si abbia sti-  
pulato dal pupillo senza l' autorità del tutore  
ciò, che tu gli devi: nel qual caso il credi-  
to si perde; giacchè e'l primo debitore rimane  
liberato, e la seconda obbligazione è nulla.  
Non ha poi luogo l' istesso diritto, se taluno si  
abbia stipulato dal servo, giacchè rimane allo-  
ra il primo debitore obbligato, non altrimenti  
che se non vi fosse stata posteriormente al-  
tra stipula. Ma se una stessa persona interven-  
ga nella prima, e nella seconda stipulà, al-  
lora si fa novazione, se nella seconda vi sia  
qualche cosa di nuovo, come se per av-  
ventura vi si aggiunga, o tolga tempo,  
condizione, o malleveria. L' aggiunta della  
condizione poi allora produce novazione, qua-  
llora quella si avveri, perchè altrimenti dura  
sempre la primiera obbligazione. Or quantun-

N<sup>o</sup> 2 que

stabant, tunc fieri novationem, quum novanda animo in se obligacionem itum fuerat; per quem erat, quando novandi animo vivatur hoc fieri, & quasdam de hoc presumptiones alii in aliis casibus introducebant: ideo nostra processit Constitutio, quae apertissime definit, tunc solum novationem prioris obligationis fieri, quoties hoc ipsum inter contrahentes expressum fuerit, quod propter novationem prioris obligationis convenerunt; alioqui & manere pristinam obligationem, & secundam ei accedere, ut maneat ex utraque causa obligatio, secundum nostræ Constitutionis definitionem, quam licet ex ipsius lectione apertius cognoscere.

4. Hoc amplius, ea obligationes, qua consensu contrahuntur, contraria voluntate dissolvuntur. Nam si Titius & Sejus inter se consenserint, ut fundum Tusculanum emptum Sejus haberet centum aureis; deinde re nondum sequuta, id est, neque pretio soluto, neque fundo tradito, placuerit inter eos, ut discederetur ab ea emptione & venditione, invicem liberantur. Idem est in conditione & locatione, & in omnibus contractibus, qui ex consensu descendunt, sicut jam dictum est.

IN.

que tra gli antichi costasse, che allora faceasi novazione , quando con intenzion di novare passato si fosse alla seconda obbligazione, si dubitava però quando ciò si facesse con effettiva intenzion di novare , essendosi anche intorno a ciò da taluni in varj casi varie presunzioni introdotte . Si diffinì perciò chiarissimamente colla nostra Costituzione (1) , che allora s'intenda fatta novazione, qualora da contraenti siasi espresamente detto , che intesero essi di far novazione alla prima obbligazione ; altrimenti restando in piedi l'antica obbligazione , si aggiunge ad essa la seconda sì , che rimane il debitore tenuto per amendue , siccome più chiaramente rilevasi dalla lettura di detta nostra Costituzione .

4. Dippiù quelle obbligazioni , che si contraggono col consenso , col diffenso discolgansi Giacchè se Tizio , e Sejo abbian tra loro convenuto , che Sejo si prendesse il fondo Tusculano per cento aurei , e dipoi , essendo ancora le cose nello stato primiero , cioè , non pagatosi puranche il prezzo , nè seguita la tradizione , sia ad amendue piaciuto di appartarsi da tal contratto , scambievolmente si disobbligano . L'istesso avviene nella loçazione , e conduzione , ed in tutt'i contratti , che dal consenso dipendono , siccome di già si è detto .

N 3    DEL-

(1) *L. ult. G. de novat.*

**INSTITUTIONUM**  
 S E U  
**ELEMENTORUM**  
**D. JUSTINIANI**  
 Sacratissimi Principis  
**LIBER QUARTUS.**

TITULUS I.

*De obligationibus, quae ex delicto nascuntur.*

**Q**uum sit expositum superiore libro de obligationibus ex contractu, & quasi ex contractu; sequitur, ut de obligationibus ex maleficio, & quid si ex maleficio dispiciamus. Sed illa quidem, ut suo loco tradidimus, in quatuor genera dividuntur; haec vero unius generis sunt: nam omnes ex re nascuntur, id est, ex ipso maleficio, veluti ex furto, rapina, damno, injuria.

**I.** *Furtum est contrectatio fraudulosa, lacri-  
fa.*

(a) Ogni fatto illecito, che per legge umana meriti pena, chiamasi delitto: il delitto poi secondo che tende o direttamente all'offesa dello Stato, o a quella di alcun privato Cittadino, prende il nome di pubblico, o di privato,

209

# DELLE ISTITUZIONI

O V V E R O

D E G L I E L E M E N T I

## DELL' IMPER. GIUSTINIANO

Principe. Sacratissimo

### LIBRO QUARTO.

#### T I T O L O I .

*Delle obbligazioni, che nascono dal delitto.*

**A**Vendo nel libro antecedente esposte l' obbligazioni nascenti da' contratti , e quasi contratti , segue , che parla- mo di quelle dipendenti da' delitti , e quasi delitti . Le prime , come dicemmo a suo luogo , si dividono in quattro classi ; ma le seconde si riportano tutte ad una sola , per- chè tutte nascono dalla cosa , cioè dallo stesso delitto (a) , come dal furto , dalla rapina , dal danno , dall' ingiuria .

1. Dicesi furto il prender con frode l' al-

N 4 trui

*vato . I delitti pubblici diconsi propriamente *crimina*, e *maleficia* i privati : sebbene anche a questi soglia tal volta darsi il nome di *crimina* , quando si considerano come distruttivi della pubblica quiete .*

facienti gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionisive: quod lege naturali prohibatum est admittere.

2. Furtum autem vel a furvo, id est, nigro, dictum est, quod clam & obscure fiat, & plerumque nocte: vel a fraude: vel a ferendo, id est, auferendo: vel a Graco sermone, quod ϕωπας appellant ~~fors~~. Imo & Græci a ferendo ϕωπας dixerunt.

3. Furtorum autem duo sunt genera: manifestum, & nec manifestum. Nam conceptum & oblatum, species potius actionis sunt furto carentes, quam genera furtorum, sicut inferius apparetur. Manifestus fur est, quem Græci επ' αυτοφωρῳ appellant: nec solum is, qui in ipso furto deprehenditur, sed etiam is, qui in eo loco deprehenditur, quo furtum fit: veluti qui in domo furtum fecit, & nondum egressus januam; deprehensus fuerit: & qui in oliveto, olivarum, aut in vineto, uvarum furtam fecit, quamdiu in eo oliveto, aut vineto deprehensus fuerit. Imo ulterius furtum manifestum est extundendum, quamdiu eam rem fur tenens visus, vel deprehensus fuerit, sive in publico, sive in privato, vel a domino, vel ab alio, antequam eo pervenerit, quo deferre vel deponere destinasset. Sed si pertulit, quo destinavit, tametsi deprehendatur cum re fur-

tiva,

(a) Veggasi la l. I. §. ult. ff. de furt. onde fu trascritto.

trui roba , ad oggetto di far guadagno o della roba medesima , o pur dell' uso , o possesso d' essa : il che per legge naturale , è vietato (a).

2. Il furto fu così detto o dalla voce *furvo* , cioè negro , perchè suol commettersi di nascosto e all' oscuro , e per lo più di notte ; o dalla parola *fraude* ; o pure *a ferendo* in senso di *auferendo* ; o dal linguaggio de' Greci , che chiamano i ladri *φωρας* . Ma i Greci ancora li dissero *φωρας απο τδν φερειν* .

3. Di doppia sorte è il furto ; manifesto , e non manifesto : giacchè l' espressioni *concepitum* , ed *oblatum* dinotano piuttosto specie di azioni coerenti al furto , che specie di furto , siccome apparirà più al di sotto . Ladro manifesto è quegli , che i Greci chiamano *επ' αυθοφωρη* : e si dà un tal nome non solo a chi viene sorpreso nel furto , ma benanche a colui , che vien colto , ove il furto commettesi ; come sarebbe chi , avendo rubato in una cafa , sia stato sorpreso prima di uscirne ; o pur chi , avendo rubato in un oliveto le olive , in un vigneto le uve , sia stato ivi colto . Anzi più oltre estendendo la denominazione di ladro manifesto , deesi pure un tal nome a chi o in pubblico , o in privato , dal padrone , o da un estraneo sia stato veduto , o sorpreso nell' atto di tener la cosa rubata , prima di giungere a portarla , o deporla nel luogo prefissosi . Ma se la condusse , ove avea destinato , ancorchè sia

Icritta questa compitissima definizione del furto .

tiva, non est manifestus fur. Nec manifestum furtum quid sit, ex iis, que diximus, intelligitur: nam quod manifestum non est, id scilicet nec manifestum est.

4. Conceptum furtum dicitur, quum apud aliquem testibus presentibus furtiva res quæsita & inventa sit: nam in eum propria actio constituta est, quamvis fur non sit, quæ appellatur concepti. Oblatum furtum dicitur, quum res furtiva ab aliquo tibi oblata sit, eaque apud te concepta sit; utique si ea mente tibi data fuerit, ne apud te potius, quam apud eum, qui dedit, conciperetur. Nam tibi, apud quem concepta sit, propria adversus eum, qui obtulit, quamvis fur non sit, constituta est actio, quæ appellatur oblati. Est etiam prohibiti furti actio adversus eum, qui furtum querere testibus presentibus volentes prohibuerit. Praeterea pena constituitur editio Praetoris per actionem furti non exhibiti adversus eum, qui furtivam rem apud se quæstam & inventam non exhibuit. Sed haec actiones, scilicet concepti & oblati, furti prohibiti, nec non furti non exhibiti, in desuetudinem abierrunt. Quum enim requisitio rei furtive bedie secundum veterem observationem non fiat, merito ex consequentia etiam prefatae actiones ab usu communni recesserunt: quum manifestum sit, quod omnes, qui scientes rem furtivam suscepserint & celaverint, furti nec manifesti obnoxii sunt.

5. *Pæ-*

(a) In somma ladro non manifesto è quegli, che condusse la cosa rubata ove si avea prefisso; cioè a dire nel luogo, in cui destinato avea di rimanersi in quel giorno insiem col furto. Veggasi la l. 4. ff. de furs.

ha colto colla cosa furtiva, pur tuttavolta non è ladro manifesto. Da ciò, che si è detto, rilevasi qual sia il furto non manifesto; dando si tal denominazione a quello appunto, che non è manifesto (a).

4. Dicesi *concepto* il furto, quando alla presenza di testimoni siasi la cosa furtiva inchiesta, e rinvenuta presso di alcuno; giacchè vi è contro a costui un'azione particolare, che dicesi *concepti*. Si dice poi *oblato*, quando siasi presso di te ritrovata la cosa furtiva, che altri ti abbia data ad oggetto di far, che presso di lui non si rinvenisse. Imperciocchè compete a te in tal caso contro a colui, che te la diede, ancorchè ladro non sia, un'azione particolare, che si denomina *oblati*. Vi è benanche l'azione *furti prohibiti* avverso colui, che abbia impedita la solenne inchiesta della cosa rubata. Si stabilisce inoltre nell'editto del Pretore per mezzo dell'azione *furti non exhibiti* la pena a colui, che non esibì la cosa furtiva ricercata, e rinvenuta presso di lui. Ma simili azioni andarono in disuso; dacchè non facendosi più al presente la ricerca della cosa furtiva secondo le antiche osservanze (b), di ragione per conseguente anche quelle si disusarono; essendo pur chiaro, che chiunque, sapendolo, abbia ricevuta, e nascosta una cosa furtiva, sia reo di furto non manifesto.

g. Nel

(b) Chi voglia formar compiuta idea dell'antico rito d'inchiedere i furti, può riscontrare *Abramo Vvillingio*, nel suo trattato *de furto per lancem, & licium concepto*.

5. Poena manifesti furti, quadrupli est, tam ex servi, quam ex liberi persona: nec manifesti, dupli.

6. Furtum autem fit, non solum quum quis, intercipiendi causa rem alienam amovet; sed generaliter quum quis alienam rem invito domino contrectat. Itaque siue creditor pignore, siue is, apud quem res deposita est, ea re utatur, siue is, qui rem utendam accepit, in alium usum eam transferat, quum cuius gratia ei data est, furtum committit: veluti si quis argentum utendum acceperit, quasi amicos ad cœnam invitatus, & id peregre secum tulerit: aut si quis equum gestandi causa commodatum sibi, longius aliquo duxerit: quod veteres scripserunt de eo, qui in aciem equum perduxisset.

7. Placuit tamen eos, qui rebus commodatis alter uterentur, quam utendas acceperint, ita furtum committere, si se intelligent, id invito domino facere, cumque, si intellexisset, non permisurum: at si permisurum credant, extra crimen videri: optima sane distinctione, quia furtum, sine affectu furandi non committitur.

### 8. Sed

(a) La pena del furto manifesto, che per legge delle dodici Tavole, e ne' servi, e negli uomini liberi, er' afflitta di corpo, giacchè i primi punivansi col precipitarli dalla rupe Tarpeja, e i secondi coll'aggiudicarli per servi a coloro, in danuo de' quali si fosse il furto commesso, dopo averli battuti con verghe, fu dal Prefatore

Nel furto manifesto si pe' servi , che pe' nrobi la pena è del quadruplo ; nel non manifesto poi , la pena è del doppio (a).

6. Or si commette furto non solo quando si porti via l' altrui roba ad oggetto di occuparla , ma generalmente quando ciò si faccia contra voglia del padrone . O il creditore dunque si serva del pegno , o l' depositario del deposito , o l' comodatario faccia della cosa , che piglia in prestanza , un uso diverso da quello , per cui gli fu data , commettono furto : come se avendo taluno ricevuto l' argento quasicchè dovesse dar cena agli amici , l' abbia seco portato in parti lontane ; o l' cavallo per usarne discretamente , e l' abbia trasportato altrove in luoghi remoti : il che gli antichi scrissero di colui benanche , che condotto l' avesse in battaglia .

7. Or piacque , che coloro , i quali delle cose avute in prestanza faceffero un uso diverso da quello , per cui le ricevettero , allora commetteffero furto , quando comprendano , che'l fanno contra voglia del padrone , e che questi , se 'l sapesse , nol permetterebbe : ma se credano , che darebbe il permesso , son fuor di delitto : ottima distinzione per altro , giacchè non si commette furto , senza intenzion di rubare .

### 8. Ma

re in amendue ridotta a pena pecuniaria , quando accor-  
dò a' dirubati l' azione *in quadruplum* . Nel quadruplo  
però non v' à compresa la cosa furtiva , per lo di cui ri-  
cuperamento , o del prezzo di essa compete al padrone  
e l' azion di revindica , e la condizion furtiva .

8. Sed & si credat aliquis invito domino servem commodatam sibi contrebare, domino autem volente id fiat, dicitur furtum non fieri. Unde illud quæsitum est, quum Titius servum Mævium sollicitaverit, ut quasdam res domino subriperet. & ad eum perferret, & servus id ad Mævium pertulerit; Mævius autem dum vult Titium in ipso delicto deprehendere, permiserit seruo quasdam res ad eum perferre, utrum furti, an servi corrupti judicio teneatur Titius, an neutro? Et quum Nobis super bac dubitatione suggestum est, & antiquorum prudentium super hoc altercationes perspeximus, quibusdam neque furti, neque servi corrupti actionem præstantibus, quibusdam furti tantummodo. Nos hujusmodi calliditati obviam eentes, per nostram Decisionem sancimus, non solum furti actionem, sed & servi corrupti contra eum dari. Licet enim is servus deteriar a sollicitatore minime factus est, & ideo non concurrant regulæ, que servi corrupti actionem introducunt, tamen consilium corruptoris ad perniciem probitatis servi introductum est, ut sit ei penalis actio imposta, tamquam si re ipsa fuisset servus corruptus, ne ex hujusmodi impunita-

te

(a) Anzi al dir di Pomponio nella l. 46. §. ult. ff. de furt. si commette il furto, perchè non manca in tal caso l' intenzion di rubare: solo però non può istituirsì l' azion

8. Ma se taluno creda di portar via contra voglia del padrone la roba imprestatagli , ma in realtà così non sia , dicesi , che non commette furto (a) . Onde si quistionò , se avendo Tizio sollecitato il servo di Mevio a toglier qualche cosa al suo padrone , ed a portargliela ; ed avendo il servo al padrone stesso ciò riferito , questi per sorprendere Tizio nel delitto , abbia permesso al servo di portargliela , se , dico , in tal caso debba Tizio convenirsi coll' azion di furto , di servo corrotto , o con nijuna delle due . Ma Noi avendo presenti le altercazioni degli antichi Giureconsulti , de' quali altri credeano , che non dovesse darsi a Mevio nè l' azion di furto , nè di servo corrotto , ed altri la sola azion di furto , per prevenire simili malvaggità , colla nostra Decisione (b) stabilimmo , che gli si desse contro di Tizio non solo l' azion di furto , ma quella ancora di servo corrotto . Giacchè sebbene quel servo non sia rimasto deteriorato da chi 'l tentò , e perciò non vi concorrono i dati richiesti per introdurre quest' ultima azione ; pure fu il consiglio diretto a corrompere la probità del servo , onde s' impose l' azion penale , quasichè fosse stato effettivamente corrotto ; ad oggetto , che l' impunità non animasse altri a

com.

azion di furto , giacchè il padrone non s' intende in verun conto defraudato , quando abbia dato il consenso , ancorchè non sia a notizia del ladro .

(a) *L. 20. C. de furt.*

ze & in alium servum, qui facile posset corrumpi, tale facinus a quibusdam perpetretur.

9. Interdum etiam liberorum hominum furtum fit: veluti si quis liberorum nostrorum, qui in potestate nostra sunt, subreptus fuerit.

10. Aliquando autem etiam sue rei furtum quis committiit: veluti si debitor rem, quam creditori pignoris causa dedit, subtraxerit.

11. Interdum quoque furti tenetur, qui ipse furtum non fecit: qualis est is, cuius ope & consilio furtum factum est. In quo numero est, qui tibi nymmos excusfit, ut alius eos raperet: aut tibi obliterit, ut alius rem tuam exciperet: aut oves tuas vel boves fugaverit, ut alius eas exciperet. Et hoc veteres scripserunt de eo, qui panno rubro fugavit armentum. Sed si quid eorum per lasciviam, & non data opera, ut furtum admitteretur factum est, in factum actio dari debet. At ubi ope Mævii Titius furtum fecerit, ambo furti tenentur. Ope & consilio ejus quoque furtum adimiti videtur, qui scalas forte fenestrarum supponit; aut ipsas fenestras vel ostium effringit, ut alius furtum facheret; quive ferramenta ad effringendum, aut scalas, ut fenestrarum supponerentur, commodaverit, sciens cuius rei gratia commodaverit. Certe qui nullam opem ad furtum faciendum adhibuit, sed tantum consilium dedit atque hortatus est ad furtum faciendum, non tenetur furti.

commettere tal misfatto in persona di servi  
più facili ad esser corrotti.

9. Anche degli uomini liberi si fa furto  
talvolta ; come se ci sia stato tolto qualcuno  
de' figli sottoposti alla nostra potestà.

10. Talora si commette furto anche della  
propria roba ; come se l' debitore porti via  
ciò , che diede in pegno al creditore .

11. Son talvolta tenuti di furto anche coloro,  
che nol commisero , come quegli , col di cui ajuto ,  
e consiglio siasi il furto eseguito ; tra'  
quali deesi annoverare chi ti fece cader di  
mano il danaro , acciocchè altr' il rapisse ; chi  
ti fece resistenza , affinchè altri si prendesse in-  
tanto la roba tua ; o chi mise in fuga le tue  
pecore , o i tuoi bovi , perchè altri se ne im-  
padronisse . E questo anche scrissero gli antichi di  
chi con panno rosso pose in fuga l' armento ..  
Che se siasi commessa qualche cosa delle anzi-  
dette per ischerzo , e non a bella posta per far  
commettere il furto , deesi accordare l' azione *in  
factum* . Ma se coll' ajuto di Mevio , Tizio ab-  
bia rubato , amendue son tenuti di furto . Sem-  
bra poi commetters' il furto per ajuto , o con-  
siglio anche di colui , che abbia situata la  
scala sotto le finestre , o le abbia insiem colla  
porta fracassate , perchè altri rubasse ; o pure  
che abbia dati altrui in prestito i ferri per  
romperle , e le scale per mettervele sotto ,  
sapendo bene l' uso , per lo quale le imprestava .  
Quegli poi , che non abbia in modo alcuno ajutato  
a commetterlo , ma abbia consigliato soltan-  
to ed esortato , non è tenuto di furto .

12. Hi, qui in parentum, vel dominorum potestate sunt, si rem eis subripiunt, furtum quidem faciunt, & res in furtivam causam cadunt, nec ob id ab ullo usucapi potest, antequam in manu revertatur; sed furti actio non nascitur, quia nec ex alia ulla causa potest inter eos actio nasci. Si vero ope & consilio alterius furtum factum fuerit, quia utique furtum committitur, convenienter ille furti tenetur: quia verum est, ope & consilio ejus furtum factum esse.

13. Furti autem actio ei competit, cuius intentio est rem salvam esse, licet dominus non sit. Itaque nec domino aliter competit, quam si ejus interficit rem non perire.

14. Unde constat creditorem de pignore subrepto furti, actione agere posse, etiam si idoneum debitorem habeat: quia expedit ei pignori potius incumbere, quam in personam agere: adeo quidem, ut quamvis ipse debitor eam rem subripuerit, nihilominus creditori competit actio furti.

## 15. Item

(a) Non è questo il solo caso, nel Diritto, in cui quegli, che ruba non è tenuto di furto, e colui, che gli presta ajuto, o consiglio ne riman tenuto. Ce ne somministra un altro esempio la l. 52. ff. de furt. ove il Giureconsulto Ulpiano afferma esser tenuto coll' azione di furto chi abbia somministrato ajuto, o consiglio alla moglie per rubare il marito, quantunque la moglie stessa non possa esser convenuta, che colla sola azione rerum amotarum.

(b) Seb.

12. Coloro, che sono nella potestà de' genitori, o de' padroni, se loro tolgono qualche cosa, commettono certamente un furto; e quella si considera come furtiva a segno da non potersi uscapere, primacchè non ritorni nel dominio del padrone; ma non ne nasce da ciò l'azion di furto, perchè ne anche per altra qual-sivoglia cagione può nascere tra quelli azione. Se poi siasi il furto commesso coll'ajuto, e consiglio di altri, rimangono questi tenuti di furto, perchè col di loro ajuto, e consiglio il furto avvenne (a).

13. L'azion di furto compete a chi ha interesse per la salvezza della cosa, ancorchè non ne sia il padrone. Sicchè neppure al padrone si accorda, se a lui non importi, che la cosa non perisca (b).

14. E perciò il creditore, se gli sia stato rubato il pegno, può agire coll'azion di furto, ancorchè abbia un debitore atto a pagare; essendo per lui più espediente la cautela del pegno, che l'azion personale a segno, che gli compete l'azion di furto, anche quando il debitore stesso abbia quello rubato.

O. 2. 15. Pa-

(b) Sebbene la regola qui proposta da Triboniano debba modificarsi aggiungendo alla parola *interest* le altre *ex justa causa*, di modocchè nè al possessore di mala fede, nè al ladro competrà l'azion di furto, quantunque sia del loro interesse, che la cosa non venga rubata; yi è non pertanto un caso, in cui può benissimo il ladro agire anch'egli coll'azion di furto. Veggasi la l. 48. §. 4. *ff. de furt.*

15. Item si fullo polienda curandœ, aut sarcinato<sup>r</sup> sarcienda vestimenta, mercede certa consti-  
tuta acceperit, eaque furto qmiserit, ipse furti  
habet actionem, non dominus; quia domini nî-  
bil interest eam rem non perire, quum judicio  
locati a fullone, aut sarcinatore rem suam perse-  
qui possit. Sed & bona fidei emptori. subrepta re,  
quam emerit; quamvis dominus non sit, omnino  
competit furti actio, quemadmodum & creditori.  
**Fulloni** vero, & sarcinatori non aliter furti actio-  
nem competere placuit, quam si solvendo fue-  
rint, hoc est si domino rei astimationem solvere  
possint. Nam si solvendo non sint, tunc quia  
ab eis suum dominus consequi non possit, ipse  
domino furti competit actio: quia hoc casu ip-  
sius interest rem salvam esse. Idem est, & se in  
parte solvendo fuerit fullo, aut sarcinator.

16. Quæ de fullone, & sarcinatore diximus,  
eadem & ad eum, cui commodata res est,  
transferenda veteres existimabant. Nam ut ille  
fullo mercedem accipiendo, custodiam præstat;  
ita is quoque, qui commodatum utendi causa  
acepit, similiter necesse habet custodiam præstare.  
Sed nostra propudentia etiam hoc in nostris Deci-  
sionibus emendavimus, ut in domini voluntate sit,  
sive

(a) *La ult. C. de furt.* Dopo la prima edizione del  
Codice, scrisse Giustiniano cinquanta altre leggi, che  
chiamò

15. Parimenti se pattuita la mercéde , il purgatore , abbia ricevuto le vesti per pulirle , o curarle , o l' risarcitore per rappezzarle , e loro sieno state rubate , essi , e non già il padrone han l' azione di furto ; perchè a costui niente importa , che la veste non perisca , potendola ripetere dal purgatore , o dal risarcitore col giudizio *locati* . Anche al comperatore di buona fede compete l' azion di furto , se gli sia stata tolta la cosa comperata , comechè non ne sia il padrone , della stessa guisa , che al creditore . Al risarcitore poi , ed al purgatore allora piacque , che si dasse l' azion di furto , quando sieno nelle circostanze di pagare il prezzo della cosa al padrone , competendo in altro caso a costui l' azion di furto , giacchè non potrebbe diversamente conseguir da loro la propria roba ; e ciò perchè in tal rincntro la salvezza della cosa interessa il padrone . E lo stesso ha luogo , anche se l' purgatore , o l' risarcitore possano in parte pagare .

16. Ciò , che abbiam detto del purgatore , e del risarcitore , credean gli antichi doversi adattar benanche a colui , al quale si fosse data qualche cosa in prestanza . Imperciochè , siccome il purgatore ricevendo la mercede , dee custodire la roba ; così dee pure custodirla chi ricevuta l' abbia in prestanza . Ma Noi in una delle nostre Decisioni (a) entendammo anche ciò ,

O 3 pre-

chiamò Decisioni , per avere in esse definite alcune gravi controverties insorte un tempo tra gli antichi Giureconsulti , e rimaste sino a quel punto indecise .

sive commodati actionem adversus eum, qui rem  
commodatam accepit, movere desiderat, sive furti  
adversus eum, qui rem subripuit; & alteru-  
tra earum electa, dominum non posse ex pœnitentia  
ad alteram venire actionem. Sed si quidem  
furem elegerit, illum, qui rem utendam accepit,  
penitus liberari: sin autem commodator ve-  
niat adversus eum, qui rem utendam accepit,  
ipso quidem nullo modo competere posse. adversus  
furem furti actionem: eum autem, qui pro re  
commodata convenitur, posse adversus furem fur-  
ti habere actionem, ita tamen, si dominus sciens  
rem esse subreptam, adversus eum, cui res com-  
modata fuerit, pervenit. Sin autem, nescius &  
dabitans rem esse subreptam, apud eum commo-  
dati actionem instituerit, postea autem, re com-  
perta, voluerit remittere quidem commodati actio-  
nem, ad furti autem actionem pervenire; tunc  
licentia ei conceditur & adversus furem venire,  
obstaculo nullo ei opponendo: quoniam incertus  
constitutus movit adversus eum, qui rem utendam  
acepit, commodati actionem, nisi domino ab eo  
satisfactum fuerit: tunc etenim omnino furem a  
domino quidem furti actione liberari; suppositum  
autem esse ei, qui pro re sibi commodata domi-  
no satisfecit: quum manifestissimum sit, etiam se  
ab initio dominus actionem commodati instituerit,  
ignarus rem esse subreptam, postea autem hoc ei  
cognito, adversus furem transferit; omnino libe-  
rari eum, qui rem commodatam acceperit, quem-  
cumque cause exitum dominus adversus furem  
habuerit: eadem definitione obtinente, sive in  
parte, sive in solidum solvendo sit is, qui rem

prescrivendo, che rimanesse in arbitrio del padrone l' intentare o l' azion di comodato contro a colui, che ricevè la cosa in prestito, o l' azion di furto contro a chi la rubò; ma che sceltane una, non potesse poi, lasciadola, incamminarsi per l' altra; di modochè se abbia cletto di perseguitare il ladro, quegli, che ricevè in prestito resti appieno liberato; e se costui, non gli competa più l' azion di furto contro al ladro, la quale si accorda poi a chi vien convenuto per ciò, che abbia preso in prestanza; se però il padrone, sapendo d' essere stata rubata la cosa, siasi avviato contro a quello, cui fu data in prestanza; giacchè se sul dubbio del furto abbia istituita l' azion di comodato, e dipoi meglio appurato l' affare voglia, lasciadola, incamminarsi per quella di furto, allora può liberamente farlo, giacchè sull' incertezza mosse l' azion di comodato contro a colui, che ricevè la cosa in prestanza; purchè non abbia questi soddisfatto il padrone, non rimanendo più in tal caso tenuto il ladro coll' azion di furto; rimane non pertanto soggetto a colui, che per la cosa ricevuta in prestanza soddisface il padrone stesso: essendo pur chiaro, che sebbene costui sull' ignoranza di essersi rubata la cosa, abbia istituita l' azion di comodato, ed avendolo dipoi saputo, siasi incamminato contro al ladro, resta liberato chi ricevè la cosa in prestanza, qualunque esito abbia avuto il giudizio istituito avverso di quello e l' istesso ha luogo o che in parte, o che in tutto possa

226. Institut. Iuris lib. IV. tit. I.  
commodatam acceperit.

17. Sed is, apud quem res deposita est, cui  
sciodiam non praestat; sed tantum in eo obnoxius  
est, si quid ipse dolo malo fecerit. Quia de causa,  
si res ei subrepta fuerit, quia restituenda ejus  
rei nomine depositi non tenetur, nec ob id ejus  
interesset rem salvam esse, furti agere non potest,  
sed furti actio domino competit.

18. In summa sciendum est, quae situm esse,  
an impubes rem alienam amovendo, furtum fa-  
ciat? Et placuit, quia furtum ex affectu furandi  
consistit, ita demum obligari eo criminis impube-  
rem, si proximus pubertati sit, & ob id intelli-  
get se delinquere.

19. Furii actio sive dupli, sive quadruplici,  
tantum ad paenae persecutionem pertinet. Nam ip-  
sius rei persecutionem extrinsecus habet dominus,  
quam aut vindicanda, aut condicendo potest du-  
ferre. Sed rei Vindicatio quidem adversus posses-  
sorem est, sive fur ipse possidet, sive alius qui  
libet: condicatio autem adversus furem ipsum, be-  
redemque ejus, licet non possident, competit.

TI.

(a) Così la condizione, che l'azion di furto, amen-  
due derivano dal fonte stesso, cioè dal delitto; e puto  
son tra loro diverse, accordandosi la prima anche avver-  
so l'erede del ladro, il che non avviene nella seconda.

Qual è

possa il comodatario pagare.

17. Il depositario non è obbligato a custodire il deposito, ma solo a ciò, che *dolo malo* abbia egli operato: per cui se gli sia stato rubato, perchè, non è tenuto a restituirllo, nè perciò gl' importa la salvezza del medesimo, non potrà egli agire coll' azion di furto, competendo questa al padrone.

18. Si quistionò, se l' impubere col prendere l' altrui roba, commetta furto. E perchè il furto consiste nella deliberata intenzion di rubare; perciò piacque, che allora rimanga tenuto di furto, quando sia prossimo alla pubertà, e comprenda perciò di commettere un fallo.

19. L' azion di furto, o nel doppio, o nel quadruplo ha riguardo soltanto al conseguimento della pena: giacchè per la ricuperazion della cosa dee il padrone per altra strada incamminarsi, potendolo fare e per mezzo dell' azion di revindica, e della condizionne. La revindica compete avverso il possessore della cosa rubata, o che sia il ladro stesso, o un estraneo: la condizionne poi contro al ladro, o al di lui erede (q), ancorchè non possiga la cosa rubata.

## TI.

Qual' è dunque la ragione di così fatta differenza? Ce lo assegna il Giureconsulto Ulpiano nella l. 7. §. 2. ff. de condit. furt. ove distinguendone gli oggetti scrisse *furti actio panam possit legitimam; conditio rem ipsam..*

## T I T U L U S II.

## De vi bonorum raptorum.

**Q**ui vi res alienas rapit, tenetur quidem etiam furti, (quis enim magis alienam reum invito domino contrectat, quam qui vi rapit? ideoque recte dictum est, eum improbum furem esse) sed tamen propriam actionem ejus delicti nomine Praetor introduxit, quae appellatur vi bonorum raptorum; & est intra annum quadruplici, post annum, simpli: quae actio utilis est, etiam si quis unam rem, licet minimam, rapuerit. Quadruplum autem non totum pena est, sicut in actione furti manifesti diximus, sed in quadruplo inest & rei persecutio: ut pena triple sit, sive comprehendatur raptor in ipso delicto, sive non. Ridiculum enim esset levioris conditionis esse cum, qui vi rapit, quam qui clam amovet.

1. Ita tamen competit hæc actio, si dolo malo quis rapuerit. Nam qui aliquo errore ductus, rem suam esse existimans, & imprudens juris, eo animo rapuerit, quasi domino liceat etiam per vim rem suam auferre a possessoribus, absolvi debet. Cui scilicet conveniens est, nec furti tene ri cum, quis eodem hoc animo rapuit. Sed ne dum

T I T O L O II.

Dell'azione de' beni rapiti con violenza.

**C**olui , che con violenza rapisce la roba altrui , non solo è tenuto di furto , (giacchè qual persona mai prende l'altrui roba contra voglia del padrone , più di chi la rapisce ? onde fu ben detto , ch'egli è un ladro sfacciato ) ma il pretore introduisse inoltre contro a lui un'azione propria di tal delitto , che dicesi *vi bonorum raptorum* ; ed a chi l'intenta tra un anno , porta il conseguimento del quadruplo ; a chi poi dopo , quello del doppio : quale azione produce il suo effetto , anche quando siasi rapita una sola , comecchè menoma cosa . Or il quadruplo non è tutto pena , siccome dicemmo nell' azion di furto manifesto , ma va in esso compresa la cosa ancora , di modocchè la pena è del triplo , o che il rapitore sia , o non sia stato colto sul fatto . Imperciocchè sarebbe ridicolo , che la condizione del rapitore più leggiera fosse di quella di chi ruba occultamente .

i. Non compete però quest'azione , se non siasi con *dolo malo* rapito . Giacchè se alcuno , credendo per errore sua la cosa , ed ignaro delle leggi , l'abbia con tal' intenzione rapita , quasicchè fosse lecito al padrone di togliere per forza la roba sua di mano a chi la possiede , assolver si dee : ond'è , che nemmen di furto è tenuto chi rapì con simile intenzione . Ma

dum talia excogitantur, inveniatur via, per quam raptiores impune suam exerceant avaritiam, melius Divalibus Constitutionibus pro hac parte prospectum est, ut nemini liceat vi rapere vel rem mobilem vel se moventem, licet suam eandem rem existimet: sed si quis contra statuta Principum fecerit, rei quidem sue dominio cadere, si autem aliena res sit, post restitutionem ejus, etiam estimationem ejusdem rei prestare. Quod non solum in mobilibus rebus, quae rapi possunt, Constitutiones obtinere censuerunt, sed etiam in invasionibus, quae circa res soli fiunt: ut ex hac causa ab omni rapina homines abstineant.

2. Sane in hac actione non utique expectatur, rem in bonis actoris esse: nam sive in bonis sit, sive non, si tamen ex bonis sit, locam hac actio habebit. Quare sive locata, sive commodata, sive etiam pignorata, sive deposita sit res apud Tizium sic, ut intersit ejus eam rem per vim non auferre (veluti si in deposita re culpare quoque promisit) sive bona fide possideat sive usumfructum quis habeat in ea, vel quid aliud juris, ut intersit ejus non rapi, dicendum est ei competere:

banc

(a) L. 7. C. inde vi.

(b) Sebbene talvolta confondansi l'espressioni *in bonis*, ed *ex bonis*, come nella *I. I. ff. de usufr. leg.* si adoperano, ciò nonostante, qui da Triboniano, in differ-

acciocchè dandosi luogo a' tali pensieri, non si aprisse la via, ond' esercitare i rapitori la loro avarizia, meglio a ciò si provvide nelle Costituzioni Imperiali (*a*) ordinanti, che a niuno sia lecito il rapir cosa mobile, o semovente, ancorchè la creda sua propria; che se taluno abbia contro a tale stabilimento operato, decade in pena dal dominio, se la cosa rapita è sua, giacchè essendo d'altri, oltre al doverla restituire, è obbligato doppia a pagarne anche il prezzo. Il che si volle, che avesse luogo non solo nelle cose mobili capaci di esser rapite, ma nelle invasioni ancora, che possono farsi sulle stabili; acciocchè gli uomini astengansi così all'intutto da qualunque rapina.

2. In quest'azione non si riguarda certamente se la cosa rapita sia ne' beni dell'attore (*b*); giacchè o lo sia, o no, purchè si ritrovino tra di lui beni, sempre avrà luogo. Laonde, o sia stata affittata, o imprestata, o pegnata, o depositata presso Tizio in modo, che vi corra del suo interesse, perchè non si rapisca (come se nel deposito abbia egli promesso di prestare anche la colpa) o che la possegga in buona fede, o che ne abbia l'usodfrutto, o che vi rappresenti altro diritto, per cui gl'imporzi, che non si rapisca, dec darsi, che a Ti-

mo

renti significati. Sembra dunque, che in questo *Si res ex bonis* dicansi quelle, di cui sebbene la proprietà sia d'altri, si appartiene a noi l'emolumento, o'l rischio: *in bonis* po le altre, che abbiamo acquistate o per diritto civile, o delle genti sì, che ne possiamo liberamente disporre.

Banc actionem, non ut dominium accipiat, sed il-  
lud solum, quod ex bonis ejus, qui rapinam pas-  
sus est, id est, quod ex substantia ejus ablatum  
esse proponatur. Et generaliter dicendum est, ex  
quibus causis furti actio competit in re clam fa-  
cta, ex eisdem causis omnes habere banc actio-  
nem.

## T I T U L U S III.

## De lege Aquilia.

**D**omini iniurie actio constituitur per legem  
Aquiliam, cuius primo capite cautum est:  
ut, si quis alienum hominem, alienamque qua-  
drupedem, que pecudum numero sit, iniuria oc-  
ciderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuerit,  
zam a domino dare damnetur.

I. Quod autem non praeclipe de quadrupede,  
sed de ea tantum, que pecudum numero est, ca-  
vetur, eo pertinet, ut neque de feris bestiis, ne-  
que de canibus cautum esse intelligamus, sed de  
iis tantum, que gregatim proprie pasci dicun-  
tur: quales sunt equi, muli, asini, oves, ca-  
præ. De suis quoque idem placuit. Nam &  
sues pecudum appellatione continentur: quia &  
hi gregatim pascuntur. Sic denique & Home-  
ras in Odyssaea ait, sicut Elius Marcianus in suis  
institutionibus refert.

Δῆμος τούχε σὺντοσι παρηγένετο, αἱ δὲ γένος-

T A I

Παρ

zio competa quest'azione, non perchè ne acquisti il dominio, ma perchè ricuperi soltanto ciò, che è stato tolto da' beni di chi soffrì la rapina. E dee generalmente dirsi, che per tutti que' motivi, per li quali compete l'azion di furto, si dà benanche a tutti cotest' azione.

### T I T O L O III.

#### *Della legge Aquilia.*

**L**'Azion del danno inferito altrui ingiustamente viene stabilita dalla legge Aquilia, nel di cui primo capo si prescrisse, che se taluno abbia ingiustamente ucciso un servo, o un quadrupede altrui, che tra'l numero sia de' bestiami, sia condannato a pagare al padrone tanto, quanto corrisponda al maggior prezzo, che valse in quell'anno la cosa.

i. La precisione poi apposta al quadrupede di dover essere tra'l numero de' bestiami tende a far, che la provvidenza di detta legge non si estenda nè alle fiere, nè a' cani, ma alle bestie soltanto, che diconsi propriamente pascore à turme, come i cavalli, i muli, gli asini, le pecore, i buoi, le capre. Lo stesso piacque anche de' porci, giacchè questi pure van sotto la denominazione di bestiami, passando anch'essi a turme. Così disse anche Omero nell'Odissea, al riferir di Elio Marziano nelle sue Istituzioni:

... . tu 'l troverai affiso

*Dalle*

Banc actionem, non ut dominium accipiat, sed illud solum, quod ex bonis ejus, qui rapinam passus est, id est, quod ex substantia ejus ablatum esse proponatur. Et generaliter dicendum est, ex quibus causis furti actio competit in re clam facta, ex eisdem causis omnes babere banc actionem.

## T I T U L U S III.

## De lege Aquilia.

**D**omini iniuria actio constituitur per legem Aquiliam, cuius primo capite cautum est: ut, si quis alienum hominem, alienamque quadrupedem, quæ pecudum numero sit, iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuerit, tam a domino dare damnetur.

i. Quod autem non præcise de quadrupede, sed de ea tantum, quæ pecudum numero est, caveretur, eo pertinet, ut neque de feris bestiis, neque de canibus cautum esse intelligamus, sed de iis tantum, quæ gregatim proprie pasci dicuntur: quales sunt equi, muli, asini, oves, caprae. De suib[us] quoque idem placuit. Nam & sues pecudum appellatione continentur: quia & hi gregatim pascuntur. Sic denique & Homer in Odyssaea ait, sicut Elius Marcianus in suis institutionibus refert.

Διης τούχε συέστι παρημένου, αἱ δὲ υέλοι.

Tali

Παρ

zio compete quest'azione, non perchè ne acquisti il dominio, ma perchè ricuperi soltanto ciò, che è stato tolto da' beni di chi soffrì la rapina. E dee generalmente dirsi, che per tutti que' motivi, per li quali compete l'azion di furto, si dà benanche a tutti cotest' azione.

### T I T O L O III.

#### *Della legge Aquilia.*

L'Azion del danno inferito altrui ingiustamente viene stabilita dalla legge Aquilia, nel di cui primo capo, si prescrisse, che se taluno abbia ingiustamente ucciso un servo, o un quadrupede altrui, che tra'l numero sia de' bestiami, sia condannato a pagare al padrone tanto, quanto corrisponda al maggior prezzo, che valse in quell'anno la cosa.

I. La precisione poi apposta al quadrupede di dover essere tra'l numero de' bestiami tende a far, che la provvidenza di detta legge non si estenda nè alle fiere, nè a' cani, ma alle bestie soltanto, che diconsi propriamente pascere à turme, come i cavalli, i muli, gli asini, le pecore, i buoi, le capre. Lo stesso piacque anche de' porci; giacchè questi pure van sotto la denominazione di bestiami, pa-scendo anch'essi à turme. Così disse anche Omero nell'Odissea, al riferir di Elio Marziano nelle sue Istituzioni:

... tu'l troverai affuso

Dalle

Παρ Κοράκος πετρῃ , επι τε κρηνῃ Αρεθουσῃ .

2. Injuria autem occidere intelligitur , qui nullo jure occidit . Itaque qui latronem infidolorem occiderit , non tenetur , utique si aliter periculum effugere non potest .

3. Ac ne is quidem hac lege tenetur ; qui casu occidit , si modo culpa ejus nulla inveniatur . Nam alioqui non minus ex dolo , quam ex culpa quisque hac lege tenetur .

4.. Itaque si quis dum jaculis ludit , vel exercitatur , transiuntem servum tuum trajecerit , diligenter inveniatur . Nam si id a milite in eo campo , ubi solitum est exercitari , admissum est , nulla culpa ejus intelligitur ; si alius tale quid admisserit , culpa reus est . Idem juris est de milite in alio loco , quem qui ad exercitandum missibus destinatus est , id admisserit .

5. Item si putator ex arbore dejecto rama , servum tuum transiuntem occiderit , si prope viam publicam , aut vicinalem id factum est , neque proclamavit , ut casus evitari posset , culpa reus est : sed si proclamavit , nec ille curavit praevere , extra culpam est putator . Eque extra culpam esse intelligitur , seorsum a via forte , vel in medio fundo cædebat , licet non proclamavit : quia in ea loco nulli extraneo jus fuerat versandi .

6. Præterea si medicus , qui servum tuum

se-

*Dalle troje, che pascono alla pietra*

*Del corvo, sopra il fonte d' Aretusa.*

2. S' intende poi che ingiustamente uccida quegli , che lo fa senz' alcun diritto . Chi dunque ammazza un ladro , che l' infidia , non è tenuto ; se però non possa altrimenti scansare il periglio .

3. In forza di questa legge neppure è tenuto , chi uccise casualmente , purchè non si rinvenga in lui ombra di colpa : giacchè altrimenti è desso obbligato nommen per dolo , che per colpa .

4. Se dunque taluno nel divertirsi , o esercitarsi a scagliar dardi , abbia ucciso il tuo servo , che si ritrovava a passare , si distingue così : se ciò faceasi da un soldato nel campo addetto a tal esercizio , non vien reputato colpevole ; se poi da talun' altro , egli è reo di colpa : il che s' intende anche di quel soldato , che abbia ciò commesso in luogo diverso di quello destinato a soldati per tal esercizio .

5. Parimente se'l potatore , buttato dall'albero un ramo , abbia ucciso il tuo servo , che passava , se ciò è avvenuto lungo la via pubblica , o la strada vicinale , nè abbia gridato per ifscansar l' accidente , è reo di colpa ; ma se gridò , e quegli non curò di guardarsene , è fuor di colpa ; come lo è Benanche , se recidendo egli i rami lunghi dalla via in mezzo al fondo , non abbia gridato : giacchè nessuno estraneo avea diritto di raggirarsi in quel luogo .

6. Inoltre se'l medico , che diede de' tagli .

*Tom. II.*

P al

236 Institut. Juris lib. IV. tit. III.  
secuit, dereliquerit curationem ejus, & ob id  
mortuus fuerit servus, culpa reus erit.

7. Imperitia quoque culpa adnumeratur: ut  
tutti si medicus ideo servum tuum occiderit,  
quia male eum fecuerit, aut perperam ei medi-  
camentum dederit.

8. Impetu quoque mularum, quas mulio pro-  
pter imperitiam retinere non potuit, si servus  
tuus oppressus fuerit, culpa reus est mulio. Sed  
si & propter infirmitatem eas retinere non po-  
tuerit, quum alius firmior eas retinere potuisset,  
aequa culpa tenetur. Eadem placuerunt de eo  
quoque, qui, quum equo veheretur, impetum ejus  
aut propter infirmitatem, aut propter imperi-  
tiam suam retinere non potuerit.

9. His autem verbis legis, Quanti id eo in  
anno plurimi fuerit, illa sententia exprimitur:  
ut si quis hominem tuum, qui bodie claudus,  
aut mancus, aut luscus erit, occiderit, qui in  
eo anno integer, aut pretiosus fuerit, non tante  
teneatur, quanti bodie erit, sed quanti in eo an-  
no plurimi fuerit. Qua ratione creditum est pœ-  
nalem esse hujus legis actionem: quia non solum  
tanti quisque obligatur, quantum damni dederit,  
sed aliquando longe pluris. Ideoque constat in  
heredem eam actionem non transire: quæ transi-  
tura fuisset, si ultra damnum nunquam lis a-  
stimaretur.

10. Illud non ex verbis legis, sed ex inter-  
pretatione placuit, non solum perempti corporis a-  
stis

il tuo servo , ne abbia dipoi abbandonato il governo , onde quegli se ne sia morto , farà reo di colpa .

7. Anché l'imperizia è colpa ; come avviene nel medico , che abbia ucciso il tuo servo per averlo inconsideratamente tagliato , o medicato .

8. Oppresso il tuo servo dall' impeto delle mule , che l' mulattiere per la sua inesperienza non potè raffrenare , anche questi è reo di colpa . Ma se non le potè raffrenare per debolezza , quandoch' altri più forte avrebbe potute mantenerle , è tenuto ugualmente di colpa : lo stesso ha luogo anche in colui , che talvolcando , o per insufficienza , o per debolezza non potè frenare la violenza del cavallo .

9. Le seguenti parole della legge , *quanti id eo in anno plurimi fuerit* son dirette a far c' intendere , che se taluno abbia ucciso il tuo servo , che al presente sia zoppo , storpio , o losco , ma che nell' anno prossimamente trascorso sia stato sang , o di gran prezzo , non è tenuto a ciò , che oggi vale , ma al prezzo maggiore , ch' ebbe il servo in quell' anno : onde l' azion di questa legge fu creduta penale , giacchè rimane ciascuno obbligato non solo pel danno , che abbia inferito , ma talvolta anche per molto dippiù . E quindi è chiaro , che tale azione non passa agli eredi ; come vi passerebbe , se l' importo della lite non sormontasse giammai il danno .

10. Or piacque per interpretazion di detta legge , che si dovesse tener conto non solo del

stimationem habendam esse, secundum ea, quæ diximus: sed eo amplius, quicquid præterea, perempto eo corpore, damni nobis illatum fuerit: veluti si servum tuum heredem ab aliquo institutum, ante quis occiderit, quam is jussu tuo hereditatem adierit; nam hereditatis quoque amissæ rationem esse habendam constat. Item si ex pari mularum unam, vel ex quadrigis equorum unum quis occiderit, vel ex comœdis unus servus occisus fuerit, non solum occisi fit aestimatio, sed eo amplius id quoque computatur, quanti depretiati sunt, qui supersunt.

11. Liberum autem est ei, cuius servus occisus fuerit, & ex judicio privato legis Aquiliæ damnum persequi, & capitalis criminis eum reum facere.

12. Caput secundum legis Aquiliæ in usu non est.

13. Capite tertio de omni cetero damno caverur. Itaque si quis servum, vel eam quadrupedem, quæ pecudum numero est, vulneraverit; si ve eam quadrupedem, quæ pecudum numero non est, veluti canem, aut feram bestiam vulneraverit, aut occiderit; hoc capite actio constituitur. In ceteris quoque omnibus animalibus, item in omnibus rebus, quæ anima carent, damnum per injuriam datum, hac parte vindicatur. Si quid enim ustum, aut ruptum, aut fractum fuerit, actio ex hoc capite constituietur. Quamquam poterat sola rupti appellatio in omnes istas causas sufficere: ruptum enim intelligitur, quod quoquo modo corruptum est. Unde

non

semplice corpo distrutto , secondo ciò che si è detto , ma di ogni danno ancora sofferto per la mancanza di esso ; come se taluno abbia ucciso il tuo servo istituito erede , prima di avere coll' ordine tuo adita l' eredità ; nel qual caso dee tenersi anche conto dell' eredità perduta . Parimenti se taluno di una coppia di mule , o di una muta di quattro cavalli , o di una compagnia di servi commedianti , ne abbia ucciso un solo , non si tien conto del solo ucciso , ma di quello ancora dippiù , in cui sono i rimanenti scemati di prezzo .

11. E' poi in arbitrio del padron dell'ucciso il domandare la rifazion del danno col giudizio privato della legge Aquilia , o l' istituire un giudizio capitale .

12. Il secondo capo della legge Aquilia non è più in uso .

13. Nel terzo capo poi si provvide a qualunque altro danno , oltre a già detti : sicchè se taluno abbia ferito un servo , o un quadrupede tra' l numero de' bestiami ; o pure abbia ferito o ucciso un quadrupede , che non sia tra' l numero di essi , si stabilisce contro a lui l' azione in questo terzo capo ; il quale vendica benanche il danno ingiustamente arrecato a tutt' i rimanenti animali , ed alle cose tutte inanimate . Viene anche stabilita in questo capo l' azione contro a chi abbia bruciata , rotta , o infranta una cosa altrui , sebbene la sola voce *rotto* bastar potesse ad esprimere e'l *bruciato* , e l'*infranto* ancora ; dinotando essa ciò , che siasi comunque corrotto . Ond' è , che vanno

240 Infinie. Iuris lib. IV. tit. III.  
non solum fracta, aut usca, sed etiam scissa, &  
collisa, & effusa, & quoquo modo perempta,  
atque deteriora facta hoc verbo continentur. De-  
nique responsum est, si quis in alienum vinum  
aut oleum id miscuerit, quo naturalis bonitas  
vini, aut olei corrumperetur; ex hac parte legio  
Aquilie cum teneri.

14. Illud palam est, sicut ex primo capi-  
te demum quisque tenetur, si dolo aut culpa  
eius homo aut quadrupes occisus occisare fuerit;  
ita ex hoc capite de dolo aut culpa, & de ca-  
tero damno quemque teneri. Ex hoc tamen capi-  
te non quanti in eo anno, sed quanti in diebus  
triginta proximis res fuerit, obligatur is, qui  
damnum dederit.

15. At nec plurimi quidem verbum adjicitur.  
Sed Sabino recte placuit, perinde habendam esti-  
mationem, ac si etiam hac parte plurimi verbum  
adjectum fuisset: nam plebem Romanam, que  
Aquilio tribuno rogante banc legem tulit, con-  
tentam fuisse, quod prima parte eo verbo usa-  
esseret.

16. Ceterum placuit, ita demum, directam ex  
hoc lege actionem esse, si quis praeципue corpori  
suo damnum dederit. Ideoque in eum, qui  
alio modo damnum dederit, utilles actiones dati fa-  
lent: velut si quis hominem alienum, aut pe-

sotto di essa comprese non solo le cose infrante, e bruciate, ma le lacerate ancora, le ammaccate, le versate, e le altre comunque distrutte, o deteriorate. Rimane finalmente obbligato in forza di questo terzo capo quegli ancora, che abbia nel vino, od olio altrui mischiata qualche cosa, che ne abbia corrotta la bontà naturale.

14. Or siccome per lo primo capo della legge Aquilia, allora taluno riman tenuto, quando per di lui dolo, o colpa sia stato ucciso il servo, il quadrupede; così egli è chiaro, che per lo terzo capo rimane obbligato e per lo dolo, e per la colpa, e per ogni altro danno: febbene poi non sia tenuto a quanto valse la cosa nell' anno, ma ne' trenta giorni prossimamente trascorsi.

15. Or nemmeno la parola *plurimi* si vede aggiunta in questo terzo capo: ma piacque a Sabino, e con ragione, che l' apprezzo della cosa danneggiata dovesse farsi ugualmente, che se vi fosse la voce *plurimi*; giacchè essendosi la plebe Romana, nel proporle che fece il Tribuno Aquilio questa legge, contentata, che si fosse messa nel primo capo, dee supporfi replicata ne' sussiguenti.

16. Del rimanente piacque, che l' azion diretta in vigor di questa legge si dasse avverso a colui, che abbia colla sua persona propriamente inferito il danno. E perciò contro a chi l' abbia in altro modo recato, soglion darsi le azioni utili: come se taluno abbia

cus ita incluserit , ut fame necaretur : aut ju-  
mentum ita vehementer egerit , ut rumperetur :  
aut pecus in tantum exagitaverit , ut præcipitare-  
tur : aut si quis alieno servo persuaserit , ut in  
arborem ascenderet , vel in puteum descenderet ,  
E<sup>t</sup> is ascendendo , vel descendendo , aut mortuus ,  
aut aliqua parte corporis laesus fuerit , utilis a-  
ctio in eum datur . Sed si quis alienum servum  
aut de ponte , aut de ripa in flumen dejecerit ,  
E<sup>t</sup> is suffocatus fuerit : eo quod projectit , cor-  
pore suo damnum dedisse , non difficulter intelligi  
potest : ideoque ipsa lege Aquilia tenetur . Sed se-  
non corpore damnum fuerit datum , neque corpus  
laesum fuerit , sed alio modo alicui damnum con-  
tigerit ; quum non sufficiat , neque directa , ne-  
que utilis legis Aquilie actio ; placuit eum , qui  
obnoxius fuerit , in factum actione teneri : velu-  
ti si quis misericordia ductus alienum servum  
compeditum solverit , ut fugeret .

## T I T U L U S IV.

## De injuriis.

**G**eneraliter *injuria* dicitur omne , quod non  
jure fit : specialiter , alias *contumelia* , que  
a contemnendo dicta est , quam Greci *vßpi* ap-  
pellant : alias *culpa* , quam Greci *adimna* di-  
cunt , sicut in lege Aquilia *damnum* *injuria* da-  
rum accipitur : alias *iniquitas* & *injustitia* ,  
quam Greci *ayouciay* & *adixiay* vocant : quum

enim

rinchiuso il servo , o 'l bestiame altrui sì , che sia perito di fame ; o se abbia con tal violenza condotto il giumento , che ne sia scopia-  
to ; ovvero se abbia perseguitato il bestia-  
me in modo , che siasi precipitato ; come an-  
che se taluno abbia persuaso al servo altrui  
di salire su di un' albero , o di calare in un  
pozzo , e con ciò sia o morto , o rimasto of-  
feso in qualche parte del corpo . Ma se talu-  
no dal ponte , o dalla riva abbia precipitato  
l' altrui servo nel fiume , e si sia suffocato ,  
perchè è fuor di dubbio di aver egli inferito  
il danno colla sua persona , rimane perciò te-  
nuto per la legge Aquilia . Che se 'l danno  
non siasi inferito colla propria persona , nè ab-  
bia prodotta offesa corporale , invece dell' azion  
diretta , o utile della legge Aquilia , si accor-  
da l' azione *in factum* , come nel caso , che  
taluno mosso a compassione abbia discolto l'al-  
trui servo inceppato , perchè se ne fuggisse .

## T I T O L O IV.

### *Delle ingiurie.*

**T**utto ciò , che si fa ingiustamente dicesi  
in generale *ingiuria* ; ma specialmente  
presa or dinota la *contumelia* così detta *a con-*  
*temendo* , e da' Greci chiamata *υθρις* ; or la  
colpa , che i Greci nominano *αδικια* , come  
nel *damnum injuria illatum* della legge Aqui-  
lia ; ed or l' iniquità , e l' ingiustizia da' Gre-  
ci detta *αρωμα* , *η αδικια* ; giacchè se 'l pre-  
to

244 Institut. Juris lib. IV. tit. IV.  
etim Prator vel Judex non jure contra quem  
pronuntiat, injuriam accepisse dicitur.

1. Injuria autem committitur non solum quum  
quis pugno pulsatus, aut fustibus cœsus, vel etiam  
verberatus erit; sed & si cui convicium fa-  
ctum fuerit, sive cujus bona quasi debitoris, qui  
nihil deberet, possessa fuerint ab eo, qui intellige-  
bat nihil eum sibi debere; vel si quis ad  
infamiam alicujus libellum, aut carmen, aut hi-  
storiam scripscerit, composuerit, ediderit, dolore  
malo fecerit, quo quid eorum fieret; sive quis  
matrem familiæ, aut prætextatum, prætextatamve  
adfectatus fuerit; sive cujus pudicitia attentata  
esset dicetur; & denique aliis plurimis modis ad-  
mittit injuriam manifestum est.

2. Patitur autem quis injuriam non solum per  
semetipsum, sed etiam per liberos suos, quos in  
potestate habet: item per uxorem suam, id  
enim magis prævaluit. Itaque si filia alicujus,  
quæ Titio nupta est, injuriam feceris, non solum  
filie nomine tecum injuriæ agi potest, sed  
etiam patris quoque, & mariti nomine. Contra  
autem, si viro injuria facta sit, uxor injuriarum  
agere non potest. Defendi enim uxores a viris,  
non viros ab uxoribus, æquum est. Sed & so-  
cier nurus nomine, cujus vir in ejus potestate est,  
injuriarum agere potest.

3. Servis autem ipsis quidem nulla injuria fieri  
intelligitur, sed domino fieri per eos videtur:  
non tamen iisdem modis, quibus etiam per libe-  
ros

tere, o'l giudice dia fuori sentenza men giusta contro a qualcuno, costui si dice, che abbia ricevuta un'ingiuria..

1. Si oltraggia alcuno non solo, se gli si diano pugni, o battiture, ma anche quando se gli dica villania; o se, non essendo debitore, i di lui beni si posseggano a guisa di beni di debitore da chi sapea di niente averne a conseguire; o se si scriva, componga, o pubblichhi libello, carne, o istoria per infamarlo; o se con dolo si faccian maneggi, perchè alcuna di queste cose succeda.. Oltraggia benanche la madre di famiglia, il pretestato, la pretestata, colui che affiduamente li segue: e s'intende oltraggiato ancora quegli, la di cui pudicizia si attenti: e cose simili.

2. Può taluno ricevere ingiuria e nella propria persona, e in quella de' figli sottoposti alla sua potestà; o pur della moglie. Sicché se tu abbi oltraggiata alcuna, che sia figlia, e moglie, non solo può agirsi contro di te a nome della figlia, ma a nome del padre, e del marito ancora. All'opposto se siasi oltraggiato il marito, non può la moglie intentare azion d'ingiuria, essendo giusto, che le mogli da' mariti, non già i mariti dalle mogli vengan difesi. Or anche il suocero può intentare quest'azions a nome della nuora, il di cui marito sia nella sua potestà.

3. A' servi non s'intende fatta veruna ingiuria, ma a' di loro padroni per mezzo di essi; non però nelle stesse maniere, in cui

s'inc.

res & uxores; sed ita, quum quid atrocius commissum fuerit, & quod aperte ad contumeliam domini respicit: veluti si quis alienum servum atrociter verberaverit, & in hunc casum actio proponitur. At si quis servo convictionem ficerit, vel pugno eum percusserit, nulla in eum actio domino competit.

4. Si communis servo injuria facta sit, aquum est, non pro ea parte, qua dominus quisque est, estimationem injuria fieri, sed ex dominorum persona, quia ipsis sit injuria.

5. Quod si ususfrugus in servo Titii est, proprietas Mævii, magis Mævio injuria fieri intelligitur.

6. Sed si libero homini, qui tibi bona fide servit, injuria facta sit, nulla tibi actio appetitur, sed suo nomine is experiri poterit, nisi in contumeliam tuam pulsatus sit: tanc enim competit & tibi injuriarum actio. Idem ergo est in servo alieno bona fide tibi serviente: ut toties admittatur injuriarum actio, quoties in tuam contumeliam injuria ei facta sit.

7. Poena autem injuriarum ex lege duodecim tabularum propter membrum quidem ruptum talio erat: propter os vero fractum nummaria poena erant constituta, quasi in magna veterum paupertate. Sed postea Praetores permittebant ipsis, qui injuriam passi sunt, eam estimare, ut judex vel tanti reum condemnaret, quanti injuriam passus estimaverit, vel minoris, pro ut ei visum fuerit. Sed poena quidem injurie, quae ex lege duo-

s'intendono fatte per mezzo delle mogli , o de' figli ; ma quando siasi contro di essi commessa un' atrocità , che apertamente riguardi l' oltraggio del padrone , come se crudelmente fensi bastonati : nel qual caso si accorda l'azione . Ma se taluno abbia detta al servo villania , o gli abbia dato un pugno , non compete perciò azione alcuna al padrone contro di lui .

4. Nell' oltraggio fatto al servo comune , l' equità vuole , che non si riguardi alla parte , che vi abbia ciascun padrone , ma alla persona de' padroni medesimi , giacchè ad essi s'intende fatta l' ingiuria .

5. Che se l' uso frutto del servo è di Tizio , la proprietà di Mevio , sembra , che a Mevio piuttosto s'intenda fatta l' ingiuria .

6. Ma se siasi oltraggiato un uomo libero , che in buona fede ti serva , non compete a te azione alcuna , ma potrà egli in suo nome sperimentarla ; purchè non sia stato battuto in tuo dispregio , nel qual caso compete anche a te l'azione . E lo stesso ha luogo nel servo altrui , che in buona fede ti serva .

7. Or la pena dell' ingiurie per legge delle dodici tavole , ne' membri rotti era il taglio negli ossi infranti poi era pecuniaria per rispetto della gran povertà degli antichi . Ma i Pretori dipoi permetteano a chi avesse ricevuta un' ingiuria di valutarla , affinchè indi il giudice condannasse il reo a pagare quanto l' offeso l' avesse valutata , o meno , secondo che gli fosse sembrato . Or la pena introdotta nelle leggi delle dodici tavole andò in di .

248 Institut. Juris lib. IV. tit. IV.  
dvodecim tabularum introducta est , in defuetu-  
dinem abiit : quam autem Prætores introduxerunt,  
que etiam honoraria appellatur , in judiciis fre-  
quentatur . Nam secundum gradum dignitatis , vi-  
tae honestatem , crescit aut minuitur estimatio  
injuria : qui gradus condemnationis , & in servie-  
ti persona non immitroto servatur ; ut aliud in ser-  
vo actore , aliud in medii actus homine , aliud  
in vilissimo , vel compedito jus estimationis con-  
stituantur .

8. Sed & lex Cornelia de injuriis loquitur ,  
& injuriarum actionem introduxit , quæ compe-  
tit ob eam rem , quod se pulsatum quis , verba-  
tum habeat , vel domum suam vi introtam esse di-  
cas : Domum autem accipimus , sive in proprio  
domo quis habiteret , sive in conducta , sive gra-  
tia , sive hospitio receptus sit .

9. Atrox injuria estimatur vel ex facto , ve-  
luti si quis ab alio vulneratus sit , vel fistibus  
caesus : vel ex loco , veluti si cui in theatro ,  
vel in foro , vel in conspectu Prætoris injuria facta  
sit : vel ex persona , veluti si Magistratus inju-  
riam passus fuerit , vel si Senatori ab humili  
persona injuria facta sit , aut parenti patrono ve-  
sat a liberis , vel libertis . Alter enim Senato-  
ris

(a) La pena per gli osii infranti , e per le rimanenti  
meno atroci ingiurie , per le leggi delle dodici tavole  
non era , che pecuniaria . Ma come la sicurezza di non  
poter essere per simili cause soggetti a pena afflitiva di  
corpo , unita alla tenuta della pena pecuniaria , avea resu-  
ol-

disuso (a) ; ed è ne' giudizj in vigore quella introdotta dal Pretore , che dicefi anche onoraria : giacchè l'estimazion dell' ingiuria cresce , o diminuisce in proporzion della dignità , o del decoro dell' offeso : al che si ha ragionevolmente riguardo anche ne' servi : di modocchè altrimenti si valuta l' ingiuria in un servo castaldo , altrimenti in un servo da cucina , ed altrimenti in un servo vilissimo , od incepato .

8. Anche la legge Cornelia parla delle ingiurie , e ne introdusse l' azione competente per le percosse , per le battiture , o per l' ingressi violenti nelle altrui case . S' intende poi per casa quella , in cui taluno abita , o che sia sua propria , o che la tenga a pigione , o che vi abiti gratuitamente , o che vi sia stato albergato .

9. L' atrocità dell' ingiuria si misura o dalle circostanze del fatto , come se taluno sia stato ferito , o bastonato colle verghe ; o del luogo , come se sia stato oltraggiato nel teatro , nel foro , o nel cospetto del Pretore ; o finalmente della persona , come se un Magistrato , o un Senatore sia stato ingiuriato da una persona vile , un padre , un patrono da' figli , da liberti . Giacchè altrimenti si calcola l' in-

oltremodo baldanzosi i ricchi Cittadini Romani , così fu , che il Pretore si vide in obbligo di abolir la pena determinata nelle leggi anzidette , e di rimetterla interamente alla rassa da farsene dalla parte offesa , e da moderarsi dall'autorità del giudicante .

• 250 Institut. Juris lib. IV. tit. IV.  
ris & parentis patronique , aliter extranei &  
humilis personae injuria estimatur . Nenunquam  
& latus vulneris atrocem injuriam facit , veluti  
si in oculo quis percussus fuerit . Parvi autem  
refert , utrum patrifamilias , an filiofamilias talis  
injuria facta sit ; nam bac atrocis injuria esti-  
mabitur .

10. In summa sciendum est , de omni injuria  
eum , qui passus est , posse vel criminaliter ag-  
ere , vel civiliter . Et si quidem civiliter agi-  
tur , estimatio facta secundum quod dictum est ,  
poena reo imponitur . Sin autem criminaliter , of-  
ficio judicis extraordinaria poena reo irrogatur :  
bac videlicet obseruando , quod Zenoniana Consti-  
tutio introduxit , ut Viri illustres , quique super  
eos sunt , & per procuratores possint actionem in-  
juriarum criminaliter vel persequi vel suscipere ,  
secundum ejus tenorem , qui ex ipsa manifestius  
apparet .

11. Non solum autem is injuriarum tenetur ,  
qui fecit injuriam , id est , qui percussit ; verum  
ille quoque tenetur , qui dolo fecit injuriam , vel  
qui procuravit , ut cui mala pugno percuteretur .

12. Hec actio dissimulatione aboletur , & ideo  
si quis injuriam dereliquerit , hoc est , statim pas-  
sus ad animum suum non revocaverit ; postea ex  
penitentia remissam injuriam non poterit recupe-  
re .

TL.

l' ingiuria nella persona di un Senatore , di un patrono, di qualche si faccia nella persona di un estraneo , o di un vile . Talvolta il luogo della ferita rende anche atroce l' ingiuria , come se siasi taluno percosso nell' occhio : e poco importa , se tal' ingiuria siasi fatta ad un padre , o ad un figlio di famiglia , giacchè farà sempre reputata atroce .

10. Or dee sapersi , che per qualunque ingiuria può agirsi o criminalmente , o civilmente : se civilmente , dopo averla valutata secondo ciò , che si è detto , s' impone al reo la pena ; se poi criminalmente , è dell' ispezione del giudice il castigarlo straordinariamente : rimanendo però in osservanza ciò , che prescrisse Zenone , che cioè gli uomini illustri , e di maggiori dignità forniti , possano proseguire , o intentare l' azion criminale d' ingiuria anche per mezzo di procuratore , siccome più chiaramente dalla di lui Costituzione (a) rilevasi .

11. Non solo colui , che fece con dolo l' ingiuria , rimane coll' azion suddetta tenuto ; ma quegli ancora , che si cooperò perchè altri la facesse .

12. Or quest' azione col dissimulare si estingue ; e quindi se taluno dopo aver sofferti degli oltraggi , gli abbia immediatamente scancellati dall' animo suo , non potrà poi , pentitosi , ripigliare l' azion d' ingiuria di già condonata .

*Tom.II.*

**Q**

**TI-**

(a) *L. ult. C. de injur.*

## T I T U L U S V.

*De obligationibus, quæ quasi ex delicto  
nascuntur :*

**S**I judex litem suam fecerit, non proprio ex maleficio obligatus videtur: sed quia neque ex maleficio, neque ex contractu obligatus est, & utique peccasse aliquid intelligitur, licet per imprudentiam; ideo videtur quasi ex maleficio teneri: & in quantum de ea re aequum religioni judicantis videbitur, pœnam sustinebit.

i. Item is, ex cuius cœnaculo, vel proprio ipsius, vel conducto, vel in quo gratis habitat, dejectum, effusumve aliquid est, ita ut alicui noceret, quasi ex maleficio obligatus intelligitur. Ideo autem non proprio ex maleficio obligatus intelligitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur, aut servi, aut liberi. Cui similis est is, qui ea parte, qua vulgo iter fieri solet, id positum, aut suspensum habet, quod potest, si ceciderit, alicui nocere: quo casu pœna decem aureorum constituta est. De eo vero, quod dejectum, effusumve est, dupli, quantum damni datum sit, constituta est actio. Ob hominem vero liberum occisum, quinquaginta aureorum pœna constituitur. Si ve-

ro

(a) Dicefi, che il giudice faccia sua la lite, quante volte per imperizia, o imprudenza malamente giudichi; poichè in tal caso dee intraprendere a suo carico, e difender

T I T O L O V.

*Delle obbligazioni, che nascono dal quasi delitto.*

**S**E'l giudice abbia fatta sua la lite (a), impropriamente sembra obbligato per delitto: ma perchè nè per delitto, nè per contratto è tenuto, ed ha per altro in qualchè cosa mancato, sebbene per imprudenza; pare perciò obbligato per quasi delitto: e soffrirà quella pena, che sembrerà ragionevole alla religiosità del giudicante.

1. Quegli similmente, dalla di cui abitazione, o che sia sua propria, o che la tenga a pigione, o che gratuitamente vi abiti, siasi gitato, o versato checchessia in modo da poter nuocere, è obbligato per quasi delitto: non lo è poi per delitto, perchè il più delle volte suol' esservi in simili rincontri colpa altrui. Quegli ancora, che ne' luoghi di passaggio tiene appesa, o posta qualchè cosa, la quale, cadendo, possa nuocere, è tenuto per quasi delitto: nel qual caso ne fu stabilita la pena in dieci aurei (b). Or per quello, che siasi gitato, o versato vi è l'azion del doppio del danno cagionato: che se siasi ucciso un uomo libero, la pena è di aurei cinquanta: se poi

Q 2   sia

der come propria la causa di colui, a favor del quale abbia egli profferita la sentenza. Veggasi la l. 4. §. si judec ff. de obl. & act.

(b) Rispetto al valore dell'aureo, veggansi *Lipst. de re num. c. 5. e Bud. de aste.*

254 Institut. Juris lib. IV. tit. V.  
ro vivat, nocitumque ei esse dicatur, quantum  
ob eam rem aequum judici videtur, actio datur.  
Judex enim computare debet mercedes medicis pre-  
statae, ceteraque impendia, quae in curatione fa-  
cta sunt; præterea operas, quibus curuit, aut ca-  
riturus est ob id, quod inutilis est factus.

2. Si filius familias seorsum a patre habita-  
verit, & quid ex caenaculo ejus dejectum, effu-  
sumve fuerit, sive quid positum, suspensumve ha-  
buerit, cuius casus periculosus est; Juliano pla-  
suit in patrem nullam esse actionem, sed cum  
ipso filio agendum esse. Quod & in filios fami-  
lias judice observandum est, qui litem suam fe-  
cerit.

3. Item exercitor navis, aut caponae, aut stabuli,  
de dolo, aut furto, quod in navi, aut cau-  
pona, aut stabulo factum erit, quasi ex maleficio  
teneri videtur, si modo ipsius nullum est male-  
ficium, sed alicujus eorum, quorum opera navem,  
aut cauponam, aut stabulum exercet. Quum enim  
neque ex maleficio, neque ex contractu sit adver-  
sus eum constituta hic actio, & aliquatenus cul-  
pe reus est, quod opera malorum hominum ute-  
retur, ideo quasi ex maleficio teneri videtur.  
In his autem casibus in factum actio competit,  
quaer heredi quidem datur, adversus heredem au-  
tem non competit.

## TI-

(a) Chiamasi in legge esercitore colui, al quale ap-  
partengono i giornalieri profitti della nave, o che sia sua  
propria, o che sia pigliata in affitto. Exercitorem au-  
tem eum dicimus, ad quem obventiones, & redditus  
omnes pervenient, sive is dominus navis sit, sive a  
domino navem per aversionem conduxit, vel ad tempus  
vgl

sia stato offeso soltanto , la pena si rimette all' equità del giudice , il quale dee benanche , oltre al danno personale , calcolare ancora la mercede de' medici , e le altre spese erogate in curarlo , come ancora i lavori , da cui dovette , o dovrà astenersi per esser divenuto disutile .

2. Se dall'abitazione di un figlio di famiglia , che abiti separatamente dal padre , siasi gittato , o versato checchessia , o pur siasi in essa posta , o appesa qualche cosa , la di cui caduta sia perigiosa ; piacque a Giuliano , che non potesse col padre agirsi , ma behsì col figlio stesso : il che dee benanche osservarsi nel figlio di famiglia giudice , che abbia fatta sua la lite .

3. Son per quasi delitto parimenti obbligati l'esercitor della nave (a) , il locandiere , l'oste per lo furto accaduto nella nave , nella locanda , nell'osteria , purchè non siasi da loro commesso , ma dalle persone ivi addette : giacchè non potendo contro di essi agirsi nè per delitto , nè per contratto , ed essendo in qualche parte colpevoli , per servirsi di gente malvagia , sembrano perciò obbligati per quasi delitto . In questi casi poi compete l'azione *in factum* , che si accorda sì bene all'erede , ma non già contro all'erede (b) .

Q 3 TI-

*vel in perpetuum . I. 1. §. 15. ff. de exerc. act.*

(b) Quello , che qui si dice delle azioni *in factum* contro all'esercitor della nave , all'oste , al locandiere , è regola generale per le azioni tutte penali , le quali non mai si accordano contro all'erede ; giacchè sarebbe lontano dal giusto di obbligar l'erede a sostener la pena di

un

## T I T U L U S VI.

## De actionibus.

**S**upereft , ut de actionibus loquamur . *Actionem autem nihil aliud est , quam jus persequendi in judicio , quod sibi debetur .*

1. *Omnium autem actionum , quibus inter aliquos apud judices , arbitrosve de quacumque re queritur , summa divisio in duo genera deducitur : aut enim in rem sunt , aut in personam . Namque agit unusquisque aut cum eo , qui ei obligatus est , vel ex contractu , vel ex maleficio :*

*quo*

un delitto commesso dal defunto: *est certissima juris regula , ex maleficiis paenales actiones in heredem rei non compotere infr. §. 1. de perpet. & temp. act.* Questo però s'intende nel caso , che non siasi contestata la lite co' principali colpevoli già defunti ; nel qual rincontro , *succesores in solidum , alioquin in quantum ad eos pervenit , conveniri posse juris absolutissimi est ; ne alieno scelere dissentur . l. unic. C. ex del. def. in quant. hered. conv.*

(a) Sebbene il nome di *azione* , secondo avverte dot-tamente Francesco Ottomanno , si appartenga ad infinite umane operazioni ; nella lingua nondimeno de' Giureconsulti , si usa con i specialità a significare ciò , che Noi facciamo con premeditazione , e con certe formole , e parole solenni . E perchè l' operazione più solenne , e dove l'uomo suole usar più la sua diligenza ; ed industria è nel rapportare avanti al giudice la controversia , la lite , poichè si tratta in tal rincontro del periglio della vita , della fama , o della roba , quindi generalmente dicendo *azione* , intendiamo il mezzo da conseguire in giudizio il di-

T I T O L O VI.

*Delle azioni.*

**D**isbrigatici dalle persone, e dalle cose, rimane a parlar delle azioni. Dicesi azione il diritto di ripetere in giudizio quel, che ci è dovuto (a).

i. Or tutte le azioni, colle quali innanzi a' giudici, o agli arbitri di qualunque cosa fra taluni si disputi, dividonsi principalmente in reali, e personali (b). Giacchè ciascuno agisce o con chi gli è obbligato, o per contratto, o per

Q 4 de-

diritto, o la cosa, che ci è dovuta. E presa in questo senso, ha la parola *azione* molti sinonimi ne' libri del Diritto Romano; giacchè in essi ora è chiamata *lis*, ora *persequitio*, ora *conventio*, ed ora *judicium*; onde il Pretore nella sua formula promiscuamente dicea ed *actionem dabo*, e *judicium dabo*.

(b) Sebbene volendosi nell'azioni riguardar la sola causa efficiente, possano tutte riportarsi o alla classe delle azioni reali, o a quella delle personali, giacchè tutte dipendono o dal dominio, o dall'obbligazione: pure se si voglia in esse considerare l'oggetto, e l'intenzione, le quali talvolta fan sì, che si uniscano l'obbligazione, e'l dominio a produrre una sol' azione, par che non possa dubitarsi dell'esistenza delle azioni, che diconsi *miste*. Tantoppo più, che per confessione dello stesso Triboniano nel §. 20 di questo titolo, vi sono delle azioni, *qua mixtam causam obtinere vidensur tam in rem, quam in personam*; ed egli stesso ivi ce ne propose gli esempi. La divisione dunque delle azioni qui da lui propostaci, par che sia monca di un membro, dovendosi alle *reali*, e *personalì* aggiungere benanche le *miste*.

quo casu proditæ sunt actiones in personam, per quas intendit adversarium ei dare, aut facere oportere, & aliis quibusdam modis. Aut cum eo agit, qui nullo jure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re controversiam: quo casu proditæ actiones in rem sunt; veluti si rem corporalem possideat quis, quam Titius suam esse affirmet, possessor autem dominum ejus se esse dicat: nam si Titius suam esse intendat, in rem actio est.

2. *Æque, si agat quis, jus sibi esse fundo forte, vel adibus utendi fruendi, vel per fundum vicini eundam, agendi, vel ex fundo vicini aquam ducendi, in rem actio est. Eiusdem generis est actio de jure prædiorum urbanorum: veluti si quis agat, jus sibi esse altius ædes suas tollendi, prospiciendive, vel projiciendi aliquid, vel immittendi tignum in vicini ædes. Contra quoque usufructu, & de servitutibus prædiuum rusticorum, item prædiorum urbanorum, invicem quoque proditæ sunt actiones: ut si quis intendat jus non esse adversario utendi fruendi, eundi, agendi, aquamque ducendi: item, altius tollendi, prospiciendive, vel projiciendi, immittendive, istæ quoque actiones in rem sunt, sed negativæ. Quod genus actionis in controversiis rerum corporalium proditum non est: nam in his is agit, qui non possidet: ei vero, qui possidet, non est actio prodita, per quam neget rem actoris esse. Sane uno casu, qui possidet, nihilominus is actoris partes obtinet, sicut in latioribus Digestorum libris op-*

por-

delitto; ed ecco l'azioni personali, con cui si pretende, che l'avversario debba dare, o far checchessia in nostro pro; o con chi non gli è per verso alcuno obbligato, ma gli muove soltanto controversia su qualche cosa; ed ecco le azioni reali; così pretendendo Tizio di esser sua quella cosa, che'l possessore affermi di appartenere a se, intenta un'azione reale.

2. E' parimenti azione reale quella, con cui si pretenda di avere il diritto di usofrutto sul fondo, o sulle cose altrui, o pur di passare pel fondo del vicino, o di prenderne l'acqua. Della stessa specie sono le azioni delle servitù de' fondi urbani, come se taluno pretenda di appartenersegli il diritto di estoller le fabbriche, di guardare, di gettar roba, o di appoggiar la trave sulle cose del vicino. Or nommeno nell'usofrutto, che nelle servitù sì de' fondi rustici, che degli urbani vi son le azioni contrarie, con cui si nega all'avversario il diritto di percepir l'uso-frutto, di passare, di condur l'acqua, di estollere, di guardare, di gettare, o di appoggiare; le quali son benanche azioni reali, ma negative. Quale specie di azioni non ha luogo nelle cose corporali; giacchè in queste agisce chi non possiede, nè'l possessore ha azione, onde neghi, che la cosa controversa sia dell'attore. In un solo caso però chi possiede fa benanche da attore, siccome meglio si rileverà da' volumi

portunius apparebit:

3. Sed iste quidem actiones, quarum mentionem habuimus, & si que sunt similes, ex legitimis & civilibus causis descendunt. Aliæ autem sunt, quas Prætor ex sua jurisdictione comparatas habet tam in rem, quam in personam; quas & ipsas necessarium est exemplis ostendere: ut ecce, plerumque ita permittit Prætor in rem agere, ut vel actor dicat, se quasi usucipisse, quod non usuceperit; vel ex diverso possessor dicat, adversarium suum non usucipisse, quod usuceperit.

4. Namque si cui ex justa causa res aliqua tradita fuerit (veluti ex causa emptionis, aut donationis, aut dotis, aut legatorum) & nequidni ejus rei dominus effectus est: si ejus rei possessionem casu amiserit, nullam habet in rem directam actionem ad eam persequendam: quippe ita proditæ sunt jure civili actiones, ut quis dominium suum vindicet. Sed quia sane durum erat, eo casu deficere actionem, inventa est a Prætore actio, in qua dicit is, qui possessionem amisit.

(a) Se colui, che pretende di appartenersagli qualche servitù sul fondo altrui, ha la sua azione, che dicesi *confessoria*, ha benanche la sua il reo convenuto, e chiamasi *negatoria*. Veggasi la l. 2. ff. *si servit. vindic.* Or se per regola di *Diritto* chi possiede nommai può far le parti di attore, istituendosi dal possessore del fondo, su cui si vanta la servitù, l'azion *negatoria*, vien' egli ad agire contro alle regole del *Diritto*. Questo è dunque quel caso singolare, per la di cui maggiore intelligenza *Triboniano* ci rimette a *Digesti*: anche perchè, al riferir di *Emilio Ferrero*, in taluni esemplari delle *Istituzioni* in ve-

ce

lumi più ampi de' Digesti (a).

3. Or le riferite azioni, ed altre simili, se ve n'abbia, dipendono dal Diritto civile: altre poi son quelle sì reali, che personali derivanti dalla giuridizion del pretore, che pure bisogna spiegar cogli esempi. Così azione reale pretoria è quella, con cui il Pretore permette, che taluno agisca dicendo di aver usocatto ciò, che usocatto non abbia; o che all'opposto non abbia il suo avversario prescritto, ciò, che abbia veramente usocatto.

4. Così perduto, che abbia taluno casualmente il possesso della cosa, di cui per giusta causa, come per compera, donazione, dote, o legato, n'ebbe la tradizione, ma non ne divenne padrone (b), non ha azione reale diretta per ripeterla; giacchè il diritto civile non dà le azioni, che per revindicare ciò, ch'è nel nostro dominio. Ma perchè in tal caso egli era pur duro, che mancasse l'azione, ne inventò una il Pretore, con cui chi perde il possesso, afferma di aver

uso-

ce di *Sane uno casu*, leggesi *Sane hoc uno casu*.

(b) Perchè abbia luogo l'azion Pubbliciana, dee la cosa, di cui taluno perde il possesso, non essere di chi la consegna, giacchè mal s'intenderebbe diversamente, come dopo la tradizione, potesse la cosa non passare nel dominio di chi la riceve; il che ci dinota Triboniano dicendo, *& necdum ejus rei dominus effectus est*. E di fatti il Pretore dichiarò nel suo editto questa necessaria circostanza, allorchè scrisse: *Si quis id, quod traditur ex iusta causa, non a domino, & nondum usucaptum petet, judicium dabo l. i. ff. de Publ. in rem alt.*

*set, eam rem se usucepisse, quam usu non cepit,*  
*& ita vindicat suam esse: que actio Publiciana*  
*appellatur, quoniam primum a Publicio Prætore*  
*in edicto proposita est.*

5. Rursus ex diverso, si quis quum Reipublicæ causa abesset, vel in hostium potestate esset, rem ejus, qui in civitate esset, usucaperit, permittitur domino, si possessor Reipublicæ causa abesse desierit, tunc intra annum, rescissa usucapione, eam petere, id est, ita petere, ut dicat possessorem usu non cepisse, & ob id suam rem esse. Quod genus actionis quibusdam & aliis simili a quietate motus Prætor accommodat, sicut ex latiore Digestorum seu Pandectarum volumine intelligere licet.

6. Item si quis in fraudem creditorum rem suam alicui tradiderit, bonis ejus a creditoribus possedit.

(a) L' espressione, *rescissa usucapione*, non dee far supporre, che per venirsì alla spedizion del presente giudizio, debba precedere qualche decreto, che annulli, e rescinda l' usucapione: giacchè il Pretore nell' atto istesso, che accorda quest' azione, viene col fatto a rescinderla, permettendo al padrone di ripeter la cosa dal possessore, quasicchè non vi fosse stata veruna usucapione. Or simile azione (che dicefi *rescissoria* e che forse fu inventata dallo stesso pretore Pubblico, giacchè sì nella l. 35. ff. de O. & A. che nella l. 57. ff. mand. vien chiaramente chiamata *Pubbliciana*) perchè contraria al *gius civile* non avea prima, che la durata di un' anno utile: ma piacie dipoi a *Giuſtiniano* di sostituire all' anno utile il corso di un quartiennio continuo. l. ult. C. de temp. in int. roſit.

(b) Il Prætore accorda nell' editto l' azion *rescissoria* a coloro principalmente, i quali essendo stati lontani dalla lor patria per causa giusta, e necessaria, ritornati

tro-

usocatta la cosa controversa , che realmente non prescrisse , e così la revindica . Quale azione dicesi Pubbliciana , perchè dal Pretore Pubblico fu per la prima volta introdotta .

5. Al contrario se taluno ritrovandosi assente per la Repubblica , o in poter de' nemici , abbia usocatta qualche cosa di chi sia in Città , è permesso al padrone , finita , che sia l' assenza del possessore per la Repubblica , di ripeterla tra un' anno , rescissa l' usocapione (a) , dicendo di non ayerla il possessore usocatta , e di esser perciò sua . Qual genere di azione , il Pretore per equità concede benanche ad altre persone (b) , oltre alle già dette , siccome può rilevarsi dalle Pandette .

6. Se parimenti taluno abbia in frode de' creditori (c) venduta altrui la sua roba , è per-

trovano la loro roba occupata da altri per tanto tempo , che posson dire d' esserne divenuti padroni in forza di usocapione ; ed indi a coloro , che sebbene presenti , non avean potuta interrompere l' usocapione del possessore , perchè assente per giusta , e necessaria causa . Avendo dunque *Triboniano* in questo paragrafo semplicemente applicata l' azion rescissoria al secondo caso dell' occupazione commessa dall' assente per causa giusta , e necessaria , disturbò l' ordine dell' Editto ; e quelch' è più , si mostrò dimentico della *Costituzion* di *Giustiniano* da lui stesso situata nella 1. 2. C. de ann. except. in cui si dinega l' azion rescissoria a colui , il quale stando presente , non si sia doluto col procurator dell' assente , o in mancanza di costui , non abbia almeno interrotta l' usocapione con formale istanza , denunziando l' occupazione al Preside della Provincia .

(c) Allor si dice , che l' debitore abbia alienata la sua roba in frode de' creditori , qualora e nell' alienazione abbia

*seffis ex sententia Praesidis, permittitur ipsis creditoribus, rescissa traditione, eam rem petere, id est, dicere eam rem traditam non esse, & ob id in bonis debitoris mansisse.*

7. Item *Serviana*, & quasi *Serviana* (que etiam *hypotecaria* vocatur) ex ipsius Praetoris jurisdictione substantiam capiunt. *Serviana* autem experitur quis de rebus coloni, que pignoris jure pro mercedibus fundi ei tenentur. Quasi *Serviana* autem est, qua creditores pignora, *hypotecas* persequuntur. Inter pignus autem, & *hypotecam* (quantum ad actionem *hypotecariam* atinet) nihil interest: nam de qua re inter creditorem & debitorem convenerit, ut sit pro debito obligata, utraque hac appellatione continetur: sed in aliis differentia est. Nam pignoris appellatione eam proprie rem contineri dicimus, que simul etiam traditur creditori, maxime si mobilis sit. At eam, que sine traditione, nuda conventione tenetur, proprie *hypotecæ* appellatione contineri dicimus.

## 8. In

bria avuta l'intenzion di frodare, e la frode abbia avuto il suo effetto. Non ha dunque luogo l'azion *Pauiana*, se manchi alcuno di questi due estremi, come a cagion d'esempio, se 'l debitore abbia alienato, credendo di poter col restante pagare; o se coll'alienazione non sieno stati i creditori in cosa alcuna frodati. I. 10. ait prætor In si quis 15. b. t.

(a) Differente rispetto a questo punto è la condizione de' fondi rustici da quella de' fondi urbani; giacchè ne' primi piacque, che le cose condottevi dal colono non rimanessero per la mercede del fondo obbligate, senza espresa convenzione: ne' secondi poi si volle, che rimanesse, anche senza patto, per la pigione obbligato tutto ciò,

permesso a costoro , dopocchè sieno stati messi in possesso de' di lui beni , di ripeterla , re-scissa la tradizione , dicendo di non essersi quella venduta , e di esser perciò rimasta ne' beni del debitore .

7. La Serviana similmente , e quasi Serviana , detta ancora ipotecaria , riconoscono la loro esistenza dall' editto stesso del Pretore . Or la Serviana si sperimenta sulle robe del colono , rimaste per diritto di pegno obbligate al pagamento della mercede (a) : la quasi Serviana poi da' creditori su' pigni , e sulle ipoteche de' loro debitori . Tra'l pegno , e l' ipoteca , in quanto all' azione ipotecaria , non vi è differenza ; giacchè di qualunque cosa tra'l creditore , e'l debitore convenga , che resti obbligata pel debito , può dirsi promiscuamente pegno , ed ipoteca ; ma ve n'è bensì in quanto agli altri rapporti : giacchè si chiamà propriamente pegno ciò , che si dà nelle mani del creditore , soprattutto se sia mobile ; si costituisce poi l' ipoteca colla nuda convenzione non accompagnata da veruna consegna .

8. In-

cio , che l' inquisino in essi portossi . *Eo jure utimur , ut quæ in prædia urbana inducta , illata sint , pignori esse credantur , quasi id tacite convenerit . In rusticis prædiis contra observatur . l. 4. ff. in quib. caus. pign. vel hypothb.* E la ragion della differenza dee ripetersi dal costume del Popolo Romano . Soleano i Romani , avere in luogo di pegno indipendentemente da qualunque convenzione le sole cose nate nel fondo rustico , e le immesse nel fondo urbano . Un tal costume passò di mano in mano in legge ; e'l Pretore ne costituì l' azione per supplire alla mancanza , che di un tal rimedio vi era nel Diritto Civile .

266. *Institut. Juris lib. IV. tit. VI.*

8. In personam quoque actiones ex sua jurisdicione propositas habet Praetor: veluti de pecunia constituta, cui similis videbatur receptitia. Sed ex nostra Constitutione quum & si quid plenius habebat, hoc in actionem pecunie constitutae transfusum est, & ea quasi supervacua jussa est, cum sua auctoritate a nostris legibus recedere. Item Praetor proposuit actionem de peculio servorum, filiorumque familiarum; & eam, ex qua queritur, an actor juraverit, & alias complures.

9. De constituta autem pecunia cum omnibus agitur, quicumque pro se vel pro alia soluturos se constituerint: nulla scilicet stipulatione interposita. Nam alioqui si stipulanti promiserint, jure civili tenentur.

10. Actiones autem de peculio, ideo adversus patrem dominumve comparavit Praetor, quia licet ex contractu filiorum, servorumve ipso jure non teneantur: aequum tamen est peculio tenus, quod veluti patrimonium est filiorum, familiarumque, item servorum, condemnari eos.

II.

(a) L' azion *recettizia* avea luogo anticamente contro a banchieri, presso di cui, siccome allora si costumava, depositavasi da Cittadini Romani il loro danaro. Se dunque il banchiere nel riceversi certa somma, avesse promesso, senza stipula, di restituirla tra certo tempo, questa convenzione diceasi *receptum*, e l'azione, che ne nascea *receptitia*, seu *pecunie receptio*. Ma non occorre di fermarsi molto su cose, che sono di niun uso al presente.

(b) L. 2. C. *de constit. pecun.*

(c) La regola qui proposta da Triboniano ha le sue eccezioni e nel padre, e nel padrone: giacchè questi non

8. Introdusse il Pretore nel suo editto le azioni personali ancora , come quella *de pecunia constituta* , simile a cui era un tempo l'azion recettizia (a) . Ma avendo colla nostra Costituzione (b) trasfuso nella prima ciò , che vi era dippiù nella seconda , l' abolimmo come inutile . Propose pure il Pretore l'azion *de pecutio de' servi* , e de' figli di famiglia , e quella del giuramento dell'attore , e molte altre ancora .

9. Si agisce coll' azione *de constituta pecunia* con chianque siasi per se , o per altri obbligato di pagar senza stipula : giacchè , essendovi stipula , riman tenuto per diritto civile .

10. Le azioni poi *de peculio* furon dal Pretore accordate contro al padre , al padrone ; perchè , sebbene non rimanessero essi per aperta disposizion di diritto obbligati pe' contratti de' figli , o de' servi , era non pertanto conveniente all' equità , che fossero condannati almeno a pagare quanto vi è nel peculiò , che può quasi darsi il di loro patrimonio (c) .

Tom.II.

R

II.

rimane obbligato nemmen *peculio tenuis* , se 'l servo abbia mallevato , compromesso , permesso all' avversario di giurare , o fe , fingendosi libero , abbia intrapreso il giudizio : il padre poi non riman tenuto nel solo caso , che 'l figlio abbia preso danaro ad imprestito ; e ciò in forza del Senatoconsulto *Macedoniano* . l. 3. §. 5. & 8. cum seqq. l. 5. §. 2. ff. de *pecul.* In que' casi però , ne' quali rimane il padre , il padrone tenuto , per *peculio* non s' intende se non ciò , che rimane , dedotte prima le quantità , che essi , o altri sottoposti alla di loro potestà , debbano forse dal figlio , dal liberto conseguire ; purchè tali deduzioni non si fengano dolosamente . l. 9. §. 2. & 4. ff. de *pecul.*

11. Item si quis, postulante adversario, juraverit, deberi sibi pecuniam, quam peteret, neque ei solvatur; justissime accomodat ei talem actionem, per quam non illud queritur, an ei pecunia debetur, sed an juraverit.

12. Pœnales quoque actiones Prætor pœne multas ex sua jurisdictione introduxit: veluti adversus eum, qui quid ex albo ejus corrupisset: & in eum, qui patronum vel parentem in jus vocasset, quem id non impetrasset: item adversus eum, qui vi exemerit eum, qui in jus vocaretur, cujusve doloris alius exemerit: & alias innumerebiles.

13. Prajudiciales actiones in rena esse videntur: quales sunt per quas queritur, an aliquis liber, an libertus sit, vel servus, vel de partu agnoscendo. Ex quibus fere una illa legitimam causam habet, per quam queritur, an aliquis liber sit: ceteræ ex ipsius Prætoris jurisdictione substantiam capiunt.

14.

(a) Il rispetto, che deesi al giuramento fa sì, che dopo aver l'attore giurato di dover conseguire checchessia dal reo, non possa richiamarsi di nuovo in dubbio il credito: giustamente dunque l'azione accordata dal pretore, non ha in mira la pruova del credito, ma quella del giuramento dell'attore.

(b) Crede il Vinnio, che in luogo di *pœne multas*, debba riporsi *bene multas*; e pruova con varj esempi, che'l *bene* fu da' Latini spessissimo tolto in significato di *valde*.

(c) Vierò il Pretore nell' Editto di poterli, senza il suo permesso, chiamare in giudizio da' figli, da' liberti, il padre, il patrono sotto la pena di aurei cinquantata,

11. Parimenti se taluno , a richiesta dell'avversario , abbia giurato di doversegli ciò , che domanda , nè gli si dia ; gli si accorda giustamente perciò l' azione , non già per vedere se gli si debba , ma se abbia , o no giurato . (a).

12. Introdusse anche il Pretore nel suo editto molte (b) azioni penali , come quella contro a colui , che abbia corrotto l' Albo del Pretore ; che abbia chiamato in giudizio il padre , o l' patrono , senza ottenerne prima il permesso . (c) ; o che abbia liberato con violenza , o da per se , o per mezzo d' altri con suo dolo , il chiamato in giudizio ; ed altre innumerevoli .

13. Le azioni pregiudiziali , cioè quelle , in cui si cerca della libertà , o ingenuità di taluno , o di riconoscere il parto , sembra , che sieno reali . Or di esse quella sola , con cui si cerca della libertà , dipende dalla legge ; le rimanenti poi dalla giuridizion del Pretore (d).

R 2.

14.

ta , e con ragione : giacchè , permettendo il sistema de' Romani giudizi , che potesse l' attore trascinar per forza innanzi al Magistrato colui , che chiamato , ricusasse di venirvi ; non era convenevole , che al figlio , al libero , si fosse , senza sua licenza , data la facoltà di poter col patrono , col padre far ciò , che sebbene permesso dalla legge , non era , che disapprovato dalla natura , e dalla gratitudine .

(d) Le azioni *pregiudiziali* ; che diconsi altrimenti con un sol vocabolo *præjudicia* , son quelle , in cui si tratta dello stato di un di coloro , che sono in giudizio . Or presero esse un tal nome , non già dal pregiudizio , che facciano ad altre cause , ma da quello , che recano a tutto ciò , che provvien dallo stato : cosicchè dopo di aver-

14. Sic itaque discretis actionibus, certum est, non posse actorem suam rem ita ab aliquo petere, si paret eum dare oportere? Nec enim quod actoris est, id ei dare oportet: scilicet, quia dari cuiquam id intelligitur, quod ita datur, ut ejus fiat; nec res, qua<sup>e</sup> jam actoris est, magis ejus fieri potest. Plane odio furum, quo magis pluribus actionibus teneantur, effectum est, ut extra poenam dupli, aut quadrupli, rei recipienda nomine, etiam bac actione teneantur, si pareat eos dare oportet: quamvis sit adversus eos etiam bac in rem attia, per quam rem suam quis esse petit.

15. Appellamus autem in rem quidem actiones, vindicationes: in personam vero actiones, quibus dare, aut facere oportere intendit, conditiones. Condicere enim est denunciare, præsca lingua. Nunc vero abusivo dicimus, conditionem actionem in personam esse, qua<sup>e</sup> actor intendit dari sibi oportere. Nulla enim hoc tempore eo nomine denunciatio fit.

16. Sequens illa divisio est, quod quedam actiones rei persequenda gratia comparata sunt, quedam poena persequenda, quedam mistæ sunt.

17.

averlo il giudice una volta dichiarato, tutte le obbligazioni, tutt' i diritti, e i rapporti tutti dello stato medesimo, restano parimenti dichiarati non solo tra le persone stesse intervenute nel giudizio, ma tra tutte le altre ancora, colle quali può in avvenire aversi quistione circa le conseguenze dello stato medesimo. Or in simili azioni, ciascun de' litiganti può essere attore, e reo; ma vuole per lo più far le parti di attore colui, che provoca l'altro al giudizio. *I. 14. ff. de except. I. 14. ff. de probat.*

14. Distinte così le azioni , egli è certo , che non può l'attore ripetere il suo colla formola , *si paret eum dare oportere* ; non bisognando , che diafi all' attore ciò , ch' è suo ; giacchè si dice darsi a taluno checchessia , quialora se gli dà in modo , che diventi suo ; nè ciò , ch' è dell' attore , può maggiormente di lui divenire . Per odio de' ladri per altro , e perchè rimangano essi tenuti con più azioni , oltre alla pena del doppio , o del quadruplo , piacque , che per ricuperar dalle loro mani la roba , sien tenuti peranche coll' azione , *si pareat eos dare oportere* : quantunque possa ancora contro di essi intentarsi l' azion reale di revindica (a).

15. Or le azioni reali diconsi *vindicationes* ; le personali poi *condiciones* . Condicere nel linguaggio degli antichi , dinotava denunziare ; ma ora abusivamente chiamiamo *condizione* l' azion personale , con cui l' attore pretende , che debba darsegli checchessia ; giacchè nessuna dinunzia si fa perciò al presente .

16. Or delle azioni altre son dirette a ripeter la cosa , altre la pena , ed altre son *mische* .

R 3 17.

(a) Se la formola , *ago te mibi dare oportere* su , secondo i principj dell' antico Diritto Romano , tutta propria delle azioni personali , ragionevolmente qui sostiene Tribonianò , che non possa usarsi nel revindicar la propria roba , ch' è l' oggetto delle azioni reali . Ma oggigiorno , che più non si tiene scrupolosamente conto della solennità delle formole , può benissimo l' attore revindicar la sua roba colla formola , *si paret eum dare oportere* .

17. *Rei persequendæ causa comparatæ sunt omnes in rem actiones.* Earum vero actionum, quæ in personam sunt, et quidem, quæ ex contractu nascuntur, fere omnes rei persequendæ causa comparatæ videntur: veluti, quibus mutuam pecuniam, vel in stipulatum deductam petit actor: item commodati, depositi, mandati, pro socio, exempto, vendito, locato, conducto. Plane si depositi agatur eo nomine, quod tumultus, incendii, ruine, naufragii causa depositum sit, in duplum actionem Prator reddit: si modo cum ipso, apud quem depositum sit, aut cum herede ejus de dolo ipsius agitur, quo casu mixta est actio.

18. *Ex maleficiis vero proditæ actiones, alia tantum pœnae persequendæ causa comparatæ sunt; alia tam pœnae, quam rei persequenda,* (ob id mixta sunt). Pœnam tantum persequitur quis actione furti: sive enim manifesti agatur, quadruplici, sive non manifesti, dupli; de sola pœna agitur. Nam ipsam rem propria actione persequitur quis, id est, suam esse petens: sive fur ipse eam rem possideat, sive alius quilibet. Eo amplius aduersus furem etiam conditio est rei.

19. *Vi autem bonorum raptorum actio mixta est;*

(a) Per poter l' erede del depositario esser convenuto nel doppio, non basta il dolo del solo defunto, ma si richiede benanche il dolo suo, la sua negativa; poichè altrimenti non sarà tenuto, che alla restituzion della so- la cosa depositata. 1. 18. ff. depos. Nè vale il dire, che le azioni dipendenti da contratto si dan contro agli ere- di *in solidum*, ancorchè sien convenuti non per loro do-

17. Son dirette a ripeter la cosa le azioni tutte reali. Delle personali poi quelle, che dipendono da contratto, quasi tutte han questo stesso oggetto, come quelle, con cui si domanda il danaro improntato, o promesso con stipula, e le altre di comodato, di deposito, di mandato, di società, di compresa, di vendita, di locazione, di conduzione. Se però si tratta di deposito fatto in caso di tumulto, d'incendio, di ruina, di naufragio, l'azione che dà il Pretore è nel doppio, purchè si agisca col depositario, o col di lui erede, per dolo però dell'eredità (a) : nel qual caso l'azione è mista.

18. Or delle azioni derivanti da delitto, altre son ordinate a conseguir soltanto la pena, ed altre e la pena, e la cosa; e perciò son miste. Si ripete solo la pena coll'azion di furto: giacchè, o essendo manifesto, si agisca *in quadruplum*, o non manifesto, *in duplum*, si tratta sempre della sola pena, dovendosi la cosa ripetere coll'azion di revindica, o che la possogga il ladro stesso, o chunque altro. Compete benanche oltre a ciò contro al ladro la condizione.

19. L'azione poi de' beni rapiti con vio-

R 4 len-

dolo, ma del defunto: giacchè questa regola, prescindendo dalla diversità, che passa tra l'darsi le azioni *in solidum*, e l'darsi *in duplum*, non è per altro verso adattabile al caso presente; riguardando essa le sole azioni penali, non già quelle, che han per oggetto la sottrazzione della cosa.

est, quia in quadruplo rei persequitio continetur; poena autem tripli est. Sed & legis Aquilie actio de damno injuria dato, mista est; non solum si adversus inficiantem in duplum agatur, sed interdum & si in simplum quisque agat: veluti, si quis hominem claudum, aut luscum occiderit, qui in eo anno integer & magni pretii fuerit: tanti enim damnatur, quanti is homo eo in anno plurimi fuerit. Item mista est actio contra eos, qui relicta sacrosanctis Ecclesiis, vel aliis venerabilibus locis, legati vel fideicommisso nomine, dare distulerint usque adeo, ut etiam in judicium vocarentur: tunc enim & ipsam rem, vel pecuniam, que relicta est, dare compelluntur, & aliud tantum pro poena: & ideo in duplum ejus fit condemnatio.

20. Quædam actiones mistam causam obtinere videntur, tam in rem, quam in personam: qualis est familiæ erciscundæ actio, qua competit cōbēredib⁹ de dividenda hereditate. Item communī dividendo, qua inter eos redditur, inter quos aliquid commune est, ut id dividatur. Item finiū regundorum actio, qua inter eos agitur, qui confines agros habent. In quibus tribus judiciis permittitur judici, rem alicui ex litigatori⁹ ex bono & aequo adjudicare: &, si unius pars prægravari videbitur, cum invicem

certa

lenza è mista , giacchè nel quadruplo vien compresa benanche la cosa ; non essendo la pena , che del solo triplo . Tal' è parimenti l'azion della legge Aquilia pel danno ingiustamente inferito , non solo se si agisca *in duplum* contro a chi l' neghi , ma talvolta anche quando si agisca *in simplum* ; come se taluno abbia ucciso un servo *soppo* , o *losco* , che nell' anno prossimamente trascorso sia stato sano , e di gran prezzo : nel qual caso verrà condannato a pagare il prezzo maggiore , che abbia valuto in quell' anno l' ucciso , secondò la distinzione al di sopra proposta (a) . Mista puranche è l' azion , che compete contro a chi abbia differito di dare alle Chiese , o ad altri luoghi pii i legati , o i fedecommessi loro rimasti , sino a farsi chiamare in giudizio : perciocchè in tal caso oltre a' legati , a' fedecommeSSI , farà costretto a dare altrettanto a titolo di pena ..

20. Talune azioni sembrano esser miste , cioè reali , e personali , come l' azion *familiae erciscunda* competente a' coeredi per la division dell' eredità ; l' azion *communi dividundo* , che si accorda a coloro , i quali , possedendo checchessia in comune , voglian dividersi ; e l' azione *finium regundorum* , colla quale agiscono tra loro i confinanti di territori . Ne' quali tre giudizj può il giudice aggiudicare *ex bono , & equo* ad un de' litiganti la cosa controversa ; e se la parte di costui gli sembri preponderare ,

con-

(a) Vedi sopra al titolo III. §. 9.

21. Omnes autem actiones, vel in simplici concepta sunt, vel in duplum, vel in triplum, vel in quadruplum: ulterius autem nulla actio extenditur.

22. In simplicem agitur: volunt ex stipulatione, ex mutui datione, ex empto, vendito, locato, conducto, mandato, & denique ex aliis quamplurimis causis.

23. In duplum agimus: veluti, furti manifesti, damni injuriæ ex lege Aquilia, depositi ex quibusdam causis. Item, servi corrupti: quæ competit in eum, cuius hortatu consiliove servus alienus fugerit, aut contumacie adversus dominum factus est, aut luxuriose vivere coepit, aut denique quolibet modo deterior factus sit. In qua actione earum etiam verum, quas fugiendo servus abstulerit, estimatio deducitur. Item, ex legato, quod venerabilibus locis relictum est, secundum ea, quæ supra diximus.

24. Tripli vero agimus, quum quidam major rem vera estimatione quantitatem in libello conventionis inserunt, ut ex hac causa viatores, id est, executores litium, ampliorem summam spopularum nomine exigerent: tunc enim id, quod propter eorum causam damnum passus fuerit reus,

in

(a) Rispetto alla natura di queste azioni, si vegga la nota al §. 1. di questo titolo.

(b) Executorem cum solum esse manifestum est, que pust

*Delle Istituz. del dirit. lib. IV. tit. VI.* 277  
condannarlo a pagare in beneficio dell' altro  
certa somma di danaro (*a*).

21. Tutte le azioni poi han per oggetto o  
il conseguimento del simpio , o del doppio ,  
o del triplo , o del quadruplo ; oltre al quale  
nun' azione si estende .

22. Le azioni dipendenti dalla stipula , dal  
mutuo , dalla compera , dalla vendita , dalla  
locazione , dalla conduzione , dal mandato , e  
da altre simili cause , si riferiscono alla prima  
classe .

23. Si rapportano alla seconda le azioni di  
furto non manifesto , del danno ingiustamente  
inferito per la legge Aquilia , di deposito mi-  
serabile , di legato fatto a' luoghi pii , secon-  
do di sopra si è detto , e di servo corrotto :  
la quale compete contro a chi abbia esor-  
tato , o consigliato l' altrui servo a fuggire ,  
a divenir contumace col padrone , a viver  
con lusso , o finalmente a peggiorare in qua-  
lunque altro modo : e si tien conto benanche in  
essa del valore di ciò , che'l servo abbia por-  
tato via nel fuggire .

24. Della terza classe poi è l' azion compe-  
tente contro a coloro , che convenendo taluno  
in giudizio , domandano più di quel , che loro  
si dee ; acciocchè i famigli della Corte , cioè  
gli esecutori de' di lei ordini (*b*) , esiggano  
per mercede somme maggiori : giacchè in  
tal caso il reo consegnerà dall' attore il tri-  
plo

*post sententiam inter partes audita omni , & discussa  
lite prolatam , rei judicatae vigorem ad effectum vide-  
tur adducere l. 8. C. de execus. rei judic.*

*in triplum ab actore consequetur; ut in hoc trè-  
plo etiam simplum, in quo dñnum passus est,  
connumeretur. Quod nostra Constitutio introduxit,  
qua in nostro Codice fulget, quam procul dubio  
certum est ex lege condicitoria emanare.*

25. *Quadrupli autem agitur; veluti, furti ma-  
nifesti: item de eo, quod metus causa factum  
sit; deque ea pecunia, qua in hoc data sit, ut  
is, cui datur, calumniae causa negotium alicui  
faceret, vel non faceret. Item, ex lege condic-  
toria nostra Constitutio oritur, in quadruplum con-  
demnationem imponens iis executoribus litium,  
qui contra nostræ Constitutionis normam a reis  
quicquam exegerint.*

26. *Sed furti quidem nec manifesti actio, &  
servi corrupti, a ceteris, de quibus simul tou-  
ci sumus, eo differunt, quod bæ actiones omni-  
modo dupli sunt; at istæ (id est, damni inju-  
ria ex lege Aquilia, & interdum depositi) in-  
ficiatione duplicantur; in confitentem autem ita  
sim-*

(a) Questa Costituzione manca nel Codice.

(b) Si è così tradotta l'ultima parte di questo para-  
grafo sull'autorità di Cujacio; il quale, reputandola,  
com'è di fatti, scorretta, in luogo di *quam procul du-  
bio certum est, ex lege condicitoria emanare*, ripose *ex  
qua procul dubio certum est, ex lege condicitoriam ema-  
nare*. Semprechè s'introduce con legge qualche nuova  
obbligazione, nè si stabilisce con quale azione debba  
quella sperimentarsi, si dee agire colla condizione *ex  
lege*, che l'introduisse. *I. unic. C<sup>o</sup> de condic. ex leg.*  
Avendo dunque Giustiniano accordata al reo l'azion del  
triplo contro a quell'attore, che con false assertive ca-  
gionato gli avesse dell'ingiusto dispendio, nè avendo  
que-

del danno per di lui causa avvenutogli , compreso però nel triplo anche il danno sofferto . Il che fu introdotto dalla nostra Costituzione (a) , dalla quale , è fuor di dubbio , che derivi l' azion condittizia *ex lege* (b) .

25. Nell' ultima classe poi si contano le azioni di furto manifesto , *de eo , quod metus causa* (c) , o del danaro dato perchè si rechi , o non si rechi altrui caluniosamente molestia ; e l' azion condittizia *ex lege* parimenti , derivante dalla nostra Costituzione , che impone la pena del quadruplo a que' famigli di Corte che abbiano da' rei esatto checchessia , contro allo stabilimento della nostra Costituzione (d) .

26. Or le azioni di furto non manifesto , e di servo corrotto , differiscono dalle altre della stessa lor classe in questo appunto cioè , che quelle portan sempre il conseguimento del doppio , quando le altre , cioè le azioni della legge Aquilia , e talvolta di deposito non si raddoppiano , che

quest' azione un nome proprio , e particolare , non è maraviglia , che pigliasse anch' essa la general denominazione di *azion condittizia* derivante dalla Costituzione di Giuliano .

(c) Se taluno sia stato leso per via di giusto timore , vien dall' equità del Pretore rimesso nel primiero stato de' suoi diritti per mezzo dell' azione *de eo , quod metus caussa* ; la quale si accorda benanche a' di lui eredi , ma non già contro agli eredi della persona , che inferi il timore .

(d) Teofilo nella sua parafraſi così per lo appunto interpetra questo luogo , che per confessione degl' Interpreti , non lascia d' essere scorretto .

*Simplam dantur. Sed illa, quæ de his competit, quæ relicta venerabilibus locis sunt, non solum inficiatione duplicatur, sed etiam si distulerit relitti solutionem, usque quo jussu magistratum conveniatur. In confidentem vero, & aequam jussu magistratum conveniatur, solventem, simpli redditur.*

27. Item, *actio*, de ea quod metus causa factum sit, a ceteris, de quibus simul locuti sumus, eo differt, quod ejus natura tacite continetur, ut qui judicis jussu ipsam rem actari restituat, absolvatur: quod in ceteris casibus non est ita, sed omnimodo quisque in quadruplum condemnatur: quod est & in furti manifesti actione.

28. Actionum autem quedam bona fidei sunt, quedam stricti juris. Bonæ fidei sunt bæ, exempto, vendito, locato, conducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi, pro. socio, tutela, commodati, pignoratitia, familiæ erciscundæ, communii dividendo, præscriptis verbis, quæ de estimato proponitur, & ea quæ ex permutatione com-

(a) L'azione de eo, quod metus causa non ha per principale oggetto di punire il delitto commesso nell'interire il timore, ma di far restituire nel primiero stato de' suoi diritti colui, che venne col timore circonvenuto: ecco dunque perchè in simile azione, se'l reo restituisca la cosa all'attore, vien subito assoluto.

(b) Azioni di buona fede diconsi quelle, che lasciano al prudente arbitrio del giudice la libertà di supplire ciò, che conosce conveniente all'indole del contratto, ed all'in-

che colla negativa del reo, dandosi *in simulum* contro a colui, che confessa. L'azione poi competente pe' legati rimasti a luoghi pii, si radoppia non solo colla negativa, ma col differire ancora il pagamento, fino a farsi chiamare in giudizio: quegli poi, che confessi, e paghi prima d' esser convenuto, non è obbligato, che al simulo.

27. L'azione parimenti *de eo, quod metus aqua* differisce dalle altre, di cui abbiamo insiem con essa parlato in questo appunto cioè, che la di lei natura è tale, che chi, per comando del giudice, restituiscé, prima della sentenza, la cosa controversa all'attore, viene assoluto (*a*); il che non va così nelle altre, in cui sempre la pena è del quadruplo; come anche nell'azione di furto manifesto.

28. Or delle azioni altre son di buona fede, altre di stretta ragione (*b*). Son di buona fede le azioni *ex empio, vendito, locato, conducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi, pro socio, tutelæ, commodati, pignoratitia, familiæ erciscundæ, communi dividendo, præscriptis verbis, de estimato, ex permutatione*, e la

pe-

intenzione de' contraenti, comechè non ve'l ritrovi espresso. Diconsi poi di *stretta ragione* le altre, nelle quali, non può il giudice in conto alcuno dipartirsi dalla lettera del contratto, nè può accordare alle parti più di quel, che si trovano aver convenuto. Or, al dir di *Vinicio*, non vi sono altre azioni di buona fede, oltre a quelle, che in questo paragrafo rassettivamente ci numerava *Triboniano*: le rimanenti tutte, all'insuori delle *arbitrarie*, son di *stretta ragione*.

282 Institut. Juris lib. IV. tit. VI.  
competit, & hereditatis petitio. Quanvis ~~enim~~  
usque adhuc incertum erat, inter bona fidei ju-  
dicia connumeranda hereditatis petitio esset, ~~an-~~  
non: nostra tamen Constitutio aperte eam esse bo-  
nae fidei disposita.

29. Fuerat antea & rei uxoriae actio una ex  
bonae fidei judiciis: sed quum, pleniorem esse ex  
stipulatu actionem invenientes, omno ius, quod  
res uxoria antea habebat, cum multis divisioni-  
bus in actionens ex stipulatu, que de dotibus  
exigendis proponitur, transtulerimus; merito res  
uxoriae actione sublata, ex stipulatu actio, que  
pro eo introducta est, naturam bona fidei judici-  
ciū tantum in exactione dotis meruit, ut bona fidei  
sit: sed & tacitam ei dedimus hypothecam.  
Præferri autem aliis creditoribus in hypothecis,  
tunc censuimus, quum ipsa mulier de dote sua ex-  
periatur, cūjus solius providentia hoc induximus.

30. In bona fidei judiciis, libera potestas per-  
mitti videtur judici ex bono & equo estiman-  
di, quantum actori restituī debeat. In quo ex  
istud continetur, ut si quid invicem præstare actori-  
rum oporteat, eo compensato, in reliquum is, cum  
quo uictum est, debeat condempnari. Sed & in  
stricti juris judiciis, ex rescripto D. Marci op-  
po-

(a) L. ult. C. de petit. hered.

(b) L. unic. C. de rei uxor. act.

(c) L' ampiezza della facoltà del giudice ne' giudizi di  
buona fede, può rilevarsi dalla formula *quantum equius  
melius*, che soleasi in essi adoperare, e dal nome di *ar-  
bitri-*

petizion dell' eredità ; la quale , comecchè si fosse finora dubitato se dovesse , o nò contarsi tra' giudizj di buona fede , pure la nostra Costituzione (a) apertamente dispose , che dovesse tra quelli numerarsi .

29. Anche l' azione *rei uxoriae* era prima di buona fede : ma avendola Noi interamente trasfusa nell' azione *ex stipulatu* , che ci sembrò più efficace per l' esfazion delle doti ; tottala perciò di mezzo , l' azione *ex stipulatu* introdotta in sua vece meritò la natura di azion di buona fede , nel solo caso però dell' esfazion della dote : avendole anche accordato , di produrre in pro della moglie l' ipoteca tacita su' beni del marito . Allora poi stimammo doversi preferir la moglie agli altri creditori ipotecarj , quando sperimenti quest' azione ella stessa , per di cui riguardo unicamente fu da Noi introdotta (b) .

30. Ne' giudizj di buona fede , ha il giudice l' ampia facoltà di determinare *ex bono* , & *equo* ciò , che deesi restituire all' attore ; e se cosa anche si debba al reo , dando luogo alla compensazione , condannarlo poi al pagamento del soprappiù (c) . Ma ne' giudizj ancora di stretta ragione , opponendosi l' eccezion

Tom. II.

S. de

*bitria* , che spesso spesso si dà loro nelle Pandette . Non è però , che quest' ampiezza non venga da' suoi limiti circoscritta : poichè l' arbitrio del giudice in simili giudizj , dee sempre costantemente guardare i confini dell' intenzione de' contraenti , la natura del contratto , e l' intero tenor dell' espressioni , ond' è composto .

posita doli mali exceptione, compensatio inducatur. Sed nostra Constitutio easdem compensationes, quae jure aperto nituntur, latius introduxit, ut actiones ipso jure minuant, sive in rem, sive in personam, sive alias quascumque: excepta sola depositi actione, cui aliquid compensationis nomine opponi, sane iniquum esse credimus; ne sub praetextu compensationis, depositarum rerum quis exactione defraudetur.

31. Præterea quasdam actiones arbitrarias, id est, ex arbitrio judicis pendentes, appellamus, in quibus nisi arbitrio judicis is., cum quo agitur, actori satisfaciat, vel ex noxali causa servum dedat, condemnari debeat. Sed iste actiones, tam in rem, quam in personam inveniuntur. In rem: veluti Publiciana, Serviana de rebus coloni, quasi Serviana, que etiam hypothecaria vocatur. In personam: veluti, quibus de eo agitur, quod ipsi, aut metus causa, aut dolo malo factum est. Item, quum id, quod certo loco promissum est, petitur. Ad exhibendum quoque actionem ex arbitrio judicis pendet. In his enim actionibus &ceteris similibus, permititur judicii ex bono & aequo, secundum cujusque rei, de qua actum est, naturam, estimare, quemadmodum actor satisfieri oporteat.

32.

(a) *L. ult. C. de compensat.*

(b) Si veggia al di sotto il titolo VIII.

(c) Per l'intelligenza di quest'ultima azione si veggia il §. 33. vers. proprie quam causam b. s.; e la nota ivi foggiunta.

(d) Oltre alle qui nominate, avvi ancora altre azioni

at-

de *dolo malo*, per lo Rescritto dell' Imperador Marco, ammetteasi la compensazione. La nostra Costituzione (a) poi dilatò maggiormente l'uso delle compensazioni liquide in modo, che *ipso jure* diminuiscano le azioni reali, personali, o di qualunque altro genere sieno: tranne la sola azion di deposito, cui crediamò ingiusto di potersi opporre checchesia a titolo di compensazione, acciocchè fotto questo pretesto, non venga taluno defraudato dall' esfazion del deposito.

31. Chiamiamo inoltre talune azioni arbitrarie, dipendenti cioè dall' arbitrio del giudice; nelle quali, se'l reo non soddisfaccia all' attore, secondo l' arbitrio del giudice, se cioè non restituiscà, o non esibisca la cosa; o pure non paghi, o non consegni il servo *ex causa noxali* (b), dev' esser condannato. E di esse vè ne ha così reali, che personali. Reali sono la Pubbliciana, la Serviana, la quasi Serviana, che dicesi anche ipotecaria: personali poi le azioni *de eo, quod vi, aut metus causa*, o pur *de dolo malo*; e quella parimenti *de eo, quod certo loco* (c). E parimenti arbitraria l' azione *ad exhibendum*. Giacchè in queste, e in altre simili può il giudice con equità stabilire, secondo la natura della cosa, di cui si tratta, in che modo debba soddisfarsi all' attore (d).

S 2. 32.

arbitrarie. Sono tali di fatti tutte le azioni reali, tranne la *petizion dell' eredità*, che da Giulianiano si volle di buona fede; e tra le personali, oltre a quelle, che in questo paragrafo ci riferisce Triboniano, sono anche arbitrarie le azioni *finium regundorum, rerum amorarum, la Paulliana, la Faviane*, l' azione *ex editio de publi-*

32. Curare autem debet iudex , ut omnino quantum possibile ei sit , certæ pecunie vel rei sententiam ferat , etiamsi de incerta quantitate apud eum actum est .

33. Si quis agens , intentione sua plus complexus fuerit , quam ad eum pertineat , causa cadebat , id est , rem amittebat : nec facile in integrum restituebatur a Prætore , nisi minor erat viginti quinque annis . Huic enim , sicut in aliis causis , causa cognita , succurrebatur , si lapsus juventute fuerat ; ita & in hac causa succurri solitum erat . Sane si tam magna causa justi erroris interveniebat , ut etiam constantissimus quisque labi posset , etiam majori viginti quinque annis succurrebatur : veluti , si quis totum lengatum petierit , post deinde prolati fuerint codicilli , quibus aut pars legati adempta sit , aut quibusdam aliis legata data sint : que officiebant , ut plus petuisse videretur petitor , quam dodram , atque ideo lege Falcidia legata minuebantur ,

blicanis , e quante altre ve n° ha della stessa specie , che non sieno di *buona fede* . Or sebbene sì nelle azioni arbitrarie , che in quelle di *buona fede* sia permesso al giudice di determinare *ex bono* , & *equo* ciò , che debba darsi , o farsi da' contendenti , vi è non pertanto di particolare nelle arbitrarie , che se l' *reō* non ubbidisce al dichiarato arbitrio del giudice , può questi , in pena della disobbedienza , condannarlo a prestazione maggiore . Ed ecco la differenza , che passa tra le azioni arbitrarie , e quelle di *buona fede* .

(a) Avvien talvolta , che la natura della cosa , di cui si tratta

32. Or deo il giudice procurare , che la sua sentenza contenga , per quanto sia possibile (a) , certa quantità di danaro , o roba certa , ancorchè incerta siasi dedotta avanti di lui .

33. Se l' attore domandato avesse più di ciò , che gli si dovea , decadea da ogni diritto , e dalla speranza di conseguir la cosa ; nè facilmente veniva restituito *in integrum* dal Pretore , se non' era minore de' venticinque anni : giacchè , siccome si soccorreva , con cognizion di causa , il minore in altri rincontri , se avesse errato per difetto di giovinezza , così anche in questo se gli solea prestare soccorso . Che se l' errore dipeso fosse da cagione tale da poterc' inciampare chiunque , sebbene accortissimo , si soccorreva benanche il maggiore di venticinque anni : come nel caso , che siasi chiesto per intero il legato , ed indi sien si messi fuora codicilli , co' quali o siasi tolta parte del legato stesso , o sien sene rimasti degli altri ad altre persone , il che facea sì , che sembrasse di aver l' attore domandato più del dodrante (b) , perchè doveansi i legati

S 3 per

si tratta , non permette di potersi profferire una certa sentenza : varrà dunque in simili rincontri la sentenza anche incerta . Così è per l'appunto nel caso , in cui sien si promesse più cose disgiuntamente , e in generale ; giacchè non può in simile incontro il giudice condannare il reo alla prestazione di alcuna di esse in particolare , per non togliere così la libertà della scelta al debitore , dal di cui arbitrio unicamente , in forza dell' alternativa , dipende qual di esse voglia prestare .

(b) Il *dodrante* comprende nove *once* , vale a dire tre quarte parti dell' asse . Veggasi di sopra il titolo XIV. §. 5. del secondo libro .

tur. Plus autem quatuor modis petitur: re, tempore, loco, & causa. Re; veluti, si quis pro decem aureis, qui ei debebantur, viginti petierit: aut si is, cuius ex parte res est, totam eam, vel majorem partem suam esse intenderit. Tempore; veluti, si quis ante diem, vel ante conditionem petierit. Qua enim ratione, qui tardius solvit, quam solvere deberet, minus solvere intelligitur; eadem ratione, qui præmature petit, plus petere videretur. Loco plus petitur, veluti quem quis id, quod certo loco sibi dari stipulatus est, alio loco petit sine commemoratione illius loci, in quo sibi dari stipulatus est: verbi gratia, si is, qui ita stipulatus fuerit, Ephesi dare spondes? Romæ pure intendat sibi dari oportere. Ideo autem plus petere intelligitur, quia utilitatem, quam haberet promissor, si Ephesi solveret, adimit ei pura intentione. Propter quam causam alio loco petenti arbitaria actio proponitur, in qua scilicet ratio habetur utilitatis,

(a) Se in vece di *atque ideo lege Falcidia legata minuebantur*, si leggà con Ottomanno, *ideo quod lege Falcidia legata minuebantur*, s'intenderà meglio il senso di questo luogo: giacchè la ragione, onde nel caso proposto sembra di aver l'attore domandato doppìù, dipende appunto dalla diminuzione da farsi ne' legati a tenor della legge *Falcidia*.

(b) La legge di non potersi domandare la cosa stipulata, che nel luogo solo, ove fu promessa, solea rendere ben vantaggiosa la condizione de' debitori, i quali sicuri

per la legge Falcidia diminuire (*a*). Or si domanda dappiù in quattro maniere , cioè *re* , *tempore* , *loco* ; *causa* . *Re* , se taluno in vece di dieci aurei a lui dovuti , ne abbia domandati venti ; o se altri , di cui sia in parte una cosa , l'abbia chiesta per intera , o pure abbia preteso d' esserne sua la parte maggiore . *Tempore* , se siasi domandato prima del giorno prefisso , o dell'avveramento della condizione : giacchè per la stessa ragione , per la quale colui , che paga più in là del dovere , s'intende , che paga meno , per la medesima chi domanda anzi tempo , sembra domandare dappiù . Si domanda dappiù *loco* , se ciò , che si è promesso in un luogo , si domandi in un altro , senza far menzione di quello , in cui gli fu promesso , come , per esempio , se taluno assolutamente pretenda dover segli dare in Roma ciò , che si abbia stipulato in Efeso . Sembra poi , che in tal caso si domandi dappiù , perchè col fare assolutamente la domanda , si toglie a chi promette il vantaggio , che avrebbe , se pagasse in Efeso . Per cui chi domanda in altro luogo , ha l'azione arbitraria (*a*) , in cui si tien per altro ragione del

S 4 van-

curi di non poter essere altrove convenuti , che nel luogo prefisso , non aveano a fare altro per esimersi dal pagamento , che non portarsi nel luogo medesimo . Fu dunque introdotta in simili casi l'azione arbitraria , colla quale nell'atto , che si abilita il creditore a potere per lo conseguimento della promessa agire anche in luoghi diversi dal convenuto , si tien puranche conto dell'interesse del debitore risultante dalla diversità de' prezzi , che soglion per lo più aver le merci , e'l danaro stesso , secondo la diversità de' paesi .

tis, quo<sup>m</sup> promissori competitura fuisset, si illo loco solveret, quo<sup>m</sup> se soluturum spopondit. Quae utilitas plerumque in mercibus maxima invenitur, veluti vino, oleo, frumento: que per singulas regiones diversa habent pretia. Sed & pecunia numerata non in omnibus regionibus sub eisdem usuris fœnerantur. Si quis tamen Ephesi petat, id est, eo loco petat, in quo ut sibi detur stipulatus est, pura actione recte agit: idque etiam Praetor monstrat: scilicet quia utilitas solvendi salva est promissori. Huic autem, qui loco plus petere intelligitur, proximus est is, qui causa plus petit: ut ecce, si quis ita a te stipuletur, Hominem Sticum, aut decem aureos dare spondes? deinde alterum petat, veluti hominem tantum, aut decem aureos tantum. Ideo autem plus petere intelligitur, quia in eo genere stipulationis, promissoris est electio, utrum pecuniam, an hominem solvere malit. Qui igitur pecuniam tantum, vel hominem tantum sibi dari oportere intendit, eripit electionem adversario: & eo modo suam quidem conditionem meliorem facit, adversarii vero sui deteriorem. Quia de causa talis in ea re prodita est actio. Ut quis intendat hominem Stichum, aut aureos decem sibi dari oportere, id est, ut eodem modo peteret, quo stipulatus est. Præterea, si quis generaliter hominem stipulatus sit, & specialiter Stichum petat: aut generaliter vinum stipulatus sit, & specialiter Campanum petat: aut generaliter purpuram stipulatus sit, deinde specialiter Tyriam petat, plus petere intelligitur, quia electionem adversario tollit, cui stipulationis jure  
li-

vantaggio, che avrebbe colui, che promette, se pagasse nel luogo, ove promise: vantaggio, che nelle merci per lo più è di gran conto, come nel vino, nell'olio, nel frumento, che in ciascuna regione han prezzi diversi. Ma il contante ancora non in tutti i paesi si usureggia ugualmente. Se però taluno domandi in Efeso, cioè nel luogo, in cui si abbia stipulato, agisce benissimo assolutamente: e'l Pretore ancora lo avverte; giacchè rimane così salvo il vantaggio del pagamento a colui, che promette. Or simile a chi domanda dappiù *loca*, è quegli, che domanda dappiù *causa*; come se taluno dopo di aversi da te stipulato o'l servo Stico, o dieci aurei, domandi un de' due, o'l servo soltanto, o i soli dieci aurei. S'intende poi, che domandi dappiù, perchè in simile stipula è nell'elezione di chi promette, se voglia dare il servo, o'l danaro: quegli dunque, che pretende doversigli dare o'l servo solo, o'l solo danaro, toglie all'avversario l'elezione, e nell'atto, in cui rende in tal guisa migliore la sua condizione, rende peggiore quella dell'avversario. Or compete in simil incontro a chi promette, l'azione per pretendere, che si domandi o'l servo, o i dieci aurei, che si domandi cioè a tenor della stipula. Inoltre se taluno si abbia stipulato in generale un servo, il vino, o la porpora, e dipoi domandi specialmente il servo Stico, il vino Campano, la porpora Tiria, sembra, che domandi dappiù, perchè toglie la scelta all'avversario, nel di cui libero arbitrio era

di

liberum fuit, aliud solvere, quam quod petetur. Quinetiam, licet vilissimum sit, quod quis petat, nihilominus plus petere intelligitur: quia saepe accidit, ut promissori facilius sit illud solvere, quod majoris pretii est. Sed haec quidem antea in usu fuerant: postea vero lex Zenoniana & nostra rem coarctavit. Et si quidem tempore plus fuerit petitum, quid statui oporteat, Zenonis divae memoriae loquitur Constitutio. Si autem quantitate, vel alio modo plus fuerit petitum; in omne, si quod forte damnum ex hac causa acciderit ei, contra quem plus petitum fuerit, commissa tripli condemnatione, sicut supra diximus, puniatur.

34. Si minus in intentione sua complexus fuerit actor, quam ad eum pertineat: veluti, si quum ei decem aurei deberentur, quinque sibi dari oportere intenderit: aut, si quum totus fundus ejus esset, partem dimidiad suam esse petierit, sine periculo agit: in reliquum enim nihilominus iudex adversarium eodem iudicio ei condemnat, ex Constitutione divae memoriae Zenonis.

35. Si quis aliud pro alio intenderit, nihilcum periclitari placet, sed in eodem iudicio, cognita veritate, errorem suum corrigere ei permititur: veluti, si is, qui hominem Stichum petere deberet, Erotem petierit: aut si quis ex testamento dari sibi oportere intenderit, quod ex stipulatu debetur.

## 36.

(a) Così la Costituzion di Zenone, che quella di Giustiniiano più non esistono. Dal §. 10. però del XIII. titolo

di dare altro di quello , chè si domanda . Che anzi sebbene la cosa domandata sia vantaggiosa per chi promette , pure s' intende , che l' attore domandi dippiù ; perchè spesso avviene , che riesca al promessore più facile di pagare ciò , ch' è di maggior valore . Or simili cose , erano per l' addietro in uso : ma dipoi la legge di Zenone , e la nostra (a) restrinse l' affare . E se siasi domandato dippiù nel tempo , la Costituzion di Zenone prescrive ciò , che si debba fare : se dippiù nella quantità , o in altra maniera , farà l' attore condannato , siccome di sopra dicemmo (b) , a rifar triplicatamente al reo qualunque danno , che per tal cagione gli abbia recato .

34. Che se poi l' attore abbia domandato meno di ciò , che gli si dee , come , se dovendosigli dieci aurei , ne abbia domandati cinque ; o essendo suo il fondo intero , ne abbia chiesta la metà , agisce senza pericolo alcuno ; il giudice nondimeno , per la Costituzion di Zenone , dee condannare nel giudizio stesso l' avversario al pagamento del resto .

35. E se siasi una cosa per un'altra domandata , neppure corre alcun rischio l' attore , ma può , nel giudizio stesso , conoscita la verità , correggere il suo errore ; come se , dovendo domandare Stico , abbia chiesto Erote ; o se abbia domandato *ex testamento* , ciò , che gli è dovuto in forza di stipula .

36.

Io di questo libro rilevai qual si fosse il contenuto della Costituzion di Zenone .

(b) Intende il §. 24. di questo titolo .

36. Sunt præterea quædam actiones , quibus non semper solidum , quod nobis debetur , persequimur , sed modo solidum persequimur , modo minus : ut ecce , si in peculium filii servire agamus . Nam si non minus in peculio sit , quam persequimur , in solidum dominus paterve condemnatur : si vero minus inveniatur , etenus condemnat judex , quatenus in peculio sit . Quemadmodum autem peculium intelligi debeat , suo ordine proponemus .

37. Item , si de dote in judicio mulier agat , placet etenus maritum condemnari debere , quatenus facere possit , id est , quatenus facultates ejus patiuntur . Itaque , si dotis quantitati concurrant facultates ejus , in solidum damnatur : si minus , in tantum , quantum facere potest . Propter retentionem quoque dotis repetitio minuitur . Nam ob impensas in res dotales factas , marito quasi retentio concessa est : quia ipso jure necessariis sumptibus dos minuitur , sicut ex latioribus Digestorum libris cognoscere licet .

38. Sed O si quis cum parente suo patrono ve agat : item , si socius cum socio , judicio se cie-

(a) Vedi il paragrafo quarto del titolo seguente .

(b) Esempi del beneficio volgarmente detto di competenza , son quelli , che Triboniano ci somministra tanto in questo paragrafo , che ne' susseguenti . O che dunque la moglie agisca contro al marito , o'l marito contro alla moglie , o'l figlio contro al padre , o'l liberto contro al patrono , o'l donatario contro al donante , o finalmente i creditori contro al debitore , che dopo aver fatta la cessione de' beni , ne abbia de' nuovi acquistati ; & accorda sempre al reo convenuto il beneficio di com-

pe-

36. Vi sono inoltre talune azioni, con cui non sempre conseguiamo interamente ciò, che si dee, ma or tutto, or meno; come nel caso, che si agisca sul peculio del figlio, o del servo. Giacchè se nel peculio non vi sia meno di ciò, che domandiamo, il padre, il patrono farà condannato a pagarc' interamente: ma ritrovandovisi meno, li condanna il giudice a quanto ascende il peculio. Come poi debba il peculio intendersi, lo diremo a suo luogo (a).

37. Parimenti se la donna agisca per la restituzion della dote, non farà il marito condannato a restituir più di quel, che comportano le di lui sostanze (b). Se queste dunque arrivino alla quantità della dote, la restituirà tutta; altrimenti ne darà quanto può. Colla ritenzione ancora si diminuisce la ripetizion della dote; giacchè compete al marito la quasi ritenzione per le spese necessariamente erogate nelle cose dotali: le quali spese *ipso jure* diminuiscon la dote, siccome può rilevarsi da libri più ampi de' *Digesti*.

38. Colle azioni ancora contro a' genitori, a' patroni; e co' giudizj di società contro a' so-

cj,

persone, in vigor del quale non può egli essere interamente spogliato di tutto ciò, che possiede; ma dee rimanersegli tanto, che basti per la sua sussistenza. Si avvera però, che vi sono, oltre alle persone già dette, delle altre ancora, che posson giovarsi del beneficio di competenza. Tali sono il soldato, il fratello, il socero, e'l figlio diredato dal padre, che venga convenuto per contratto fatto mentr' era sotto la potestà paterna 4.18. e 21. ff. de re judic. l. 2. ff. quod cum eo, qui in alien.

296      *Institut. Juris lib. IV. tit. VI.*  
cietatis agat: non plus actor consequitur, quam  
adversarius ejus facere potest. Idem est si quis  
ex donatione sua conveniatur.

39. Compensationes quoque oppositæ, plerumque  
efficiunt, ut minus quisque consequatur, quam ei  
debeatur. Nam ex bono & aequo habita ratione  
ejus, quod invicem actorem ex eadem causa pre-  
stare oportet, poterit judex in reliquum eum, cum  
quo actum est, condemnare, sicut iam dictum est.

40. Cum eo quoque, qui creditoribus suis  
bonis cessit, si postea aliquid acquisierit, quod  
idoneum emolumentum habeat, ex integro in id,  
quod facere potest, creditores experiuntur: in huma-  
num enim erat, spoliatum fortunis suis, in soli-  
dum damnari.

## TI.

(a) Ecco la definizione, che'l Giureconsulto Modestino  
ci dà della compensazione nella l. i. ff. de compens.  
*compensatio est debiti, & crediti inter se contributio.*

(b) Perchè abbia luogo la compensazione, non si ri-  
chiede già, che'l debito, e'l credito ambedue dipen-  
dano

cj, niente dippiù consegue l'attore di ciò, che può dar l'avversario. E ciò ha luogo benanche in colui, che sia convenuto per donazione da lui medesimo fatta.

39. Le compensazioni (*a*) ancora per lo più fan sì, che taluno consegua meno di ciò, che gli si dee. Giacchè tenendosi *ex bono, & aequo* conto di ciò, che dee l'attore al reo per la stessa causa (*b*), potrà dipoi il giudice condannar costui a pagare il soprappiù, siccome di già si è detto.

40. Anche contro al debitore, che, dopo aver fatta la cession de' beni, ne abbia acquistati de' nuovi non mediocri, possono i creditori sperimentar di nuovo le loro ragioni, per quanto però può egli dare: essendo inumanità il costringere al pagamento di tutto colui, che colla rassegna de' beni rimase una volta spogliato.

## TI-

dano *ex eadem caussa*, ma basta solo, che sieno ambedue liquidi, e chiari cioè non soggetti a verun contrasto, comechè poi non derivino dalla stessa cagione. Giustamente dunque Teofilo nella sua parafraſi fece a mezzo delle parole *ex eadem caussa*, che qui si leggono.

## T I T U L U S VII.

*Quod cum eo , qui in aliena potestate est , negotium gestum esse dicitur .*

**Q**uia tamen superius mentionem habuimus de actione , quæ in peculium filiorum familiarium servorumque agitur ; opus est , ut de hac actione & de ceteris , quæ eorundem nomine in parentes dominosve dari solent , diligentius admonemus . Et quia sive cum servis negotium gestum sit , sive cum his , qui in potestate parentum sunt , eadem fere iura servantur ; ne verbosa fiat disputatio , dirigamus sermonem in personam servi dominique , idem intellecturi de liberis quoque & parentibus , quorum in potestate sunt . Nam si quid in his proprie servetur , separatim ostendimus .

I. Si igitur jussu domini cum servo negotium gestum erit , in solidum Praetor adversus dominum actionem pollicetur : scilicet quia is , qui ita contrahit , fidem domini sequi videtur .

2, Ea-

(a) Il Giureconsulto Gajo nella l. 39. ff. de O. & A. c' insegnă , che i figli di famiglia rimangono per qualunque contratto civilmente obbligati non altrimenti , che i padri di famiglia , e che con essi a somiglianza di questi ultimi , può benissimo agirsi . All'incontro Ulpiano nella l. 14. ff. eod. ci assicura , che i servi non rimangono per qualsivoglia contratto civilmente obbligati . Dippiù se 'l servo riceva danato a mutuo , obbliga-

ga

T I T O L O . VII.

*Delle azioni nascenti da' contratti passati con co-  
loro, che sono in potestà altrui.*

**E**ssendosi al di sopra manovata l' azione , con cui si agisce sul peculio de' figli di famiglia , o de' servi ; fa d' uopo , che con precisione maggiore si tratti , e dell' azione stessa , e delle altre ; che voglionsi per di loro cagione dar contro a' genitori , o a' padroni . E perchè o siasi contrattato co' servi , o co' figli di famiglia , ha luogo quasi (a) lo stesso diritto , per non esser perciò verbosi , parleremo di servo , e padrone , intendendo di dir lo stesso de' figli ancora , e de' genitori , nella cui potestà si ritrovano ; giacchè essendovi per costoro cosa di particolare , separatamente la dichiareremo .

1. Se dunque , per comando del padrone siasi contrattato col servo , il Pretore promette contro al padrone l' azione *in solidum* ; giacchè colui , che contrae in tal guisa , sembra stare a credito del padrone .

*Tam. II.*

T

2. Pro-

ga con ciò il padrone *peculio tenuis* : ma ciò , in vigore del Senatoconsulto *Macedoniano* , di cui si ragionerà nel §. 7. di questo titolo , non ha luogo ne' figli di famiglia . Queste dunque , ed altre consimili diversità fra' figli di famiglia , e i servi , rendono la condizione degli uni non all' intutto uguale a quella degli altri ; onde con ragione *Tribonianus* all' *eadem jura* accortamente soggiunse la particola *fere* .

2. *Eadem ratione Praetor duas alias in solidum actiones pollicetur, quarum altera exercitoria, altera institoria appellatur. Exercitoria tunc habet locum, quum quis servum suum magistrum navi proposuerit, & quid cum eo ejus rei gratia, cui praepositus erit, contractum fuerit. Ideo autem exercitoria vocatur, quia exercitoris appellatur, ad quem quotidianus navis quaestus pertinet. Institoria tunc locum habet, quum quis taberna forte, aut cuiilibet negotiationi servum suum proposuerit, & quid cum eo ejus rei causa, cui praepositus erit, contractum fuerit. Ideo autem institoria appellatur, quia qui negotiationibus præponuntur, institores vocantur. Isteas tamen duas actiones Praetor reddit, & si liberum quis. banninem, aut alienum servum navi, aut tabernæ, aut cuiilibet negotiationi præposuerit: scilicet, quia eadem equitatis ratio etiam eo casu interveniat.*

3. *In-*

(a) *Maestro della nave* è quegli, che ha cura di tutta la nave, o che tale incombenza siagli stata data dall' esercitore (di cui si parla al disopra nella nota al §. 5. del tit. V. di questo libro, e si parlerà ancora nel progetto di questo paragrafo) o da un' altro *Maestro: Magistrum navis accipere debemus eum, cui totius cura navis mandata est... magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor præposuit, sed & eum, quem magister l. 1. ff. de exercit. act. Dicesi poi Institore colui, che si declina a vendere, o a comperare in un fondaco, o in altro luogo: Institor est, qui taberna, locove ad emendum, vendendumque præparavit. l. 18. ff. de insi-*

z. Promette per la stessa ragione il Pretore due altre azioni *in solidum*; delle quali *esercitoria* una dicesi, *institoria* l'altra. Ha luogo l'esercitoria nel caso, che avendo taluno destinato per *maeſtro della nave* (a) il suo servo, siasi col medesimo contrattato per quelle cose, che stan sotto la sua direzione. Non per altro motivo poi fu detta esercitoria, se non perchè *Eſcitore* si chiama colui, al quale appartiene il giornaliero profitto della nave. Ha luogo poi l'institoria, qualora avendo taluno messo alla testa di una bottega, o di altro qualsivoglia negozio il suo servo, siasi col servo stesso contrattato in ordine alla cosa stessa, cui fu egli destinato: e dicesi institoria, perchè coloro, che a negoziati preseggono, diconsi *Institori*. Or il Pretore dà queste due azioni anche quando siasi alla direzione della nave, della bottega, o di altro negoziato messo un'uomo libero, o un servo altrui; non essendo in tal caso diversa la ragion, che lo mosse ad usare somigliante equità.

T 2                    3. In-

*ſitor. act.* Or tanto l'azione *institoria*, che l'esercitoria non si accordano contro all' *Institore*, al *Maeſtro della nave*; ma contro all' *Eſcitore* bensì, o contro a colori, che destind l' *Institore* al negozio, per li contratti da quelli effettuari. Or non possono l' *Institore*, e'l *maeſtro della nave* eſſer coſtretti in forza del loro contratto, se non che durante il tempo, che prefeggano riferitivamente alla nave, al negozio; ciò però ha luogo, qualora non abbiano obbligati ſe ſteſſi *nomine proprio* per li principali, o non abbiano usurpat il carattere, con cui contrassegno: giacchè in ſimili caſi poſſono eſſer convertiti beniſſimo anche dopo terminata la loro incombenza l. i. & 2. ff. de *instit. act.*

3. Introduxit & aliam actionem Prætor, quæ tributoria vocatur. Namque si servus in peculiori merce, sciente domino, negotietur, & quid cum eo ejus rei causa contractum erit, ita Prætor jus dicit, ut quicquid in his mercibus erit, quodque inde receptum erit, id inter dominum, si quid ei debebitur, & ceteros creditores, pro rata portione distribuatur: & ideo tributoria vocatur, quia ipsi domino distributionem Prætor permittit. Nam, si quis ex creditoribus queratur quasi minus ei tributum sit, quam oportuerit, banc ei actionem accommodat, quæ tributoria appellatur.

4. Præterea introducta est actio de peculio, deque eo, quod in rem domini versum erit: ut, quamvis sine voluntate domini negotium gestum erit, tamen sive quid in rem ejus versum fuerit, id totum præstare debeat: sive quid non sit in rem ejus versum, id eatenus præstare debeat, quatenus peculium patitur. In rem autem domini versum intelligitur, quicquid necessario in rem ejus impenderit servus; veluti, si mutuatus pecuniam creditoribus ejus solverit, aut edificia ruentia fulserit, aut familie frumentum emerit, vel etiam fundum, aut quamlibet aliam rem necessariam mercatus erit. Itaque, si ex decem puta aureis, quos servus tuus a Titio mutuo accepit, creditori tuo quinque aureos solverit, reliquos

ve-

(a) Diceſi merce peculiare quella porzion del peculio, in cui esercita il servo la negoziazione; e differisce dal pe-

3. Introdusse il Pretore un'altra azione ancora, che diceſi *tributoria*. Giacchè ſe' l'ſervo, con ſaputa del padrone, negozj la merce peculiare (a), e ſiasi per tal cauſa con lui contrattato, vuole il Pretore, che tutta la merce, e quanto ſe ne ricaverà, ſi divida a proporzione tra il padrone, ſe' coſa gli ſi debba, e gli altri creditori: e vien chiamata *tributoria*, perciocchè il Pretore permette al padrone ſteſſo di diſtribuirla. Se dunque talun de' creditori ſi lamenti d'eſſerſigli dato men del dovere, gli ſi accorda queſt'azione, che *tributoria* ſi appella.

4. Furono introdotte inoltre dal Pretore le azioni *de peculio*, e *de in rem verfo*; le quali fanſi, che quantunque, ſenza volontà del padrone, ſiasi contrattato col ſervo, pure ſe' l'contratto ſia ridondato in di lui vantaggio, rimanga a tutto obbligato; in caſo contrario, altro non debba, che quanto il peculio comporta. S'intende poi rivolto in utile del padrone ciò, che abbia il ſervo neceſſariamente ſpeso in di lui vantaggio; come nel caſo, che preſo danaro a mutuo, ne abbia con eſſo ſoddisfatti i di lui creditori, o ristorati gli edificj cadenti, o comperato ne abbia il frumento a ſervi, o un fondo, od altra qualunque coſa neceſſaria. Sicchè ſe di dieci aurei, che'l tuo ſervo preſe a mu-  
tuo da Tizio, cinque ne abbia pagati al tuo

T 3 ere-

peculio in più capi, ſiccome può facilmente raccogliersi dalla l. 66. ff. *de verb. sign.* e dalla l. 1. 8. e 10. ff. b. t.

vero quinque quolibet modo consumperit : pro  
quinque quidem in solidum damnari debes : pro  
ceteris vero quinque eatenus , quatenus in peculio  
sit . Ex quo scilicet appetat , si toti decem aurei  
in rem tuam versi fuerint , rotos decem aureos  
Titum consequi posse . Licet enim una est actio ,  
qua de peculio , deque eo , quod in rem domini  
versum sit , agitur ; tamen duas habet condem-  
nationes . Itaque judex , apud quem de ea actio-  
ne agitur , ante dispicere solet , an in rem do-  
mini versum sit : nec aliter ad peculii estimatio-  
nem transit , quam aut nihil in rem domini ver-  
sum intelligatur , aut non totum . Quum autem  
quæritur , quantum in peculio sit , ante deduci-  
tur , quicquid servus domino , eive , qui in po-  
testate ejus sit , debet : Et quod superest , id  
solum peculium intelligitur . Aliquando tamen  
id , quod si debet servus , qui in potestate da-  
mini sit , non deducitur ex peculio ; veluti , si is  
in ipsis peculio sit : quod eo pertinet , ut si  
quid vicario suo servus debeat , id ex peculio  
eius non deducatur .

5. Ceterum dubium non est , quin is quoque  
qui jussu domini contraxerit , cuique institoria vel  
exercitoria actie competit , de peculio , deque eo ,  
quod in rem domini versum est , agere possit . Sed  
erit stultissimus , si omessa actione , qua facilli-  
me solidum ex contractu consequi possit , se ad  
difficultatem perducat probandi in rem domini

vera

creditore, e gli altri cinque li abbia in qualunque modo consunti, i primi cinque dovrà pagarli per interi, gli altri poi per quanto comporti il peculio. Ond'è, che se tutti dieci siensi applicati in tuo vantaggio, può Tizio tutti dieci da te ripeterli. Giachè sebbene una sia l'azione, con cui si agisce *de peculio*, e *de in rem verso*, produce non per tanto due condanne. Sicchè suole il giudice, prima conoscere, se siasi la cosa rivolta in utile del padrone; nè passa all'estimazion del peculio, se non quando in tutto, o in parte non sia la cosa ridonata in di lui vantaggio. Per determinar poi, quanto sia nel peculio, prima se ne deduce ciò, che'l servo dee al padrone, o ad altri, che sieno sotto la di lui potestà; e'l rimanente solo va sotto il nome di peculio. Talvolta però il debito del servo con colui, che sia nella potestà del padrone, non deducesi dal peculio; come appunto qualora il creditore sia nel peculio dello stesso debitore. Se dunque il servo ordinario debba qualche cosa al suo vicario, ciò non si dedurrà certamente dal di lui peculio.

5. Del resto è fuor di dubbio, che quegli ancora, che abbia contrattato per comando del padrone, e a cui compete l'azione *institutoria*, o *l'esercitoria*, possa agire coll'azion *de peculio*, e *de in rem verso*. Ma farà certamente uno stolto, se messa da parte l'azione, colla quale, in forza del contratto, può tutto conseguire, voglia porsi nella difficile necessità di

306 Institut. Juris lib. IV. tit. VII.  
versus esse , vel habere servum peculium , et  
tunc habere , ut solidum sibi solvi possit .  
Is quoque , cui tributoria actio competit , aequa  
de peculio , & de in rem verso agere potest .  
Sed sane hunc modo tributoria expedit age-  
re , modo de peculio , & de in rem verso . Tri-  
butoria ideo expedit agere , quia in ea domini con-  
ditio præcipua non est , id est , quod domino de-  
betur , non deducitur , sed ejusdem juris est domi-  
nus , cuius & ceteri creditores . At in actione de  
peculio ante deducitur quod domino debetur , &  
in id , quod reliquum est , creditor dominus con-  
demnatur . Rursus de peculio ideo expedit agere ,  
quod in hac actione totius peculii ratio habetur :  
at in tributoria , ejus tantum , quo negotiatur .  
Et potest quisque tertia forte parte peculii , aut  
quarta , vel etiam minima , negotiari : majoram  
autem partem in prædiis , vel mancipiis , aut fœ-  
nebri pecunia habere . Prout ergo expedit , ita  
quisque vel banc actionem , vel illam eligere de-  
bet . Certe qui potest probare in rem domini ver-  
sum esse , de in rem verso agere debet .

6. Quæ diximus de serva & domino , eadom  
intelligimus & de filia , & nepote & nepte ,  
& patre avoce , cuius in potestate sunt .

7. Illud proprie servatur in eorum persona , quod  
Senatus consultum Macedonianum prohibuit mu-

tuas

provare, che siafi la cosa rivolta in utile del padrone; o che 'l servo abbia il peculio, e che ne abbia tanto da poter egli essere interamente soddisfatto. Quegli ancora, cui compete l' azion *tributoria*, può ugualmente agire coll' azion *de peculio*, e con quella *de in rem verso*. Ma è per costui espediente di agire or colla prima, ed or colle seconde. Colla tributoria, perchè in essa la condizion del padrone è uguale a quella di tutti gli altri creditori, non deducendosi dal peculio ciò, che a lui si dee; com' è nell' azion *de peculio*, in cui prima si toglie il credito del padrone, e 'l rimanente si dà a' creditori. Coll' azion *de peculio* poi, perchè si tiēn conto in essa di tutto il peculio, non già di quello soltanto, che si negozia: potendo taluno per avventura negoziarsi la terza, la quarta, o altra meno-  
ma parte del peculio, e la maggiore tenerla impiegata in fondi, in ifchiavi, o nelle usure. A seconda dunque delle circostanze dee scegliersi questa, o quell' azione. Quegli però, che provar possa di essersi la cosa convertita in utile del padrone, dovrà sicuramente agire coll' azione *de in rem verso*.

6. Ciò, che si è detto del servo, e del padrone, s' intenda ancora del figlio, della figlia di famiglia, del nipote, della nipote, e del padre, e dell'avo rispettivamente, nella di cui potestà si ritrovano.

7. Quello, che vi è di particolare ne' figli di famiglia, si è che 'l Senatoconsulto Mace-  
do-

308 *Institus. Juris lib. III. tit. VII.*  
puras pecunias dare eis , qui in potestate parentis  
sunt : Et si qui crediderit , demagatur adhuc  
adversus ipsum filium filiamve , reponens  
remur ( sive adhuc in potestate suis , sive morte  
parentis , vel emancipatione sua potestatis esse con-  
perint ) quam adversus patrem suum , sive eos  
babeat adhuc in potestate , sive emancipaverit .  
Quo ideo Senatus prospexit , quia saepe onera-  
re alieno creditarum pecuniarum , quas in lux-  
uriam consumebant , vita parentum insidiabantur .

8. Illud in summa admonendi sumus , id ,  
quod iussu patris dominive contractum fuerit ,  
quodque in rea ejus versum erit , directo quoque  
posse a patre domino condici , tanquam si prin-  
cipaliter cum ipso negotium gestum esset .. Ei  
quo-

(a) Il Senatoconsulto Macedoniano , nel fissar l'epoca  
del quale non convengono tra loro gl' Interpetri , altri  
a Vespasiano , ed altri a Claudio attribuendolo , prese  
il suo nome non già dal Principe , o dal Console , che  
lo propose in Senato , ma da un giovane di perduti co-  
stumi di cognome Macedone , il quale servendosi per  
principale istromento della sua sfrenatezza del danaro pre-  
so ad usure , dìe motivo al Senato di venire a quella ri-  
soluzione , che in questo paragrafo ci spiega Tribaniana ,  
e che ovviando alla rovina de' giovani , punì così bene  
nel tempo stesso l'insaziabile ingordigia degli usurai .

(b) Ancorchè il figlio-di famiglia , dopo aver contratto  
il debito , divenga *sui juris* , non si renderà certamen-

donatio (a) vieta di mutuarsi loro danaro : ed chi l' abbia mutuato si nega l' azione tanto contro al figlio stesso , alla figlia , al nipote , alla nipote , o che sieno ancora sotto la patria potestà , o che , per morte del genitore , o per emancipazione se ne sieno esentati (b) ; che contro al padre , all' avo , o che li tengano ancora sotto la di loro potestà , o che l' abbiano emancipati . Nè per altro oggetto stabili così il Senato , se non perchè i figli di famiglia aggravati da' debiti contratti per lo libertinaggio , spesso insidiavano alla vita benanche de' loro genitori .

8. Deesi in somma avvertire , che pe' contratti fatti per comando del padre , o del padrone , o donde sia ridondata cosa in loro vantaggio , può direttamente con loro agirsi colla condizione , come se si fosse con essi principalmente contrattato . E piacque ancora , che potesse direttamente convenirsi colui benanche ,

che

mente valida quell' obbligazione , che fin dal principio fu nulla : e ciò per doppio riguardo . Prima , perchè fu l' obbligazione viziata nella sua origine . Secondo poi , perchè avendo il Senatoconsulto con sunile flabilimento pensato non tanto a giovare a' figli di famiglia , quanto a punire i creditori , che avessero fatto un mutuo illecito ( *ob pœnam creditorum , actione liberantur , non quoniam exonerare eos lex voluit* , scrisse il Giureconsulto nella l.9. §. 4. ff. ad Senat. Maced.) era pur troppo regolare , che dal cangiamento dello stato de' figli di famiglia , non avessero potuto i creditori stessi , ritrar vantaggio di sorte alcuna .

310 Institut. Juris lib. IV. tit. VIII.  
quoque, qui exercitoria, vel institutoria actione tenetur, directo posse condici placet, quia hujus quoque jussu contractum intelligitur.

## T I T U L U S VIII.

### De noxalibus actionibus.

**E**X maleficiis servorum, veluti si furtum fecerint, aut bona rapuerint, aut damnum dederint, aut injuriam commiserint, noxales actiones proditæ sunt, quibus domino damnato permittitur, aut litis estimationem sufferre, aut ipsum hominem noxæ dēdere.

1. Noxa autem est ipsum corpus, quod nocuit, id est, servus: noxia; ipsum maleficium, veluti furtum, damnum, rapina, injuria.

2. Summa autem ratione permissum est, noxa deditio fungi. Namque erat iniquum, nequitiam eorum ultra ipsorum corpora dominis damnam esse.

3. Dominus noxali judicio servi sui nomine conventus, servum actori noxæ dedendo liberatur, nec minus in perpetuum ejus servi dominium a domino transfertur. Sin autem damnum ei, cui deditus est, servus resarcierit quaestia pecunia, auxilio Prætoris, invito domino, manumittetur.

4. Sunt autem constitutæ noxales actiones aut legibus, aut editio Prætoris. Legibus, veluti fur-

*Delle Istituz. del dirit.lib.IV.tit.VIII.* 311  
che riman tenuto coll' azione esercitoria , o  
institoria , perchè il contratto s'intende anche  
fatto per di lui comando .

## T I T O L O VIII.

### *Delle azioni noxali.*

**D**A' delitti de' servi , come dal furto , dal la rapina , dal danno , o dal' ingiuria , che abbiano altrui inferita , nascono le azioni *noxali* , con cui vien permesso al padrone di già condannato o di pagare ogni danno , ed interesse , o di dare in compenso il servo stesso all' offeso .

1. Per *noxa* s'intende il servo , cie nocque: per *noxia* poi , lo stesso delitto , come il furto , la rapina , il danno , l' ingiuria

2. Or con ragione si permise al padrone di poter dare in compenso all' offeso il servo colpevole ; essendo ingiusto , che la maliza de' servi recasse a' padroni più danno di queche effi valgono .

3. Convenuto il padrone per delitti del ser vo nel giudizio *noxale* , col dare il servio all' attore , vien liberato : e'l dominio de' servo per sempre da lui si trasferisce . Se poi il servo , procurandosi il danaro , risarcisca egli il danno a colui , al quale fu consegnato , verrà coll' aiuto del Pretore manomesso , ancie contra voglia del padrone .

4. Le azioni *noxali* poi , o dipendono dalle leggi , o dall' Editto del Pretore . Dalle leggi ,  
co-

312 *Institua Jur. lib. IV. tit. VIII.*  
re ex lege duodecim tabularum, damni injuria-  
re ex lege Aquilia. Edicto P̄etoris, veluti inju-  
riarum, & vi bonorum raptorum.

5. Omnis autem noxalis actio caput sequitur.  
Nam si servus tuus noxam commiserit, quandiu  
in tua potestate sit, tecum est actio. Si autem  
in alterius potestatem pervenerit, cum illo inci-  
pit actio est. At si manumissus fuerit, directe  
ipse tenetur, & extinguitur noxae deditio. Ex  
diverso quoque directa actio noxalis esse incipit.  
Nam si liber homo noxiam commiserit, & is  
servus tuus esse coperit (quod quibusdam casibus  
effici primo libro tradidimus) incipit tecum esse  
noxalis acto, que ante directa fuisset.

6. Si servus domino noxiam commiserit, actio  
nulla nascitur. Namque inter dominum, & eum,  
qui in potestate ejus est, nulla obligatio nisi  
potest. Deoque & si in alienam potestatem ser-  
vus pervenerit, aut manumissus fuerit, neque  
cum ipse, neque cum eo, cuius nunc in potesta-  
te sit agi potest. Unde, si alienus servus no-  
xiam tibi commiserit, & is postea in potestate tua  
esse coperit, interdicitur actio: quia in eum ca-  
sum adducta sit, in qua consistere non potuit. I-  
deoque licet exierit de tua potestate, agere non  
potes: quemadmodum si dominus in servum  
suum aliquid commiserit, nec si manumissus, aut

alie-

come l'azion di furto derivante dalla legge delle dodici tavole , l'azion di danno dipendente dalla legge Aquilia . Dall' Editto del pretore , come l'azion d' ingiuria , e di rapina .

5. Or ogni azione *noxale* segue sempre il servo colpevole . Sicchè se 'l tuo servo abbia commesso un delitto , finchè è nella tua potestà , può teco agirsi : se in potestà altrui , comincia a competere l' azione contro del possessore . Ma se sia stato manomesso , è egli direttamente tenuto , e si estingue l' azione *noxale* . Al contrario , l' azion diretta ancora diventa talvolta *noxale* ; così se un uomo libero commetta un delitto , ed indi incominci ad esser tuo servo , il che dicemmo nel primo libro poter in taluni casi avvenire , l' azione , che prima era diretta , incomincia ad esser teco *noxale* .

6. Se 'l servo abbia danneggiato il padrone , non deriva da ciò verun' azione ; giacchè nessuna obbligazione può giammai nascerre tra 'l padrone , e colui , che ritrovasi sotto la sua potestà . Laonde ancorchè il servo sia indi passato in mano di altri , o sia stato manomesso , non può agirsi nè con lui , nè con quello , sotto la cui potestà si ritrovi . Ond' è , che se 'l servo altrui ti abbia danneggiato , ed indi abbia incominciato ad esser sotto la tua potestà , si estingue l' azione , perchè giunta in circostanze , donde non potea incominciare . E perciò , sebbene uscito sia dalla tua potestà , pure non potrai feco lui agire : ugualmente che 'l servo , ancorchè manomesso , o alienato , non può agire  
con-

314 . Institut. Juris lib. IV. tit. IX.  
alienatus fuerit servus , ullam actionem contra domum habere potest.

7. Sed veteres quidem hoc in filiis familiarium masculis & fœminis admisere : nova autem hominum conversatio bujusmodi asperitatem recte respundam esse existimat, & ab usu communè hoc penitus recessit . Quis enim patiatur filium suum , & maxime filiam , in noxam alii dari , ut pene per filii corpus pater magis , quam filius periclitetur , quum in filiabus etiam pudicitia favor hoc bene excludat ? Et ideo placuit in servos tantummodo noxales actiones esse proponendas : quum apud veteres legum commentatores invenerimus saepius dictum , ipsos filios familiarium pro suis delictis posse conveniri .

## T I T U L U S IX.

*Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur .*

**A**nimalium nomine , que ratione carent , se qua , lascivia , aut pavore , aut feritate pauperiem fecerint , noxalis actio lege duodecim tabularum scripta est : Que animalia si noxae defendantur , proficiunt reo ad liberationem ; quia ita lex duodecim tabularum scripta est : ut puta , se equus

(a) Ecco le parole della legge delle dodici tavole , ond'ebbe origine quell'azione , ricavate dalla l. i. ff. *Si quadru-*  
*paup.*

*Delle Istituz. del dirit. lib. IV. tit. IX.* 315  
contro al padrone , che l'abbia da prima in qualche cosa dannificato .

7. Gli antichi ammisero indistintamente ciò ne' figli di famiglia maschi , e femmine ; ma i costumi odierni han ributtata simile usanza : giacchè non era soffribile , che daffero altrui in compenso del danno cagionato i propri figli que' Genitori , che il rischio nelle persone de' figli , piucechè i figli stessi risentono ; concorrendovi per le femmine il favor benanche della pudicizia . Piacque dunque , che le azioni *noxali* poteffero iftituirsi pe' soli delitti de' servi ; ritrovandosi spesso scritto negli antichi Interpreti delle leggi , che i figli di famiglia posson essere a dirittura conuenuti pe' propri delitti .

## T I T O L O IX.

### *Del danno recato dal quadrupede.*

**L**A legge delle dodici tavole stabilì l' azione noxale di *pauperie* pe' danni altrui recati dagli animali irragionevoli per ischerzo , per paura , o per fierezza (a) . Or se gli animali stessi diensi all' offeso in compenso del danno , giovaro a liberare il reo , gracchè fu così scritto in detta legge delle dodici tavole : come nel caso , che 'l cavallo calcitroso , o 'l bue solito ad affalir col corno , abbiano rispet-

*Tom. II.*

V

ti-

*paup. fec. Si quadrupes pauperiem facit , dominus nō zice astimiam offerro . Si nobis , quod noxit , dato .*

*equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere sotitus, cornu petierit. Hæc autem actio in iis, quæ contra naturam moventur, locum habet. Ceterum, si genitalis sit feritas, cessat actio. Denique si ursus fugerit a domino, & sic nocuerit, non potest quondam dominus conveniri; quia desiit dominus esse, ubi sera evasit: Pauperies autem est damnum sine injuria facientis datum. Nec enim potest animal injuriam fecisse dici, quod sensu caret. Hæc quidem ad noxalem pertinent actionem.*

I. *Ceterum sciendum est, ædilitio edicto prohiberi nos danem, verrem, aprum, ursum, leonem ibi habere, qua vulgo iter fit: & si adversus ea factum erit, & nocitum libero homini esse dicatur, quod bonum & aquum judici videatur, tanti dominus condinetur: ceterarum vero rerum, quanti damnum datum sit, dupli. Praeter has autem ædilitias actiones, & de pauperie locum habebit. Nunquam enim actiones, praesertim penales, de eadem re concurrentes, alia aliam consumit.*

## TI.

(a) Gli antichi Romani esattissimi nel dare a ciascuna cosa il proprio nome, distinsero tre specie di danno; e fe-

tivamente o percosso con calci , o col corno assalito qualcuno . Or quest' azione che ha luogo negli animali , che muovonsi contro alla natural di loro mansuetudine , cessa negli altri , che son fieri di natura . Se finalmente l' orso sia scappato dal padrone , ed abbia perciò nociuto , non può questi esserne convenuto , perchè tosto , che scappò la fiera , ne perdè egli il dominio . Per *pauperie* poi s' intende il danno recato *sine injuria* di chi lo fa (a) : giacchè non può dirsi , che un animale privo di discernimento sia capace di commettere un' *injuria* . E questo è riguardo all' azione *noxale* .

1. Del resto è da sapersi , che l' editto edilizio vieta di tenere cani , verri , cinghiali , orsi , leoni ne' luoghi di pubblico passaggio : e se in contravvenzione dell' editto , siasi nocciuto ad un uomo libero , la condanna del padrone è riferata all' equità del giudice : negli altri danni poi , sarà nel doppio del danno recato . Ma oltre all' azioni edilizie , avrà benanche luogo in simili casi l' azion di pauperie ; giacchè nommai delle azioni penali specialmente , che tendono allo stesso oggetto , l' una estingue l' altra .

V 2 TI-

Secondoche recato venisse o da un uomo libero , o dal servo , o figlio di famiglia , o pure dal quadrupede , lo chiamarono *danno* , *noxia* , e *pauperie* .

## T I T U L U S X.

*De iis, per quos agere possumus.*

**N**unc admonendi sumus, agere posse quemlibet hominem, aut suo nomine, aut alieno. *Alieno:* veluti procuratorio, tutorio, curatorio quum olim in usu fuisset, alterius nomine agere non posse, nisi pro populo, pro libertate, pro tutela. *Præterea* lege Hostilia permisum erat furti agere eorum nomine, qui apud hostes essent, aut Reipublicæ causa abessent, quive in eorum cuius tutela essent. Sed quia hoc non minimam incommoditatem habebat, quod alieno nomine neque agere, neque excipere actionem licebat, cœperunt homines per procuratores litigare. Nam etiam necessaria peregrinatio, itemque aliae multæ justæ cause sàpè hominibus impedimento sunt, quo minus rem suam ipsi exequi possint.

I. *Procurator neque certis verbis, neque presente semper adversario, imo plerumque eo ignorante*

(a) Il pupillo, a motivo dell' era, non potea stare in giudizio: fu dunque necessario, dispensando al rigor dell' antica legge, di abilitare il tutore a potere agire in suo nome: e questo appunto è il significato dell'espressione *agi posse alterius nomine pro tutela*, non già quello datogli da Teofilo, il quale l' adatta a due tutori, che piatiscano a chi di loro debba la tutela affidarsi.

T I T O L O X.

*Delle persone, per mezzo di cui possiamo agire.*

PUD ciascuno agire, o in nome proprio, o  
altrui: in nome altrui, come in qualità di  
procuratore, di tutore, di curatore; non es-  
sendo stato anticamente in uso di potere agire  
in nome d' altri, se non per le popolazioni,  
pe' servi, pe' pupilli (a). Era inoltre per la legge  
Ostilia permesso altrui d' intentare l' azion di  
furto a nome di coloro, che si ritrovassero  
presso i nemici, degli assenti per causa della  
Repubblica, o de' sottoposti alla di loro tute-  
la. Ma perchè il non potere agire, nè oppor-  
re eccezioni a nome altrui, recava non piccio-  
lo incomodo, si cominciò quindi a piatire per  
mezzo de' procuratori: giacchè l' indisposizio-  
ne, l' età, i viaggi per necessità intrapresi,  
ed altre molte simili cagioni sono spesso d'  
impedimento a poter di persona disimpegnar-  
re le proprie faccende.

1. Nè con parole solenni, nè in presenza  
dell' avversario si costituisce il procuratore,

V 3 anzi

si. Ma da che cominciò a sentirsi il vantaggio di agi-  
re per mezzo altrui, fu moderato il rigore dell' an-  
tica legge; e, tranne gli atti di giuridizioa volonta-  
ria, come farebbero l' adozione, l' emancipazione &c.  
che debbono assolutamente spedirsi a nome proprio, gli  
atti tutti di giuridizion contentiosa cominciarono a po-  
tersi spedire a nome proprio, ugualmente che per mezzo  
de' procuratori.

curatores satisfare debere, verba editi faciebant : rante constituitur. Cuicunque enim permiseris rem tuam agere, aut defendere, is tuus procurator intelligitur.

I. Tutores & curatores quemadmodum consti-  
tuantur, primo libro expositum est.

## T I T U L U S XI.

### *De satisfactionibus.*

**S**atisfactionum modus alius antiquitati placuit, alium novitas per usum amplexa est. Olim enim si in re agebatur, satisfare possessor compellebatur, ut, si vultus esset, nec rem ipsam restitueret, nec litis estimationem ; potestas esset petitori, aut cum eo agendi, aut cum fidejussionibus ejus : quae satisfactione appellatur judicatum solvi. Unde autem sic appellatur, facile est intelligere. Numque stipulabatur quis, ut solviretur sibi, quod fuisset judicatum. Multo magis is, qui in rem actione conveniebat, satisfare cogebatur, si alieno nomine judicium accipiebat. Ipse autem, qui in rem agebat, si suo nomine petebat, satisfare non cogebatur. Procurator vero, si in rem agebat, satisfare jubebatur, rem ratam dominum habiturum. Periculum enim erat, ne iterum dominus de eadem re experiretur. Tutores vero, & curatores eodem modo, quo & pro-

anzi per lo più, senza di lui saputa. Giacchè si reputa tuo procuratore chiunque, al quale abbi tu permesso di agire per te, o di difenderti.

2. In che guisa poi costituiscansi i tutori, e i curatori, si è di già detto nel libro primo.

## T I T O L O XI.

### *Delle malleverie.*

**A**LTRÉ erano le antiche malleverie, altre sono al presente. Per lo addietro, se intentavasi azione reale, dovea il possessore dar malleveria, che qualora, rimanendo perditore, non restituisse nè la cosa, nè le spese della lite, potesse perciò l'attore agire o con lui, o co' suoi mallevadori: qual malleveria diceasi *judicatum solvi*; perchè l'attore si stippava in tal modo dal reo il pagamento di ciò, che sarebbe dal giudizio risultato. Or se l'attore dovea mallevare, era molto dappiù tenuto a farlo il reo convenuto coll'azione reale, se accettava il giudizio a nome altrui. Nelle azioni reali poi, se taluno agiva in nome proprio, non era costretto a dar sicurtà: ma il procuratore dovea mallevare, che'l suo principale avrebbe avuto il tutto per rato; perchè il principale stesso non avesse di nuovo sperimentata la medesima azione. Or per l'Editto e i tutori, e i curatori dovean mallevare nella stessa guisa, che i procuratori:

322 Institut. Jūris lib. IV. tit. XI.  
curatores sed aliquando his agentibus, satisfactio remittebatur. Hęc ita erant, si in rem agebatur.

1. Si vero in personam, ab auctoris quidem parte eadem obtingebant, que diximus in actione, qua in rem agitur: ab ejus vero parte, cum quo agitur, si quidem alieno nomine aliquis interveniret, omnimodo satisfaret; quia nemo defensor in aliena re sine satisfactione idoneus esse creditur. Quod si proprio nomine aliquis judicium accipiebat in personam, judicatum solvi satisfare non cogebatur.

2. Sed hodie haec aliter observantur. Sive enim quis in rem actione convenit, sive personali, suo nomine, nullam satisfactionem pro litis estimatione dare competitur: sed pro sua tantum persona, quod in judicio permaneat usque ad terminum litis, vel committitur sue promissione cum jurejurando quam juratoriam cautionem vocant; vel nudam promissionem pro qualitate persona sua dare competitur.

3. Sin autem per procuratorem lis vel inferatur, vel suscipitur, in auctoris quidem persona, si non mandatum actis insinuatum est, vel praesens dominus litis in judicio procuratoris sui personam confirmaverit, ratam rem dominum habitum satisfactionem procurator dare competitur: eodem observando; & si tutor, vel curator, vel aliae ales persona, que alienarum rerum gubernationem receperunt, litem quibusdam per alium inferunt.

4. Si vero aliquis convenit; si quidem praesens procuratorem dare paratus est, potest vel ipse in

ma soleasi talvolta da loro , nel caso , che agisfero , non riscuotere la malleveria . Così andava l'affare , se l'azione fosse reale .

1. Se poi fosse persopale , richiedeasi parte dell'attore lo stesso , che nell'azione reale ma per parte del reo , se questi intervensise a nome altrui , dovea in ogni conto dar sicurtà ; giacchè nessuno negli affari altrui viene reputato difensore ; donde , senza malleveria : ma se a nome proprio , non era costretto a dar la sicurtà denominata *jutitum solvi* ,

2. Ma oggigiorno va diversamente l'affare : giacchè convenuto , che sia taluno a nome proprio , o con azione reale , o con personale , non dee dare alcuna malleveria per ciò , che importa la lite ; ma dee solo , o con promessa jurata , che dicesi *cavio juratoria* , o semplice , o pur con malleveria , secondo la qualità della sua persona , assicurar l'attore , ch'egli starà in giudizio fino al fin della lite .

3. Se poi si dia , o si riceva lite per mezzo di procuratore , dee l'attore dar sicurtà , che l' suo principale terrà il tutto per rato , purchè non vi sia il mandato presso gli atti , o l' principale stesso presente in giudizio non abbia confermata la persona del suo procuratore ; osservandosi benanche lo stesso , se l'attore , il curatore , o altre simili persone , che si addossarono il governo degli affari alieni , muovano lite per mezzo d'altri .

4. Ma se poi sia taluno convenuto , qualora ritrovandosi presente , sia pronto a costituire il procuratore , può e venir egli in

*in judicium venire, & sui procuratoris personam per judicatum solvi satisfactionem solemnissimamente firmare, vel extra judicium satisfactionem exponere; per quam ipse sui procuratoris fidejussor existat pro omnibus judicatum solvi satisfactionis clausulis: ubi & de hypotheca suarum rerum convenire compellitur; sive in judicio promiserit, sive extra judicium caverit, ut tam ipse, quam heredes ejus obligentur. Alia insuper cautela, vel satisfactione propter personam ipsius exponenda, quod tempore sententiae recitandae in judicium veniet; vel, si non venerit, omnia dabit fidejussor, que in condemnatione continentur, nisi fuerit provocatum.*

5. *Si vero reus presto ex quacumque causa non fuerit, & alius velit defensionem ejus subire, nulla differentia inter actiones in rem, vel personales introducenda, potest hoc facere: ita tamen, ut satisfactionem judicatum solvi, pro litis estimatione praestet. Nemo enim, secundum veterem regulam, ut jam dictum est, alienæ rei sine satisfactione defensor idoneus intelligitur.*

6. *Quæ omnia apertius, & perfectius quotidiano judiciorum usu in ipsis rerum documentis apparent.*

7. *Quam formam non solum in hac regia urbe, sed etiam in omnibus nostris provinciis (est propter imperitiam forte aliter celebratur) obtinere consenus: quum necesse sit; omnes provincias, caput omnium nostrarum civitatum, id est, banc regiam urbem, ejusque observantiam sequi.*

in giudizio , e confermar con solenne stipula , per mezzo della malleveria *judicatum solvi* , la persona del suo procuratore ; o dar fuori del giudizio , sicurtà , con cui si renda malle- vadore del suo procuratore per tutte le clau- sole della malleveria detta *judicatum solvi* : tanto nel giudizio , che fuori , dee ipotecar le sue robe , perchè rimanga così obbligato ed egli , e i di lui eredi . Con dover di vantag- gio dare altra malleveria toccante la di lui persona , che cioè nel tempo della sentenza verrà in giudizio ; o se non verrà , dovrà il mal- levadore dar tutto ciò , che vien compreso nella condanna ; purchè non siasi appellato .

5. Ma se l' reo per qualunque cagione non sia presente , ed altri voglia intraprendere la di lui difesa , può indifferentemente farlo nelle azioni reali , e nelle personali , purchè dia la malleveria *judicatum solvi* per l' importo della lite . Giacchè nessuno , secondo l' antica regola al di sopra mentovata , si reputa idoneo difensore altrui senza malleveria .

6. Le quali cose tutte meglio potranno ap- pararsi coll' uso giornaliero de' giudizj .

7. Nell' intelligenza , che debbasi così prat- ticare non solo in questa regal Città , ma in tutte le nostre provincie ancora , comecchè per imperizia diversamente si osservasse : essendo pur necefario , che tutte le provincie seguano le osservanze di questa nostra Capitale .

## T I T U L U S XII.

*De perpetuis & temporalibus actionibus, &  
qua ad heredes, & in heredes  
transeunt.*

**H**oc loco admonenti sumus, eas quidem actiones, qua ex lege, Senatusue consulto, siue ex saeculis Constitutionibus proficiuntur, perpetuo solere antiquitus competere; donec sacrae Constitutiones, tam in rem, quam in personam actionibus certos fines dederunt: eas vero, qua ex propria Praetoris jurisdictione pendent, plerumque inter annum vivere: nam & ipsius Praetoris intra annum erat imperium. Aliquando tamen & in perpetuum extenduntur; id est, usque ad finem Constitutionibus introductum, quales sunt &c, quas bonorum possessori, ceterisque, qui heredis loco sunt, accommodat. Furti quoque manifesti actio, quamvis ex ipsius Praetoris jurisdictione proficiatur, tamen perpetuo datur. Ab aliud enim esse existimavit, anno eam terminari.

I. Non autem omnes actiones, que in aliquem ex ipso jure competit, aut a Praetore dantur, & in heredem aequa competit, aut dari solent. Est enim certissima juris regula, ex maleficiis penales actiones in heredem rei non competere: veluti furti, vi bonorum raptorum, injuriarum, danni iuviae. Sed heredibus hujusmodi action-

T I T O L O XII.

*Delle azioni perpetue, e temporanee, e di quelle, che passano agli eredi, e contro agli eredi.*

**D**ESSI qui notare, che le azioni dipendenti dalle leggi, da' Senatoconsulti, o dalle Costituzioni de' Principi, soleano per l' addietro perpetuamente competere, finchè dalle Costituzioni (a) de' Principi sì alle reali, che alle personali si fissò certa durata: ma quelle derivanti dalla giuridizion del pretore, per lo più duravano un anno, giacchè per un anno la giuridizione stessa durava. Talvolta però la durata di simili azioni è perpetua, cioè fino al termine stabilito dalle riferite Costituzioni, come avviene in quelle, che il pretore accorda al possessor de' beni, ed agli altri, che sono in luogo di erede. L'azione ancora di furto manifesto, compete perpetuamente, comeccchè derivi dalla giuridizion del Pretore: giacchè fu creduto un assurdo il racchiuderla fra l' angusto spazio di un anno.

1. Or non tutte le azioni, che o competono per diritto civile, o si accordano dal pretore contro a taluno, competono ugualmente, e si accordan contro al di lui erede: giacchè è regola indubitata, che le azioni penali derivanti da delitti, come quelle di furto, de' beni rapiti con violenza, d' ingiurie, o di danno ingiustamente inferito, non competono contro all' erede del reo. Agli eredi però dell' attore que-

ste.

(a) L. 3. & 4. C. de prescr. gg. annor.

328 Institut. Juris lib. IV. tit. XII.  
nes competit, nec denegantur, excepta injuria-  
rum actione, & si qua alia similis inveniatur.  
Aliquando tamen etiam ex contractu actio contra  
heredem non competit, quum testator dolose ver-  
satius sit, & ad heredem quis nibil ex eo do-  
lo pervenit. Pœnales autem actiones, quas supra  
diximus, si ab ipsis principalibus personis fuer-  
int contestata, & heredibus dantur, & contra  
heredes transeunt.

2. Supereft, ut admoneamus, quod si ante rem  
judicatam is, cum quo actum est, satisfaciat a-  
ctori; officio judicis convenit eum absolvere, li-  
cet in ea causa fuisse judicis accipiendo tempore,  
ut dannari deberet: & hoc est, quod antea vul-  
go dicebatur, omnia judicia absolvitoria esse.

## T I T U L U S XIII.

### De exceptionibus.

**S**Equitur; ut de exceptionibus dispiciamus.  
Comparate autem sunt exceptions defenden-  
dorum eorum gratia, cum quibus agitur, Sepe  
enim accidit, ut licet ipsa persecutio, qua a-  
ctor experitur, justa sit; tamen iniqua sit adver-  
sus eum, cum quo agitur.

I. Ver-

(a) La eccezione, che chiamasi con altri nomi *defen-  
sio*, *replicatio*, *prescriptio*, e talvolta *actio ancora*,  
giacchè il reo nel sostener l'eccezione proposta, veste il  
carattere di attore, fu nella l. 2. ff. b. s. da Ulpiano  
definita, quasi quedam exclusio, que opponi actioni  
cuiusque rei solet ad excludendum id, quod in inter-  
tib.

ste azioni si accordano, tranne l'azion d'ingiuria, ed altre simili, se ve ne sieno. Or alle volte neanche l'azione derivante da contratto compete contro all'erede; come nel caso, che'l testatore abbia usata malversazione, ma nien vantaggio dal di lui dolo sia pervenuto all'erede. Le anzidette azioni penali poi, se sieno state contestate da' principali stessi, si accordano agli eredi, e passano ancora contro agli eredi.

2. Rimane da avvertire, che se 'l reo prima della sentenza, soddisfaccia l'attore, è dell'ufficio del giudice di assolverlo, ancorchè nel tempo, che s'impresa il giudizio avesse dovuto esser condannato: e questo appunto è il significato dell'antico detto volgare, che tutt'i giudizj sono assolutorj.

## T I T O L O XIII.

### *Dell' eccezioni.*

**D**opo aver discorso delle azioni, segue che parliamò dell'eccezioni<sup>(a)</sup>. Or esse inventaronsi per la difesa de' rei: giacchè spesso accade, che sebbene l'azione sia in se giusta, pure ingiusta si ritrovi rispetto al reo convenuto.

#### I. Così

*tionam, condemnationemve deductum est;* e da Paolo nella l. 22. ff: eod. *conditio, que modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem.* Amendue però queste definizioni par, che dinotino il fine soltanto, non la natura dell'eccezione: potrebbe dunque comodamente definirsi un mezzo, onde resistere all'azione proposta, o per allungarla, o per impedirla, o per finalmente per modificarla.

1. Verbi gratia, si metus coactus, aut dol  
inductus, aut errore lapsus, stipulanti Titio promi-  
fisti, quod non debueras promittere; palam est,  
jure civili te obligatum esse; & actio, qua in-  
tenditur dare te oportere, efficax est: sed ini-  
quum est, te condemnari. Ideoque datur tibi ex-  
ceptio quod metus causa, aut dolis mali, aut in-  
factum composita ad impugnandam actionem.

2. Idem juris est, si quis quasi credendi causa,  
pecuniam a te stipulatus fuerit, neque numeraver-  
et. Nam eam pecuniam a te petere posse cum  
certum est: dare enim te oportet, quum ex sti-  
pulatione tenearis. Sed quia iniquum est, eo no-  
mire te condemnari, placet exceptione pecunie non  
numerata te defendi debere: cuius tempora Nos,  
secundum quod jam superioribus libris scriptum  
est, Constitutione nostra coarctavimus.

3. Præterea debitor, si pactus fuerit cum credi-  
tore, ne a se pecunia peteretur, nibilominus obli-  
gatus manet: quia pacto conuento obligationes non  
omnino dissolvuntur: qua de causa efficax est ad-  
versus eum actio, quam actor intendit, si pa-  
ret eum dare oportere: Sed quia iniquum  
est, contra pactionem eum condemnari, defendi-  
tur per exceptionem pacti conventi.

4. **E-**

(a) Veggasi il titolo XXII. del III. libro.

1. Così per esempio se tu per timore, per dolo, o per errore abbi promesso a Tizio stipulante, ciò, che non dovevi; egli è certo che tu per diritto civile rimanghi obbligato, e che l'azione, con cui si pretende che tu debba dare, sia efficace. Ma è pur' ingiusto per altra banda, che tu sii condannato. Ti si accorda perciò l'eccezione *quod metus causa, doli mali, o in factum* per impugnar l'azione.

2. L'istesso ha luogo se taluno si abbia da te stipulata certa somma, per dovertela indi imprestare, e poi non te l'abbia pagata. Perciocchè egli è certo, che lo stipulante possa chieder da te il danaro, essendo tu obbligato a darlo in vigor della stipula: ma perchè è ingiusto, che tu venghi perciò condannato, quindi piacque, che ti possa difendere colla eccezione *non numeratae pecuniae*; il tempo a poter propor la quale, secondo si è scritto ne' libri antecedenti, fu colla nostra Costituzione da Noi ristretto (a).

3. Se 'l debitore inoltre abbia pattuito col creditore di non potersi ripetere da lui il danaro, rimane nonostante obbligato; perchè le obbligazioni non disciolgonsi totalmente col nudo patto, ond'è pur' efficace l'azione, che contro a lui intenta, *si paret eum dare oportere* (b): ma perchè è ingiusto, che sia egli ad onta del patto condannato, vien perciò difeso coll'eccezione *patti conventi*.

Tom.II.

X

4. Pa-

(b) Si vegga al di sopra il §. 14. del titolo VI. di questo libro.

4. *Aequo si debitor, creditore deferente, juraverit; nihil se dare oportere, adhuc obligatus permanet. Sed quia iniquum est de perjurio queri, defenditur per exceptionem jurisjurandi. In iis quoque actionibus, quibus in rem agitur, aequo necessariae sunt exceptiones: veluti, si petitore deferente possessor juraverit eam rem suam esse, & nihilominus petitor eamdem rem vindicet. Licit enim verum sit, quod intendit, id est, rem ejus esse; iniquum tamen est, possessorem condemnari.*

5. Item si in judicio tecum actum fuerit, si ve in rem, siue in personam; nihilominus obligatio durat: & ideo ipso jure de eadem re postea aduersus te agi potest: sed debes per exceptionem rei judicatae adiurari.

6. *Hæc exempli causa retulisse sufficiat. Alioqui quam ex multis variisque causis exceptiones necessariae sunt, ex latioribus Digestorum seu Pandectarum libris intelligi potest.*

7. *Quarum quedam ex legibus, vel ex iis, que legis vicem obtinent, vel ex ipsis Prætoris iuri.*

(a) Il Giureconsulto Ulpiano nella l. 25. ff. de jure jur. nel giuramento, che a richiesta dell'attore, o del creditore, dia il debitore, il reo, riconosce una specie di convenzione: e Paolo nella l. 2. ff. eod. vi ravvisa una specie di transazione, nè difficolta di attribuire al giuramento dato in simile guisa, forza maggiore di quella, che si abbia la cosa giudicata. Il motivo dunque, per

4. Parimenti , se l' debitore abbia a richiesta del creditore giurato , che niente gli deve, rimane tuttavia obbligato ; ma perchè egli è ingiusto il dolersi del giuramento , quasi di uno spergiuro , può quindi difendersi coll' eccezione del giuramento . Nelle azioni reali ancora sono ugualmente necessarie l' eccezioni ; come nel caso , che a richiesta dell' attore abbia il possessore giurato di esser sua la cosa , e ciò nonostante quegli la cosa stessa revindichi : giacchè sebbene sia vero ciò , che l' attore pretende , di esser cioè sua la cosa , è tuttavolta ingiusto , che l' possessore sia condannato (a) .

5. Parimenti se siasi teco agito in giudizio , o realmente , o personalmente , rimane non pertanto in piedi l' obbligazione , e quindi si può di nuovo contro di te agire per la stessa causa ; ma tu devi giovarti dell' eccezione *rei judicatae* .

6. Basti aver riferite queste poche eccezioni per un esempio ; giacchè quanto sieno esse necessarie per molte , e varie cagioni , può meglio intendersi da' volumi più ampj delle Pandette .

7. Or l' eccezioni dipendono , o dalle leggi , o dagli stabilimenti , che han forza di

X 2 leg-

per cui dice qui *Tribonianus* esser cosa ingiusta il condannare il debitore , il reo , dopo aver dato il giuramento , & lo stesso di quello , per cui non giusto farebbe il condannar talun' altro dopo la cosa giudicata , dopo una formale convenzione . *Jusjurandum speciem continet transactionis , majoremque auctoritatem habet , quam res judicata d. 1.2.*

8. Appellantur autem exceptiones aliae perpetuae & peremptoriae, aliae temporales & dilatoria.

9. Perpetuae & peremptoriae sunt, quae semper agentibus obstant, & semper rem, de qua agitur, perimunt: qualis est exceptio doli mali, & quod metus causa factum est, & pacti conventi, quum ita convenerit, ne omnino pecunia peteretur.

10. Temporales, atque dilatoria sunt, quae ad tempus nocent, & temporis dilationem tribuunt: qualis est pacti conventi, quum ita convenerit, ne intra certum tempus ageretur: veluti intra quinquennium: nam finito eo tempore, non impeditur actor rem exequi. Ergo ii, quibus intra certam tempus agere volentibus objicitur exceptio aut pacti conventi, aut alia similis, differre debent actionem, & post tempus agere. Ideo enim & dilatoria istae exceptiones appellantur. Alioqui, si intra tempus egerint, objectaque sit exceptio, neque eo judicio quicquam consequebantur propter exceptionem, neque post tempus olim agere poterant, quum temere rem in judicium deducebant, & consumebant, qua ratione rem amittebant. Hodie autem non ita stricte hoc procedere volumus; sed eum, qui ante tempus passionis, vel obligationis

*Delle Istituz. del dirit. lib. IV. tit. XIII. 335*  
leggi, o dalla giuridizion del pretore.

8. Di esse poi altre chiamansi perpetue e perentorie, altre temporanee e dilatorie.

9. Perpetue e perentorie son quelle, che ostano sempremai agli attori, ed estinguono sempre l'azione, come l'eccezioni *de dolo malo*, *de eo quod metus causa*, e *pacti conventi*; quando siasi convenuto, che non possa il danaro in conto alcuno ripetersi.

10. Temporanee e dilatorie poi son le altre, che nuocciono all'attore per certo tempo, e producono dilazione, com'è l'eccezione *pacti conventi*, qualora siasi convenuto, che non si poss'agire per certo tempo, come per un quinquennio: giacchè finito questo tempo, non si vieta all'attore di proseguir l'azione. Coloro dunque, a' quali, se vogliano agire prima di un certo tempo, si oppone l'eccezione *pacti conventi*, o altra simile, debbon differire la loro azione fin dopo il tempo stabilito, e perciò simili eccezioni diconsi dilatorie: altrimenti, se agiscano prima del tempo, e sia stata loro opposta l'eccezione, niente per l'eccezione stessa conseguir possono nel giudizio incominciato; dopo il tempo prefisso non poteano dipoi anticamente agire, per aver con temerità dedotta anticipatamente la cosa in giudizio, ed ecco, che decadeano da ogni diritto. Ma oggidì Noi, ricedendo da simili fottigliezze, vogliamo, che quegli, il quale abbia osato d'intentar la lite prima del tempo convenuto, debba soggiacere alla Co-

litem inferre ausus sit ; Zenonianæ Constitutioni subjacere censemus ; quam sacratissimus legislator de iis , qui tempore plus petierint , protulit ; & inducias , quas ipse actor sponte indulserit , vel quas natura actionis continet , si contempserit , in duplura habeant ii , qui talem injuriā passi sunt : & post eas finitas non aliter litem suscipiant , nisi omnes expensas litis antea acceperint : ut actores tali poena perterriti , tempora litium doceantur observare .

II. Præterea etiam ex persona sunt dilatoria exceptiones , quales sunt procuratoriae : veluti , si per militem , aut mulierem agere quis velit . Nam militibus nec pro patre , vel matre , vel uxore , nec ex sacro rescripto , procuratorio nomine experiri conceditur : suis vero negotiis superesse sine offensa militaris disciplina possunt . Eas vero exceptiones , quæ olim procuratoribus propter infamiam vel dantis , vel ipsius procuratoris opponebantur , quum in judiciis frequentari nullo modo perspexerimus , conquiescere sancimus : ne dum de iis altercatur , ipsius negotii disceptatio proteletur .

stituzion di Zenone (*a*) promulgata intorno a coloro, che domandano dappiù nel tempo; e che i rei convenuti prima del dovere, godano del doppio della dilazione, che abbia l'attore spontaneamente ad essi accordata, o la natura dell'azione in se contenga; e dopo terminata la dilazione stessa, non possano esser chiamati in giudizio, senza esser prima rimborzati delle spese tutte sofferte: acciocchè attratti da simile pena gli attori, imparino ad introdurre nel debito tempo le liti.

11. Riguardano inoltre l'eccezioni dilatorie la persona ancora, come sono le procuratorie, le quali han luogo, qualora voglia taluno, a cagion d'esempio, agire per mezzo di un soldato, o di una donna: giacchè non possono i soldati, ne anche in forza d'Imperial Rescritto, far da procuratori nelle liti, nè ne' genitori, nè per le mogli: posson però, senza offesa della disciplina militare, intervenir di persona negli affari propri. Or avendo Noi osservato non usarsi più ne' giudizj l'eccezioni solite per l'addietro ad opporsi a procuratori per l'infamia o del costringente, o del procuratore stesso, ne ordiniamo perciò l'abolizione, acciocchè nel mentre di esse si disputa, maggiormente non si allunghi la discutazione delle cause principali.

## T I T U L U S X I V.

*De replicationibus.*

**I**nterdum evenit, ut exceptio, quæ prima facie justa videatur, tamen inique noceat. Quod quum accidit, alia allegatione opus est, adjuvandi actoris gratia, quæ Replicatio vocatur, quia per eam replicatur, atque resolvitur jus exceptiorum: veluti quum pactus est aliquis cum debitore sua, ne ab eo pecuniam petat, deinde postea in contrarium pacti sunt, id est, ut creditori petere liceat: si creditor agat, & excipiat debitor, ut ita demum condemnetur, si non convenerit, ne eam pecuniam creditor petat, nocet ei exceptio, convenit enim ita: namque nihilominus hoc verum manet, liceat postea in contrarium pacti sunt. Sed quia iniquum est creditorem excludi, replicatio ei dabitur ex posteriore pacto convento.

1. Rursus interdum evenit, ut replicatio, quæ prima facie justa est, inique noceat: quod quum accidit, alia allegatione opus est, adjuvandi rei gratia, quæ Duplicatio vocatur.

2. Et si rursus ea prima facie justa videatur, sed propter aliquam causam actori inique noceat, rursus alia allegatione opus est, qua actor adjuvetur, quæ dicitur Triplicatio.

3. Qua-

T I T O L O XIV.

*Delle repliche.*

**Q**uell' eccezione , che a prima vista sembra giusta , suole talvolta recare un' ingiusto nocimento all' attore , nel qual caso dee costui far uso di una nuova assertiva , che dicesi replica , perchè si risponde , e si scioglie per mezzo suo la forza dell' eccezione : eccone l' esempio . Se avendo taluno convenuto col suo debitore di non domandare da lui il dànaro , abbia dipoi pàttuito il contrario , d' esfargli cioè licito di ripeterlo ; qualora egli agisca , ed il debitore opponga l' eccezione , pretendendo di non poter essere condannato , se non quando vera non sia la convenzione , nuoce al creditore l' eccezione , essendosi così convenuto , giacchè rimane vera la prima , nonostante la seconda convenzione , in contrario : ma perchè egli è ingiusto , che il creditore sia escluso ; se gli accorderà perciò la replica derivante dalla seconda convenzione .

1. Di nuovo quella replica , che in apparenza sembra giusta , è spesse fiate ingiusta in se stessa ; nel qual rincontro fa di mestiere un' altra assertiva per giovare il reo , che dicesi *duplicazione* .

2. E se questa sembri a prima vista giusta , ma per qualche motivo ntoccia ingiustamente all' attore , vi è di bisogno di un' altr' assertiva per sovvenirlo , che dicesi *triplicazione* .

3.Or

3. *Quarum omnium exceptionum usum interdum ulterius, quam diximus, iuristas negotiorum introducit; quas omnes apertius ex Digestorum latiore volumine facile est agnoscere.*

4. *Exceptiones autem, quibus debitor defenditur, plerumque accommodari solent etiam fidejussionibus ejus, & recte: quia quod ab iis petitur, id ab ipso debitore peti videtur, quia mandati judicio redditurus est eis, quod ii pro eo solverint. Qua ratione, & si de non petenda pecunia pactus quis cum reo fuerit, placuit perinde succurendum esse per exceptionem patti conventi illis quoque, qui pro eo obligati sunt, ac si etiam cum ipsis pactus esset, ne ab eis ea pecunia patetur. Sane quedam exceptiones non solent his accommodari. Ecce enim debitor, si bonis suis cesserit, & cum eo creditor experiatur, defenditur per exceptionem, si bonis cesserit. Sed hec exceptio fidejussionibus non datur: ideo scilicet, quia qui alios pro debitore obligat, hoc maxime propicit, ut quum facultatibus lapsus fuerit debitor, possit ab iis, quos pro eo obligavit, suum consequi.*

## TI-

(a) Ecco la regola certa da poter discernere quali eccezioni sieno, e quali non sieno adattabili a' mallevadori del debitore. L' eccezioni, le quali son coerenti alla natura della cosa, si danno ugualmente al debitore, che a'

di

3. Or la diversità degli affari porta talvolta l'uso di tutte quest'eccezioni oltre al termine, che abbiam detto: ma ciò si rileverà con facilità maggiore da libri più ampi de' Digesti.

4. L'eccezioni, con cui si difende il debitore, fogliono per lo più adattarsi benanche a' di lui mallevadori, e con ragione: giacché quanto dà costoro si domanda, sembra domandarsi dallo stesso debitore, dovendo questi col giudizio *mandati* restituir loro ciò, ch'essi abbiano per lui pagato. Laonde se taluno abbia convenuto col suo debitore di non ripetere da lui il danaro, si accorda a' di lui mallevadori l'eccezione *pacti conventi* ugualmente, che se tal convenzione fosse con esso loro passata. Talune però non vogliono adattarsi a' mallevadori: così se 'l debitore abbia fatto il *cedo bonis*, e 'l creditore agisca contro di lui, può difendersi coll'eccezione *si bonis cessavit*: ma questa non si accorda già a' mallevadori; perchè colui, che vuole altri obbligati pel debitore, questo specialmente ha in mira, di poter cioè, nel caso, in cui quegli divenga povero, conseguire il suo da coloro, che per lui volle obbligati (*a*).

TI-

di lui mallevadori: quelle poi, che riguardano unicamente la persona, non si estendono oltre al principale obbligato.

## T I T U L U S X V.

## De Interdictis.

**S**equitur, ut dispiciamus de interdictis, seu actionibus, que pro his excentur. Erant autem interdicta formæ atque conceptiones verborum, quibus Praetor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat: quod tunc maxime fiebat, quum de possessione, aut quasi possessione inter aliquos contendebatur.

I. Summa autem diviso interdictorum hæc est, quod aut prohibitoria sunt, aut restitutoria, aut exhibitoria. Prohibitoria sunt, quibus Praetor vetat aliquid fieri, veluti vim sine vitio possidenti, vel mortuum inferenti, quo ei jus erat interfendi; vel in sacro loco aedificari, vel in flumine publico, ripave ejus aliquid fieri, quo perius navigetur. Restitutoria sunt, quibus restitui aliquid jubet: veluti bonorum possessori possessionem eorum, que quis pro herede, aut pro possessore possidet ex ea hereditate; aut quum jubet ei, qui vi de possessione fundi dejectus sit, restitui possessionem. Exhibitoria sunt, per que jubet exhiberi: veluti eum, cuius de libertate agitur, aut liberum, cui patronus operas indigere velit, aut parenti liberos, qui in potestate ejus sunt.

Sunt

T I T O L O XV.

*Degl' Interdetti.*

**S**egue, che parliamo degl' interdetti, o sia delle azioni, che in vece loro si esercitano. Erano gl' interdetti alcune solenni formole, con cui il Pretore o imponeva, o vietava di farsi alcuna cosa: il che avveniva specialmente, qualora fra taluni si piatisse del possesso, o quasi possesso.

I. Si dividono principalmente gl' interdetti in proibitorj, restitutorj, ed esibitorj. Proibitorj son quelli, con cui vieta il Pretore di farsi checchessia, come d' infierirsi violenza a chi ha un possesso non vizioso, o a chi seppellisce un morto, ove ha diritto di seppellirlo; o pure di edificarsi nel luogo sacro, o di farsi novità sul fiume pubblico, o sulla riva di esso, onde più scomoda si renda la navigazione. Restitutorj son gli altri, con cui comanda il Pretore di restituirsì taluna cosa, come al possessor de' beni, il possesso di ciò, che taluno com' erede, o come possessore ritenga di quella eredità; o a colui, che sia stato con violenza scacciato dal possesso, il possesso medesimo. Esibitorj poi sono quelli, co' quali il Pretore prescrive l'esibizione o di colui, per esempio, della cui libertà si tratta, o del libero, cui voglia il patrono ingiungere le opere convenute, o pur de' figli al padre, nella di cui potestà si ritrovino. Or vi ha chi crede chia-

Sunt tamen qui putent, proprie interdicta ea vocari, quæ prohibitoria sunt, quia interdicere fit denunciare & prohibere: restitutoria autem, & exhibitoria, propriis decreta vocari. Sed tamen obtinuit omnia interdicta appellari, quia inter duos dicuntur.

2. Sequens divisio interdictorum hæc est, quod quedam adipiscenda possessionis causa comparata sunt, quedam retinenda, quedam recuperanda.

3. Adipiscenda possessionis causa interdictum accommodatur bonorum possessori, quod appellatur Quorum bonorum; ejusque vis & potestas hæc est, ut quod ex his bonis quisque, quorum possessio alicui data est, pro herede aut pro possessore possideat, id ei, cui bonorum possessio data est, restituere debeat. Pro herede autem possidere videtur, qui putat se heredem esse. Pro possessore is possidet, qui nullo jure rem hereditariam, vel etiam totam hereditatem sciens ad se non pertinere, possidet. Ideo autem adipiscenda possessionis vocatur interdictum, quia ei tantum utile est, qui nunc primum conatur adipisci rei possessionem. Itaque si quis adeptus possessionem, amiserit eam, hoc interdictum ei inutile est. Interdictum quoque, quod appellatur Salvianum, adipiscenda possessionis causa comparatum est: eoque utitur dominus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset.

4. Retinenda possessionis causa comparata sunt interdicta Ut possidetis, & Utrub; quum ab alteraque parte de proprietate alicujus rei controver-  
fia.

chiamarfi propriamente interdetti i suoi proibitorj , giacchè *interdicere* vale lo stesso, che denunziare , e proibire ; i restitutorj poi , e gli esibitorj , chiamansi decreti . Ma invalse ciò nonostante l'uso di darsi a tutti il nome d'interdetti , perchè *inter duos dicuntur* .

2. La seconda divisione degl' interdetti è questa appunto cioè , che altri di essi valgono ad acquistare , altri a ritenere , ed altri a ricuperare il possesso .

3. L' interdetto per acquistare il possesso , che dice si *Quorum bonorum* si dà al possessor de' beni , e produce l' effetto di doversi restituire a chi fu dato il possesso de' beni , ciò , che taluno com' erede , o come possessore ritenga di que' beni medesimi , di cui ebbe quegli il possesso . Or sembra posseder com' erede colui , ch' erede si reputa ; come possessore poi chiunque possiede qualche cosa ereditaria , o l' eredità intera , sapendo di non appartenersegli . Fu poi questo interdetto nominato *adipiscenda possessionis* , perchè giova solo a colui , che per la prima volta cerca di acquistare il possesso . Se dunque taluno acquistatolo , lo abbia indi perduto , simile interdetto è per lui inutile . Ad acquistare il possesso serve ancora l' interdetto Salviano ; e di esso fa uso il padron del fondo sulle robe del colono , le quali siasi patruito dover servire di pegno alle mercedi del fondo .

4. A ritenere il possesso valgono gl' interdetti *Usi possidetis* , ed *Utrubi* , quando disputandosi tra tutti e due i litiganti della proprie-

sia sit, & ante queratur uter ex litigatoriis possidere, & uter petere debeat. Namque nisi ante exploratum fuerit, utrius eorum possessio sit, non potest petitoria actio institui, quia & civilis & naturalis ratio facit, ut alius possideat, & alius a possidente petat. Et quia longe commodius est (& potius) possidere, quam petere; ideo plerumque & fere semper ingens existit contentio de ipsa possessione. Commodum autem possidendi in eo est, quod etiam si ejus res non sit, qui possidet, si modo actor non potuerit suam esse probare, remanet in suo loco possessio: propter quam causam quum obscura sunt utriusque jura, contra petitorem judicari solet. Sed interdicto quidem Utii possidetis, de fundi vel adiunctorum possessione contenditur: Utrubi vera interdicto, de rerum mobilium possessione. Quorum vis ac potestas plurimam inter se differentiam apud veteres habebat. Nam Utii possidetis interdicto is vincebat, qui interdicti tempore possidebat: si modo nec vi, nec clam, nec precario natus fuerat ab adversario possessionem; etiamse alium vi expulerat, aut clam arripuerat alienam possessionem, aut precario rogaverat aliquem, ut sibi possidere liceret. Utrubi vero interdicto, is vincebat, qui majore parte ejus anni, nec vi, nec clam, nec precario ab adversario possidebat. Hodie tamen aliter observatur. Nam utriusque interdicti potestas (quantum ad possessionem pertinet)

net

pretà di taluna cosa ; si cerca prima chi tra loro debba possedere , e chi debba far da attore . Giacchè se non siasi prima indagato , a chi di loro si appartenga il possesso , non può istituirsì l'azion petitoria , richiedendo e la civile , e la ragion naturale , che uno possieda , e l'altro ripeta dal possessore . E perchè riesce di gran lunga più comodo , e vantaggioso il possedere , che l'ripetere , perciò il più delle volte , anzi quasi sempre si suole grandemente contendere del possessore . Il vantaggio poi di chi possiede è questo appunto cioè , che sebbeno la cosa controversa a lui non si appartenga , pur se l'attore non sia riuscito nel dimostrarla sua , ne rimane non pertanto a lui il possessore : ond'è ; che nell'oscritta de' diritti de' litiganti , suol giudicarsi contro all'attore . Or coll'interdetto *Uti possideris* si contende del possesso degli stabili ; coll'interdetto *Utrubi* del possesso de' mobili . Erano anticamente questi interdetti molto differenti tra loro , giacchè nel primo vincea chi possedea nel tempo dell'interdetto ; purchè non avesse , nè con violenza , nè di nascosto , nè precariamente avuto il possesso del suo avversario , ancorchè poi l'avesse con simili mezzi avuto da chiunque altro : nel secondo poi vincea colui , che posseduto avesse per la maggior parte dell'anno , purchè nè con violenza , nè di nascosto , nè con preghiere avesse ottenuto il possesso dal suo avversario . Diversa però è la pratica di oggigiorno : dacchè è nell'uno interdetto , e nell'altro , per ciò che

net, exequata est) ut ille vincat, & in re solidi,  
& in re mobili, qui possessionem nec vi, nec  
clam, nec preario ab adversario litis contestata  
tempore detinet.

5. Possidere autem videretur quisque, non solum  
si ipse possideat, sed & si ejus nomine aliquis  
in possessione sit, licet is ejus iuri subjectus non  
sit, qualis est colonus & inquilinus. Per eos quo-  
que, apud quos deposuerit quis, aut quibus com-  
modaverit ipse possidere videntur. Et hoc est,  
quod dicitur, retinere possessionem posse aliquem  
per quemlibet, qui ejus nomine sit in possessione.  
Quinetiam anima quoque solo retinendi possessionem  
placet: id est, ut quamvis neque ipse sit in pos-  
sessione, neque ejus nomine alius; tamen, si non  
relinquenda possessionis animo, sed postea reversu-  
rus inde discesserit, retinere possessionem videa-  
tur. Adipisci vero possessionem per quos aliquis  
potest, secunda libro exposuimus. Nec ulla dubi-  
tatio est, quin animo solo adipisci possessionem  
nemo possit.

6. Recuperanda possessionis causa solet interdi-  
ci, si quis ex possessione fundi, vel adium vi  
dejectus fuerit. Nam si proponitur interdictum

Un-

riguarda il possesso ; o che si trattî di cosa mobile ; o di stabile , quegli vince , che nel tempo della contestazion della lite si ritrova in possesso , purchè non l'abbia nè con violenza , nè di nascosto , nè con preghiere avuto dal suo avversario .

5. Or sembra , che taluno possenna ; non solo quafora si ritrovi egli personalmente in possesso ; ma benanche quando vi si ritrovi altri in suo nome , quantunque non soggetto alla dì lui potestà , come sarebbe l'inquilino , il colono . Può taluno posseder benanche per mezzo di coloro , presso di cui abbia depositato , o a cui abbia imprestato checchesia : e questo significa il detto ; che può taluno ritenere il possesso per mezzo di chiunque in suo nome nel possesso medesimo si ritrovi . Anzi piacque , che coll'intenzione sola possa benanche ritenerfi il possesso , cioè , che sebbene nè personalmente , nè per mezzo d'altri taluno possenna , pure se sia partito non coa animo di abbandonare il possesso , ma di ritornarvi , par che venga in simil guisa a ritenerlo . Or per via di chi possa acquistarsi il possesso , lo dicemmo nel secondo libro (a) : nè vi è alcun dubbio , che coll'animo solo non possa il possesso acquistarsi .

6. Sudì farsi uso dell'interdetto recuperante possessionis , qualora taluno sia stato violentemente scacciato dal possesso delle case , o del fondo : giacchè a costui si accorda l'interdetto

Unde vi, per quod is, qui dejicit, cogitur ei restituere possessionem, licet is ab eo, qui vi dejicit, vi, vel clam, vel precario possideat. Sed ex Constitutionibus sacris, ut supra diximus, si quis rem per vim occupaverit, si quidem in bonis ejus est, dominio ejus privatur: si aliena, post ejus restitutionem, etiam estimationem rei dare vim passo compellitur. Qui autem aliquem de possessione per vim dejecterit, tenetur lege Julia de vi privata, aut de vi publica: sed de vi privata, si sine armis vim fecerit; sin autem armis eum de possessione vi expulerit, de vi publica tenetur. Armorum autem appellatione non solum scuta, & gladios, & galeas, sed & fustes, & lapides significari intelligimus.

7. Tertia divisio interdictorum hac est, quod aut simplicia sunt, aut duplicita. Simplicia sunt, veluti in quibus alter actor, alter reus est: qualia sunt omnia restitutoria, aut exhibitoria. Nam actor is est, qui desiderat aut exhiberi, aut restituiri: reus autem is est, a quo desideratur, ut restituat, aut exhibeat. Prohibitoriorum autem interdictorum alia simplicia sunt, alia duplicitia. Simplicia sunt, veluti quum Praetor prohibet in loco sacro, vel in flumine publico, ripave ejus aliquid fieri. Nam actor est, qui desiderat, ne

quid

(a) Intende le l. 5. e 7. C. unde vi, di cui si rati-

*Unde vi*, per mezzo del quale chi fe la violenza, è tenuto a restituire il possesso a chi la soffrì, ancorchè vi si ritrovi intruso di nascosto, per violenza, o per preghiere antecedentemente fatte a chi nel discacciò. Ma per le Costituzioni Imperiali (c) di sopra accennate, se taluno abbia con violenza occupata qualche cosa, o questa è di sua pertinenza, e ne viene in pena privato; o è altrui, ed oltre al doverla restituire, dee doppìa pagare l'importo a chi soffrì la violenza. Quegli poi, che abbia con violenza scacciato alcuno dal possesso, riman tenuto per la legge Giulia *de vi privata*, o *de vi publica*, secondo chè la violenza fu collé armi, o senza. Sotto nome d'armi poi van compresi non solo gli scudi, i coltelli, e gli elmi, ma i bastoni ancora, e le pietre.

7. Dividonsi in terzo luogo gl' interdetti in semplici, e doppi; semplici son quelli, in cui un de' litiganti fa da attore, l'altro da reo, come sono gl' interdetti tutti restitutorj, o esibitorj: giacchè in essi attore è quegli, che chiede l'esibizione, o la restituzione; reo, chi dee esibire, o restituire. Degl' interdetti proibitorj poi altri son semplici, ed altri doppi: semplici son quelli, in cui vieta il Pretore le innovazioni nel suolo sacro, nel fiume pubblico, o nella riva di esso; giacchè ne' medesimi, attore è chi non vuole innovazio-

Y 3 ni

giond di sopra al §. 1. del titolo *de vi bonar. rapt.*

352. *Institut. Juris lib. V. tit. XVI.*  
quid faciat: reus est, qui aliquid facere conatur.  
Duplicia sunt, veluti Ut*i* possidetis interdictum,  
& Utrubi. Ideo autem duplicitia vocantur, quia  
par utriusque litigatoris in his conditio est; nec  
quisquam praecipue reus, vel actor intelligitur,  
sed unusquisque tam rei, quam actoris partes  
fuslinet.

8. De ordine & vetere exitu interdictorum, su-  
pervacuum est hodie dicere. Nam quoties extra  
ordinem jus dicitur (qualia sunt hodie omnia ju-  
dicia) non est necesse reddi interdictum: sed per-  
inde judicatur sine interdictis, ac si utilis actio  
ex causa interdicti redditia fuisset.

## T I T U L U S XVI.

### *De poena timore litigantium.*

**N**unc admonendi sumus, magnam curam egis-  
se eos, qui iura sustinebant, ne facile ho-  
mines ad litigandum procederent: quod & Nobis  
studio est. Idque eō maxime fieri potest, quod se-  
meritas tam agentium, quam eorum, cum quibus  
agitur, modo pecuniaria poena, modo jurisjurandi  
religione, modo infamiae metu coetceatur.

I. Ecce enim jusjurandum omnibus, qui con-  
veniuntur, ex Constitutione nostra defertur. Nam  
reus non aliter suis allegationibus utitur, nisi  
prius juraverit, quod putans se bona instantia  
uti.

ni , reo chi tenta di farle : doppi poi sono  
gl' interdetti *Uti possidetis*, ed *Utrubi*, giacchè  
in essi uguale è la condizione di amendue i  
litiganti , nè vi è chi particolarmente faccia  
da attore , o da reo ; ma l' uno , e l' altro  
amendue le parti sostengono .

8. Dell' antico rito , ed effetto degl' inter-  
detti , egli è inutile oggigiorno il ragionare ;  
essendo essi di niun uso ne' giudizj straordina-  
ri , quali son tutti al presente ; giacchè si giu-  
dica in essi senza interdetti , quasicchè accor-  
data si fosse a' litiganti l' utile azione nascente  
da' medesimi .

## T I T O L O XVI.

### *Della pena de' temerari litiganti.*

**O**R si dee avvertire , che gli antichi Le-  
gislatori ebbero non men , che Noi ,  
grandemente a cuore , che i Cittadini non  
venissero così facilmente alle liti . Or può ciò  
soprattutto ottenersi col frenare la temerità e  
degli attori , e de' rei or con pena pecuniaria ,  
or colla religion del giuramento , ed or per  
fine col timor dell' infamia .

1. Si richiede dunque , secondo la nostra  
Costituzione (a) , il giuramento da tutt' i rei  
convenuti ; non permettendosi loro di allegar  
de proprie ragioni , se prima non giurino di  
venire in giudizio a contraddirre per motivi

V 4

cre-

(a) *L. 2. C. de jur. propt. column. dand.*

*et i*, ad contradicendum pervenit. At aduersus inficiantes ex quibusdam causis dupli vel tripli actio constituitur: veluti si damni injuria, auctoratum locis venerabilibus relictorum nomine agatur. Statim autem ab initio pluris, quam simpli est actio: veluti, furti manifesti, quadruplici; nec manifesti, dupli. Nam ex his & aliis quibusdam causis sive quis neget, sive fateatur, pluris quam simpli est actio. Item, actoris quoque calumnia coeretur. Nam etiam actor pro calumnia jurare cogitur ex nostra Constitutione. Utriusque etiam partis advocati jusjurandum subeunt, quod alia nostra Constitutione comprehensum est. Hec autem omnia pro veteri calumniae actione introducta sunt, que in desuetudinem abiit: quia in partem decimam litis actores multabant, quod nusquam factum esse invenimus: sed pro his introductum est & prefatum jusjurandum, & ut improbus litigator & damnum, & impensas litis inferre adversario suo cogatur.

2. Ex quibusdam judiciis damnati, ignomini-  
ositi fiunt: veluti, furti, vi bonorum raptorum,

in-

(a) Non occorre di replicare qui ciò, che si è detto di simili azioni nel §. 27. *sup. de act.* che può riscontrarsi per la maggiore intelligenza di questo paragrafo.

ereduti da esso loro ragionevoli. Or contro a quelli, che negano, si stabilisce l' azion del doppio, o del triplo in taluni casi, come qualora si agisca per lo danno ingiustamente recato, o pe' legati rimasti a' luoghi pii. (a). Or in taluni casi fin dal principio l' azione è più, che nel *simplo*, come nel furto manifesto, in cui è nel quadruplo; nel non manifesto, in cui è nel doppio. Giacchè in simili rincontri o che taluno neghi, o che confessi, sempre l' azione è dippiù del *simplo*. Ma la calunnia dell' attore ancora viene ugualmente frenata; giacchè anch' egli, per la nostra Costituzione (b), dee giurare di non muover la lite per calunniare, ma perchè stima di aver buona causa. Il che debbon fare ancora gli Avvocati di amendue le Parti, siccome si stabilì in un'altra nostra Costituzione (c). Or tutto ciò s'introdusse in vece dell' antica azion di calunnia, la quale andò in disuso: puniva essa gli attori, condannandoli al pagamento della decima parte dell' importo della lite, il che non ritrovammo giammai praticato: ma s' introdusse in sua vece il giuramento, e'l costume, che'l temerario litigante sia costretto a pagare al suo avversario e' l danno cagionatogli, e le spese della lite.

2. Divengono infami le persone, che soggiacquero alla condanna in taluni giudizj, come in quelli di furto; de' beni rapiti con violen-

(b) *D. I. 2. C. de jur. propt. calumn. dand.*

(c) *L. 14. C. de re. judic.*

356. *Institut. Juris lib. IX. tit. XVI.*  
injuriarum, de dolo, item tutela, mandati, depositi; directis, non contrariis actionibus. Item pro socio, que ab utraque parte directa est: Et ob id quilibet ex sociis ex judicio damnatus, ignominia notatur. Sed furti quidem, aut via bonorum raptorum, aut injuriarum, aut de dolo, non solum damnati notantur ignominia, sed Et pacie: Et recte: plurimum enim interest, utram ex delicto aliquis, an ex contractu debitor sit.

3. *Omnium autem actionum instituendarum principium ab ea parte editi proficiuntur, qua Praetor edicit de in ius vocando. Utique enim in*

(a) Da' quasi contratti di tutela, di mandato, e di deposito sorgono due azioni, diretta l'una, contraria l'altra, siccome dicemmo a suo luogo. La diretta compete al pupillo contro al tutore, perchè renda questi conto della tenuta amministrazione, e risarcisca i danni tutti cagionatigli; a colui, che deposita, per astingere il depositario a restituire il deposito, ed a rifare il danno forse per sua colpa nel medesimo avvenuto; e al mandante per obbligare il mandatario a perfezionare l'intrapreso negoziò, o a prestare quanto importa il non averlo perfezionato, o pure a consegnare una co'frutti la roba acquistata in vigor del mandato. La contraria all'opposto si accofda al tutore contro al pupillo, perchè lo rifaccia di tutte le spese, che da buon padre di famiglia abbia fatte per lui; al depositario contro a colui, che fece il deposito, ed al mandatario contro al mandante, perchè l'indennizzino da ogni danno, spesa, e molestia per di loro cagione sofferta. Ciò posto facilmente s'intende, perchè le riferite azioni dirette a differenza delle contrarie, era-

no

tenza , d' ingiurie , di dolo , in quelli di tratta , di mandato , di deposito diretti però , e non contrari (a) , e nel giudizio finalmente di società , ch' è diretto per tutti i soci ; ond' è che chiunque di essi venga in tal giudizio condannato , diventa infame . Or nelle persone convenute colle azioni di furto , di beni rapiti con violenza , d' ingiurie , di dolo vi è di particolare , che divengono infami , non solo quando soggiacciono alla condanna , ma quando ancora convengansi coll' attore ; e con ragione (b) ; giacchè molta differenza passa tra l' esser debitore per delitto , e l' esserlo in vigor di contratto .

3. Or il principio di tutte le azioni , è la citazione , di cui ci ragiona il Pretore in una parte del suo editto : giacchè non vi ha dubio

ne infamanti , se il reo convenuto vi andava a succumbersi : nelle prime veniva ad esame la lealtà , nelle seconde il conteggio : *contrario judicio damnatus non erit infamis , nec immerito ; nam in contrariis non de perfidia agitur , sed de calcubo , qui fere in judicio dissimi soler , l. 6. ff. de his , qui nos. inf.*

(b) Colui , che chiamato in giudizio , procura di venire a convenzione col suo avversario , par che confessi in certo modo il delitto : ecco dunque il motivo , onde que' rei benanche , i quali si accordano coll' attore ne' riferiti giudizi , rimangono tuttavolta infami . Due circostanze però cumulativamente rischioggensi , perchè ciò abbia luogo . 1. che le azioni , di cui si tratta , dipendano da delitto . 2. che l' accordo sia stato prezzolato . Se dunque le azioni derivino da contratto , e se l' accordo sia stato un prodotto delle preghiere del reo , e della generosità dell' attore , coloro , che sienfi in simile guisa convenuti , non soggiaceranno sicuramente alla vergognosa taccia d' infamia .

*In primis adversarius in jus vocandus est, id est, ad eum vocandus, qui jus dicturus sit. Qua parte Praetor parentibus, & patronis, item parentibus liberisque patronorum & patronarum hunc praefat bonorem, ut non aliter liceat liberis libertigine eos in jus vocare, quam si ab ipso Praetore pugilaverint, & impetraverint. Et, si quis aliter vocaverit, in eum paenam solidorum quinquaginta constituit.*

## T I T U L U S XVII.

### *De officio Judicis.*

**S**uperest, de officio judicis dispiciamus. Et quidem in primis illud observare debet judex, ne aliter judicet, quam legibus, aut Constitutionibus, aut moribus proditum est.

1. Ideoque si noxali judicio aditus est, offendere debet, ut si condemnandus videtur dominus, ita debeat condemnare, Publum Mævium Lucio Titio in decem aureos condemno, aut noxam dedere.

2. Et si in rem actum sit coram judge, sive contra petitorem judicaverit, absolvere debet posse.

(a) Veggasi relativamente a questo punto la nota (c) al §. 12. del titolo *de act.* E rispetto al valor de' solidi, o sieno aurei, si riscontrri la nota al §. 1. del titolo V. di questo stesso libro.

(b) Della forza delle Consuetudini ti assicurano il Giuncturale Giuliano nella l. 32. ff. *de legib.*, dove scriffo:

bio, che prima d'ogni altro si debba l'avversario chiamare in giudizio, cioè innanzi a colui, che dovrà giudicare. Or ivi appunto il Pretore concede a' genitori, a' patroni, ed a' genitori, e figli de' patroni, e delle patronie l'onorevol privilegio di non poter essere da' figli, da' liberti rispettivamente chiamati in giudizio, senz'averne antecedentemente denunciata, ed ottenuta da lui la licenza: stabilendo la pena di cinquanta solidi avverso i contravventori (a).

## T I T O L O XVII.

### Dell' officio del giudice.

**R**imanе ora a parlar dell' officio del giudice. Or qualche dee primieramente servare il giudice, si è di non dipartirsi nel giudicare dalle leggi, dalle Costituzioni, e dalle consuetudini (b).

1. E perciò se siasi innanzi a lui intentato un giudizio *noxale*, se gli sembra che debba il padrone esser condannato, dee farlo colla seguente formula: *condanno P. Mevio a dare a L. Tizio dieci aurei, o'l servo stesso colpevole.*

2. E se l'azione intentata sia stata reale, o avrà giudicato contro all'attore, e dee af-

sol-

*se: de quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus, & consuetudine inductum est: ed Ulpiano nella l. 33. ff. eod. diuturna consuetudo pro jure, & lege in iis, que non ex scripto descendunt, observari solet.*

cessorem ; sive contra possessorem , jubere ei debet , ut rem ipsam restituat cum fructibus . Sed si possessor neget in praesenti se restituere posse , & sine frustratione videbitur tempus restituendi causa petere , indulgendum est ei : ut tamen de litiis estimatione caveat cum fidejussore , si intra tempus , quod ei datum est , non restituerit . Et si hereditas petita sit , eadem circa fructus interveniunt , que diximus intervenire de singularium rerum petitione . Illorum autem fructuum , quos culpa sua possessor non perceperit , sive illorum quos perceperit , in utraque actione eadem ratio pene habetur , si prae do fuerit . Si vero bone fideli possessor fuerit , non habetur ratio neque consumptorum , neque non perceptorum . Post inchoatam autem petitionem , etiam illorum fructuum ratio habetur , qui culpa possessoris percepti non sunt , vel percepti consumpti sunt .

3. Si ad exhibendum actum fuerit , non sufficit , si exhibet rem ipsius , cum quo actum est : sed opus est , ut eam causam debeat exhibere , id est , ut eam causam habeat actor , quam habitus esset ; si quum primaria ad exhibendum egisset , exhibita res fuisset . Ideoque si inter moras exhibendi usucapta sit res a possidente , nihilominus condemnabitur . Praterea fructuum medii temporis , id est , ejus quod post acceptum ad exhibendum iudicium , ante rem judicatae intercesserit , rationem habere debet iudex . Quod si negat

solvérè il possessore ; o contro al possessore , e dee imporgli , che restituiscà la cosa controverfa insiem co' frutti . Ma se l' possessore neghi di poterla al presente restituire , e sembri domandar tempo non ad oggetto di dilatare , deesegli usare indulgenza ; purechè però dia mallevadore per l' importo della lite , se non restituirà tra' l' tempo accordatogli . E se siasi domandata un' eredità , ha luogo pe' frutti lo stesso , che si osserva ne' giudizi particolari . Or in amenue le riferite azioni , e de' frutti , che l' possessore non abbia per sua colpa percepiti , e di quelli , che percepiti abbia , si tien conto quasi nella stessa maniera , che se fosse stato un predone . Che se l' possessore sia stato di buona fede , non si tien ragione nè de' frutti consumati , nè de' non percepiti ; ma dopo la contestazion della lite si calcolano puranche i frutti non percepiti per colpa del possessore , o quelli , che percepiti , sienfi consumati .

3. Se siasi intentata l' azione *ad exhibendum* , non basta , che l' reo esibisca la cosa , ma dee benanche esibirne tutte le aggiunzioni sì , che l' attore si ritrovi nello stesso stato , in cui ritrovato si sarebbe , se tostocchè s' intendo l' azione , si fosse la cosa esibita . E perciò se tra gl' indugj si sia la cosa uscatta dal possessore , farà ciò non ostante condannato . Dee inoltre il giudice tenere anche conto di que' frutti , che sienfi percepiti tra l' incominciamento del giudizio *ad exhibendum* , e la sentenza . Che se l' reo neghi di potere allora esibir la cosa , e chie-

362 Institut. Juris lib. IV. tit. XVII.  
get reus, cum quo ad exhibendum actum est; in praesenti se exhibere posse, & tempus exhibendi causa petat, idque sine frustratione postulare videatur, dari ei debet, ut tamen caveat se restituturum. Quod si neque statim jussu iudicis rem exhibeat, neque postea exhibeturum se caveat, condemnandus sit in id, quod auctoris intererat, si ab iudicio res exhibita esset.

4. Si familiam exercunda iudicio actum sit, singulas res singulis hereditibus adjudicare debet, & si in alterius persona praegravare videatur adjudicatio, debet hunc invicem coheredi certa pecunia, sicut jam dictum est, condemnare. Eo quodque nomine coheredi quisque suo condemnandus est, quod solus fructus hereditatis fundi perceperit, aut rem hereditariam corrupserit, aut consumpscerit. Qua quidem similiter inter plures quaque, quam duos coheredes subsequuntur.

5. Eadem interveniunt, & si concurruunt dividendo de pluribus rebus actum sit. Quod si de una re, veluti de fundo, siquidem iste fundus commode regionibus divisionem recipiat, partes eius singulis adjudicare debet: & si unius pars praegravare videbitur, is invicem certa pecunia alteri condemnandus est. Quod si commode dividendi non possit, veluti si homo forte, aut mulus erit, de quo aliove sit, tunc totus unius adjudicatum

• chieda dilazione , senzacchè tal domanda sia prodotta da idea di allungare , se gli dee concedere , purchè dia malleveria di restituirla : che se non esibisca immediatamente la cosa per comando del giudice , nè dia cautela di esibirla dipoi , dee esser condannato a rifare all' attore il danno cagionatogli col non aver dal principio esibita la cosa .

4. Se siasi instituito giudizio *familiae erciscundæ* , dee il giudice ciascuna cosa a ciascuno erede aggiudicare : e qualora l' aggiudicazione sembri preponderare in persona di un de' due coeredi , dee condannar costui , siccome già si è detto , a pagar certa somma di danaro in beneficio dell' altro . Può benanch' essere il coerede condannato in beneficio dell' altro per aver solo percepiti i frutti del fondo ereditario , e per aver corrotta , o consumata qualche cosa ereditaria . E ciò , che si è detto per due coeredi , ha luogo anche quando sieno in numero maggiore di due .

5. Lo stesso dee si osservare nel giudizio *communi dividundo* intentato per la divisione di più cose . Che se'l fondo da dividersi sia un solo , qualora possa comodamente partirsi , se ne dee assegnare una porzione per ciascheduno ; e se la parte di un di loro sembri preponderare , si dee questi condannare a pagar certa somma di danaro in prò dell' altro . Ma se'l fondo non possa comodamente dividersi , o pur si tratti di un servo , di un mulo , allora dee si per intero aggiudicare ad uno de'

364 Institut. Juris lib. IV. tit. XVII.  
candus est, & is invicem alteri certa pecunia  
condemnandus est.

6. Si finium regundorum actum fuerit, dispi-  
cere debet judex, an necessaria sit adjudicatio,  
quæ sane uno casu necessaria est, si evidentiorie  
bus finibus distingui agros commodius sit, quam  
olim fuissent distincti. Nam tunc necesse est ex  
alterius agro partem aliquam alterius agri do-  
mino adjudicari; quo casu conveniens est, ut is  
alteri certa pecunia debeat condemnari. Eo quo-  
que nomine condemnandus est quisque hoc judic-  
cio, quod forte circa fines aliquid malitiose com-  
misit: verbi gratia, quia lapides finales furatus  
est, vel arbores finales excidit. Contumacia quo-  
que nomine quisque eo judicio condemnatur: re-  
luti, si quis jubente judge metiri agros passus  
non fuerit.

7. Quod autem istis judiciis alicui adjudicar-  
tum fuerit, id statim ejus sit, cui adjudicatum  
est.

#### TI.

(a) Non è un effetto della sentenza del Magistrato il  
passaggio, che la cosa aggiudicata ne' tre riferiti giudi-  
zi familiari eriscunda, communi dividendo, e finium  
regundorum fa nel dominio di colui, al quale si aggiudica,  
ma dell' aggiudicazione maniera civile di acquistare

il

*Delle Istituz. del dirit. lib. IV. tit. XVII.* 385  
contendenti, e condannar costui a rifare all'altro in danaro la sua porzione.

6. Nell'azione *finium regundorum*, dee il giudice indagare, se sia necessaria l'aggiudicazione, la quale in un sol caso fa di mestiere, quando cioè riesca più comodo il distinguere i campi con termini più certi di que' che ci erano: giacchè in simili circostanze fa d'uopo aggiudicare parte del fondo di uno al padron dell'altro; nel qual caso dee questi rifare al primo in danaro la porzione cedutagli. Deesi anche in questo giudizio condannar colui, che abbia maliziosamente commessa innovazione ne' confini, con avere, a cagion d'esempio, tolto via i termini di pietra, o recisi gli alberi, che ne faceano le veci. Può essere benanche taluno condannato in questo giudizio come contumace, qualora non ostante l'ordine del giudice non abbia fatta seguire la misura de' campi.

7. Or quelchè in simili giudizj siasi a taluno aggiudicato, diventa subito di sua pertinenza (a).

Z 2

TI-

il dominio: giacchè se la sola sentenza del Magistrato bastasse a trasferire il dominio quelchè in questo paragrafo ci rapporta *Triboniano* come una particolarità degli annunziati giudizj, farebbe una circostanza universale inalterabile per tutti gli altri, il che non è.

## T I T U L U S X V I I I .

*De publicis judiciis.*

**P**ublica judicia neque per actiones ordinantur ; neque omnino quicquam simile habent cum ceteris judiciis , de quibus locuti sumus ; magna- que diversitas eorum est & in instituendo , & in exercendo .

1. Publica autem dicta sunt , quod cuivis ex populo executio eorum plerunque datur .

2. Publicorum judiciorum quedam capitalia sunt , quedam non capitalia . Capitalia dicimus , quae ultimo supplicio afficiunt homines , vel etiam aqua & ignis interdictione , vel deportatione , vel metallo . Cetera , si quam infamiam irrogare cum damno pecuniariori , haec publica quidem sunt , non tamen capitalia .

3. Publica autem judicia haec sunt : lex Julia maiestatis , quae in eos , qui contra Imperatorem , vel rempublicam aliquid moliti sunt , suum vi- gorem extendit . Cujus pena animo amissionem sustinet , & memoria rei etiam post mortem dam- natur .

4. Item lex Julia de adulteriis coercendis , quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit , sed & eos , qui cum masculis nefandam libidinem exercere audent . Sed eadem lege Julia etiam stupri flagitium punitur quem quis sine vi vel virginem , vel viduam honeste

vi-

T I T O L O XVIII.

*De' giudizj pubblici.*

**I** Giudizj pubblici, nè si esercitano per via delle azioni ordinarie, nè han cosa di comune cogli altri giudizj, di cui si è ragionato al di sopra; giacchè grandissima differenza tra loro passa sì nell'istituzione, che nel proseguimento di essi.

1. Furon detti giudizj pubblici, perchè può per lo più intentarli chiunque del popolo.

2. Or di essi altri son capitali, ed altri non capitali. Chiamiamo capitali quelli, che puniscono i rei colla morte, col bando, colla deportazione, o colla condanna a cavar metalli. Gli altri giudizj poi, se cagionano infamia accoppiata a pena pecuniaria, son pubblici sì, ma non capitali.

3. Le leggi, onde dipendono i giudizj pubblici son le seguenti. La legge Giulia *majestatis*, la quale spiega la sua forza contro a coloro, che abbiano intrapreso checchesia contro all' Imperadore, o alla Repubblica; e la pena si è l'ultimo supplizio accoppiato all' infamia del reo, anche dopo la di lui morte.

4. La legge Giulia *de adulteriis coercendis*, la quale punisce colla morte non solo gli adulteri, ma i sodomitì ancora. Punisce benanche questa legge il delitto di stupro commesso senza violenza in persona di una vergine, o di una vedova, che onestamente vi-

368 *Institut. Juris lib. IV. tit. XVIII.*  
viventem, stupraverit. Pœnam autem eadem lex  
irrogat stupratoribus, si honesti sunt, publicatio-  
nem partis dimidiae bonorum: si humiles, corpo-  
ris coercionem cum relegatione.

5. Item lex Cornelia de sicariis, quæ homicidas  
ultore ferro persequitur, vel eos, qui hominis oc-  
cidendi causa cum telo ambulant. Telum autem  
(ut Caius noster ex interpretatione legum duode-  
cim tabularum scriptum reliquit) vulgo quidem  
id appellatur, quod ab arcu mittitur; sed & nunc  
omne significat, quod manu cuiusque jacitur.  
Sequitur ergo, ut lignum, & lapis, & ferrum  
hoc nomine contineantur: dictum ab eo, quod in  
longinquum mittitur, a Greca voce τηλος figu-  
ratum. Et sic hanc significationem invenire pos-  
sumus & in Græco nomine: nam quod nos telum  
appellamus, illi Βελος appellant απὸ Βαλλειν.  
Admonet nos Xenophon; nam ita scribit: ηατ  
τα Βελη ομως εφερετο, λογχαι, τοξευματα,  
σευδοναι, πλειστοι δε ηαι λιθοι. Sicarii autem  
appellantur a sica, quod significat ferreum cul-  
trum. Eadem lege & benefici capite damnantur,  
qui artibus odiosis, tam venenis, quam susurris  
magicis homines occiderint, vel mala medicamen-  
ta publice vendiderint.

6. Alia deinde lex asperrium crimen nova  
pœna persequitur, quæ Pompeja de parricidiis

viii.

va : castigando gli stupratori colla confiscazione della metà de' loro beni , se sieno nobili ; e colla relegazione unita a qualche pena afflittiva di corpo , se sieno ignobili .

5. La legge *Cornelia de sicariis*, la quale perseguita con ferro vendicatore gli omicidi , e chlunque vada armato di dardo con intenzione di uccidere . Or dicesi comunemente *dardo* , siccome lasciò scritto il nostro Gajo nel suo commento alle leggi delle dodici tavole , quello , che si scaglia coll' arco ; ma al presente si dà un tal nome a qualunque cosa si scaglia colle mani . Anche il legno dunque , la pietra , e 'l ferro van compresi sotto al nome di dardo , che fu detto *telum* dal Greco τῆλος , perchè si scaglia in distanza ; e che corrisponde al Greco βελός così detto απὸ τοῦ βαλλεῖν , cioè dallo scagliare . E ce l' avverte Senofonte (a) ove scrive : *si portavano dardi di simili fatta , lance , saette , fionde , e molte pietre .* Gli omicidi poi si diffusero *sicarii* dalla voce *sica* , che dinota il coltello . Punisce questa legge con pena capitale i benefici ancora , che con arti odiose sia veleno , sieno magici susurri , abbiano ammazzato taluno ; e coloro benanche , i quali abbiano pubblicamente vendute medicine cattive .

6. Con nuova , ed inusitata pena vien punito l' atrocissimo delitto di parricidio dalla legge *Pompeja de parricidiis* , in cui si pre-

Z 4

scri-

(a) Quelle parole di Senofonte son tratte dal lib. 3. *ayabes.*

370. Institut. Juris lib. IV. tit. XVIII.  
vocatur: qua caretur, ut si quis parentie, aut filii, aut omnino affectionis ejus, que nuncuptatione parentum continetur, fata properaverit (sive clam, sive palam id ausus fuerit) nec non is, cuius dolo malo id factum est, vel conscientius criminis existit, licet extraneus sit, pena parviet dicit puniatur: & neque gladio, neque iugibus, neque ulli alii solemni poena subjiciatur, sed insutus culeo cum cane, & gallo gallinaceo, & viperā, & simia, & inter eas ferales angustias comprehensus ( secundum quod regionis qualitas julerit) vel in vicinum mare, vel in amnum prouticiatur; ut omnium elementorum aīsu virius care incipiat, & ei cœlum superstiti, & terram mortuo auferatur. Si quis autem alias cognatione, vel affinitate personas conjunctas necaverit, poenam legis Cornelis de sicariis sustinebit.

7. Item lex Cornelia de falsis, quo etiam testamentaria vocatur, poenam irrogat ei, qui testamentum, vel aliud instrumentum falsum scripsérunt, signaverit, recitaverit, subjecerit, vel signum adulterinum fecerit, sculpserit, expresserit sciens, dolo malo. Ejusque legis poena in servos, ultimum supplicium est, quod etiam in lege de sicariis & beneficis servatur: in liberos vero deportatio.

#### 8. Item

(a) Questo paragrafo è interamente trascritto dalla  
I.I.

scrive, che quegli, il quale abbia, o di nascosto, o palesemente preparata la morte a' genitori, a' figli, o a chiunque altro vada compreso sotto la denominazione *parentes*, come anche quegli, per di cui dolo sia ciò avvenuto, o che sia stato coscio del delitto, ancorchè estraneo, vengan puniti con pena degna del parricidio; e non foggiacciano nè al ferro, nè al fuoco, nè ad altra pena solenne, ma cuciti in un facco di cuojo in unione di un cane, di un gallo, di una vipera, e di una scimia, tra simili funeste angustie sieno gittati nel mare, o in un fiume vicino, secondo la qualità del paese, ad oggetto, che cominci loro a mancare anche in vita l'uso di tutti gli elementi, e loro si tolga, mentre vivono, la luce del giorno, e dopo morti in terra il sepolcro (a). Se poi taluno abbia uccise altre persone a lui congiunte per vincolo di cognazione, o di affinità, soffrirà la pena della legge *Cornelia de sicariis*.

7. Coloro, che abbiano con piena scienza, e con dolo scritto, suggellato, recitato, o suggerito un testamento, o altro istromento falso, o pure vi abbiano fatto, scolpito, o rilevato un suggello adulterino, vengon puniti dalla legge *Cornelia de falsis*, che dice si pure testamentaria, se sieno servi coll'ultimo supplizio, il che si osserva anche nella legge *Cornelia de sicariis & beneficis*; se sieno liberi colla deportazione.

Z 5

8. La

I. I. C. de his qui par. vel lib. occid.

8. Item lex Julia de vi publica, seu privata aduersus eos exoritur, qui vim vel armatam, vel sine armis commiserint. Sed si quidem armata vis arguatur, deportatio ei ex lege Julia de vi publica irrogatur; si vero sine armis, in tertiam partem bonorum suorum publicatio impunitur: sin autem per vim raptus virginis, vel vidue, vel sanctimonialis, vel alterius fuerit perpetratus, tunc & raptores, & ii qui opem huic flagitio dederunt, capite puniuntur, secundum nostrae Constitutionis definitionem, ex qua hoc apertius possibile est scire.

9. Item lex Julia peculiatus eos punit, qui publicam pecuniam, vel rem sacram, vel religiosam furati fuerint. Sed si quidem ipsi judices tempore administrationis publicas pecunias substraxerint, capitali animadversione puniuntur: & non solum hi, sed etiam qui ministerium eis ad hoc exhibuerint, vel qui subtractas ab his scientes suscepserint. Alii vero, qui in hanc legem inciderint, poenae deportationis subjungentur.

10. Est & inter publica iudicia lex Fabia de plagiariis, qua interdum capitis poenam ex sacris Constitutionibus irrogat, interdum levioram.

8. La legge Giulia *de vi publica, seu privata* insorge contro a coloro, che abbiano con armi, o senza commesse delle violenze. Or se taluno sia accusato di violenza armata, farà per la legge Giulia *de vi publica* punito colla deportazione; se di violenza senz'armi, colla confiscazione del terzo de' suoi beni. Che se poi sia stata violentemente rapita una vergine, una vedova, una monaca, o altra donna, allora e i rapitori, e coloro, che diedero mano a simile scelleraggine, son puniti con pena capitale, secondo lo stabilimento della nostra Costituzione (a), da cui con chiarezza maggiore si potrà ciò rilevare.

9. La legge Giulia *peculatus* punisce coloro, che abbian rubato il danaro pubblico, o qualche cosa sacra, o religiosa. Or se abbian rubato il pubblico danaro i Magistrati stessi nel tempo della loro amministrazione, saran puniti colla morte, non altrimenti, che quelli, i quali abbiano loro somministrato ajuto, o si abbiano dalle loro mani ricevuto il danaro sappendo, ch'era rubato. Se poi sia inciampato nella contravvenzione di questa legge chiunque altro, che Magistrato non sia, farà punito colla deportazione.

10. Vi è puranche tra le leggi, onde derivano i pubblici giudizj la legge Fabia *de plagiariis*, la quale talvolta impone pena capitale, e talvolta più leggiera.

II.

(a) *L. unic. C. de rapt. virg.*

11. Sunt præterea publica judicia, lex *Julia de ambitu*, lex *Julia repetundarum*, & lex *Julia de annonā*, & lex *Julia de residuis*, quæ de certis capitulis loquuntur: & animæ quidem amissionem non irrogant; aliis autem poenis eos subjiciunt qui præcepta earum neglexerint.

12. Sed de publicis judiciis hæc exposuimus, ut vobis possibile sit summo digito, & quasi per indicem ea te igisse: alioqui diligentior eorum scientia vobis in latioribus Digestorum seu Pandectarum libris Deo propitio adventura est.

**Finis Tomi secundi.**

## IN.

(a) La pena, che imponea questa legge a' suoi contravventori, era l'infamia accoppiata allo sbarso di cento aurei. Veggasi la *l. unic. ff. ad leg. Jul. de amb.*

(b) L'esilio, la deportazione, e in taluni casi la morte ancora era la pena di questa legge. Si veggia la *l. 7. ff. ad leg. Jul. repetund.*

(c) Non oltrepassava i venti aurei la pena della legge *Julia de annonā*, la quale puniva coloro, qui contra

an-

11. Pubblici giudizj benanché derivano dalle leggi Giulia *de ambitu* (a), Giulia *repetundarum* (b), Giulia *de annonae* (c), e Giulia *de residuis* (d); le quali non impongono pena capitale, ma soggettano ad altri fastighi i contravventori.

12. Abbiamo dette queste poche cose intorno a' pubblici giudizj, perchè ne abbiate almeno una superficiale notizia, potendo dipoi col divin favore apprender meglio tal materia da' libri delle Pandette.

Fine del tomo secondo.

IN-

*annonam fecerint, vel societatem coierint; quo annona carior fiat.* l. 2. ff. ad leg. Jul. de ann.

(d) *Lege Julia de residuis tenetur is, apud quem, ex locatione, emptione, alimentaria ratione, ex pecunia quam accepit, aliave qua causa pecunia publica resedit. Sed & qui pecuniam publicam in usum aliquem acceptam retinuerit, nec erogaverit, hac lege tenetur: qua lege damnatus, amplius tertia parte, quam debet, punitur.* l. 4. ff. ad leg. Jul. pecut.

# I N D E X

*Titulorum Tomi secundi.*

## L I B E R III.

<b>TIT. I.</b> <b>D</b> e hereditatibus, quæ ab insestato deferuntur :	pag. 2
II. <i>De legitima agnatorum successione.</i>	24
III. <i>De Senatusconsulto Tertulliano.</i>	36
IV. <i>De Senatusconsulto Orficiano.</i>	42
V. <i>De successione cognatorum.</i>	46
VI. <i>De gradibus cognitionum.</i>	50
VII. <i>De servili cognitione.</i>	56
VIII. <i>De successione libertorum.</i>	62
IX. <i>De assignatione libertorum.</i>	72
X. <i>De bonorum possessionibus.</i>	74
XI. <i>De acquisitione per adrogationem.</i>	86
XII. <i>De eo, cui libertatis causa bona ad- dicuntur.</i>	90
XIII. <i>De successionibus sublatis, quæ fie- bant per bonorum venditiones, &amp;c. ex Senatusconsulto Claudio.</i>	96
XIV. <i>De obligationibus.</i>	98
XV. <i>Quibus modis re contrahitur obliga- tio.</i>	100
XVI. <i>De verborum obligationibus.</i>	106
XVII. <i>De duobus reis stipulandi, &amp; promittendi.</i>	114
XVIII. <i>De stipulatione servorum.</i>	116

XIX.

# INDICE

377

De' titoli del tomo secondo.

## L I B R O III.

TIT. I. Dell'eredità, che si deferiscono <i>ab intestato.</i>	pag. 3
II. Della legittima succession degli agnati.	25
III. Del Senatoconsulto Tertulliano.	37
IV. Del Senatoconsulto Orficiano.	43
V. Della succession de' cognati.	47
VI. De' gradi della parentela.	51
VII. Della cognazion servile.	57
VIII. Della succession de' liberti.	63
IX. Dell'assegnazion de' liberti.	73
X. Del possesso de' beni.	75
XI. Dell'acquisto per mezzo dell'arrogazione.	87
XII. Di colui, al quale si aggiudicano i beni a cagion della libertà.	91
XIII. Delle abolite maniere di succedere per mezzo della vendita de' beni, e del Senatoconsulto Claudio.	97
XIV. Delle obbligazioni.	99
XV. In quali maniere contraeasi l'obbligazione reale.	101
XVI. Delle obbligazioni verbali.	107
XVII. Di due creditori, e debitori in solido.	115
XVIII. Della stipula de' servi.	117
XIX.	

<b>XIX.</b> <i>De divisione stipulationum.</i>	118
<b>XX.</b> <i>De iniutilibus stipulationibus.</i>	120
<b>XXI.</b> <i>De fidejussoribus.</i>	138
<b>XXII.</b> <i>De literarum obligationibus.</i>	144
<b>XXIII.</b> <i>De obligationibus ex consensu.</i>	146
<b>XXIV.</b> <i>De emptione, &amp; venditione.</i> eod.	
<b>XXV.</b> <i>De locatione, &amp; conductione.</i>	156
<b>XXVI.</b> <i>De societate.</i>	174
<b>XXVII.</b> <i>De mandato.</i>	180
<b>XXVIII.</b> <i>De obligationibus, quae quasi ex contractu nascuntur.</i>	190
<b>XXIX.</b> <i>Per quas personas nobis obligatio acquiritur.</i>	198
<b>XXX.</b> <i>Quibus modis tollitur obligatio.</i>	200

**L I B E R IV.**

<b>TIT. I.</b> <b>D</b> E obligationibus, quae ex delicto nascuntur.	208
<b>II.</b> <i>De vi bonorum raptorum.</i>	228
<b>III.</b> <i>De lege Aquilia.</i>	232
<b>IV.</b> <i>De injuriis.</i>	242
<b>V.</b> <i>De obligationibus, quae quasi ex deli- cto nascuntur.</i>	252
<b>VI.</b> <i>De actionibus.</i>	256
<b>VII.</b> <i>Quod cum eo, qui in aliena potesta- te est, negotium gestum esse dicitur.</i>	298
<b>VIII.</b> <i>De noxalibus actionibus.</i>	310

XIX. Della divisione delle stipule.	119
XX. Delle stipule inutili.	121
XXI. De' mallevadori.	139
XXII. Delle obbligazioni letterali.	145
XXIII. Delle obbligazioni consensuali.	147
XXIV. Della compera, e vendita.	<i>eod.</i>
XXV. Della locazione, e conduzione.	157
XXVI. Della società.	175
XXVII. Del mandato.	181
XXVIII. Delle obbligazioni, che nascono da' quasi contratti.	191
XXIX. Per mezzo di quali persone a noi si acquista l'obbligazione.	199
XXX. In quali maniere si toglie l'obbligazione.	201

## LIBRO IV.

TIT. I. <b>D</b> Elle obbligazioni, che nascono dal delitto.	209
II. Dell' azioni de' beni rapiti con violenza.	229
III. Della legge Aquilia.	233
IV. Delle ingiurie.	243
V. Delle obbligazioni, che nascono dal quasi delitto.	253
VI. Delle azioni.	257
VII. Delle azioni nascenti da' contratti passati con coloro, che sono in potestà altrui.	299
VIII. Delle azioni <i>noxali</i> .	311
IX.	

<b>IX.</b> <i>Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.</i>	314
<b>X.</b> <i>De iis, per quos agere possumus.</i>	318
<b>XI.</b> <i>De satisfactionibus.</i>	320
<b>XII.</b> <i>De perpetuis, &amp; temporalibus acti- nibus, &amp; que ad heredes, &amp; in he- redes transeunt.</i>	326
<b>XIII.</b> <i>De exceptionibus.</i>	328
<b>XIV.</b> <i>De replicationibus.</i>	338
<b>XV.</b> <i>De interdictis.</i>	342
<b>XVI.</b> <i>De pena temere litigantium.</i>	352
<b>XVII.</b> <i>De officio judicis.</i>	358
<b>XVIII.</b> <i>De publicis judiciis.</i>	366

**F I N I S.**

IX. Del danno recato dal quadrupede.	381
X. Di coloro, per mezzo di cui possiamo agire.	315
XI. Delle malleverie.	319
XII. Delle azioni perpetue , e temporanee , e di quelle , che passano all'erede , e contro all'erede .	321
XIII. Dell' eccezioni .	327
XIV. Delle repliche .	329
XV. Degl' interdetti .	339
XVI. Della pena de' temerarj litiganti .	343
XVII. Dell' officio del giudice .	353
XVIII. De' giudizj pubblici .	359
	367

I L F I N E.



*Adm. Rev. Dom. D. Felix Cappelli S. Th.  
Professor revideat, & in scriptis referat. Die 7.  
Augusti 1793.*

P. EP. TIEN. VIC. GEN.  
JOSEPH ROSSI ARCH. NICOS. CAN. DEP.

### EMINENZA.

Molte vi hanno traduzioni Italiane degl' Instituti Civili dell' Imperador Giustiniano. Io tralascio quelle fatte in versi, le quali a mio giudizio nulla giovano, se non se a coloro, che o per mero esercizio poetico, o per propria ostentazione gli hanno tradotti nella latina, o nell' italiana favella; giacchè la scienza legale, e spezialmente gl' Instituti Giustinianei, che è la parte più oscura della romana giurisprudenza, si ravvolgono in assai maggiori tenebre, se vogliono elarsi coll'arte metrica. Parlando poi delle versioni fatte in prosa, oltre che più luoghi di esse sono mal tradotti, non essendosi bene spesso raggiunta la forza, e l'energia delle voci latino-legali, sono eziandio mancanti del testo originale, che debb' effer avanti gli occhi de' leggitori; poichè siccome la buona versione dà lume all'originale, così lo stesso originale è di una fedele scorta per la retta interpretazione a chi alquanto intende il testo latino. Or il nostro Autore è degno di lode; giacchè ha messo in effetto ciò, che io da gran tempo meditava, ma eseguir non potei per la stampa delle mie *Origini feudae-*

•

da-

*dali*, ed indi delle *Dissertazioni Feudali*, che diedi alla luce negli anni scorsi, vale a dire, ch' egli non solo vi ha posto accanto della sua versione italiana il testo originale dell'Augusto Principe; ma altresì vi ha aggiunte alcune brevi annotazioni per la illustrazione non meno del testo, che del gius novissimo, col quale lo stesso Cesare mutò molte cose, che prima ordinate avea nelle sue *Instituzioni*. Io intanto godo di questa sua fatica; mentre la Provvidenza ha voluto, che non a me, ma a lui fosse riferbata la palma di un tal lavoro. Del rimanente nulla avendovi io riscontrato, che possa ledere o il Sacerdozio, o l' Impero, stimo doversene accelerar la stampa in vantaggio della gioventù studiosa delle leggi, e direi anche de' provetti de' nostri tempi, che diconsi illuminati; e facendo fine, col più profond' offequio mi dico

Di V. Em.

Napoli da' Cinesi 10. Agosto 1793.

*Umiliiss., e divotiss. servidor vero  
Felice Cappello  
della Real Accademia delle scienze.*

*Attenta relatione Domini Revisoris imprima-  
tur. Die 14. Augusti 1793.*

P. EP. TIEN. VIC. GEN.  
JOSEPH ROSSI ARCH. NICOS. CAN. DEP.

U.J.D.

*U. J. D. D. Joseph Maffejus in hac Regia  
Studiorum Universitate Professor Primarius revi-  
deat autographum enunciati operis , cui se sub-  
scribat ad finem revidendi ante pubblicationem ,  
num exemplaria imprimenda concordent ad formam  
Regalium Ordinum , & in scriptis referat  
potissimum si quidquam in eo occurrat , quod  
Regiis juribus , bonisque moribus adversetur , &  
si merito typis mandari possit : Ac pro executio-  
ne Regalium Ordinum idem Revisor cum sua  
relatione ad nos directe transmittat etiam auto-  
graphum ad finem . Datum Neapoli die XVI.  
mensis Julii 1793.*

F. ALB. ARCH. COLOSS. C. M.

S. R. M.

**H**O letto con piacere , e con attenzione  
d'ordine di V. M. le Istituzioni del di-  
ritto civile di Giustiniano tradotte in Italia-  
no con brevi note dall' Avvocato D. Donatantonio  
de Marinis . In quest' opera l'autore ha  
tradotto con eleganza il testo di Giustiniano ,  
ed havvi aggiunto dell' erudite note per ri-  
schiararne il senso : nè vi ha frammi schiato  
cosa , che possa offendere o i diritti della Co-  
rona , o il buon costume ; il perchè stimo po-  
tersi dare alle stampe , se altrimenti non sembre-  
rà a V. M. a cui auguro mille anni di prospe-  
rità , e con profondissimi inchini mi raffermo .

Di V. M.

Napoli li 22. Luglio 1793.  
*Umiliss. devotiss. obbligatiss. serv. e vass.  
Giuseppe Maffei Regio Professore.*

*Die*

*Die 21 mensis Augusti 1793. Neapoli.*  
*Viso Rescripto S. R. Majestatis sub die 17.*  
*currentis mensis, & anni, ac relatione U. J. D.*  
*D. Josephi Maffei, de commissione Rev. Regii*  
*Cappellani Majoris, ordine prefata Regalis Ma-*  
*jestatis.*

*Regalis Camera S. Clare providet, decernit,*  
*atque mandat, quod imprimatur, cum inserta*  
*forma presentis supplicis libelli, ac approbatio-*  
*nis ditti Revisoris. Verum non publicetur nisi*  
*per ipsum Revisorem, facta iterum revisione,*  
*affermetur, quod concordat, servata forma Rega-*  
*lium Ordinum, ac etiam in publicatione servetur*  
*Regia Pragmatica; Hoc suum.*

**TARGIANI.      BISOGNI.**

*Vedit Fiscus R. C.*

Izzo Canc.

Pascale.

*Illustris Marchio Citus Praef. S. C., & ce-*  
*teri aularum prefecti tempore subscriptionis im-*  
*pediti.*



**575327**







